

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
“TOR VERGATA”

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
PER LE PROFESSIONI LEGALI

CORSO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE
(PROF. CARLO TAORMINA)

**Termini, forme e motivi del ricorso per cassazione. I motivi
aggiunti**

(II ANNO)

Indice

1. <u>Normativa Vigente</u>	pp. 3-7
2. <u>Giurisprudenza Massime</u>	pp. 9-97
• <u>Provvedimenti ricorribili</u>	pp. 10-16
• <u>Contenuto del ricorso per cassazione</u>	pp. 17-29
• <u>Ricorso dell'imputato</u>	pp. 30-32
• <u>Ricorso del pubblico ministero</u>	pp. 33-35
• <u>Vizi processuali</u>	pp. 36-40
• <u>Mancata assunzione di prova decisiva</u>	pp. 41-45
• <u>Vizio di motivazione</u>	pp. 46-65
• <u>Ricorso per saltum</u>	pp. 66-74
• <u>Provvedimenti abnormi</u>	pp. 75-80
• <u>Obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità</u>	pp. 81-87
• <u>Ius superveniens</u>	pp. 88-89
• <u>Ambito di cognizione della Corte di Cassazione</u>	pp. 90-97
3. <u>Giurisprudenza Testi Integrali</u>	pp. 98-186
• <u>Provvedimenti ricorribili</u>	pp. 99-104
• <u>Obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità</u>	pp. 105-138
• <u>Vizi processuali</u>	pp. 139-147
• <u>Vizio di motivazione</u>	pp. 148-151
• <u>Contenuto del ricorso per cassazione</u>	pp. 152-155
• <u>Ambito di cognizione della Corte di Cassazione</u>	pp. 156-182
• <u>Provvedimenti abnormi</u>	pp. 183-186
• <u>Aggiornamenti</u>	pp. 187 - 188
4. <u>Bibliografia</u>	p. 189

§ 1. NORMATIVA VIGENTE

Costituzione 27-12-1947

Parte II

Ordinamento della repubblica

Titolo IV

La magistratura

Sezione II

Norme sulla giurisdizione

Art. 111 [1]

[1] La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. [2]

[2] Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. [2]

[3] Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. [2]

[4] Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. [2]

[5] La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. [2]

[6] Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. [3]

[7] Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. [3]

[8] Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. [\[3\]](#)

D.P.R. 22-09-1988, n. 447

Codice di procedura penale

PARTE SECONDA

LIBRO NONO

IMPUGNAZIONI

TITOLO PRIMO

Disposizioni generali

Art. 569 - Ricorso immediato per cassazione

1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado [\[593\]](#) può proporre direttamente ricorso per cassazione [\[606\]](#).
2. Se la sentenza è appellata da una delle altre parti, si applica la disposizione dell'[articolo 580](#). Tale disposizione non si applica se, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, le parti che hanno proposto appello dichiarano tutte di rinunciarvi [\[589\]](#) per proporre direttamente ricorso per cassazione. In tale caso, l'appello si converte in ricorso e le parti devono presentare entro quindici giorni dalla dichiarazione suddetta nuovi motivi, se l'atto di appello non aveva i requisiti per valere come ricorso.
3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall'[articolo 606](#) comma 1, lettere d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello [\[580\]](#).
4. Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado [\[604\]](#), la corte di cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio [\[623\]](#) della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello.

TITOLO TERZO

Ricorso per cassazione

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 606 - Casi di ricorso

1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:

a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità [\[177 s.\]](#), di inutilizzabilità, di inammissibilità [\[191\]](#) o di decadenza [\[173\]](#);

d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'[articolo 495](#), comma 2; [\[1\]](#)

e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. [\[2\]](#)

2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni [\[3\]](#), può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello [\[605\]](#) o inappellabili [\[593\]](#).

3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli [articoli 569](#) e [609](#) comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.

Art. 607 - Ricorso dell'imputato

1. L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento [\[574\]](#) ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere [\[593\]](#).

2. Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali [\[535, 592\]](#).

Art. 608 - Ricorso del pubblico ministero

1. Il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello [\[605\]](#) o inappellabile [\[593\]](#).

2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.

3. [\[1\]](#)

4. Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall'articolo 569 e da altre disposizioni di legge. [\[2\]](#)

Art. 609 - Cognizione della corte di cassazione

1. Il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti [\[606\]](#).

2. La corte decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.

Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del [codice di procedura penale](#)

TITOLO PRIMO

Norme di attuazione

CAPO XIII

Disposizioni relative alle impugnazioni

Art. 164 - Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli [\[1\]](#)

1. Le parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall'[articolo 584 del codice](#).

2. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale.

3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione. [\[2\]](#) [\[3\]](#)

4. A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione.

Art. 165 - Annotazione della impugnazione in calce al provvedimento impugnato

1. Prima della notificazione, l'impugnazione è annotata in calce al provvedimento impugnato, con la indicazione di chi la ha proposta e della data della proposizione.
2. Le copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice dell'impugnazione contengono le indicazioni previste dal comma 1.

Art. 167 - Nuovi motivi della impugnazione già proposta

1. Nel caso di presentazione di motivi nuovi, si applicano le disposizioni dell'[articolo 164 commi 2 e 3](#) e devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell'[articolo 581 comma 1 lettera a\) del codice](#), ai quali i motivi si riferiscono.

Art. 168 - Disposizione di rinvio

1. Nei giudizi di impugnazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di attuazione relative al giudizio di primo grado.

Art. 169 - Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione

1. Nei casi di urgenza, le parti possono chiedere la riduzione dei termini stabiliti per il giudizio di cassazione. Il presidente, se accoglie la richiesta, dispone con decreto la riduzione dei termini in misura non superiore a un terzo. Del provvedimento di riduzione è fatta menzione negli avvisi.
2. Con l'atto di ricorso o anche successivamente le parti possono rinunciare agli avvisi.

§ 2. MASSIMIE

§ 2.1. Provvedimenti ricorribili

I provvedimenti contro i quali può essere proposto il ricorso per cassazione sono ai sensi del c. 2 art. 606 c.p.p. le sentenze pronunciate in grado di appello e le sentenze inappellabili. Inoltre, la norma fa rinvio ad altre disposizioni che prevedono espressamente la ricorribilità per cassazione di determinati provvedimenti tra i quali: l'ordinanza di sospensione del procedimento (artt. 3 c. 2, 71 c. 3 e 479 c. 2); la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione (art. 41 c. 1); l'ordinanza adottata all'esito del procedimento in camera di consiglio (art. 127 c. 7); l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine (art. 175 c. 6); l'ordinanza di proroga della custodia cautelare (art. 305 c. 1); le decisioni rese in materia cautelare personale (art. 311) e reale (art. 325); l'ordinanza di convalida del fermo e dell'arresto (art. 391 c. 4); l'ordinanza di archiviazione (art. 409 c. 6); la sentenza di non luogo a procedere (art. 428); l'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere (art. 437); l'ordinanza di inammissibilità dell'opposizione a decreto penale di condanna (art. 461 c. 6); l'ordinanza che dichiara inammissibile l'impugnazione (art. 591 c. 3); l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione della condanna a seguito di revisione (art. 635 c. 2); l'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione dell'errore giudiziario (art. 646 c. 3); alcuni provvedimenti del giudice dell'esecuzione e del magistrato di sorveglianza (artt. 660 c. 5, 666 c. 2 e 6; artt. 69 c. 6 e 71 *ter* ord. penit.); alcuni provvedimenti emessi nell'ambito del processo minorile (artt. 28 c. 3 e 32-bis c. 2 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448); alcuni provvedimenti emessi in tema di estradizione passiva (art. 719) e attiva (artt. 736 c. 6, 737 c. 2); alcuni provvedimenti in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (artt. 99 c. 4 e 113 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115); il provvedimento applicativo di una misura di prevenzione (art. 4 c. 11 l. 27 dicembre 1956 n. 1423).

Si deve comunque tener presente la clausola generale contenuta nell'art. 111 Cost. in forza della quale il ricorso in Cassazione è ammesso per far valere una violazione di legge avverso le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale. In base a tale principio la giurisprudenza, temperando la regola della tassatività dei mezzi di impugnazione, riconosce la facoltà di proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento abnorme.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ricorso per cassazione - Sequestro (probatorio o preventivo) - Proponibilità - Limiti - Art. 606 lett. e) C.P.P..

Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) è proponibile esclusivamente per violazione di legge e non anche con riferimento ai motivi di cui all'articolo 606 lettera e) C.P.P. pur rientrando, nella violazione di legge, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente (Cass. Sez. V, 1/10/2010 n. 35532). (conferma ordinanza emessa il 29/7/2010 dal Tribunale di Latina) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Di Fazio.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29/04/2011 (CC. 13/04/2011) n. 16728

GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA'

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Manifesta infondatezza dei motivi - Inammissibilità del ricorso - Prescrizione maturata dopo la decisione impugnata - Effetti - Esclusione.

L'inammissibilità del ricorso per la manifesta infondatezza dei motivi impedisce di dichiarare la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata (Cass. Sez. Unite sent. 22711/2000 De Luca). (dich. inamm. il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 4/5/2009) Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Sasso.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6/07/2011 (Ud. 26/05/2011) Sentenza n. 26366

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ricorso per cassazione - Compendio probatorio - Rilettura alternativa Esclusione - Declaratoria di inammissibilità del ricorso.

In sede di ricorso per cassazione, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per il gravame che si risolve in una mera rilettura alternativa dell'intero compendio probatorio. Sicché, in sede di legittimità non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. 23.03.1995, n. 1769; Cass. Sez. 6 dell'8.05.2009 dep. 28.05.2009, sentenza n. 22445). (dich. Inammissibile ricorso avverso sentenza n. 4461 del 16/07/2010, CORTE APPELLO di TORINO) Pres. Morgigni, Est. Montagni, Ric. L'. Gi..

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 26/01/2011 Sentenza n. 2606

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ricorso per cassazione - Mancanza di specificità del motivo - Inammissibilità - Art. 591, c. 1, lett. c).

È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente

dell'articolo 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità" (Cass., Sez. 4, 03/05/2000, n. 5191; Conf: Cass. Sez. 5, 25/03/2005, n. 11933). (conferma sentenza n. 6274/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 21/04/2009) Pres. Morgigni, Rel. Romis, Ric. MA. AN..

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sentenza di primo grado e di appello - Doppia conforme - Risultato organico ed inscindibile delle Motivazioni. Le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, nel caso di doppia conforme, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Cass., Sez. 3, 23/04/1994, n. 4700). (conferma sentenza n. 6274/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 21/04/2009) Pres. Morgigni, Rel. Romis, Ric. MA. AN..

CORTE DI CASSAZIONE, PENALE Sez. IV 26/01/2011, Sentenza n. 2578

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sentenza di non luogo a procedere ex art.606/1 lett.d) ed e) cpp. - Controllo della Corte di Cassazione.

Il controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere ex art.606/1 lett.d) ed e) cpp., deve essere riferito alla prognosi sull'eventuale accertamento di responsabilità alla stregua dei risultati provvisoriamente offerti dagli atti di indagini, nonché delle prove irripetibili o assunte in incidente probatorio (Cass. Sez.V, 3/2-19/3/2010 n.10811). (riforma sentenza n. 536/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CASTROVILLARI, del 11/05/2009) Pres. Garribba, Est. Gramendola, Ric. Pubblico Ministero in proc. Bria.

CORTE DI CASSAZIONE Sez. VI, 15/06/2011 (Ud. 18/05/2011) Sentenza n. 24022

Decreto penale di condanna – ricorribilità per cassazione – legittimazione del p.m. – sussistenza – termini per impugnare – limiti

Il p.m. è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso il decreto penale di condanna, in base alla previsione dell'art. 111, comma 7 cost., in ragione del contenuto decisorio del merito che lo caratterizza e dell'assimilazione operata dal codice di rito del decreto di condanna alla sentenza di condanna. L'impugnazione è peraltro proponibile fino a che il decreto di condanna non sia diventato irrevocabile (e lo è, a norma dell'art. 648, comma 3, c.p.p., quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile) o che nei confronti dello stesso non sia stata proposta opposizione: nel primo caso, infatti, si esauriscono i poteri del giudice della cognizione, mentre nel secondo il provvedimento è destinato comunque a essere posto nel nulla. Inoltre, l'impugnazione, laddove proponibile, per essere ammissibile deve essere proposta nei termini di legge: secondo le regole generali, nel termine di trenta giorni (art. 585, comma 1, lett. b), c.p.p.), che decorre dall'avvenuta comunicazione del provvedimento al pubblico ministero richiedente. (Fattispecie nella quale la Corte ha così dichiarato ammissibile il ricorso con il quale il p.m. si lamentava della mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con il decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 186 c.strad. e, per l'effetto, ha annullato "in parte qua" il decreto penale rinviando, per la statuizione sul punto, al giudice per le indagini preliminari).

Cassazione penale , sez. IV, 06 marzo 2008, n. 15710

Sequestro preventivo – provvedimento di sgombero da parte del p.m. – ricorribilità per cassazione – esclusione – impugnabilità davanti al giudice dell'esecuzione - sussistenza

In materia edilizia, il provvedimento di sgombero di un immobile oggetto di sequestro preventivo adottato dal P.M., non avendo natura giurisdizionale, non è soggetto alla richiesta di riesame ex art. 322 cod. proc. pen. né è ricorribile per cassazione, ma è impugnabile unicamente davanti al giudice dell'esecuzione, organo dinanzi al quale dovranno essere dedotti gli eventuali vizi di illegittimità o di abnormità del provvedimento. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che in questo caso il giudice dell'esecuzione competente coincide con il giudice che ha adottato il provvedimento di sequestro).

Dichiara inammissibile, P.M. Trib. Napoli, 13 marzo 2007

[Cassazione penale , sez. III, 16 novembre 2007, n. 47326](#)

Corte d'appello – ordinanza di rigetto del ricorso in opposizione (materia di liquidazione dei compensi) – ricorribilità per Cassazione - sussistenza

Avverso l'ordinanza o il decreto pronunciato dalla corte di appello penale che ha respinto il ricorso in opposizione, in materia di liquidazione di compensi, presentato dall'amministratore giudiziario di beni in sequestro, nominato ai sensi della legislazione antimafia, è ammissibile ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, cost., il quale va presentato alle sezioni penali della corte di cassazione, ai sensi degli art. 606 ss c.p.p. perché una pronuncia emessa nell'ambito di un procedimento penale può essere impugnata unicamente con le forme del codice di rito penale. È, quindi, inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c. alle sezioni civili della corte di cassazione.

[Cassazione civile , sez. II, 30 ottobre 2007, n. 22851](#)

Mandato d'arresto europeo – rigetto di richiesta di revoca del p.m. – impugnabilità - esclusione

In tema di mandato di arresto europeo, non è impugnabile il provvedimento con il quale il p.m. ha rigettato la richiesta di revoca del mandato di arresto europeo emesso dallo stesso ufficio, ai sensi dell'art. 28 lett. b) l. 22 aprile 2005 n. 69, per l'esecuzione di un pena detentiva.

[Cassazione penale , sez. fer., 04 settembre 2007, n. 34215](#)

Parte offesa – impugnabilità della sentenza di non luogo a procedere – possibilità di ricorso in cassazione – sussistenza – costituzione di parte civile – necessità

Avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa in esito all'udienza preliminare la persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione, giusta quanto espressamente consentito dall'art. 428, comma 2, c.p.p., come innovato dalla l. 20 febbraio 2006 n. 46, ma non anche l'appello. Né in senso contrario potrebbe valere richiamare la sentenza della Corte costituzionale (6 febbraio 2007 n. 26) che ha ripristinato l'appello del p.m. avverso le sentenze di proscioglimento, giacché la sentenza di non luogo a procedere non rientra nella più ampia categoria delle sentenze di proscioglimento.

Cassazione penale , sez. V, 05 giugno 2007, n. 34432

Provvedimento di assegnazione alla parte civile di una somma provvisoriale – ricorribilità in Cassazione – esclusione - fondamento

Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma a titolo di provvisoriale, provvisoriamente esecutiva "ex lege" (art. 540, comma 2, c.p.p.), ha carattere meramente deliberativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della provvisoriale è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto. Ne consegue che il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato a essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento.

Cassazione penale , sez. VI, 31 maggio 2007, n. 40340

Ordinanza che dispone la correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p. – impugnabilità – esclusione – fondamento

L'ordinanza che dispone la correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p. è inoppugnabile, atteso che avverso tale ordinanza il codice di procedura penale non prevede alcun mezzo di impugnazione, la cui esperibilità deve essere espressamente prevista dalla legge stante il principio di tassatività, enunciato dal comma 1 dell'art. 568 c.p.p., cui è informato il regime delle impugnazioni. Né la possibilità di adire con ricorso la Corte di cassazione può farsi derivare dal rinvio alle forme previste dall'art. 127 c.p.p. contenuto nell'art. 130 c.p.p., giacché tale rinvio deve ritenersi limitato alle regole dell'udienza camerale e non implica la ricezione completa del modello previsto da tale norma, compresa la possibilità di impugnazione del provvedimento, proprio in quanto tale possibilità dovrebbe essere pur sempre prevista dalla legge per il richiamato principio della tassatività delle impugnazioni e dei relativi mezzi sancito dall'art. 568, comma 1, c.p.p.

Cassazione penale , sez. II, 23 aprile 2007, n. 23433

Giudizio immediato – valutazione dell'evidenza della prova – oggetto di ricorso in cassazione – esclusione

In tema di giudizio immediato, l'evidenza della prova è questione di fatto che deve essere valutata dal giudice di merito al fine dell'emissione del decreto di giudizio immediato, e non può essere oggetto di ricorso per cassazione.

Cassazione penale , sez. VI, 09 novembre 2006, n. 41367

Richiesta di archiviazione - provvedimento di restituzione degli atti al p.m. de plano – autonoma ricorribilità per Cassazione - esclusione

Quando il g.i.p. non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione deve necessariamente essere fissata l'udienza camerale prevista dall'art. 409, comma 2, c.p.p. e gli atti, quindi, non possono essere restituiti "de plano" al p.m. con richiesta di formulazione dell'imputazione. Peraltro, ove il g.i.p. adotti un provvedimento del genere, questo non è autonomamente ricorribile per cassazione, in forza della tassatività dei mezzi di impugnazione (il codice di rito, infatti, prevede la ricorribilità dell'ordinanza di archiviazione nei casi di nullità riconducibili all'art. 127, comma 5, c.p.p.; ma non prevede alcuna possibilità di impugnazione avverso il provvedimento che l'archiviazione neghi); e ciò neppure sotto il profilo dell'abnormità, poiché il provvedimento rientra nei poteri tipici del g.i.p. e non determina alcuna irrimediabile stasi processuale; mentre il provvedimento "de quo" lascia comunque intatta la facoltà dell'interessato di dispiegare ogni difesa in sede di udienza preliminare e di opporsi in quella sede all'emissione del decreto che dispone il giudizio.

Cassazione penale , sez. VI, 09 novembre 2006, n. 40768

Procedimento penale – istanza di ricusazione – dichiarazione di inammissibilità – ricorribilità in Cassazione – sussistenza – ricorso alle Sezioni civili – esclusione

Qualora nell'ambito di un procedimento penale sia dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 41 c.p.p., l'istanza di ricusazione di un giudice, l'ordinanza può essere impugnata soltanto con il ricorso per cassazione previsto dall'art. 606 c.p.p., secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 41 citato, sicché è inammissibile il ricorso proposto alle sezioni unite civili, per giunta, con i motivi indicati dall'art. 360 c.p.c.

Cassazione civile , sez. un., 09 marzo 2006, n. 5041

Giudice monocratico – provvedimento di remissione degli atti al giudice collegiale – autonoma ricorribilità per cassazione – esclusione

Non è autonomamente impugnabile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice monocratico dispone la remissione degli atti del procedimento per il reato di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione al presidente del tribunale, ritenendo la competenza dell'organo collegiale a seguito della contestazione in udienza da parte del p.m. della circostanza aggravante di cui all'art. 4 n. 7 l. n. 75 del 1958.

Cassazione penale , sez. III, 02 marzo 2006, n. 11133

Provvedimenti del g.u.p.- richiesta di giudizio abbreviato non condizionato – mancata attivazione dei meccanismi di integrazione probatoria – invito effettuato al p.m. di modifica dell'imputazione – autonoma impugnabilità del provvedimento – esclusione

Non è autonomamente impugnabile, neppure sotto il profilo dell'abnormità, il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di giudizio abbreviato non condizionato e senza aver attivato i meccanismi di integrazione probatoria previsti dagli art. 438

comma 5 e 441 comma 5 c.p.p., inviti il p.m. a modificare l'imputazione. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che l'illegittimità del suddetto provvedimento può essere fatta valere nel corso ulteriore del processo attraverso i previsti rimedi impugnatori).

Cassazione penale , sez. VI, 28 febbraio 2006, n. 13471

Sentenza dichiarativa di incompetenza – ricorribilità per Cassazione – esclusione – abnormità del provvedimento - insussistenza

Non è abnorme il provvedimento con il quale il tribunale, in violazione dell'art. 64 d.lg. n. 274 del 2000, si dichiara incompetente per materia, in favore del giudice di pace (In motivazione la Corte ha puntualizzato che la sentenza dichiarativa di incompetenza - la cui natura va riconosciuta anche al provvedimento adottato con la forma della ordinanza - non è soggetta a ricorso per cassazione e non è nemmeno classificabile come atto abnorme in quanto il giudice erroneamente ritenuto incompetente può avvalersi dello strumento del conflitto).

Cassazione penale , sez. V, 16 dicembre 2005, n. 3102

Dichiarazione di ricusazione – proposizione di una parte processuale – coinvolgimento delle altre parti – sussistenza – ricorso in Cassazione proposto da parte non ricusante – ammissibilità - sussistenza

Proposta da una parte processuale la dichiarazione di ricusazione, il procedimento conseguente coinvolge anche tutte le altre parti, che hanno interesse a far valere il proprio punto di vista per conseguire il mutamento, o l'intangibilità del giudice, secondo che condividano, o non, i motivi adottati dal ricusante. Ne consegue che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte non ricusante avverso l'ordinanza che decide sulla dichiarazione di ricusazione.

Cassazione penale , sez. I, 15 ottobre 1996, n. 5293

Ricorso in Cassazione – misure cautelari reali – proponibilità solo per violazione di legge – vizio di motivazione dell'ordinanza che si pronunzi sulla richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro – deducibilità dei vizi concernenti la motivazione – limiti e condizioni

Il ricorso in cassazione contro le ordinanze del tribunale per il riesame, in materia di misure cautelari reali, è proponibile, per l'espreso disposto dell'art. 325 c.p.p., comma 1, solo "per violazione di legge". Ciò vale anche per l'ordinanza del tribunale che si pronunzi sulla richiesta di riesame del decreto del pubblico ministero, che abbia convalidato il sequestro operato dalla polizia giudiziaria, o sulla richiesta di riesame del sequestro disposto dall'autorità giudiziaria.

Ciò comporta in particolare, per quanto attiene ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, che con il ricorso in questa materia non sono deducibili tutti i vizi concernenti la motivazione del provvedimento impugnato previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ma soltanto la mancanza assoluta, o materiale, della motivazione perchè solo in questo caso può configurarsi la

violazione di legge ed in particolare la violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 che prescrive, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanze in attuazione del disposto dell'art. 111 Cost., commi 6 e 7.

Tra i casi di mancanza assoluta della motivazione può certamente ricomprendersi anche il caso di motivazione meramente apparente o assolutamente inidonea a spiegare le ragioni addotte a sostegno dell'esistenza o meno dei presupposti per il mantenimento della cautela.

Non possono invece formare oggetto di ricorso in cassazione le censure dirette ad evidenziare l'insufficienza, l'incompletezza, l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione.

Corte Cassazione Penale, sezione quarta - Sentenza n. 24015/2009

§ 2.2 Contenuto del ricorso per cassazione

L'oggetto del giudizio di cassazione è rappresentato anzitutto dai vizi denunciati nel ricorso. Si tratta di un sindacato di legittimità, in quanto il giudizio della Corte non si riferisce direttamente alla domanda proposta dall'attore, ma a una decisione su tale domanda; è volto, pertanto, a verificare la correttezza di tale pronuncia, sia nella sua parte in rito, sia nella sua parte in merito. La stessa Corte ha affermato che, benché essa abbia la possibilità di esaminare gli atti del processo per verificare l'esistenza della violazione denunciata, non viene meno il rigoroso limite che vieta al giudice di legittimità di interpretare in modo diverso, rispetto a quanto compiuto dal giudice di merito, i fatti storici posti alla base del dato processuale, se non nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il giudice di legittimità è così autorizzato a compiere un esame diretto degli atti processuali ma non può ricostruire in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione. In altri termini la Corte può limitarsi a una semplice "constatazione", a una verifica non discrezionale della corrispondenza dell'atto alla previsione normativa, ma non può riformulare un vero e proprio giudizio storico, che si sostituisca a quello compiuto dal giudice di merito.

Il ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per varie cause che si distinguono in speciali e generali. In ordine alle prime, è, innanzitutto inammissibile il ricorso proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ad esempio quando il ricorrente prospetti un suo interesse ad impugnare, ma non deduca alcuna violazione di legge o vizio di motivazione che possa costituire motivo di ricorso volto ad ottenere l'annullamento della sentenza impugnata. A tal proposito, in giurisprudenza è sorto un contrasto circa l'ammissibilità del ricorso volto unicamente a far valere la prescrizione maturata dopo la sentenza di merito e prima della scadenza del termine per proporre impugnazione. Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite le quali hanno affermato che il ricorso diretto a segnalare la sopravvenuta estinzione del reato ha carattere meramente apparente, non essendo nemmeno qualificabile come "impugnazione": secondo la Corte, infatti, concetto di impugnazione implica necessariamente una doglianza nei confronti della sentenza; censura che, trattandosi di ricorso per cassazione, deve rientrare tra quelle tassativamente previste dall' [art. 606 c. 1](#). Ebbene, il ricorso volto esclusivamente a reclamare l'applicazione di una causa di estinzione sopravvenuta alla decisione impugnata non contiene alcuna doglianza e, pertanto, deve ritenersi proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge: come tale, dunque, va dichiarato inammissibile.

Differentemente, invece, rispetto alla sopravvenuta abrogazione del reato; in tale ipotesi la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso in quanto l'abrogazione - a differenza della causa estintiva - produce effetti anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza e, pertanto, sarebbe discutibile alla luce della direttiva della ragionevole durata del processo una declaratoria d'inammissibilità che avrebbe quale unico effetto quello di rinviare la presa d'atto dell'*abolitio criminis* alla fase esecutiva; infine, la Corte ha fatto leva sulla considerazione che essa è chiamata a valutare, non solo le questioni rilevabili d'ufficio, ma anche quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello.

Un'altra causa di inammissibilità speciale prevista dall' [art. 606 c. 3](#) è la manifesta infondatezza del ricorso. La Corte, a sezioni Unite, ha affermato che "la manifesta infondatezza si traduce nella proposizione di censure caratterizzate da evidenti errori di diritto nella interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, il più delle

volte contrastate da una giurisprudenza costante e senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l'opposta tesi, ovvero invocando una norma inesistente nell'ordinamento". Ha, inoltre, aggiunto che, sul piano funzionale, tale causa di inammissibilità presenta come costante la pretestuosità del gravame, non importa se conosciuta o no dallo stesso ricorrente.

Un'ulteriore causa speciale di inammissibilità, introdotta nel codice del 1988, si ha quando nel ricorso si lamentano le violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, salvo i casi previsti dagli artt. 569 e 609 c. 2. Si ritiene comunemente che il divieto di sollevare in cassazione questioni "nuove" non operi se si tratta di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. A tale proposito, infatti la corte ha precisato che il ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna in appello dell'imputato prosciolto in primo grado con la formula ampiamente liberatoria "per non aver commesso il fatto" può essere proposto anche per violazioni di legge non dedotte in appello, perché non deducibili per carenza di interesse all'impugnazione.

Tra le cause di inammissibilità generali, invece, di fondamentale importanza è quella legata al difetto di specificità. A tal proposito la Corte ritiene inammissibile per genericità dei motivi, non solo il ricorso in cui la specificazione delle ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, ma anche quello in cui manca una correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. È in tale prospettiva che si colloca l'onere di specificazione dell'atto in capo al ricorrente il quale va concepito, da un lato, come peculiare onere di inequivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali che il ricorrente intende far valere, e, dall'altro lato, postula un onere argomentativo e dimostrativo, dal momento che la Corte ha stabilito che il ricorrente non può limitarsi a identificare l'atto processuale cui fa riferimento, ma deve individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dalla sentenza impugnata, nonchè dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato e della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda e, infine, indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ricorso per cassazione - Mancanza di specificità del motivo - Inammissibilità - Art. 591, c. 1, lett. c).

È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'articolo 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità" (Cass., Sez. 4, 03/05/2000, n. 5191; Conf: Cass. Sez. 5, 25/03/2005, n. 11933). (conferma sentenza n. 6274/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 21/04/2009) Pres. Morgigni, Rel. Romis, Ric. MA. AN..

CORTE DI CASSAZIONE, PENALE Sez. IV 26/01/2011, Sentenza n. 2578

Ricorso in Cassazione – motivo di ricorso privo di specificità – mero richiamo a conclusioni di una consulenza di parte non accolte - inammissibilità

Non risponde al requisito della specificità il motivo di ricorso con il quale si denunci un difetto di motivazione sulla base del mero richiamo alle non accolte conclusioni di una consulenza tecnica di parte (diverse da quelle del perito d'ufficio, cui il giudice abbia invece prestato adesione), senza indicare in modo circostanziato quali fossero i passaggi di detta consulenza che si ponevano in contrasto con le risultanze della perizia, giacché il principio di autosufficienza del ricorso richiede che per le questioni dedotte in riferimento agli atti del processo siano riportati i punti di tali atti investiti dal gravame e sia indicata la rilevanza della questione.

Dichiara inammissibile, App. Perugia, 26 settembre 2006

[Cassazione penale , sez. I, 29 novembre 2007, n. 47499](#)

Richiesta di applicazione di indulto – proponibilità per la prima volta in Cassazione – esclusione

Non è proponibile, per la prima volta, in sede di legittimità, la richiesta di applicazione dell'indulto, presupponendo l'art. 174 cod. pen. (" nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati") che l'applicazione dello stesso, in tal caso, vada fatta in sede esecutiva.

Dichiara inammissibile, App. Napoli, 27 Ottobre 2005

[Cassazione penale , sez. III, 15 novembre 2007, n. 179](#)

Ricorso per cassazione – omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali – applicazione del principio di autosufficienza del ricorso – onere di allegazione e completa trascrizione degli atti - necessità

In tema di ricorso per cassazione, quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, deve applicarsi, anche in sede penale, il principio della cosiddetta autosufficienza del ricorso, elaborato dalla giurisprudenza civile di legittimità sulla base della formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., onde è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati (ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto in appello), posto che anche in sede penale - proprio in virtù del richiamato principio - deve ritenersi precluso alla Corte di legittimità l'esame diretto degli atti del processo, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso.

Cassazione penale , sez. fer., 13 settembre 2007, n. 37368

Ricorso in Cassazione – vizio di motivazione risultante dagli atti del processo – requisiti degli atti – nozione – identificazione specifica degli atti da parte del ricorrente – necessità

Allorché si deduca il vizio di motivazione risultante dagli "atti del processo" (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., come modificato dalla l. n. 46 del 2006), non è sufficiente che detti atti siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudice. Occorre, invece, che gli "atti del processo" su cui fa leva il ricorrente per sostenere la sussistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. A tal fine il ricorrente, per potere eccepire il suddetto vizio di motivazione, non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o di "atti processuali" che non sarebbero stati correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dalla sentenza impugnata; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.

Cassazione penale , sez. IV, 07 giugno 2007, n. 36163

Oggetto del ricorso in Cassazione – eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice – sussistenza – rilevanza della questione - necessità

Il ricorso per cassazione può avere ad oggetto anche soltanto l'eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito perché implica comunque una censura di violazione di legge riferita all'impugnata sentenza, sempre che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dall'invocata dichiarazione di illegittimità consegua una pronuncia favorevole per il ricorrente in termini di annullamento, in tutto o in parte, della sentenza. (Fattispecie nella quale il ricorso, con cui si eccepeva unicamente l'illegittimità costituzionale della normativa sul condono edilizio in relazione alla inapplicabilità alle ipotesi di demolizione del

manufatto abusivo, è stato dichiarato inammissibile, versandosi in caso di opera comunque non condonabile).

Dichiara inammissibile, App. Napoli, 12 Aprile 2005

[Cassazione penale , sez. III, 24 maggio 2007, n. 35375](#)

Giudice d'appello – conferma sentenza di primo grado – possibilità di motivazione “per relationem”- sussistenza – limiti

Al giudice di appello, che confermi la sentenza di primo grado, è consentito di motivare “per relationem” con riferimento a tale pronuncia, quando le censure formulate contro quest'ultima non presentino elementi diversi da quelli già vagliati, onde tale giudice non è tenuto a riesaminare dettagliatamente questioni replicate dall'appellante nei motivi di gravame e sulle quali già si sia soffermato il primo giudice con argomentazioni reputate esatte ed esenti da vizi logici. In tali casi, il ricorso per cassazione, per quanto esteso o articolato, rischia di colorarsi dell'attributo della "genericità" se i motivi di impugnazione si esprimono nella reiterazione di quelli già dedotti con l'appello (e in quella fase respinti) ovvero in critiche esclusivamente incentrate sulla valutazione del materiale istruttorio e sull'apprezzamento delle emergenze processuali congruamente svolti nella decisione impugnata, nel rispetto delle regole di ermeneutica probatoria e con ragionamenti che forniscano piena contezza del percorso logico-giuridico da cui è scaturito il convincimento espresso nella decisione impugnata.

[Cassazione penale , sez. VI, 23 maggio 2007, n. 38066](#)

Richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento non avanzata con i motivi d'appello – iniziativa officiosa del giudice – rigetto della richiesta – obbligo della motivazione – sussistenza – richiesta di rinnovazione generica – obbligo di motivare il rigetto - esclusione

La richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, non avanzata con i motivi d'appello, può essere diretta solo a provocare, eventualmente, l'iniziativa officiosa del giudice, qualora l'acquisizione della prova sia assolutamente necessaria, vale a dire quando il giudice si trovi nell'impossibilità di decidere allo stato degli atti. Peraltro l'esercizio del suddetto potere officioso non è sottoposto a limiti preclusivi, sicché il giudice d'appello è tenuto ad indicare la ragione per la quale la richiesta di rinnovazione viene respinta, è tenuto, cioè, a dimostrare che il nuovo mezzo di prova è assolutamente inidoneo a modificare il giudizio espresso in primo grado; solo se la richiesta sia assolutamente generica il giudice può esimersi dal prenderla in considerazione. L'omessa motivazione sul punto è sindacabile dinanzi alla Corte di cassazione. (Nella specie, la richiesta di rinnovazione dibattimentale aveva ad oggetto l'acquisizione di documentazione relativa allo stato di disoccupazione ed ai versamenti che si assumevano effettuati dall'imputato in favore del figlio, trattandosi di documenti astrattamente idonei ad incidere sulla configurabilità dei reati di cui agli artt. 570 e 572 c.p. La Corte d'appello, che si era riservata di decidere, non aveva più provveduto in merito, né aveva indicato in sentenza la ragione del mancato accoglimento dell'istanza; correttamente, invece, non aveva motivato il rigetto della richiesta di rinnovazione della perizia

psichiatrica, trattandosi d'istanza assolutamente generica e fondata su una presunta incoerenza dell'elaborato peritale eccepita soltanto con il ricorso per cassazione).

Cassazione penale , sez. III, 14 marzo 2007

Richiesta di patteggiamento – accoglimento della richiesta – reati in continuazione – omissione nella sentenza dell'ammontare della pena per i singoli reati – ricorribilità per Cassazione – esclusione

In tema di patteggiamento, se il giudice accoglie la richiesta della pena concordata tra le parti, riguardante più reati legati dal vincolo della continuazione, non sussiste alcun interesse o diritto di queste ultime a vedere manifestati in sentenza l'ammontare della pena concordata per ciascuno dei singoli reati, sì che l'eventuale ricorso per cassazione per tale profilo si palesa manifestamente infondato e inammissibile.

(Annulla in parte senza rinvio, App. Bari, 29 giugno 2005)

Cassazione penale , sez. IV, 15 gennaio 2007, n. 12245

Ricorso in Cassazione – indicazione dei motivi di ricorso – specificità dei motivi - necessità

Anche alla stregua del novellato art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., la mera indicazione, nel ricorso, di atti che si assumono trascurati o mal interpretati dal giudice di merito non vale a soddisfare l'esigenza di specificità dei motivi di gravame, dovendo questi comunque rappresentare le ragioni per le quali tali atti, se correttamente valutati, avrebbero dovuto necessariamente o, quantomeno, presumibilmente, dar luogo ad una diversa pronuncia decisoria.

(Annulla in parte senza rinvio, App. Brescia, 6 giugno 2005)

Cassazione penale , sez. V, 11 gennaio 2007, n. 8096

Ricorso in Cassazione – proponibilità per la prima volta di motivi che attengono alla qualificazione giuridica del fatto – sussistenza – limiti e condizioni

Si possono proporre per la prima volta in Cassazione motivi che attengono alla qualificazione giuridica del fatto quando a tale pronuncia il ricorrente abbia interesse concreto, come si verifica allorquando, alla diversa qualificazione prospettata, conseguirebbe l'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 280 c.p.p. per l'applicabilità della misura cautelare. Peraltro, affinché tale principio possa essere operante, occorre che non sia controversa o controvertibile la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito e ciò per evitare che il giudizio di legittimità si trasformi in terzo grado di merito. (Fattispecie relativa a impugnazione “de libertate”, nella quale in sede di legittimità era stato proposto tra i motivi di ricorso quello relativo alla diversa qualificazione del fatto contestato da riciclaggio a concorso nel reato presupposto di appropriazione indebita, che, dati i limiti edittali, non avrebbe consentito l'adozione della misura coercitiva).

Cassazione penale , sez. V, 10 gennaio 2007, n. 8432

Ricorso in Cassazione – possibilità di sindacato circa la valutazione di merito per vizi logici e giuridici - esclusione

È inammissibile il ricorso per Cassazione che richiede al giudice di legittimità un sindacato relativo ad una valutazione di merito per vizi logici e giuridici, che gli è precluso. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso conseguente alla palese violazione dei limiti del giudizio di legittimità, segue la condanna al pagamento di una somma a favore della cassa per le ammende, giacché, in tal caso, sussistendo la colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità, ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 616 c.p.p. nel testo modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000 n. 186.

Cassazione penale , sez. IV, 19 ottobre 2006, n. 38462

Ricorso in Cassazione – motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame – genericità dei motivi - inammissibilità

È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici: la mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell'art. 591 comma 1 lett. c), c.p.p., all'inammissibilità.

Cassazione penale , sez. III, 19 ottobre 2006, n. 41287

Ricorso in cassazione volto esclusivamente a far rilevare l'intervenuta prescrizione - inammissibilità

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata, privo di qualsiasi doglianza relativa alla decisione medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell'art. 581, lett. c), c.p.p. ed esula dai casi in relazione ai quali il ricorso può essere proposto a norma dell'art. 606 c.p.p.

Cassazione penale , sez. III, 19 ottobre 2006, n. 41284

Vizi di motivazione – onere della specifica indicazione degli atti ritenuti rilevanti - necessità

La novella dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. ad opera della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui consente, per la deduzione dei vizi della motivazione, il riferimento ad altri atti del processo,

pone in capo al ricorrente l'onere di specifica indicazione degli atti ritenuti rilevanti, che può avvenire nelle forme più diverse, purché tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti.

Cassazione penale , sez. II, 14 giugno 2006, n. 31980

Vizio di motivazione – novellato art. 606 c. 1 lett. e) – riferimento agli "atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame"- onere del ricorrente dell'identificazione specifica dell'atto - sussistenza

La deduzione del vizio di motivazione alla luce del nuovo testo dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. come novellato dalla l. n. 46 del 2006, che fa riferimento alla possibilità che il ricorrente denunci il contrasto con "atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", comporta l'onere per quest'ultimo di identificare l'atto processuale di riferimento, di individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che è incompatibile con la ricostruzione operata in sentenza, di dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché dell'effettiva sussistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda, di indicare le ragioni per cui l'atto inficia o compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione e immette profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.

Cassazione penale , sez. VI, 05 giugno 2006, n. 23524

Deduzione vizio di motivazione – oneri del ricorrente – indicazione specifica dell'atto processuale cui ricollegare l'illogicità del provvedimento

Ai sensi della disposizione di cui all'art. 8, l. n. 46 del 2006, secondo la quale il vizio della motivazione può essere dedotto quando risulti anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", il ricorrente è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, a far emergere il "fumus" della illogicità del provvedimento impugnato ricollegabile, però, ad un atto del processo, specificamente indicato. Tale prescrizione comporta a carico del ricorrente l'integrale trascrizione, l'allegazione, ovvero l'illustrazione adeguata del contenuto dell'atto a cui ci si riferisce così da rendere il ricorso stesso autosufficiente in riferimento alle relative doglianze.

Cassazione penale , sez. I, 18 maggio 2006, n. 20344

Ricorso in Cassazione – motivi di ricorso – possibilità di addurre il travisamento del fatto – esclusione - fondamento

In tema di ricorso per cassazione, non è possibile dedurre come motivo il "travisamento del fatto", giacché è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Mentre è consentito, (art. 606, lett. e, c.p.p.), dedurre il "travisamento della prova", che ricorre nei casi in cui si sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un

risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. In quest'ultimo caso, infatti, non si tratta di reinterpreting gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se questi elementi esistano.

Cassazione penale , sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675

Deduzione vizio di motivazione – oneri del ricorrente – indicazione specifica dell'atto processuale – necessità di evitare una lettura totale degli atti

La condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, nella nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. introdotta dall'art. 8 l. 20 febbraio 2006, n. 46, può essere configurato il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli art. 581, comma 1, lett. c), e 591 c.p.p.

Cassazione penale , sez. II, 05 maggio 2006, n. 19584

Vizio di motivazione – motivi di ricorso – differenza con i motivi d'appello – individuazione e specifica rappresentazione degli atti processuali - necessità

In tema di motivi di ricorso per cassazione, la previsione dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., nel testo novellato ad opera dalla l. n. 46 del 2006, nel fare riferimento - ai fini della deduzione del vizio di motivazione - ad atti del processo che devono essere specificamente indicati dal ricorrente detta una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell'art. 581 comma 1 lett. c), per la quale nell'atto di impugnazione sono indicati i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Ne consegue che il ricorrente - accanto all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici e conformi alla previsione dell'art. 581 c.p.p. - ha anche l'onere peculiare di inequivoca individuazione e specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere, onere da assolvere nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione (integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice, ecc.).

Cassazione penale , sez. VI, 26 aprile 2006, n. 22257

Omesso esame di un motivo d'appello – motivo generico – annullamento della sentenza – esclusione – ricorso in Cassazione - inammissibilità

L'omesso esame di un motivo di appello non è causa di annullamento della sentenza se il motivo è generico e, come tale, del tutto inammissibile. (Fattispecie in cui il ricorrente si doleva del difetto di motivazione della sentenza d'appello in ordine alla richiesta di riduzione della pena; la Corte ha rigettato il ricorso rilevando come la richiesta di riduzione della pena fosse del tutto indeterminata e generica, perché priva delle ragioni in fatto e in diritto atte a sorreggerla, cosicché l'omesso esame

da parte del giudice d'appello non costituiva vizio che comportava l'annullamento in sede di legittimità).

Cassazione penale , sez. II, 11 gennaio 2006, n. 7572

Giudizio di Cassazione – invocazione della prescrizione per la prima volta – indicazione degli atti processuali - necessità

Il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione del reato è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni, indicando gli atti ai quali occorre fare riferimento, essendo precluso in sede di legittimità qualsiasi accertamento di merito.

Cassazione penale , sez. III, 29 novembre 2005, n. 796

Giudizio di Cassazione – deducibilità per la prima volta della diversa qualificazione giuridica del fatto - sussistenza

La questione della qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, perché rientra nel novero delle questioni su cui la Corte di cassazione può decidere, ex art. 609 comma 2 c.p.p., anche se non siano state dedotte con i motivi di appello, sempre che la sua soluzione non necessiti di accertamenti in punto di fatto.[O4 S02 A2005 N45583](#)

Cassazione penale , sez. II, 15 novembre 2005, n. 45583

Giudizio di legittimità – estinzione del reato per prescrizione

L'estinzione del reato per prescrizione deve essere dichiarata nel giudizio di legittimità anche qualora il ricorso sia stato proposto soltanto per censurare l'omessa applicazione della sospensione condizionale della pena, giacché in tal caso non si è formato giudicato pur se limitatamente alle statuizioni concernenti la pena.

Cassazione penale , sez. I, 15 ottobre 2004, n. 47679

Ricorso in Cassazione - richiesta di applicazione della continuazione tra il reato "sub iudice" e reato per il quale sia intervenuta condanna definitiva- improponibilità

È improponibile davanti alla corte di cassazione la richiesta di applicazione della continuazione tra il reato ancora "sub iudice" ed altro reato per il quale sia intervenuta condanna definitiva successivamente alla pronuncia della sentenza gravata di ricorso, rimanendo aperta, in tale eventualità, soltanto la possibilità che la continuazione venga applicata in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 c.p.p.

Cassazione penale , sez. VI, 12 ottobre 2004, n. 4425

Divieto del bis in idem – proponibilità del ricorso in Cassazione per violazione del divieto - esclusione

Il divieto del bis in idem stabilito dall'art. 649 c.p.p. postula una preclusione derivante dal giudicato formatosi per lo stesso fatto e per la stessa persona, e presuppone la produzione innanzi al giudice di merito della sentenza irrevocabile, per il necessario accertamento sia del passaggio in giudicato del provvedimento che dell'identità del fatto. Tanto non può essere effettuato dinanzi alla Corte di cassazione, perché è precluso al giudice di legittimità l'accertamento del fatto e la parte non può produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito. L'imputato non rimane peraltro senza tutela, potendo fare valere la preclusione davanti al giudice dell'esecuzione.

Cassazione penale , sez. II, 24 settembre 2004, n. 41069

La violazione del divieto di "bis in idem" è questione di fatto, riservata alla valutazione del giudice di merito, e non può essere dedotta per la prima volta davanti al giudice di legittimità, a meno che "ratione temporis" non fosse stato possibile dedurla in grado di appello perché la sentenza di riferimento era passata in giudicato dopo quel giudizio.

Cassazione penale , sez. I, 14 maggio 2004, n. 31123

Ricorso in Cassazione – richiesta di applicazione dell'indulto – rigetto del giudice di merito – proponibilità del ricorso – sussistenza

L'applicazione dell'indulto può essere sollevata nel giudizio di legittimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito lo abbia preso in esame e lo abbia risolto negativamente e non, invece, quando abbia ommesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l'applicazione al giudice dell'esecuzione. Ne consegue che, allorché risulta richiesta, nelle fasi di merito, l'applicazione dell'indulto, la questione non è deducibile in cassazione.

Cassazione penale , sez. II, 05 maggio 2004, n. 37518

Ricorso per cassazione – sentenza di condanna in appello – imputato prosciolto in primo grado “per non avere commesso il fatto” – proponibilità per violazione di legge - sussistenza

Il ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna in appello dell'imputato prosciolto in primo grado con la formula ampiamente liberatoria "per non aver commesso il fatto" può essere proposto, ai sensi del combinato disposto degli art. 603 comma 3 e 609 comma 2 c.p.p., anche per violazione di legge non dedotte, perché non deducibili per carenza di interesse all'impugnazione, in appello.

Cassazione penale , sez. un., 30 ottobre 2003, n. 45276

Ricorribilità in Cassazione – irritualità della notifica - esclusione

Non è deducibile per la prima volta in Cassazione l'irrituale notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, eseguita presso il domicilio a mani della figlia e non presso il luogo di detenzione, malgrado lo "status" detentivo risultasse dalla certificazione prodotta dalla difesa.

Cassazione penale , sez. II, 16 gennaio 2003, n. 6488

Ricorso in cassazione – eccezione di inutilizzabilità dell'atto – mancata deduzione della rilevanza probatoria - inammissibilità

In tema di ricorso per cassazione, è affetta da genericità la censura con la quale la parte eccepisce la inutilizzabilità di un atto, senza dedurne, al tempo stesso, la rilevanza probatoria, nel contesto degli altri elementi di prova. (Fattispecie nella quale la difesa dell'imputato si è limitata a sostenere la inutilizzabilità di uno tra i molti verbali di interrogatorio, resi da un collaboratore di giustizia).

Cassazione penale , sez. VI, 18 ottobre 2000, n. 159

Ricorso in cassazione – inutilizzabilità delle intercettazioni – decreto viziato – omessa o insufficiente motivazione – proponibilità in Cassazione per la prima volta – esclusione

Non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche o ambientali, rispetto alle quali non siano state espresse censure o riserve con la richiesta di riesame, qualora sia dedotto in modo del tutto generico, non già che le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli art. 267 e 268 commi 1 e 3 c.p.p. (e dunque in mancanza di decreto autorizzativo motivato), ma che le medesime siano state eseguite in presenza di un decreto "viziato" per essere la sua motivazione insufficiente. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva per la prima volta dedotto in Cassazione la non adeguatezza dei decreti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni, assumendo genericamente che si trattava di motivazione "per relationem").

Cassazione penale , sez. I, 15 ottobre 1998, n. 5062

Ricorso in Cassazione – trasmissione degli atti al tribunale del riesame – inosservanza dei termini – deduzione mediante motivi nuovi – improponibilità

L'inosservanza del termine di cinque giorni previsto dall'art. 309 comma 5 c.p.p. per la trasmissione degli atti, da parte dell'autorità giudiziaria precedente, al tribunale del riesame, denunciata sull'assunto che detto termine decorrerebbe già dalla data di presentazione della richiesta di riesame, giusta quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto n. 232 del 1998 (peraltro contrastante con la lettera della norma e con il "diritto vivente" formatosi relativamente ad essa), non può essere dedotta, in sede di ricorso per cassazione, con motivi nuovi

prodotti ai sensi dell'art. 311 comma 4 c.p.p., quando il relativo punto della decisione impugnata non abbia formato oggetto dei motivi originari; e ciò considerando che le sentenze interpretative di rigetto non possono avere l'efficacia "ex tunc" ed "erga omnes" che va invece riconosciuta alle pronunce di illegittimità costituzionale, per cui non può farsi ricorso, per superare la suddetta preclusione, al disposto di cui all'art. 609 comma 2 ultima parte c.p.p.

Cassazione penale , sez. V, 18 agosto 1998, n. 4977

Ricorso in cassazione – giudizio abbreviato – omessa applicazione della riduzione per i reati in continuazione – accoglimento del ricorso - sussistenza

Nel giudizio abbreviato allorché sulla pena irrogata a titolo di continuazione non sia stata applicata la riduzione del terzo prescritta dall'art. 442 c.p.p., il motivo di ricorso per cassazione con il quale espressamente si formuli la relativa doglianza va accolto anche in mancanza di una specifica censura al riguardo nei motivi di appello, trattandosi di un caso di determinazione della pena che discende in modo automatico "ex lege".

Cassazione penale , sez. I, 20 maggio 1996, n. 8521

Cassazione – questioni di diritto – obbligo di pronuncia – sussistenza – deduzioni di pura legittimità - necessità

Le questioni di diritto possono essere per la prima volta sollevate in cassazione, che ha l'obbligo di pronunciarsi sulle medesime. Deve però trattarsi di deduzioni di pura legittimità, che non richiedano alcun accertamento in punto di fatto. Nell'ipotesi in cui la doglianza presupponga invece una indagine di merito, non richiesta nei gradi di giudizio precedenti, nè prospettata in appello neppure sotto il profilo giuridico, la doglianza non è più proponibile. (Nella specie si trattava di costruzione senza concessione in zona vincolata. L'imputato aveva proposto ricorso, assumendo l'insussistenza del vincolo per l'estensione analogica dell'art. 82, comma 6 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, che prevede l'esclusione dell'applicabilità dei vincoli "per categoria" alle zone indicate come "A" o "B", anche ai vincoli, stabiliti prima dell'entrata in vigore del la l. 8 agosto 1985 n. 431. La Corte ha rigettato il ricorso, rilevando che sull'individuazione della zona in contestazione come "A" non v'era stato alcun accertamento nel giudizio di merito).

Cassazione penale , sez. III, 16 giugno 1993

§ 2.3 Ricorso dell'imputato

Corte di Cassazione – attribuzione al fatto di definizione giuridica diversa – limite – “reformatio in peius”

Rientra nei poteri della Corte di cassazione, nella sua istituzionale funzione regolatrice del diritto, attribuire al fatto una definizione giuridica addirittura più grave di quella ritenuta dal giudice di merito, salvo il limite della "reformatio in peius", in mancanza di impugnazione del pubblico ministero; e quindi, nel limite del fatto così come ricostruito dal giudice di merito, la Corte può anche d'ufficio mutare in senso più grave la qualificazione dello stesso.

Cassazione penale , sez. I, 29 gennaio 2008, n. 12680

Ricorso in cassazione – vizio di mancata assunzione di prova decisiva - legittimazione

Il vizio di mancata assunzione di prova decisiva, come risulta palese dal testo della norma (art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.: "quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'art. 495, comma 2, c.p.p."), può essere dedotto solo dallo stesso soggetto processuale che aveva prospettato in sede di merito la necessità di esperire tale mezzo istruttorio (nella specie, da queste premesse, è stata esclusa la legittimazione dell'imputato a far valere il vizio "de quo" relativamente" a una prova testimoniale chiesta dal procuratore generale appellante e non ammessa dal giudice d'appello).

Cassazione penale , sez. IV, 08 maggio 2007, n. 27738

Ricorso incidentale per cassazione – inammissibilità - fondamento

È inammissibile il ricorso incidentale per cassazione, considerato che non vi è nel codice di rito alcuna norma che lo preveda e che - vigendo il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione - non è consentito desumerne l'esistenza dalla previsione dell'appello incidentale, espressamente disciplinato dall'art. 595 c.p.p.

Cassazione penale , sez. V, 26 settembre 2006, n. 34156

sentenza dichiarativa di nullità – proponibilità ricorso in Cassazione - esclusione

Non è ricorribile per cassazione la sentenza di appello che abbia annullato quella di primo grado e disposto contestualmente la trasmissione degli atti al primo giudice per nuovo giudizio; e ciò sia in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (prevedendo l'art. 607 c.p.p. il ricorso dell'imputato solo contro sentenze di condanna o di proscioglimento e sentenze inappellabili di non doversi procedere), sia per difetto di interesse, risolvendosi la sentenza dichiarativa di nullità in un atto di mero impulso processuale inidoneo a ledere il diritto di difesa dell'imputato, che resta abilitato ad esercitare qualsiasi facoltà in sede di nuovo giudizio, senza incontrare alcuna preclusione.

Cassazione penale , sez. VI, 21 gennaio 2004, n. 9744

Cassazione – ricorso proposto personalmente dall'imputato – trasmissione a mezzo posta - autenticazione da parte del difensore - necessità

Nel caso di ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato e trasmesso a mezzo posta, la funzione di autenticazione della firma dell'impugnante spetta unicamente al difensore che sia autorizzato ad esercitare innanzi al giudice di legittimità.

Cassazione penale , sez. V, 05 febbraio 2002, n. 12165

Ricorso in cassazione – legittimazione del difensore

Per legittimare il difensore a proporre ricorso per cassazione, la parte privata non deve rilasciargli un ulteriore, specifico mandato allorché sia stata difesa dal medesimo difensore in altre fasi inerenti allo stesso procedimento. (Nella specie il ricorso aveva ad oggetto un provvedimento reiettivo di istanza di restituzione di un bene sequestrato proposta dalla parte, già assistita in una procedura di riesame di misura cautelare personale nell'ambito dello stesso procedimento).

Cassazione penale , sez. I, 02 maggio 2000, n. 3259

Ricorso in Cassazione – interesse ad impugnare ai soli effetti civili – imputato assolto perché il fatto non costituisce reato – sussistenza - fondamento

L'imputato ha interesse a proporre ricorso per cassazione ai soli effetti civili nei confronti della pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, emessa per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., al fine di ottenere il proscioglimento pieno sull'elemento psicologico, atteso che la realtà storica del dubbio permane e che il giudizio di responsabilità civile, basato sulle regole dell'onere della prova, non consente il non liquet. (Fattispecie in tema di lesioni colpose gravissime conseguenti ad un errore di diagnosi da parte del medico).

Cassazione penale , sez. IV, 30 ottobre 1998, n. 57

Ricorso in Cassazione – proposizione da parte del difensore non iscritto all'albo speciale – sottoscrizione dell'imputato - necessità

È ammissibile il ricorso per cassazione (nella specie impropriamente indicato come appello) proposto da difensore non iscritto nell'albo speciale, allorché esso risulta sottoscritto anche dall'imputato che ne ha fatto, in tal modo, propri i motivi.

Cassazione penale , sez. III, 16 ottobre 1998, n. 12392

Ricorso in Cassazione – proponibilità da parte del difensore non iscritto all'albo speciale – esclusione

Il difensore non iscritto nell'albo di cui all'art. 613 c.p.p., non ha il potere di autenticare la sottoscrizione dell'imputato che personalmente propone ricorso per cassazione, nè può proporlo in proprio, benché nominato dallo stesso, nè presentare l'atto se non incaricato, nè incaricare altra persona per la presentazione del gravame.

Cassazione penale , sez. I, 18 novembre 1996, n. 6011

È inammissibile il ricorso per cassazione in calce al quale risulti apposto un semplice segno di croce, anziché la sottoscrizione autografa dell'imputato, ai sensi dell'art. 110 c.p.p., in relazione all'art. 582 c.p.p.

Cassazione penale , sez. I, 09 giugno 1994

Non è ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato avverso sentenza contumaciale se lo specifico mandato per impugnare è contenuto in una comunicazione e mezzo di telegramma, diretta alla Corte di appello, senza autenticazione della sottoscrizione, spedito da una terza persona.

Cassazione penale , sez. IV, 20 aprile 1994

§ 2.4 Ricorso del pubblico ministero

Ricorso per Cassazione avverso le ordinanze del tribunale delle libertà – soggetti legittimati – legittimazione del Procuratore generale presso la Corte d'Appello - esclusione

Deve escludersi che il procuratore generale presso la corte d'appello rientri tra i soggetti legittimati, ai sensi dell'art. 311 c.p.p., a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze adottate dal tribunale in materia di libertà, non potendosi, in tale materia, applicare, per analogia, il disposto dell'art. 608, comma 1, c.p.p., che attribuisce al procuratore generale il potere di ricorrere per cassazione «contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile».

In materia di misure cautelari personali, a norma dell'art. 311, comma 1, c.p.p., possono ricorrere per cassazione avverso le decisioni emesse dal tribunale della libertà a norma degli art. 309 e 310 c.p.p., oltre che l'imputato e il suo difensore, il «pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura» e il «pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'art. 309 del c.p.p.» ... La chiara e precisa individuazione dei pubblici ministeri legittimati a ricorrere per cassazione, e cioè quello che ha chiesto la misura e quello presso il tribunale distrettuale, consente di escludere la possibilità di ampliare i soggetti legittimati e, quindi, di escludere la legittimazione del procuratore generale presso la Corte di appello. Né è possibile applicare analogicamente l'art. 608, comma 1, c.p.p., che attribuisce a detto organo soltanto il potere di ricorrere per cassazione «contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile». Infatti, il ricorso all'analogia è del tutto incompatibile con la materia della libertà personale, costituzionalmente garantita dall'art. 13 cost. e, del resto, la formulazione lett. le dell'art. 311, comma 1, c.p.p. non consente dubbi interpretativi.

Cassazione penale , sez. IV, 02 luglio 2007, n. 37851

Ricorso in Cassazione – sentenza patteggiata – legittimazione del Procuratore generale della Repubblica - esclusione

Il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, pur avendo una posizione istituzionale sopraordinata al pubblico ministero che ha prestato consenso alla richiesta di applicazione di pena patteggiata, non può sostituire la propria volontà a quella da quest'ultimo, già manifestata, sulla base della conoscenza diretta degli atti processuali, sicché egli non può proporre, come motivi di ricorso, censure che mirino sostanzialmente a un recesso dall'accordo.

Cassazione penale , sez. III, 13 gennaio 2006, n. 17052

Ricorso in Cassazione – sentenze pronunciate dal giudice di pace – legittimazione del Procuratore generale - sussistenza

L'art. 608, comma 1, c.p.p. secondo cui il p.g. la Corte d'appello può ricorrere per Cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile, trova applicazione anche con riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace, non ostandovi il disposto di cui all'art. 36 d.lg. 28 agosto 2000 n. 274, che attribuisce il potere di impugnazione al solo "p.m."

Cassazione penale , sez. IV, 24 novembre 2003, n. 16866

Ricorso in cassazione – legittimazione del Procuratore generale – tipologie di sentenze suscettibili di ricorso

Tra le sentenze suscettibili di ricorso per cassazione da parte del procuratore generale, ai sensi dell'art. 608, comma 1, c.p.p., debbono ricomprendersi, oltre a quelle di condanna o di proscioglimento in grado di appello, espressamente indicate dalla norma, anche quelle di annullamento parimenti pronunciate in grado di appello, creandosi altrimenti una incomprensibile disarmonia con il principio generale della ricorribilità per cassazione di tutte le sentenze, fatta eccezione per quelle che possono dar luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza, dettato dall'art. 568, comma 2, c.p.p. (Nella specie, peraltro, la S.C. ha aggiunto che la sentenza in questione sarebbe stata impugnabile con ricorso per cassazione anche a cagione della sua abnormità, derivante dall'assoluta insussistenza di quelle che, secondo la Corte territoriale, sarebbe stata invece la causa di nullità del giudizio di primo grado).

Cassazione penale , sez. IV, 13 giugno 2001, n. 27347

Ricorso in Cassazione – sentenza dichiarativa di nullità del giudizio di primo grado – impugnabilità del procuratore generale - sussistenza

La sentenza con la quale la corte d'appello dichiara la nullità del giudizio di primo grado e del decreto che dispone il giudizio è impugnabile da parte del procuratore generale della Repubblica presso la corte, trattandosi di sentenza, ancorché non di merito, da comprendersi nell'ampia dizione di cui all'art. 568 comma 2 c.p.p. con riferimento all'art. 608 stesso codice.

Cassazione penale , sez. IV, 13 giugno 2001, n. 27347

Ricorso per Cassazione – p.m. che ha partecipato al processo di primo grado – partecipazione all'appello – legittimazione a ricorrere in Cassazione - esclusione

Il pubblico ministero che ha rappresentato l'accusa nel giudizio di primo grado può partecipare al

successivo grado di giudizio quando il procuratore generale abbia così stabilito, ai sensi del comma 3 dell'art. 570 c.p.p., ma anche in tal caso non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice d'appello.

Cassazione penale , sez. I, 17 giugno 1993

§ 2.5 Vizi processuali

La lett. c dell'art. 606 c. 1 c.p.p. si riferisce agli errores in procedendo cagionati dall'inosservanza delle norme processuali previste dal codice o da leggi speciali. Deve trattarsi però di norme presidiate da nullità, inammissibilità, decadenza ovvero di norme che stabiliscono una inutilizzabilità. Per quanto riguarda la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità si è prospettata in giurisprudenza la possibilità di ricondurre al motivo in parola la mancanza della motivazione, dal momento che siffatto *error in procedendo* determina la nullità ai sensi degli artt. 125 e 546 c.p.p.. In realtà poi tale prospettiva viene rigettata dalla giurisprudenza prevalente, secondo la quale tutti i vizi attinenti alla motivazione vanno dedotti esclusivamente a norma dell'art. 606 c. 1 lett. e, atteso il carattere di specificità di tale previsione rispetto a quella della lett. c. In ordine alla inutilizzabilità, invece, è necessario sottolineare come la sua collocazione nell'elenco tradizionale delle sanzioni processuali si spiega con l'intenzione del legislatore di evitare la deduzione di tale violazione sotto il profilo del vizio di motivazione. Si è ritenuto che, trattandosi di una violazione di norma processuale di immediata rilevabilità, fosse necessario riconoscerle autonoma deducibilità in cassazione. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il giudice di legittimità deve accertare se l'impiego delle prove *contra legem* abbia avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito. A tal fine, la Cassazione effettua la c.d. prova di resistenza, ossia controlla la struttura argomentativa della motivazione per stabilire se la scelta di una certa soluzione sarebbe stata la stessa, anche senza l'uso degli elementi conoscitivi inammissibili, per la presenza di altre prove ritenute di per sé sufficienti a giustificare l'identico convincimento. Al contrario in dottrina si registrano, in proposito, pareri contrapposti; mentre alcuni ritengono che la sentenza vada annullata solo nel caso in cui, eliminata la prova inutilizzabile, la motivazione risulta illogica, altri, invece, negano alla radice il potere della Corte di "salvare" una decisione fondata su una prova inutilizzabile. Secondo tale impostazione il riconoscimento dell'*error in procedendo* è di per sé sufficiente a determinare l'annullamento della sentenza, senza che sia necessario verificare il suo tradursi in un *error in iudicando*. Infine, una soluzione intermedia viene sostenuta da chi ritiene legittima la prova di resistenza, ma solo entro limiti ben determinati, sicché la Cassazione dovrebbe escludere il perfezionamento del vizio solo qualora dagli stessi argomenti impiegati nella sentenza impugnata risulti l'ininfluenza sulla decisione della prova inutilizzabile.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordinanze di sequestro preventivo o probatorio - Ricorso per cassazione – Limiti - Violazione di legge - *Errores in iudicando* o *in procedendo*.

Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "*errores in iudicando*" o "*in procedendo*", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Cass., Sez. U, n. 25932 26/06/2008, Ivanov; in precedenza, Cass. Sez. U, n. 5876 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, è stato precisato che mentre rientra nel sindacato di legittimità la mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, non vi rientra la sua eventuale illogicità manifesta). (conferma ordinanza n. 569/2010 TRIB. LIBERTA' di ROMA, dei 21/06/2010) Pres. De Maio, Est. Rosi, Ric. Venditti.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 7/7/2011 (Cc. 23/3/2011), Sentenza n. 26728

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Giudizio di legittimità - Vizio della motivazione - Effetti - Art. 606 c.pp..

Un vizio della motivazione non dà luogo a violazione di legge (articolo 606, lettera b), tranne che nei casi di mancanza assoluta di motivazione (o di motivazione meramente apparente) mentre l'illogicità manifesta può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lettera e) dell'articolo 606, stesso Codice. (dich. inamm. il ricorso avverso Sentenza della Corte d'appello di Lecce del 16.2.09) Pres. Ferrua, Est. Mulliri, Ric. Fe. Ro. Ed altri.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Giudizio di legittimità - Controllo degli elementi probatori - Esclusione. Il giudice di legittimità (che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge) non può divenire giudice del "contenuto della prova" non competendogli un controllo (riservato esclusivamente al giudice di merito) sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. (dich. inamm. il ricorso avverso Sentenza della Corte d'appello di Lecce del 16.2.09) Pres. Ferrua, Est. Mulliri, Ric. Fe. Ro. Ed altri.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/01/2011 Sentenza n. 2312

Giudizio di legittimità – eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni – indicazione specifica dell'atto affetto dal vizio denunciato - necessità

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, qualora venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome asseritamente eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli art. 267 e 268, commi 1 e 3, c.p.p. (art. 271, comma 1, c.p.p.), è onere della parte indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, magari provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione. In difetto, il motivo sarebbe inammissibile per genericità, non essendo consentito alla Cassazione di individuare l'atto affetto dal vizio denunciato.

Cassazione penale , sez. IV, 13 febbraio 2008, n. 13178

responsabile civile appellante – omessa citazione nel giudizio di impugnazione – nullità a regime intermedio

L'omessa citazione nel giudizio di impugnazione del responsabile civile che, presente nel giudizio di primo grado, ha proposto appello avverso la sentenza, integra una nullità a regime intermedio che può essere eccepita esclusivamente dalla parte illegittimamente pretermessa e non anche dall'imputato, il quale non vanta un interesse giuridicamente apprezzabile all'osservanza della disposizione violata.

Rigetta, App. Bologna, 19 Maggio 2004

[Cassazione penale , sez. IV, 21 novembre 2007, n. 3462](#)

Dichiarata inammissibilità dell'appello tardivo – proponibilità dei motivi – in genere

Quando sia stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello tardivo, non sono proponibili, come motivi di ricorso per cassazione, questioni processuali diverse da quelle dirette a contestare, specificamente, la preliminare e pregiudiziale declaratoria, che ha valore meramente dichiarativo e produce effetti "ex tunc".

Dichiara inammissibile, App. Bologna, 26 Marzo 2003

[Cassazione penale , sez. II, 21 settembre 2007, n. 38860](#)

Ricorso in Cassazione – invalidità processuale degli atti – proponibilità – fattispecie di esecuzione di intercettazioni telefoniche

In tema di esecuzione di intercettazioni telefoniche, la insufficienza o la inidoneità degli impianti interni e le eccezionali ragioni di urgenza che giustificano il ricorso ad impianti in dotazione alla polizia giudiziaria o di pubblico servizio, sono condizioni la cui effettiva esistenza rileva indipendentemente dalla motivazione del decreto autorizzativo e può essere autonomamente accertata "ex post" dalla Cassazione, nei limiti in cui sia desumibile dai dati di fatto. (In motivazione la Corte, nel ribadire che il decreto del p.m. previsto dall'art. 268 comma 3 c.p.p. non può essere integrato con un provvedimento emesso dopo l'inizio delle operazioni, ha affermato che, trattandosi di una questione di invalidità processuale di atti, la Cassazione ha la facoltà di risolverla a prescindere dalla motivazione adottata dall'autorità giudiziaria competente, essendo anche giudice del fatto rispetto alle dette questioni).

[Cassazione penale , sez. V, 12 aprile 2006, n. 16956](#)

Giudice d'appello – dichiarazione di inutilizzabilità di documenti prodotti dall'imputato prima della richiesta di giudizio abbreviato - illegittimità

È illegittima la decisione del giudice di appello che dichiari inutilizzabili i documenti (nella specie consulenza, bilanci, relazioni ecc) - prodotti dalla difesa dell'imputato, in sede di udienza preliminare, prima della richiesta del giudizio abbreviato - in quanto la richiesta di giudizio

abbreviato può essere, ex art. 438 comma 2 c.p.p., presentata fino a quando non siano state formulate le conclusioni e, quindi, anche dopo l'eventuale integrazione istruttoria disposta dal giudice dell'udienza preliminare, ex art. 421 bis o 422 c.p.p. e a maggior ragione successivamente alle produzioni documentali che il giudice dell'udienza preliminare, ex art. 421 comma 3 c.p.p., ammette dopo la costituzione delle parti. Ne deriva che, in tal caso, l'erronea dichiarazione dell'invalidità della prova integra un "error in procedendo" censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p.

Cassazione penale , sez. V, 09 febbraio 2006, n. 6777

esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni – decreto motivato del p.m. di utilizzo impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica – controllo della motivazione – competenza della Corte di Cassazione sul controllo dei requisiti

In tema di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il decreto motivato con cui il p.m. dispone l'utilizzo di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 268 comma 3 c.p.p., ha funzione di "documentazione" della motivazione richiesta da tale norma e pertanto il controllo su tale requisito deve avere ad oggetto l'esistenza sia della motivazione preventiva che dei presupposti materiali della deroga, non potendo essere limitato alla verifica della plausibilità della motivazione stessa. Ne deriva che spetta alla Corte, giudice anche del fatto rispetto alle questioni di validità degli atti del procedimento, il potere di accertare autonomamente, anche "ex post", la sussistenza delle condizioni poste dalla citata norma.

Cassazione penale , sez. V, 08 febbraio 2006, n. 6788

-

Cognizione della corte di cassazione – inutilizzabilità – potere di rilevare in ogni grado e stato del procedimento

La regola per cui la inutilizzabilità può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento deve essere raccordata alla norma che limita la cognizione della corte di cassazione, oltre i confini del "devolutum", alle sole questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento sul fatto. Ne consegue che non possono essere proposte per la prima volta, nel giudizio di legittimità, questioni di inutilizzabilità la cui valutazione richieda accertamenti di merito, che come tali devono essere necessariamente sollevati nel giudizio di appello, salva la possibilità di sindacare i relativi provvedimenti, mediante un successivo ricorso per cassazione, nei limiti segnati dall'art. 606, comma 1 lett. b) c.p.p. (Nella specie la Corte ha per altro ritenuto ammissibile, perché non condizionata da accertamenti di fatto, una questione di inutilizzabilità formulata, per la presunta violazione dell'art. 63 c.p.p., in relazione ad informazioni testimoniali asseritamente raccolte presso soggetti già indiziati di reato).

Cassazione penale , sez. VI, 21 gennaio 2005, n. 12175

Ricorso per Cassazione per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità – annullamento della sentenza impugnata – necessità dell'efficacia determinante della prova illegittima

La sentenza impugnata, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul "dictum" del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quella prova, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sè ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento. (Fattispecie nella quale, tra gli altri elementi a carico, era stata valutata la falsità di un alibi, rivelatasi non determinante ai fini della dichiarazione di colpevolezza).[O4 SUU A2000 N16](#)

Cassazione penale , sez. un., 21 giugno 2000, n. 16

§ 2.6 Mancata assunzione di prova decisiva

Il codificatore del 1988 ha previsto per la mancata assunzione di una prova decisiva un autonomo *error in procedendo* sancito dalla lettera d) dell'art. 606 c. 1 c.p.p.. Come è accaduto per l'inutilizzabilità il legislatore ha voluto depurare il vizio di motivazione da deviazioni della decisione che traevano origine dalla violazione di norme processuali. Nel frattempo l'intento dichiarato era quello di valorizzare il diritto alla prova e il contraddittorio tra le parti. E' necessario comunque sottolineare che l'effettiva autonomia del vizio in parola rispetto al vizio di motivazione è ancor oggi relativa in quanto, da una parte si è rilevato che la mancata assunzione costituisce davvero un vizio autonomo solo nel caso in cui si risolve in un'omissione di pronuncia, mentre nel caso in cui la richiesta istruttoria sia presa in considerazione dal giudice ci si deve ricondurre al vizio di motivazione; d'altra parte la verifica della decisività della prova, così come interpretata dalla giurisprudenza, finisce per assimilare l'*error* in discorso al vizio di motivazione. Si deve inoltre sottolineare che l'osmosi tra i due vizi è accentuata dalla novella introdotta con l. 20 febbraio 2006 n. 46 che ha superato il limite della testualità per l'accertamento del vizio di motivazione. La suindicata legge è, inoltre, intervenuta specificatamente sulla lettera d) in questione precisando che la mancata assunzione della controprova può essere censurata a prescindere dal momento dibattimentale in cui essa è stata richiesta. La novità rispetto all'attuale normativa non è data dal parametro del giudizio, che continua ad essere la legittimità, quanto piuttosto dalla possibilità di eccepire il vizio di cui alla lett. d dell' [art. 606](#) anche in relazione alle prove la cui ammissibilità è stata chiesta (e respinta) nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Quindi la nuova lett. d. riconosce rilevanza alla mancata assunzione della sola controprova - limitatamente ai casi previsti dall'[art. 495](#) c. 2 - indipendente dal momento in cui è stata presentata la richiesta; può trattarsi di controprova richiesta prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, ma anche di controprova richiesta durante la stessa o una volta terminata l'acquisizione delle prove, ai sensi dell'[art. 507](#), oppure a seguito di integrazione officiosa disposta ai sensi della norma appena richiamata.

In ordine alla mancata assunzione si sottolinea che la giurisprudenza fa rientrare in tale nozione, sia il caso della mancata ammissione della prova decisiva, sia l'ipotesi della successiva mancata acquisizione della prova ammessa. A problemi interpretativi si presta invece la mancata valutazione; a tal proposito una parte della dottrina aveva suggerito di ricondurre tale vizio all'*error in procedendo* contemplato dalla lett. d dato che non poteva essere censurato ai sensi della lett. e, in quanto non desumibile dal testo della sentenza; secondo tale interpretazione la previsione di cui alla lett d) andrebbe concepita come ipotesi ricomprendente qualsiasi violazione del diritto alla prova nell'ambito delle varie fasi del procedimento probatorio e, quindi, oltre che la mancata assunzione, la mancata valutazione. Una simile impostazione non è però condivisa dalla prevalente giurisprudenza la quale, invece, ritiene che, mentre la mancata assunzione è *error in procedendo* autonomo, l'omessa valutazione è un vizio dell'attività di giustificazione e pertanto non censurabile ai sensi della lettera d) art. 606 c. 1 c.p.p..

La mancata assunzione deve riguardare la prova richiesta ai sensi dell'[art. 495](#) c. 2, ossia la controprova. La norma in commento limita il ricorso per cassazione per mancata assunzione di una prova decisiva alla condizione che la parte ne abbia fatto

richiesta ai sensi dell'art. 495 c. 2 e pertanto, nel caso in cui non sia stata sollevata alcuna eccezione o contestazione nel corso dell'espletamento di una determinata prova, o anche immediatamente dopo, non sussiste un diritto della parte a chiedere una successiva verifica di quella stessa prova in sede di legittimità. La Cassazione è assolutamente unanime nell'escludere la possibilità di ricomprendere nella lett. d le prove acquisibili d'ufficio, in quanto si tratta di prove rimesse alla discrezionalità del giudice e dotate di carattere neutro, e per la stessa ragione, ha escluso che il motivo in parola possa essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione.

Ai fini dell'operatività della disposizione la prova, secondo la lettera della norma, deve essere decisiva. In dottrina si è osservato come questo requisito richiesto non si giustifica a fronte dei requisiti necessari per l'ammissione della prova; ai sensi del combinato disposto degli artt. 190 e 495 c. 2 gli unici requisiti di ammissibilità della controprova si delineano in termini di prova "non vietata", "non superflua" e "non irrilevante". La giurisprudenza, dal canto suo, ha precisato che la controprova negata può ritenersi decisiva quando, sulla scorta del confronto con le ragioni poste a fondamento della decisione, risulti tale da incidere in modo significativo sul procedimento decisionale seguito dal giudice e da determinare, di conseguenza, una differente valutazione complessiva dei fatti e portare in concreto a una decisione diversa da quella assunta. Nelle seguenti decisioni ha specificato il concetto fino a giungere ad un'opinione non molto distante da quella dottrinale per cui si tende, sostanzialmente, a identificare la decisività con i parametri di rilevanza e non superfluità che fungono da criteri generali per l'ammissione della prova.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ricorso per cassazione - Vizio di mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606 c.p.p. comma 1 lett. d) - Deducibilità in sede di giudizio di legittimità - Limiti.

Il vizio consistente nella mancata assunzione di una prova decisiva, ex art. 606 c.p.p., comma 1 lett. d), può essere dedotto in sede di legittimità solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'articolo 495 c.p.p., comma 2, con la conseguenza che il relativo motivo di ricorso non potrà essere invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito rivolto al giudice ad avvalersi dei poteri integrativi previsti dall'articolo 507 c.p.p., che il giudice ha ritenuto poi di non esercitare in relazione alla ritenuta non necessità della c.d. "prova integrativa" (Cass. Sez. 6 5.8.2003 n. 33105).. (dichiara inammissibile ricorso avverso sent. del 9 luglio 2009 pronunciata dal Tribunale di Cremona). Pres. Ferrua - Est. Grillo - P.M. D'Ambrosio - Ric. Ro. Ma..

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 6/04/2011, Sentenza n. 13717

Ricorso in cassazione – mancata assunzione di prova decisiva – differenza tra mezzo di prova e mezzo di ricerca della prova – in genere

L'ispezione dei luoghi non è una prova ma un mezzo di ricerca della prova: in quanto tale sfugge alla disciplina dettata dall'art. 495, comma 2, c.p.p., non essendo consentito ricomprendere nel termine "prova" (intesa come fonte di convincimento) il "mezzo" attraverso il quale la prova stessa viene ricercata per essere poi offerta al giudice ai fini della decisione. Le nozioni di mezzo di prova e di mezzo di ricerca della prova, del resto, sono fra loro nettamente differenziate anche sotto il profilo normativo, come è dato evincere dal fatto che tutti i "mezzi di prova" (ossia le fonti di prova, personali o reali: testimonianze, esame delle parti, confronti, ricognizioni, esperimenti giudiziali, perizia, documenti) sono ricompresi nel titolo secondo del libro terzo del codice penale, mentre i "mezzi di ricerca della prova" (ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni) trovano una loro specifica e autonoma disciplina nel successivo titolo terzo. In questa prospettiva, poiché il ruolo che il nuovo codice di rito assegna al giudice gli impedisce di svolgere, di regola, attività di ricerca della prova, essendo ciò demandato alle parti, ne consegue che il rifiuto opposto dal giudice di merito di procedere a ispezione dei luoghi è insindacabile in cassazione a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.

Cassazione penale , sez. IV, 10 maggio 2007, n. 27751

Ricorso in Cassazione – vizio della mancata assunzione di prova decisiva – decisività della prova – necessità

Il vizio di mancata assunzione di prova decisiva rileva quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa decisione.

Cassazione penale , sez. IV, 08 maggio 2007, n. 27738

ricorso in Cassazione – vizio della mancata assunzione di prova decisiva – oggetto del mezzo di annullamento

Il mezzo d'annullamento di cui all'art. 606 lett. d) c.p.p., anche con le modifiche apportate con l'art. 8 l. n. 46/2006, può avere ad oggetto solo prove a discarico chieste dall'imputato su fatti oggetto delle prove a carico o prove a carico chieste dal p.m. su fatti oggetto di prove a discarico: la perizia è un mezzo di prova neutro e perciò non può comunque formare oggetto del predetto mezzo d'annullamento.

Cassazione penale , sez. III, 14 marzo 2007

La lett. d) dell'art. 606 c.p.p. nel testo modificato dall'art. 8 l. n. 46/2006, nel consentire l'impugnazione della sentenza con ricorso per cassazione per la mancata assunzione di una prova decisiva - quando la parte ne abbia fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale, limitatamente ai casi previsti dall'art. 495 comma 2 c.p.p. - si riferisce alle prove che potevano essere chieste in primo grado e non alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello che è disciplinata dall'art. 603 c.p.p.

Cassazione penale , sez. III, 14 marzo 2007

ricorso in Cassazione – vizio della mancata assunzione di prova decisiva – nozione di prova decisiva

La nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., introdotta dall'art. 8 l. 20 febbraio 2006, n. 46, non ha avuto influenza sulla nozione di decisività della prova, per cui deve continuare a ritenersi che per "prova decisiva" sia da intendere unicamente quella che, non incidendo soltanto su aspetti secondari della motivazione (quali, ad esempio, quelli attinenti alla valutazione di testimonianze non costituenti fondamento della decisione) risulti determinante per un esito diverso del processo, nel senso che essa, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia.

Cassazione penale , sez. II, 28 aprile 2006, n. 16354

Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p. ad opera della l. n. 46 del 2006, la previsione del motivo della mancata assunzione di prove decisive, quando la parte ne abbia fatto richiesta "anche nel corso dell'istruzione dibattimentale", opera pur sempre sul presupposto che di dette prove le parti abbiano diritto all'ammissione, come si desume dall'esplicito richiamo all'art. 495, comma 2, c.p.p..

Cassazione penale , sez. II, 21 aprile 2006, n. 19575

Ricorso per Cassazione – motivi di ricorso – mancata assunzione di prova decisiva – nozione di prova decisiva

La “prova decisiva”, la cui mancata assunzione legittima il ricorso per cassazione (art. 606 lett. d) c.p.p.), è quella idonea a superare contrasti e conseguenti dubbi emergenti dall’acquisito quadro probatorio oppure atta di per sé ad inficiare l’efficacia dimostrativa di altra o altre prove di sicuro segno contrario: tale non è quella abbinabile di comparazione con gli elementi già acquisiti, non per negarne l’efficacia dimostrativa, bensì per comportarne un confronto dialettico al fine di effettuare una ulteriore valutazione per quanto oggetto del giudizio.

Cassazione penale , sez. un., 11 aprile 2006, n. 17050

§ 2.7 Vizio di motivazione

La Corte di Cassazione ha la cognizione estesa al merito in relazione alla questione di diritto e pertanto non si profila un autonomo vizio della motivazione in diritto. Ha invece autonoma rilevanza il vizio relativo alla giustificazione della ricostruzione storica del fatto per cui si procede ovvero il vizio della motivazione in fatto. A tal proposito emergono differenti opinioni in dottrina e in giurisprudenza; mentre alcuni ritengono che la Cassazione debba operare esclusivamente un controllo di legittimità sulla motivazione e che pertanto tale sindacato ha ad oggetto la sola giustificazione e non la decisione, di guisa che si giunge a configurare il vizio di motivazione come un errore in procedendo escludendo che possa desumersi dall'esame dei dati probatori, altri invece ritengono che la Corte sia investita di un controllo pieno sulla motivazione in quanto rigettano la distinzione tra giustificazione e decisione. Per escludere la possibilità per la Corte stessa di effettuare un controllo extratestuale sulla motivazione il legislatore modificando la disposizione originaria dell'art. 606 c.1 lett. e, aveva introdotto il limite della testualità. Lo scopo del riformatore era quello di evitare il controllo della Cassazione sul contenuto della decisione trasformando in tal modo la Corte stessa in una terza istanza di merito. La giurisprudenza di legittimità considerava il carattere intratestuale del vizio di motivazione come un requisito coesistente al controllo di legittimità sulla motivazione in fatto. Con particolare riguardo al profilo dell'incompletezza dell'apparato argomentativo la Corte asseriva che la disposizione in esame si limitava a fornire una corretta definizione del giudizio di legittimità sul vizio di motivazione; a detta del Supremo Collegio, in altri termini, per sindacare se il giudice di merito ha preso in considerazione tutti gli elementi conoscitivi o, al contrario, ha ommesso di esaminare una prova decisiva, era indispensabile interpretare le singole prove e l'interpretazione della singola prova presupponeva una valutazione complessiva del materiale cognitivo. Su questa base si tendeva ad escludere la censurabilità del travisamento del fatto inteso come contrasto manifesto tra la ricostruzione accolta dal giudice in motivazione e le risultanze processuali, in quanto tale valutazione implicava l'accesso agli atti che era precluso alla Corte Suprema. Nel corso degli anni la giurisprudenza si è adoperata al fine di superare la portata del limite della testualità e aveva circoscritto il divieto ai soli atti probatori giungendo a ritenere che il giudice di legittimità potesse vagliare la completezza della motivazione mediante l'accesso agli atti dai quali deriva un obbligo di decisione per il giudice. Il vincolo de quo è stato poi definitivamente superato con l'approvazione della legge n. 46/2006 la quale da un lato ha aggiunto la figura della contraddittorietà alla mancanza e manifesta illogicità della motivazione e dall'altro ha introdotto la possibilità di desumere il vizio non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente. A seguito della riforma l'orientamento maggioritario ritiene che la nuova disposizione determini il superamento della previgente regola che inibiva al giudice di legittimità l'esame diretto degli atti processuali; il vizio di motivazione può essere rilevato mediante l'analisi degli atti, specificamente indicati dal ricorrente, anche a contenuto probatorio. Inoltre la Corte ha specificato che gli atti del processo su cui fa leva il ricorrente per sostenere il vizio di motivazione debbano essere dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante tale da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Resta preclusa comunque al giudice di legittimità la

pura e semplice rilettura degli elementi di fatto. Quello che conta non è il carattere probatorio dell'atto ma la finalità delle lettura di guisa che qualora questa sia volta a verificare il rispetto di precise norme processuali si rimane nell'ambito di un controllo di legittimità sulla giustificazione; se invece l'accesso agli atti è diretto a riscontrare la correttezza della ricostruzione del fatto storico si supera il limite della legittimità e si passa a un riesame del merito.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ricorso di legittimità - Vizio di motivazione per travisamento delle risultanze probatorie - Presupposti - Onere dei ricorrente - Autosufficienza dell'atto probatorio - Cc.d. prova dichiarativa - Criterio di valutazione.

In tema di vizio di motivazione per travisamento delle risultanze probatorie, tale deduzione presuppone che la motivazione si fondi, in modo decisivo, su una prova non esistente in atti, su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale oppure sia evidentemente smentita da una prova presente in atti ma non presa in considerazione (Cass. Sez. VI n. 18491, 14/5/2010; Cass. Sez. III n. 39729, 12/10/2009; Cass. Sez. V n. 39048, 23/10/2007). E' inoltre, onere dei ricorrente assicurare il requisito dell'autosufficienza dell'atto probatorio provvedendo alla allegazione al ricorso dell'atto integrale o della sua trascrizione essendone precluso l'esame diretto in sede di legittimità salvo nel caso in cui il vizio non emerga dalla stessa articolazione del ricorso (Cass. Sez. I n. 6112, 12/02/2009; Cass. Sez. VI n. 20059, 20/5/2008). Infine, con specifico riferimento alla prova dichiarativa, si è affermato che il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame del dichiarante. (conferma sentenza emessa il 19/3/2010 dalla Corte d'Appello di Salerno) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. Ferraro.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 17/5/2011 (Ud. 27/4/2011), Sentenza n. 19316

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Impugnazioni - Vizio di illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e) - Sindacato di legittimità - Limiti.

L'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Cass. nn. 18/2003, 12/2000; 24/1999; 6402/1997). Più specificamente, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone). Il riferimento dell'articolo 606 c.p.p., lettera e) alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato. (conferma sentenza n. 109/2009 Corte di Appello di Cagliari Sez. Dist. di Sassari, del 23/03/2010). Pres. Brusco - Est. Maisano - P.G. Gialanella - Ric. Ma. Lu. Mi.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 11/04/2011, Sentenza n. 14527

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Vizio di motivazione - Valutazione delle risultanze probatorie - Sindacato di legittimità - Limiti - Art. 606 lett. e) c.p.p.

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da una parte del processo, nella specie il responsabile civile, avverso la sentenza d'appello, qualora la stessa non abbia impugnato la decisione di primo grado, per lei sfavorevole. Tale principio, affermato con riferimento alla parte civile (Cass., Sezione 2, 10 novembre 1988, n. 2212, Chiarina; Cass., Sezione 3, 23 settembre 1986,

Di Sario) é fondato sulla condivisibile considerazione che il rapporto processuale civile d'impugnazione trova la sua ragione d'essere sia nella volontà della parte, la quale deve essere costantemente attiva nel formulare le sue domande, che nell'interesse al gravame, fondamento unico per la prosecuzione del giudizio negli ulteriori gradi. Ne deriva che la parte processuale, qualora voglia ottenere una modifica in senso per lei vantaggioso della pronuncia di primo grado, deve proporre rituale impugnazione attraverso l'appello della sentenza. L'omessa tempestiva impugnazione contro la decisione di primo grado comporta quindi la "consunzione" del relativo diritto e la conseguente acquiescenza alla sentenza. (dichiara inammissibile ricorso avverso sent. n. 141/2007 del 18/03/2010 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO). Pres. Brusco Est. Bianchi - P.G. Gialanella - Ric. Cu An. e altri.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione IV, 28/03/2011, Sentenza n. 12458

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Giudizio di legittimità - Funzione e limiti - Esame del materiale processuale - Art. 606, 1° c. lett. e), c.p.p., mod. dall'art. 8, 1° c. lett. b), L. n. 46/2006.

Il giudizio di legittimità rappresenta lo strumento di controllo della corretta applicazione della legge sostanziale e processuale e non può costituire un terzo grado di giudizio diretto alla ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione. (Cass. sez. un. 23.11.1995 n. 2110, Facchini; Cass. sez. II, 5.5.2006 n. 19584, Capri ed altra; Cass. sez. VI, 20.3.2006 n. 14054, Strazzanti). Tale impostazione, anche dopo la modifica dell'art. 606, primo comma lett. e), c.p.p., disposta dall'art. 8, comma primo lett. b), della legge 20 febbraio 2006 n. 46, è stata ribadita dalla giurisprudenza, secondo la quale può aversi vizio di travisamento della prova quando l'errore sia in grado "di disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione" e che questo può avvenire solo nei casi in cui "si introduce in motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo", oppure "si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della decisione". (Cass. sez. II, 23.5.2007 n. 23419, P.G. in proc. Vignaioli; Cass. sez. I, 15.6.2007 n. 24667, Musumeci). L'esame del materiale processuale previsto dalla norma non può mai comportare per la Corte di legittimità una nuova valutazione del risultato probatorio e delle sue ricadute in termini di ricostruzione del fatto e delle responsabilità, ma deve limitarsi a verificare che la sentenza impugnata non sia incorsa nel vizio di travisamento della prova. Né i vizi logici, che devono essere manifesti, possono essere ravvisati nel fatto che il ricorrente abbia ritenuto non soddisfacenti le argomentazioni con le quali la sentenza impugnata ha risposto ai rilievi formulati nei motivi di gravame. (riforma sentenza del 5.3.2010 Corte di Appello di Firenze, con la quale, conferma Tribunale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, del 26.2.2009) Pres. Ferrua, Est. Lombardi, Ric. Berti.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9/03/2011 (Ud. 26/01/2011) Sentenza n. 9278

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Denuncia del vizio - Presupposti e limiti - Art. 606 c.p.p., lett. e).

Ai fini della denuncia del vizio ex articolo 606 c.p.p., lettera e), è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento impugnato è manifestamente carente di motivazione e/o di logica mentre non è, invece, produttore opporre alla valutazione dei fatti, contenuta nella decisione criticata, una diversa ricostruzione attraverso un nuovo esame di deposizioni o consulenze dato che, in quest'ultima ipotesi, verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice

di merito. (Cass., Sez. III, 16/02/2010, Sent. n. 6266, Ric. Bellini). (dich. inamm. il ricorso avverso Sentenza della Corte d'appello di Napoli del 22.12.09) Pres. Ferrua, Est. Mulliri, Ric. Ro. Ra..

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/01/2011 Sentenza n. 2311

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELLA MOTIVAZIONE – ESAME DEGLI ATTI CONTENENTI LA PROVA TRAVISATA – LIMITI

Verificare la correttezza della motivazione attraverso l'esame degli atti contenenti la prova che si assume travisata od omessa (e dunque causa della mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione), non attribuisce alla Corte la facoltà di svolgere valutazioni nel merito.

E infatti, se un ulteriore limite è dato dalla conformità o difformità della decisione di appello rispetto a quella di primo grado, nel senso che la Cassazione può valutare la sussistenza del vizio *ex lett. e)* solo in ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, poiché in caso di doppia conforme osta il limite del *devolutum* (insuperabile in sede di legittimità), fondamentale è che la prova travisata abbia carattere di **decisività**, pena una rivalutazione complessiva del materiale probatorio che sconfinerebbe nel merito, tassativamente preclusa al giudice di legittimità.

Cass. pen. Sez. II n. 38536 del 19.10.2011 dep. 25.10.2011

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Giudizio di legittimità - Funzione e limiti - Esame della motivazione

Nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve (nè può) stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve dividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento". Ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente al giudice di legittimità una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo al giudizio di Cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali, ed essendo piuttosto consentito solo l'apprezzamento sulla logicità della motivazione, quale desumibile dalla lettura del testo del provvedimento impugnato.

Cass. pen. Sez. feriale, Sent. 12-09-2011, n. 38515

Modifica dell'art. 606 lett. e) – vizio di motivazione – atti del processo – nozione di travisamento della prova – possibilità di rivalutazione del fatto - esclusione

Il nuovo testo dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., come modificato dalla l. 20 febbraio 2006 n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli «atti del processo», non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In

questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il "novum" normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere a un'inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no «veicolato», senza travisamenti, all'interno della decisione.

Cassazione penale , sez. IV, 12 febbraio 2008, n. 15556

ricorso per cassazione - nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) – travisamento della prova – nozione – ipotesi di doppia decisione conforme

In tema di ricorso per cassazione, alla luce della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., come modificato dalla l. 20 febbraio 2006 n. 46, è ora sindacabile il vizio di "travisamento della prova", che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della decisione. Tale vizio, peraltro, può essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia decisione conforme il limite del "devolutum" non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.

Cassazione penale , sez. II, 15 gennaio 2008, n. 5994

ricorso per cassazione – vizio di motivazione – valutazione della incompiutezza strutturale della motivazione – necessità

La nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., introdotta dall'art. 8 l. n. 46/06, che ha allargato il campo dei motivi del ricorso per cassazione, aggiungendo la mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale e il vizio motivazionale che risulta da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha mutato la natura di tale giudizio, nel quale il controllo di legittimità deve limitarsi, per legge, alla concatenazione logica delle argomentazioni poste dai giudici di merito a sostegno del loro convincimento, non potendo trovare ingresso una valutazione alternativa degli acquisiti elementi probatori, rispetto a quella effettuata in sede di merito; compito della Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del giudice del merito, ma quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare l'incompiutezza strutturale della motivazione del verdetto impugnato; incompiutezza derivante dal fatto che il giudice del merito non ha tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata.

Cassazione penale , sez. IV, 06 dicembre 2007, n. 7712

Omissione di motivazione - nozione

Anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., come modificato dalla l. 20 febbraio 2006 n. 46, l'omissione della motivazione può essere dedotta in sede di legittimità solo laddove il giudice di merito abbia ingiustificatamente negato l'ingresso nella giustificazione della sua decisione a un elemento di segno contrario pacificamente risultante dagli atti processuali e dotato di efficacia "scardinante" dell'impianto motivazionale, non già quando ne abbia dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione difforme rispetto alla prospettazione del ricorrente. Allo stesso modo, l'illogicità manifesta e la contraddittorietà sussistono solo quando "gli altri atti del processo", specificamente indicati nel gravame, inficino in modo radicale, dal punto di vista logico, l'intero apparato motivazionale, e non quando siano stati, coerentemente e adeguatamente, valutati nel provvedimento di merito in modo diverso rispetto alla tesi propugnata in ricorso.

Contraddittorietà della motivazione – nozione

In tema di ricorso per cassazione, la "contraddittorietà" della motivazione (previsione aggiunta all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla l. 20 febbraio 2006 n. 46) consiste in una deviazione dal principio basilare della logica, che è appunto quello di non contraddizione, e deve essere manifesta, nel senso che il suo spessore deve essere tale da inficiare la stessa struttura logica della motivazione, non rilevando le minime incongruenze.

Cassazione penale , sez. I, 31 ottobre 2007, n. 42658

ricorso in Cassazione – vizio di motivazione – manifesta illogicità - credibilità e attendibilità del minore

È affetta dal vizio di manifesta illogicità, la motivazione della sentenza nella quale la valutazione sulla credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni del minore, vittima di abusi sessuali, venga compiuta esclusivamente riferendosi alla intrinseca coerenza interna del racconto, senza tenere adeguatamente conto di tutte le circostanze concrete che possono influire su tale valutazione.

Annulla in parte con rinvio, App. Catania, 5 dicembre 2005

Cassazione penale , sez. III, 17 ottobre 2007, n. 4069

vizio di motivazione – travisamento della prova – interpretazione di intercettazione telefonica

È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile.

Cassazione penale , sez. II, 17 ottobre 2007, n. 38915

mancanza o manifesta illogicità della motivazione – sindacato di legittimità – verifica della sussistenza dell'esposizione dei fatti probatori – possibilità di sindacare le scelte del giudice - esclusione

Nell'ipotesi di ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il sindacato in sede di legittimità è limitato alla sola verifica della sussistenza dell'esposizione dei fatti probatori e dei criteri adottati al fine di apprezzarne la rilevanza giuridica nonché della congruità logica del ragionamento sviluppato nel testo del provvedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive. Ne consegue che resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche. (In applicazione di tale principio, la Corte ha qualificato come mera circostanza fattuale, insindacabile in sede di legittimità, la deduzione difensiva che mirava a censurare la valutazione di attendibilità della persona offesa in base alla asserita implausibilità del resoconto testimoniale sulla base del capo di abbigliamento indossato, ovvero pantaloni "jeans" non sfilabili senza il consenso della vittima).

Cassazione penale , sez. III, 12 ottobre 2007, n. 40542

vizio di motivazione – possibilità di dedurre il travisamento del fatto – esclusione – deduzione del travisamento della prova - sussistenza

In tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma primo, lett. e) ad opera dell'art. 8 della L. n. 46 del 2006, mentre non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. (Nella fattispecie l'imputato ha dedotto, dopo averlo dedotto in appello senza ottenere alcuna risposta, che una prova rappresentativa di un certo fatto - avere un collaboratore di giustizia dichiarato che l'imputato fosse un riciclatore per conto di un dato gruppo - non esiste, perché detto collaboratore non ha mai formulato tale affermazione. La S.C., in applicazione del principio di cui in massima ha ritenuto che tale vizio, concernendo l'esistenza di una prova dal carattere dirimente per la decisione, rientra nel sindacato di legittimità, in quanto dà luogo ad una manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato nel confronto con altro atto del processo specificamente indicato nel motivo di gravame).

Annulla in parte con rinvio, App. Lecce, 7 Novembre 2005

Cassazione penale , sez. V, 25 settembre 2007, n. 39048

Ricorso in Cassazione avverso riesame di misure cautelari personali – sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza – mancanza o manifesta illogicità della motivazione - sussistenza

Nel caso di ricorso avverso riesame in tema di misure cautelari personali, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., concernente mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi o delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice, del riesame. Alla Cassazione, piuttosto, spetta solo di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità indiziaria o la sussistenza delle esigenze cautelari, controllando la congruenza della motivazione in base ai criteri della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Cassazione penale , sez. II, 20 settembre 2007, n. 38602

Ricorso in Cassazione – motivi di ricorso – vizio di motivazione – contraddittorietà ragionamento giustificativo della decisione - sussistenza

In tema di motivi di ricorso per cassazione, integra il vizio di cui al novellato art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. la contraddittorietà del ragionamento giustificativo della decisione rispetto alle risultanze di cui agli atti del processo specificamente indicati dal ricorrente. (Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa del decreto di sequestro probatorio di cose pertinenti al reato di cui all'art. 4, l. 18 aprile 1975 n. 110, rilevando che il provvedimento impugnato aveva ommesso di prendere in considerazione, ai fini della valutazione del "fumus commissi delicti" e, segnatamente, della sussistenza del "giustificato motivo" di cui alla citata fattispecie incriminatrice, la prova documentale ritualmente prodotta dall'indagato e di verificarne la portata in relazione alle condizioni soggettive del detentore, alla natura e alla funzione delle cose sequestrate e al contesto spazio-temporale degli accadimenti).

Cassazione penale , sez. I, 19 settembre 2007, n. 35848

Vizio di Motivazione – altri atti del processo – nozione – possibilità di nuova valutazione delle risultanze acquisite – esclusione

Le modifiche apportate dall'art. 8 l. 20 febbraio 2006 n. 46 non hanno mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane un giudizio di legittimità. Ne consegue che gli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" menzionati ora dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all'intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della

motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito.

Cassazione penale , sez. IV, 10 luglio 2007, n. 35683

Vizio di motivazione – verifica sui presupposti del vizio – necessità – vizio risultante dagli atti del processo – autonoma forza esplicativa e dimostrativa degli atti – incompatibilità con la motivazione - necessità

Allorché si deduca il vizio di motivazione risultante dagli "atti del processo" (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., come modificato dalla l. n. 46 del 2006), non è sufficiente che detti atti siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudice. Occorre, invece, che gli "atti del processo" su cui fa leva il ricorrente per sostenere la sussistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Pertanto, il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernente "atti del processo". Tale controllo è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Mentre resta precluso al giudice di legittimità, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: operazioni, queste, che trasformerebbero la corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

Alla luce della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., come modificato dalla l. 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Cassazione penale , sez. I, 10 luglio 2007, n. 34974

Vizio di motivazione – possibilità di sovrapposizione tra la valutazione della S.C: a quella effettuata dal giudice di merito – esclusione

La modifica dell'art. 606, lett. e) c.p.p., per effetto della l. n. 46/2006, non consente alla S.C. di sovrapporre la propria valutazione a quella effettuata dal giudice di merito mentre consente che la rispondenza di tali valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a patto che gli atti rilevanti siano indicati in maniera specifica e puntuale e che la contraddittorietà della motivazione rispetto ai medesimi sia percepibile "ictu oculi".

Cassazione penale , sez. I, 15 giugno 2007, n. 24667

vizio di motivazione – controllo sulla logicità – coerenza strutturale della decisione – necessità - possibilità di rilettura degli elementi di fatto – esclusione

In aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti «dal testo del provvedimento impugnato» o «da altri atti del processo» specificamente indicati e rappresentati nei motivi di gravame (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), il controllo della Corte di cassazione sulla logicità della motivazione riguarda la coerenza strutturale della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e, tramite questo controllo, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale. Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa): queste operazioni, infatti, trasformerebbero la Cassazione nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. In questa prospettiva, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il «senso della realtà» degli appartenenti alla collettività ed esenti da vistose e insormontabili incongruenze tra di loro. Occorre, inoltre, che la motivazione non sia logicamente inconciliabile con «atti del processo» - specificamente indicati e rappresentati dal ricorrente - che siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.

Cassazione penale , sez. VI, 24 maggio 2007, n. 24680

Corte di Cassazione – sindacato di legittimità – travisamento della prova – nozione

La modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., introdotta dalla L. n. 46 del 2006 consente la deduzione del vizio del travisamento della prova che si realizza allorché si introduca nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo ovvero si ometta la valutazione

di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il sindacato della Cassazione resta tuttavia quello di sola legittimità sì che continua ad esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali. (Nella fattispecie, il travisamento della prova dedotto riguardava il calcolo del tasso usurario in relazione a contratto di "leasing").

Dichiara inammissibile, Gip Trib. Rovereto, 8 Febbraio 2005

[Cassazione penale , sez. II, 23 maggio 2007, n. 23419](#)

Vizio di motivazione – nuova formulazione art. 606 lett. e) – desumibilità dagli atti del processo – necessità dell'indicazione specifica degli atti – possibilità di desumere da fonte di prova dichiarativa - esclusione

In tema di ricorso per cassazione, alla luce della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., come modificato dalla l. 20 febbraio 2006 n. 46, è ora sindacabile il vizio di «travisamento della prova», che si ha quando nella motivazione si fa uso di un dato di conoscenza considerato determinante, ma non desumibile dagli atti del processo, o quando si omette la valutazione di un elemento di prova decisivo sullo specifico tema o punto in trattazione. Tale vizio, peraltro, può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, ma non nel caso in cui la sentenza di appello abbia confermato l'anteriore decisione (cosiddetta doppia conforme), stante in questo caso il limite posto dal principio devolutivo, che non può essere valicato, con coeva intangibilità della valutazione di merito del risultato probatorio, se non nell'ipotesi in cui il giudice di appello abbia individuato - per superare le censure mosse al provvedimento di primo grado - atti o fonti conoscitive mai prima presi in esame, ossia non esaminati dal primo giudice.

Alla luce della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., come modificato dalla l. 20 febbraio 2006 n. 46, che consente di dedurre il vizio di motivazione desumibile dagli "atti del processo" specificamente indicati, deve per vero rilevarsi che una "fonte dichiarativa" è per sua stessa definizione scandita da significanze non univoche, sì da doversi escludere che essa possa in linea di principio integrare gli "altri atti del processo" cui potrebbe o dovrebbe estendersi in sede di legittimità lo scrutinio sulla completezza e logicità della decisione impugnata. Infatti, la testimonianza, salvi i casi limite in cui l'oggetto della deposizione sia del tutto definito o attenga alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile (ad esempio: il teste dice bianco, il giudice valuta la deposizione come se avesse detto nero o non avesse detto nulla), è sempre il frutto di una percezione soggettiva del dichiarante anche se attiene a fatti di sua diretta scienza, con la conseguenza che il giudice di merito, nel valutare i contenuti della deposizione testimoniale, è sempre chiamato a "depurare", in diversa misura, il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante: ossia dalla sua capacità cognitiva, dalla sua sensibilità percettiva ed emotiva, dal suo stato di coinvolgimento o meno negli accadimenti che riassume e descrive. Per l'effetto, affinché il giudice di legittimità possa esprimere un eventuale giudizio sulla completezza, logicità e non contraddittorietà della motivazione in rapporto all'apprezzamento (di fatto) di una fonte testimoniale operato o non operato dal giudicante, diverrebbe necessario che avesse contezza dell'intero compendio probatorio (tutti gli atti processuali) raccolti fino al momento della decisione, sulla base dei quali svolgere l'analisi comparativa inerente la decisività o non della fonte testimoniale e della incidenza causale dalla stessa svolta (cioè della sua lacunosa o preferita considerazione) nel percorso decisionale del giudice di merito: ciò che è impraticabile in rapporto alla natura del giudizio di legittimità. Dovendosi anzi aggiungere che tale analisi comparativa,

preclusa in sede di legittimità, non potrebbe essere neppure surrogata dalla circostanza per cui il testo della sentenza impugnata non rechi menzione (neppure per interpretarne o escluderne il valore dimostrativo o probatorio) di talune delle testimonianze evocate dalla difesa dell'imputato. Anche in tal caso, infatti, qualsiasi apprezzamento imporrebbe la conoscenza dell'intero quadro delle emergenze probatorie, cioè di tutti gli atti processuali pacificamente non ostensibili al giudice di legittimità.

Cassazione penale , sez. VI, 10 maggio 2007, n. 542

Corte di Cassazione – giudizio di legittimità – travisamento di una prova decisiva – verifica di difformità tra i risultati - necessità

In tema di giudizio di legittimità, a seguito delle modifiche dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. ad opera dell'art. 8 L. 46 del 2006, la Corte di Cassazione - investita di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretato ma) indiscutibilmente travisato una prova decisiva acquisita al processo ovvero omesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati - può, nei limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obbiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto. (Alla luce del principio la Corte ha rigettato il ricorso ritenendo che gli atti indicati dal ricorrente non ponevano minimamente in dubbio la correttezza logica della motivazione circa l'interpretazione della prova fornita dal giudice).

Rigetta, App. Roma, 26 Aprile 2005

Cassazione penale , sez. IV, 17 aprile 2007, n. 21602

Vizio di motivazione – nuova formulazione ai sensi della l. 46/2006 – limite della testualità del vizio di motivazione – eliminazione - fondamento

La novella dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., introdotta dall'art. 8 L. n. 46 del 2006, ha fatto venir meno la regola della necessaria testualità del vizio di motivazione, e consente la denuncia e la rilevazione di detto vizio per mezzo del riferimento a specifici atti del processo, se puntualmente indicati dal ricorrente, sotto il profilo della contraddittorietà con essi del ragionamento giustificativo della decisione. (La Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del tribunale di sorveglianza di rigetto dell'istanza di differimento dell'esecuzione della pena per infermità fisica, avendo rilevato, per mezzo del riferimento al verbale di udienza camerale in atti, specificamente indicato dal ricorrente, l'omesso esame dell'eccezione difensiva di nullità della perizia, le cui valutazioni erano state utilizzate ai fini della decisione, conseguente alla mancata partecipazione, alle relative operazioni, del consulente di parte, pur nominato).

(Annulla con rinvio, Trib.sorv. L'Aquila, 29 agosto 2006)

Cassazione penale , sez. I, 02 marzo 2007, n. 11264

vizio di motivazione – indicazione specifica atti del processo – onere per il ricorrente di individuazione nel fascicolo processuale – sussistenza

In tema di ricorso per cassazione, la prospettazione del vizio di motivazione con riferimento a specifici atti del processo, secondo la novella dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, comporta per il ricorrente l'onere sia di individuazione precisa della collocazione degli atti nel fascicolo processuale, ove non siano riprodotti nel ricorso e non siano allegati in copia conforme, sia di dimostrazione che tali atti si trovassero nel fascicolo processuale al momento della decisione del giudice del merito, che, infine, di indicazione puntuale della circostanza di fatto asseritamente travisata o non valutata.

(Rigetta, App. Torino, 15 Febbraio 2006)

[Cassazione penale , sez. III, 06 febbraio 2007, n. 12014](#)

ricorso in Cassazione –riesame misure cautelari - possibilità di ricorrere solo per violazione di legge – esclusione vizio di motivazione - fondamento

In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di L." per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen., rientrano la totale mancanza di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità o la incompletezza di motivazione le quali non possono denunciarsi nel giudizio di legittimità nemmeno tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice, posto che questo richiede la "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità" della motivazione.

(Dichiara inammissibile, Trib. lib. Taranto, 7 Giugno 2006)

[Cassazione penale , sez. V, 11 gennaio 2007, n. 8434](#)

Vizio di motivazione – omessa considerazione o travisamento della prova – necessaria decisività - rapporto di contraddizione don la sentenza impugnata

In virtù della previsione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 8 l. n. 46 del 2006, il controllo del giudice di legittimità si estende alla omessa considerazione o al travisamento della prova, purché decisiva, con la precisazione che ciò che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo è solo l'errore revocatorio (sul significante), in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse), mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito. Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio.

(Dichiara inammissibile, App. Milano, 15 giugno 2005)

[Cassazione penale , sez. V, 11 gennaio 2007, n. 8094](#)

Giudizio di legittimità – travisamento della prova – sindacabilità dei rilievi in merito - esclusione

Nel giudizio di legittimità, anche allorquando si deduca il "travisamento della prova" (e, al riguardo, il ricorrente deve specificamente indicare, a norma del novellato art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., gli atti del processo a contenuto probatorio che sarebbero stati travisati) restano estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova e alla sua capacità dimostrativa, per cui la censura non può mai risolversi nella rivisitazione dell' "iter" ricostruttivo del fatto, giacché il "travisamento della prova" si configura solo quando il giudice del merito abbia utilizzato una prova inesistente o presupposto come esistente una prova mai assunta, ovvero abbia introdotto un'informazione inesistente nel processo o, al contrario, taciuto di un elemento esistente.

[Cassazione penale , sez. I, 13 dicembre 2006, n. 9275](#)

Ricorso in Cassazione – violazione di legge – reato di abuso d'ufficio

In tema di abuso d'ufficio, l'apprezzamento, da parte del giudice di merito, della violazione di legge costituente il presupposto del reato di cui all'art. 323 c.p. è questione di mero fatto, la cui valutazione è censurabile in sede di giudizio di legittimità sotto il profilo esclusivo del vizio di motivazione, e non già sotto quello di cui all'art. 606 comma 1 lett. b), c.p.p.

[Cassazione penale , sez. VI, 09 novembre 2006, n. 41365](#)

Ricorso in Cassazione – contrasto tra decisione e prove – error in procedendo

Anche dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p. ad opera della l. 20 febbraio 2006 n. 46, il contrasto tra la decisione e le prove può essere fatta valere nel giudizio di legittimità solo quando si traduca in un error in procedendo, denunciabile ai sensi dell'art. 606, lett. c), c.p.p. rispetto al quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto.

[Cassazione penale , sez. V, 09 novembre 2006, n. 39843](#)

Vizio di motivazione – deducibilità dagli atti del processo – atti dai quali deriva un obbligo di pronuncia

La modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., operata dall'art. 8 della l. 20 febbraio 2006, n. 46, per la quale il vizio di motivazione può essere dedotto non solo quando risulti dal testo del provvedimento impugnato, ma altresì da altri atti del processo specificatamente indicati, va interpretata come relativa soltanto agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assume violato dal giudice di merito.

[Cassazione penale , sez. V, 09 novembre 2006, n. 39843](#)

Ricorso in Cassazione – vizio di motivazione – modifica dell'art. 606 lett. e) – superamento limite della testualità - esclusione

La novella dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. ad opera dell'art. 8 l. n. 46 del 2006, con la previsione che il vizio della motivazione può essere dedotto quando risulti anche da altri atti del processo, non ha fatto venire meno il limite della testualità del vizio, che è diretta conseguenza dell'ambito di cognizione della Corte di cassazione, il cui controllo è limitato alla motivazione e non si estende alla decisione, sicché essa va letta con riguardo soltanto agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva. (La Corte precisa che il vizio derivante dal fatto che il giudice del merito si sia giovato di una prova inesistente o abbia erroneamente negato l'esistenza stessa di un atto probatorio, vizio di c.d. travisamento della prova, non attiene alla motivazione e può essere fatto valere nel giudizio di legittimità come "error in procedendo" , a norma dell'art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p., rispetto al quale la Corte è giudice anche del fatto, potendo così accedere al fascicolo delle prove).

Cassazione penale , sez. V, 10 ottobre 2006, n. 36773

Vizio di motivazione – ipotesi di travisamento del fatto - valutazione dei precedenti penali basata su un certificato penale non aggiornato

La valutazione dei precedenti penali basata su un certificato penale non aggiornato e non corrispondente alla situazione reale costituisce un'ipotesi di travisamento del fatto risultante da atti specificamente indicati nei motivi di gravame che rientra pertanto nella previsione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., nel testo introdotto dalla legge n. 46 del 2006 (la Corte ha peraltro precisato che il certificato penale aggiornato non può essere considerato "nuovo documento", e la sua acquisizione rientra tra i poteri attribuiti al giudice anche nel giudizio di legittimità).

Cassazione penale , sez. I, 26 settembre 2006, n. 35495

Vizio di motivazione – in genere

Il vizio di motivazione di cui al nuovo testo dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. sussiste quando il giudice abbia ommesso del tutto di valutare una prova regolarmente acquisita, ovvero quando l'abbia valutata in modo incontrovertibilmente opposto all'evidenza, e non già quando l'abbia valutata in modo diverso rispetto a quanto invocato o desiderato dall'imputato.

Cassazione penale , sez. I, 14 luglio 2006, n. 25117

Vizio di motivazione – requisito della contraddittorietà – necessità che sia manifesta – esclusione

A seguito della novella all'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., introdotta dall'art. 8 l. n. 46 del 2006, in tema di vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità, la previsione della contraddittorietà della motivazione, che si aggiunge alla mancanza o manifesta illogicità della stessa, può essere rilevata ancorché non manifesta, atteso che l'aggettivazione di "manifesta" risulta riferita alla sola illogicità.

Cassazione penale , sez. IV, 19 giugno 2006, n. 30057

Vizio di motivazione – requisito della contraddittorietà – necessità che sia manifesta – sussistenza

La "contraddittorietà" della motivazione, la cui previsione è stata aggiunta a quella della mancanza e della manifesta illogicità nella nuova formulazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. introdotta dall'art. 8 l. 20 febbraio 2006 n. 46, consistendo essenzialmente in una deviazione dal principio basilare della logica, che è appunto quello di non contraddizione, deve essere anch'essa "manifesta", nel senso che il suo spessore deve essere tale da inficiare la stessa struttura logica della motivazione, rimanendo, per converso, ininfluenti incongruenze che siano di minima entità.

Cassazione penale , sez. II, 05 maggio 2006, n. 19584

Ricorso in Cassazione - travisamento della prova e mancata valutazione di una prova esistente – vizio di motivazione – esclusione – vizio di violazione legge processuale - sussistenza

In tema di motivi di ricorso per cassazione, alla luce della novella dell'art. 606 c.p.p. ad opera della l. n. 46 del 2006, il travisamento della prova e la mancata valutazione di una prova esistente agli atti processuali configurano, piuttosto che un vizio di motivazione o una violazione di un canone del ragionamento probatorio, un vizio per violazione di legge processuale per essere la prova diversa da quella acquisita, la cui rilevanza è legata al fatto che il travisamento e/o la mancata valutazione della prova esistente agli atti abbiano avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sulla decisione, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa, nonostante la presenza di altri elementi di prova di per sé non ritenuti sufficienti a giustificare un identico convincimento.

Cassazione penale , sez. VI, 04 maggio 2006, n. 33519

Vizio di motivazione – contraddittorietà – nozione

A seguito della riforma dell'art. 606, lett. e) c.p.p., ad opera dell'art. 8 l. n. 46 del 2006, la contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti del processo, per essere rilevante, deve emergere in modo oggettivo e non controvertibile (in motivazione la Corte ha specificato che la detta difformità non deve essere confusa con la diversità della valutazione di merito operata dal giudice rispetto a quella auspicata dal ricorrente, valutazione insindacabile quando è sorretta da un ragionamento logico e completo, essendo comunque da escludere che, anche a seguito delle

modifiche introdotte con il citato art. 8, alla Cassazione spetti il potere di diversa lettura o valutazione degli elementi di prova).

Cassazione penale , sez. III, 12 aprile 2006, n. 18785

Vizio di motivazione – controllo di legittimità – limite della diversa lettura degli atti processuali

In tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve dividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l'art. 606 comma 1 lett. e), c.p.p. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o ad una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.

Anche dopo la entrata in vigore della novella dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., ad opera dell'art. 8 l. 20 febbraio 2006 n. 46, il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori rimane estraneo al giudizio di legittimità, atteso che non vi è alcuna prova che abbia un significato isolato, disancorato dal contesto nel quale è inserita; ne consegue che per potere stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante occorre una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile, non effettuabile da parte del giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione.

Cassazione penale , sez. V, 11 aprile 2006, n. 18119

Vizio di motivazione – ambito della riforma ad opera della l. 46/2006

Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. ad opera della l. n. 46 del 2006, la nuova previsione del motivo della contraddittorietà della motivazione, con la facoltà aggiuntiva per il ricorrente di fare riferimento a "altri atti del processo" nella deduzione dei difetti della motivazione, non comporta che per la sussistenza del vizio sia sufficiente che gli atti del processo siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, o ancora che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella contenuta nella sentenza; occorre invece che essi siano dotati di un'autonoma forza esplicativa e dimostrativa tale da disarticolare l'intero ragionamento della sentenza e da determinare al suo interno radicali incompatibilità. (La Corte chiarisce altresì che la novella normativa non muta la natura del sindacato della Corte di cassazione, chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione necessariamente unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo in ogni caso la sua valutazione sconfinare nell'ambito del giudizio di merito).

Cassazione penale , sez. VI, 24 marzo 2006, n. 14054

Ricorso in cassazione – sindacato di legittimità - nozione di contraddittorietà – requisiti degli atti del processo da cui dedurre il vizio

Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia, oltre che effettiva e non «manifestamente illogica», risulti internamente non «contraddittoria», ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute, e non logicamente «incompatibile con altri atti del processo» in termini tali da essere vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. In ordine a tale ultimo aspetto, la Corte ha precisato che non è sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, né che siano idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Occorre invece che gli atti in parola siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. In ordine agli «atti del processo» da far valere, la Corte ha anche affermato che l'art. 606 c.p.p. impone al ricorrente un ulteriore onere rispetto a quello previsto dall'art. 581 c.p.p., ovvero di individuare in modo inequivoco e di rappresentare in modo specifico gli atti stessi, nelle forme di volta in volta più adeguate alla loro natura.

Cassazione penale , sez. VI, 15 marzo 2006, n. 10951

Vizio di motivazione – applicabilità agli atti del “procedimento” – sussistenza

Il vizio di motivazione risultante dagli "atti del processo", di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., come modificato dalla l. 20 febbraio 2006 n. 46, è applicabile non solo alla motivazione dei provvedimenti emessi nell'ambito del "processo", ma anche a quella dei provvedimenti adottati nella fase del «procedimento», avverso i quali sia proponibile il ricorso per cassazione (ad esempio, i provvedimenti in materia di libertà personale adottati nel corso del procedimento): infatti, un'interpretazione restrittiva sarebbe in palese contrasto con gli art. 3 e 13 cost.

Cassazione penale , sez. VI, 15 marzo 2006, n. 10951

Ricorso in cassazione - vizi di motivazione - controllo di logicità - provvedimento impugnato-limite

Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova e diversa valutazione degli elementi dimostrativi o a un diverso esame degli elementi materiali e di fatto delle vicende oggetto dell'ordinanza impugnata. Le ricostruzioni alternative, al pari delle censure sulla selezione e la interpretazione del materiale indiziario, non possono essere idonee ad accedere al giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, quando la motivazione sia, nei suoi contenuti fondamentali, coerente e plausibile. In presenza di una corretta ricostruzione della vicenda, in questa sede non è ammessa - salvo quanto previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, come novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 4 - incursione alcuna nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici *ictu oculi*

percepibili, senza alcuna possibilità di scrutinare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

Cassazione penale, sez. VI, sentenza 17.07.2009 n. 30057

§ 2.8 Ricorso per saltum

L'istituto del ricorso immediato per cassazione - o *per saltum* - rappresenta una novità introdotta nel codice del 1988 allo scopo di fornire uno strumento acceleratorio al processo. Questo tipo di ricorso è gravame che impedisce al giudice di secondo grado di esercitare l'ordinario potere di integrazione motivazionale e di surrogazione probatoria, quindi esso è ammissibile unicamente per vizi di pura legittimità, che non presuppongono, nemmeno implicitamente, questioni di merito; di conseguenza il terzo comma dell'art. 569 c.p.p. stabilisce che nell'ipotesi in cui il ricorso sia proposto per i motivi di cui alle lett. d ed e, esso deve essere convertito in appello. Fuori da questa ipotesi, ai fini della conversione del ricorso in appello, il giudice deve interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi, privilegiando, in caso di dubbio, il tipo ordinario di gravame. Le Sezioni Unite hanno precisato che il fenomeno della conversione in senso tecnico del negozio giuridico processuale va tenuto distinto dall'operazione di qualificazione in quanto, mentre al primo istituto fanno riferimento, per le ipotesi in essi specificamente disciplinate, gli artt. 569, c. 2 e 3, e 580, la fattispecie dell'erronea qualificazione dell'impugnazione è disciplinata dall' art. 568 c. 5.

In tema di rinvio, dal c. 4 art. 569 cp.p. si evince che ,nel caso in cui ricorra un'ipotesi in cui il giudice di appello, se adito, avrebbe dovuto, per qualsiasi motivo, annullare la sentenza di primo grado, la Corte di cassazione che annulla la sentenza impugnata, non può rinviare al giudice di appello per il giudizio di secondo grado e privare, così, le parti di un grado di giurisdizione, ma deve annullare senza rinvio la decisione e rimettere gli atti al giudice che l'ha pronunciata, o a quello competente, se diverso, per la rinnovazione del giudizio di primo grado.

Il ricorso immediato per cassazione riguarda solo le sentenze; nei confronti degli altri provvedimenti soggetti all'appello o ad altro mezzo di impugnazione il ricorso omissivo è ammissibile solo nei casi espressamente previsti; a titolo esemplificativo, la giurisprudenza è consolidata nell'escludere la possibilità di proporre ricorso immediato per cassazione avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari diversi da quelli che dispongono una misura coercitiva, avverso il provvedimento che respinge l'istanza di revoca del sequestro preventivo, trattandosi di gravame proponibile solo in relazione al decreto iniziale o genetico, avverso le ordinanze del magistrato di sorveglianza esecutive di misure di sicurezza, dal momento che l' art. 569 riguarda esclusivamente le sentenze di primo grado; è invece ammesso avverso la sentenza di non doversi procedere emessa - in ordine a un reato punito con pena alternativa - dal giudice di pace.

Ricorso in Cassazione per vizio di motivazione – possibilità di ricorso per saltum – esclusione – conversione del ricorso in appello - necessità

Il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., relativa ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum" e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma terzo, cod. proc. pen.. (Fattispecie nella quale, nella vigenza della L. 20 febbraio 2006 n. 46, il ricorso è stato proposto dal P.M. avverso la sentenza di assoluzione emessa a seguito di un giudizio abbreviato, sollevando soprattutto censure di insufficienza ed illogicità della motivazione).

Qualifica appello il ricorso, G.u.p. Trib. Genova, 17 Maggio 2006

[Cassazione penale , sez. VI, 18 ottobre 2007, n. 40373](#)

Ricorso in Cassazione per vizio di motivazione – ricorso della parte civile avverso sentenza di proscioglimento – possibilità di ricorso immediato – esclusione

Il ricorso per cassazione (nella specie proposto dalla parte civile avverso sentenza di proscioglimento), che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), relativa a vizio di motivazione della sentenza impugnata non può essere proposto "per saltum" e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma terzo, del codice di rito.

Qualifica appello il ricorso, Trib. Belluno, 28 Aprile 2005

[Cassazione penale , sez. VI, 31 maggio 2007, n. 26350](#)

Sentenza di proscioglimento – appello del p.m. – efficacia retroattiva della sent. Corte Costituzionale n. 26/2007 – ricorso in Cassazione – conversione in ricorso per saltum - fondamento

L'efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007, che ha dichiarato illegittimo l'art. 593 cod. proc. pen. nella parte in cui escludeva il potere di appello del P.M. avverso le sentenze di proscioglimento, dà luogo a un duplice effetto: a) in relazione al ricorso presentato dal P.M. a seguito della ordinanza di inammissibilità del proprio appello, pronunciata ex art. 10 commi 2 e 3 L. n. 46 del 2006, si è prodotta la reviviscenza dell'originario appello e la caducazione della attività conseguente alla dichiarazione di inammissibilità, con la conseguenza che, ferma per la Cassazione la delibazione incidentale di ammissibilità formale del ricorso, essa deve pronunciare l'annullamento senza rinvio della ordinanza di inammissibilità e disporre la restituzione degli atti al giudice dell'appello per la celebrazione del giudizio di secondo grado; b) in relazione al ricorso presentato dal P.M. direttamente in cassazione ai sensi del sostituito art. 593 cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere considerata nuovamente appellabile, con la conseguenza che il ricorso deve essere trattato e deciso dalla Corte di cassazione come ricorso "per saltum" a norma dell'art. 569 c.p.p.. (In motivazione la Corte ha anche precisato che la assoluta mancanza della motivazione su tema centrale dà luogo ad una violazione di legge che giustifica, ai sensi dell'art. 569 u.c., l'annullamento con rinvio alla Corte di appello per il relativo giudizio. La diversa ipotesi di mancanza di congrua motivazione o quella del vizio sulla prova decisiva omessa ex artt. 606 lett. d)

ed e) danno luogo, invece, ai sensi del comma terzo dell'art. 569 cod. proc. pen., alla conversione del ricorso in appello, con individuazione del medesimo giudice del rinvio).

(Annulla con rinvio, Trib. Genova, 4 Agosto 2006)

[Cassazione penale , sez. I, 02 marzo 2007, n. 9705](#)

La sentenza C. cost., 6 febbraio 2007, n. 26 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., escludeva che il pubblico ministero potesse proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - ha effetto retroattivo e incide sui ricorsi proposti dal pubblico ministero, dopo la entrata in vigore della legge, contro le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di primo grado. Ne consegue che, se il ricorso è stato proposto con censure relative alla valutazione delle prove, esso non può essere deciso a norma dell'art. 569 c.p.p., bensì, qualificato come appello, dev'essere trasmesso alla corte di appello per il giudizio.

[Cassazione penale , sez. III, 15 febbraio 2007, n. 8080](#)

ordinanza di estinzione misura cautelare – ricorso immediato per cassazione – conversione in appello - necessità

Va qualificato come appello il ricorso immediato per cassazione proposto avverso l'ordinanza di estinzione della misura cautelare per decorrenza del termine di durata massima, in quanto nel vigente ordinamento processuale il ricorso "per saltum" è limitato alla sola fase di cognizione, come si desume dalla lettera dell'art. 569 comma 1 c.p.p. che attribuisce tale facoltà alla parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado, mentre avverso il provvedimento di estinzione della misura cautelare, come quelli di revoca o di modifica della stessa, è ammesso esclusivamente l'appello di cui all'art. 310 c.p.p. e solo in prosieguo, ricorrendone le condizioni, il ricorso per cassazione.

[Cassazione penale , sez. VI, 15 febbraio 2005, n. 9970](#)

sentenza di primo grado – ricorso immediato in Cassazione – vizio di motivazione – conversione in appello – limite – carenza di interesse all'impugnazione

Qualora contro una sentenza di primo grado venga proposto ricorso per cassazione per saltum in un caso nel quale l'esperimento di tale rimedio non sia consentito dalla legge (nella specie, per essere stato dedotto vizio di motivazione della decisione impugnata), non si fa luogo alla conversione del ricorso in appello prevista dall'art. 569 comma 3 c.p.p., se emerga comunque la carenza di interesse all'impugnazione. (Nella specie, per essere stata correttamente dichiarata dal giudice di merito l'improcedibilità dell'azione penale per remissione di querela ritualmente accettata), ma va dichiarata la inammissibilità del ricorso medesimo.

[Cassazione penale , sez. II, 17 novembre 2004, n. 48344](#)

In senso conforme v. Sez. VI, 10 giugno 1998, Sparacino, in C.E.D. Cass., n. 212309.

In tema di false comunicazioni sociali, qualora, trattandosi di condotta posta in essere prima dell'entrata in vigore del d.lg. 11 aprile 2002 n. 61, introduttivo della nuova formulazione dell'art. 2621 c.c., il tribunale abbia assolto l'imputato ritenendo che il fatto non sia più previsto dalla legge come reato, senza peraltro verificare se il fatto medesimo fosse sanzionabile anche in base alla vigente disciplina, l'eventuale ricorso "per saltum" proposto dal p.m. avverso detta pronuncia per violazione di legge non può che essere rigettato, giacché, in caso di accoglimento, comportando questo, ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p., il rinvio al giudice competente per l'appello, quest'ultimo non potrebbe comunque effettuare l'accertamento omissso in primo grado.

[Cassazione penale , sez. V, 04 novembre 2004, n. 4899](#)

Ricorso immediato per Cassazione – provvedimento applicativo di misure cautelari interdittive – possibilità – esclusione

Nel procedimento per l'accertamento dell'illecito amministrativo ai sensi del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, non è ammissibile il ricorso immediato per Cassazione avverso il provvedimento applicativo di misure cautelari interdittive.

[Cassazione penale , sez. VI, 22 settembre 2004, n. 37985](#)

procedimento davanti al giudice di pace – possibilità di ricorso per saltum - sussistenza

Il ricorso "per saltum" in cassazione, previsto dall'art. 569 c.p.p., trova applicazione anche nel procedimento davanti al giudice di pace per effetto del richiamo generale alle disposizioni del c.p.p. contenuto nell'art. 2 d.lg. 28 agosto 2000 n. 274, risultando del tutto compatibile con il sistema delle impugnazioni del modello processuale onorario.

[Cassazione penale , sez. IV, 29 ottobre 2003, n. 46520](#)

procedimento davanti al giudice di pace – possibilità di ricorso per saltum – sussistenza – legittimazione del procuratore generale presso la Corte d'appello - sussistenza

La legittimazione a proporre ricorso per cassazione, anche "per saltum", contro le sentenze del

giudice di pace non spetta solo al procuratore della Repubblica presso il tribunale, nella qualità di rappresentante dell'ufficio del p.m. presso il giudice a quo, ma anche al procuratore generale presso la corte d'appello, dal momento che il termine "pubblico ministero" adoperato dall'art. 36 d.lg. 28 agosto 2000 n. 274, deve essere inteso come riferito ad entrambi gli uffici cui, in generale, è riconosciuto il potere di impugnare.

[Cassazione penale , sez. IV, 29 ottobre 2003, n. 46520](#)

Ricorso per saltum – ricorso della parte civile a tutela degli interessi civili

La parte civile può proporre ricorso diretto per cassazione a tutela degli interessi civili nel rispetto dei limiti prescritti dal comma 3 dell'art. 569 c.p.p., con la conseguenza che, nel caso siano dedotti vizi quali previsti dall'art. 606 comma 1 lett. d) ed e) c.p.p., il ricorso si converte in appello.

[Cassazione penale , sez. IV, 14 dicembre 1999, n. 3191](#)

ricorso per saltum – sentenza appellata da una delle parti – conversione del ricorso in appello - sussistenza

Il ricorso "per saltum" si converte in appello, secondo l'art. 569 cpv. c.p.p., solo "se la sentenza è appellata da una delle parti" e quindi, per il principio di tassatività delle impugnazioni, non anche nelle ipotesi in cui sia stato proposto appello incidentale.

[Cassazione penale , sez. II, 24 giugno 1999, n. 8809](#)

Conversione del ricorso in appello – ricerca della effettiva volontà del ricorrente - necessità

La conversione del ricorso in appello non è consentita (e, conseguentemente, il gravame va dichiarato inammissibile) quando, attraverso la ricerca della effettiva volontà del ricorrente, si accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugnare il provvedimento con mezzi, ovvero prospettando motivi, diversi da quelli consentiti, avendo, per altro, consapevolezza, tanto della improponibilità del mezzo strumentalmente scelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro (ed unico) rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema ed arbitrariamente rifiutato. (Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del p.m. che, con ricorso per saltum, aveva dedotto, in tema di diffamazione, vizio di motivazione della sentenza di primo grado, assumendo che il giudice non aveva chiarito se, nella missiva contenente le frasi offensive, fosse stata manifestata la volontà di diffusione del suo contenuto. La Cassazione, anche sulla base di rilievi attinenti alla forma dell'atto di impugnazione, ha ritenuto che il p.m. avesse consapevolmente, e per scopi estranei alla dialettica processuale, fatto uso di un mezzo di gravame non consentito).

[Cassazione penale , sez. V, 11 febbraio 1999, n. 7551](#)

ricorso per saltum – ammissibilità per i soli vizi di pura legittimità - fondamento

Poiché il ricorso immediato per cassazione è gravame che impedisce al giudice di secondo grado di esercitare l'ordinario potere di integrazione motivazionale e di surrogazione probatoria, esso è ammissibile unicamente per vizi di pura legittimità, che non presuppongono, nemmeno implicitamente, questioni di merito. Pertanto, in caso di impugnazione proposta per mancata assunzione di una prova decisiva o per vizi di motivazione, il ricorso deve essere convertito in appello. (Fattispecie in cui il p.m. aveva impugnato "per saltum" la sentenza del pretore, il quale aveva assolto l'imputato dal delitto di cui all'art. 495 c.p., sostenendo che lo stesso non era mai stato formalmente identificato a mezzo documenti o a seguito di ricerche internazionali. Poiché, con il proposto ricorso, il p.m. aveva sostenuto che, quando è certa la identità fisica dell'imputato, la incertezza sulle generalità fornite non paralizza il procedimento, la S.C., osservando che alla identità dell'imputato si sarebbe probabilmente potuti risalire in seguito all'espletamento di alcune prove da assumere nella istruttoria dibattimentale, ha convertito il ricorso in appello).

[Cassazione penale , sez. V, 11 febbraio 1999, n. 4243](#)

In presenza di una sentenza di assoluzione recante, nel dispositivo, la formula "il fatto non è previsto dalla legge come reato" ma caratterizzata, nella motivazione, anche dalla presenza di ampie ed analitiche argomentazioni volte a dimostrare, nel merito, l'inesistenza di prove in ordine all'elemento materiale ed a quello psicologico del reato ipotizzato a carico dell'imputato, il p.m. non può, a pena di inammissibilità, limitandosi alla confutazione in diritto dell'affermazione contenuta nel dispositivo, proporre ricorso diretto per cassazione ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comportando la detta limitazione acquiescenza alla statuizione di merito, con conseguente passaggio in giudicato della medesima.

[Cassazione penale , sez. V, 24 aprile 1998, n. 9357](#)

Ricorso per saltum – mancata assunzione di prova decisiva – difetto di motivazione – riparabilità da parte del giudice d'appello – inammissibilità del ricorso

Qualora la mancata assunzione di prova decisive si risolva anche nel difetto di motivazione sul punto, non è possibile far valere con il ricorso immediato per cassazione "per saltum" tale vizio, che invece è riparabile dal giudice dell'appello.

[Cassazione penale , sez. V, 07 aprile 1998, n. 6240](#)

Ricorso per saltum – sentenza affetta da vizio di motivazione – impossibilità di ricorrere direttamente – necessità di conversione in appello – sussistenza – ipotesi di mancato accertamento della reale identità dell'imputato

Poiché con il ricorso "per saltum" non può essere denunciato il vizio della motivazione di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p., deve essere convertita in appello, ai sensi dell'art. 569 comma 3 c.p.p., l'impugnazione del p.m. proposta direttamente in sede di legittimità avverso la sentenza di primo grado che ha assolto l'imputato con la formula "per non aver commesso il fatto", sul presupposto del mancato accertamento della sua reale identità; e ciò in quanto la violazione delle norme del codice di rito sulla identificazione dell'imputato o dell'indagato (art. 66 e 349) non comporta nessuna delle sanzioni processuali (nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza) che devono caratterizzare, ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p., le disposizioni la cui violazione consente la denuncia degli errores in procedendo, ma si risolve bensì in un vizio di logicità della motivazione il quale non può essere dedotto davanti alla Corte di cassazione se non vi sia stato, per le sentenze appellabili, anche il secondo giudizio di merito. (Nella specie il ricorrente, dedotta la violazione degli art. 66 e 349 c.p.p., aveva altresì testualmente affermato che "l'illogica presunzione ventilata dal pretore stravolge i normali criteri di giudizio").

[Cassazione penale , sez. II, 20 ottobre 1997, n. 10004](#)

sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato – ricorso in Cassazione – in genere

Nel caso di ricorso per cassazione del p.m. avverso sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato, in applicazione analogica dell'art. 569 comma 2 c.p.p., è ammesso a rinunciare all'appello ed a proporre ricorso per cassazione, senza peraltro incontrare la limitazione prevista dall'art. 569 comma 3 c.p.p. in relazione all'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. e, perciò, anche per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

[Cassazione penale , sez. VI, 18 febbraio 1997, n. 3287](#)

Ricorso in Cassazione – provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza – possibilità di ricorso per saltum - esclusione

Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza in tema di misure di sicurezza non è immediatamente esperibile il ricorso per cassazione, essendo detti provvedimenti soggetti ad appello davanti al tribunale di sorveglianza e solo dopo l'esaurimento di tale grado di giudizio suscettibili di ricorso per cassazione, restando esclusa la possibilità di ricorso "per saltum" a norma dell'art. 569 comma 1 c.p.p. che, per l'inequivocabile formulazione della norma e la sua collocazione sistematica, non è consentita per ogni tipo di decisione, ma riguarda soltanto e specificamente le sentenze di primo grado. (Fattispecie nella quale, qualificato il ricorso come appello, la S.C. ha disposto la trasmissione degli atti al competente tribunale di sorveglianza, in applicazione del principio generale dettato dall'art. 568 comma 5 c.p.p.).

[Cassazione penale , sez. I, 27 gennaio 1997, n. 367](#)

È nullo per violazione di norma processuale concernente l'iniziativa del p.m. (art. 178, lett. b), c.p.p.) il provvedimento con il quale il tribunale rifiuta di acquisire al fascicolo del dibattimento, ai sensi dell'art. 513, comma 2, c.p.p., il verbale delle dichiarazioni rese da un soggetto imputato in un procedimento connesso (nella specie: concorrente minorenni) che si è avvalso della facoltà di non rispondere; ne consegue che il predetto vizio può essere denunciato anche con il ricorso immediato per cassazione ai sensi degli art. 569 e 606, lett. c), c.p.p.

Cassazione penale , sez. VI, 18 ottobre 1996, n. 8

Ricorso per saltum – preliminare interpretazione della volontà del ricorrente – privilegio per il mezzo ordinario di gravame

Qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso "per saltum", la Corte di cassazione deve dapprima interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi ed, in caso di dubbio, deve privilegiare il tipo ordinario di gravame. Qualora, pertanto, nell'atto di impugnazione non solo vi sia una formale denuncia di difetto e manifesta illogicità della motivazione, ma lo stesso contenuto delle censure, che letteralmente deducono violazione di legge, ad onta di tale formale qualificazione, le riveli come sostanzialmente, tutte, dirette avverso la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso appare sostanzialmente proposto ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. e va convertito in appello.

Cassazione penale , sez. IV, 05 aprile 1996, n. 4264

La circostanza che il ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569 c.p.p., proposto per violazione di legge non possa essere convertito in appello, dato che la conversione è espressamente prevista solo per difetto di motivazione o mancata assunzione di prova decisiva richiesta dalla parte, non esclude la possibilità di una sua qualificazione come appello, ai sensi dell'art. 568 comma 5 stesso codice, e la trasmissione degli atti al giudice d'appello competente. (Fattispecie relativa a irrituale ricorso immediato per cassazione contro ordinanza del magistrato di sorveglianza appellabile dinanzi al tribunale di sorveglianza).

Cassazione penale , sez. I, 14 ottobre 1994

Impugnazione - tassatività del mezzo – ricorribilità per Cassazione – provvedimenti non altrimenti impugnabili – ricorso immediato – sentenze soggette a ricorso immediato

In materia di impugnazioni, dall'art. 568 c.p.p., che fissa le regole generali, si ricava (commi 1 e 2) che i casi nei quali i provvedimenti sono soggetti ad impugnazione ed i mezzi con cui possono essere impugnati sono stabiliti tassativamente, vale a dire senza possibilità di ampliamento o di restrizione, mentre sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, "quando non sono altrimenti impugnabili", i provvedimenti con i quali si decide sulla libertà; ne deriva che la regola generale in materia di libertà è che il ricorso per cassazione è ammesso nei casi indicati e quando non sono

previsti altri rimedi. L'art. 569 c.p.p., quindi, nel prevedere il ricorso immediato per cassazione contro tutte le sentenze appellabili di primo grado - sempre che non sia stato proposto appello da altre parti o queste non vi rinuncino - attiene alla sola fase della cognizione e non pone un principio generale vocabile per ogni impugnazione: e ciò sia per la sua formula inequivoca sia per la sua collocazione sistematica. (Fattispecie in tema di ricorso per saltum in Cassazione contro un provvedimento di rigetto di un'istanza diretta ad ottenere la remissione in libertà).

Cassazione penale , sez. VI, 14 maggio 1993

§ 2.9 Provvedimenti abnormi

giudizio immediato a seguito di opposizione al decreto penale di condanna - dichiarazione di apertura del dibattimento – provvedimento di restituzione degli atti al P.M. – abnormità del provvedimento – ricorribilità per Cassazione - sussistenza

In tema di giudizio immediato disposto a seguito di opposizione al decreto penale di condanna, è abnorme, e come tale impugnabile mediante ricorso per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice, a seguito della dichiarazione di apertura del dibattimento, ordina la restituzione degli atti al P.M. dopo aver disposto l'espunzione della querela dal fascicolo per il dibattimento ed il suo contestuale inserimento nel fascicolo del P.M.

Annulla senza rinvio, Trib. Pisa, 3 Aprile 2007

[Cassazione penale , sez. VI, 24 gennaio 2008, n. 10332](#)

notificazione nei confronti dell'imputato irreperibile – esecuzione mediante consegna di copia dell'atto al difensore - declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio - abnormità

La procedura di notificazione nei confronti dell'imputato irreperibile prevede che la notificazione stessa sia eseguita mediante consegna di copia dell'atto al difensore e non, invece, mediante consegna di due copie dello stesso atto, di cui una per l'imputato, essendo inoltre una tale duplicazione una formalità priva di qualsiasi effetto sotto il profilo delle garanzie di difesa. (Fattispecie nella quale la Corte ha definito abnorme la declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio, fondato dal Tribunale sulla omessa notifica del decreto di irreperibilità anche all'imputato oltre che al difensore).

Annulla senza rinvio, Trib. Pavia, 11 giugno 2007

[Cassazione penale , sez. III, 18 gennaio 2008, n. 7474](#)

Non può essere qualificato come abnorme il provvedimento con cui il giudice disponga la sospensione del processo erroneamente interpretando le modalità applicative della norma che prevede la causa di sospensione (nella specie, l'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, in tema di condono edilizio), in quanto la stasi processuale che ne consegue ha un effetto temporaneo, né lo stesso può qualificarsi come abnorme a causa delle conseguenze dell'errore giudiziale sull'effetto estintivo del reato, in quanto le medesime sono irrilevanti.

Dichiara inammissibile, Trib. Asti, 12 aprile 2006

[Cassazione penale , sez. III, 17 gennaio 2008, n. 8694](#)

processo originariamente affidato al giudice togato – provvedimento del giudice onorario di restituzione degli atti al p.m. – abnormità

In tema di nullità, deve qualificarsi abnorme l'ordinanza con la quale un giudice onorario, dopo aver rilevato che il processo era stato originariamente assegnato ad un giudice togato, disponga la restituzione degli atti al P.M. previa declaratoria di nullità dell'attività dibattimentale compiuta ma senza rilevare alcuna nullità del decreto di citazione a giudizio, in quanto la restituzione all'ufficio del P.M. provoca un'indebita regressione del processo già pendente in fase dibattimentale.

Annulla s.r., Trib.Reg.Calabria, sez. dist. M.P. Salvo, 10 aprile 2007

[Cassazione penale , sez. III, 11 gennaio 2008, n. 8333](#)

rinnovazione della citazione dell'imputato - provvedimento del giudice del dibattimento che ordini la restituzione degli atti al p.m. - abnormità

Nel caso in cui nel procedimento instaurato a seguito di citazione a giudizio davanti al giudice di pace occorra procedere a rinnovazione della citazione dell'imputato, costituisce provvedimento abnorme (come tale autonomamente impugnabile per cassazione) il provvedimento del giudice del dibattimento che ordini la restituzione degli atti al p.m. perché proceda a tale rinnovazione: ciò perché trattasi di provvedimento non solo attributivo al p.m. di una competenza funzionale spettante invece al giudice ai sensi dell'art. 143 disp. att. c.p.p., ma altresì produttivo di una anomala regressione del procedimento alla fase anteriore. Infatti, solo quando sia invalido lo stesso decreto di citazione e non semplicemente la sua notificazione, l'invalidità determina legittimamente il regresso del procedimento alla fase anteriore, con trasmissione degli atti al p.m.

[Cassazione penale , sez. V, 12 dicembre 2007, n. 369](#)

Richiesta di archiviazione - ordinanza del g.i.p. di restituzione degli atti al p.m. per nuove indagini – abnormità – esclusione

Non riveste i caratteri dell'abnormità l'ordinanza con la quale il G.i.p., richiesto dell'archiviazione, all'esito dell'udienza prevista dall'art. 409, comma secondo, cod. proc. pen., restituisca gli atti al P.M. per il compimento dell'interrogatorio dell'indagato, unitamente al compimento di nuove indagini generiche, inutili ed impossibili, trattandosi di provvedimento che rientra strutturalmente nei poteri che l'ordinamento assegna al G.i.p. e potendo il pubblico ministero darvi corso nei limiti del possibile e di quanto consentito dalle norme del codice di rito, senza che ne derivi una stasi del procedimento.

Dichiara inammissibile, Gip Trib. Firenze, 28 Marzo 2007

[Cassazione penale , sez. VI, 06 dicembre 2007, n. 47351](#)

-

Non è abnorme, quindi non impugnabile mediante ricorso per cassazione, il provvedimento con cui il G.i.p., subentrato ad altro magistrato nella celebrazione dell'udienza camerale tenutasi ai sensi degli artt. 409, comma secondo e 410 cod.proc.pen., abbia disposto l'archiviazione del procedimento dopo avere revocato, ritenendole irrilevanti ai fini della decisione, le indagini suppletive disposte dal precedente giudice. (Nel caso di specie, la Corte ha affermato che l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma quinto, cod.proc.pen., rientrando fra i poteri del giudice quello di revocare gli atti ritenuti giuridicamente inutili o ininfluenti, sulla base di una rivalutazione della situazione processuale).

Dichiara inammissibile, Gip Trib. Nocera Inferiore, 13 Febbraio 2006

[Cassazione penale , sez. VI, 28 maggio 2007, n. 30775](#)

il provvedimento con cui la sezione distaccata del tribunale dichiara la propria incompetenza per territorio – rimessione degli atti alla sede principale – abnormità - sussistenza

È abnorme, perché determina un'ingiustificata regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, il provvedimento (nel caso di specie: un'ordinanza, anziché una sentenza) con cui la sezione distaccata del tribunale dichiara la propria incompetenza per territorio, rimettendo gli atti alla procura della Repubblica presso la sede principale per la trattazione del processo nella sede principale, in quanto l'erronea ripartizione dei procedimenti tra le sezioni distaccate o tra queste e la sede centrale riguarda una questione di mera ripartizione interna degli affari, che viene risolta, sia in sede civile che in sede penale, dal presidente del tribunale.

[Cassazione penale , sez. I, 02 maggio 2007, n. 21081](#)

contestazione alternative – ritenuta indeterminatezza delle imputazioni formulate - provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio e disponga la contestuale trasmissione degli atti al P.M – abnormità

È abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio e disponga la contestuale trasmissione degli atti al P.M., ravvisando l'indeterminatezza delle imputazioni formulate attraverso la tecnica delle "contestazioni alternative", poiché anche in tal caso l'indicazione delle condotte ascritte all'imputato è precisa, ed è facoltà del giudicante escludere l'una o l'altra, od anche entrambe le ipotesi. (La S.C. ha inoltre ritenuto l'abnormità della regressione disposta anche in relazione alle ulteriori imputazioni, per le quali nessuna invalidità era stata ipotizzata, nonché della trasmissione degli atti al P.M. in luogo che al G.U.P., pur essendosi la rilevata nullità in ipotesi verificata all'esito dell'udienza preliminare).

Annulla senza rinvio, Trib. Trieste, 10 Novembre 2006

[Cassazione penale , sez. I, 16 aprile 2007, n. 24753](#)

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio e la contestuale trasmissione degli atti al G.u.p., ravvisando una violazione dell'art. 429, comma primo lett. f) cod. proc. pen. per le insufficienti indicazioni sul luogo della comparizione, tali da ingenerare insuperabili incertezze sull'identificazione del giudice effettivamente competente. (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto negativo di competenza sollevato dal G.u.p., per il principio della prevalenza del provvedimento del giudice del dibattimento su quello del giudice per le indagini preliminari che ha disposto il giudizio, sancita dall'art. 28, comma secondo, ultima parte, cod. proc. pen., che trova applicazione per i provvedimenti previsti e consentiti).

(Dichiara inammissibile, Gip Trib. Napoli, 15 novembre 2006)

[Cassazione penale , sez. I, 21 marzo 2007, n. 14030](#)

Ricorso per Cassazione avverso gli atti abnormi – operatività dei normali termini per impugnare

I termini per la proposizione dell'impugnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi; con la sola eccezione del gravame proposto nei confronti di quei provvedimenti affetti da un'anomalia genetica così radicale che, determinandone l'inesistenza materiale o giuridica e rendendoli inidonei a passare in giudicato, può essere denunciata in qualsiasi momento.

[Cassazione penale , sez. IV, 21 febbraio 2007, n. 20196](#)

È abnorme sul piano funzionale, in quanto determina un'indebita regressione del procedimento, l'ordinanza con la quale il tribunale dichiara la nullità del decreto di citazione diretta emesso dal p.m. e ordina la restituzione degli atti allo stesso p.m. per la presunta violazione dell'art. 415 bis c.p.p. in relazione all'omesso interrogatorio richiesto dall'indagato dopo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, trascurando di considerare che l'intempestività della richiesta la rende non vincolante per il p.m.

[Cassazione penale , sez. VI, 31 gennaio 2007, n. 8369](#)

È abnorme, perché esula dal sistema processuale e determina una indebita stasi del procedimento, il provvedimento con il quale il tribunale, investito di decreto di rinvio a giudizio ritualmente notificato all'imputato, disponga la restituzione degli atti al g.i.p. sul rilievo dell'omessa traduzione del provvedimento che dispone il giudizio nella lingua conosciuta dall'imputato, poiché, in presenza di un decreto di rinvio a giudizio ritualmente notificato, spetta al giudice del dibattimento

provvedere alla rinnovazione della citazione previa traduzione del decreto nella lingua conosciuta dall'interessato.

Cassazione penale , sez. I, 27 aprile 2006, n. 16028

procedimento contro ignoti – decorrenza del primo semestre – provvedimento del giudice che autorizza la prosecuzione delle indagini – abnormità - esclusione

Non è abnorme, ed è anzi legittimo, il provvedimento con il quale il giudice, alla decorrenza del primo semestre dall'iscrizione della notizia di reato nel procedimento contro ignoti, autorizza la prosecuzione delle indagini preliminari fissando un termine per la durata delle ulteriori investigazioni, posto che il comma 3 dell'art. 415 del codice di rito impone l'osservanza, in quanto applicabili, di tutte le disposizioni del titolo VIII del codice stesso, tra le quali è compresa la norma di cui all'art. 406 comma 2 bis, che limita ad un tempo non superiore a sei mesi le proroghe autorizzabili dal giudice. (In motivazione la Corte, valutando gli argomenti utili per la soluzione della questione affrontata, ha incidentalmente affermato che resta invece inapplicabile al procedimento contro ignoti, per la ritenuta sua incompatibilità, la disciplina fissata all'art. 414 c.p.p. in tema di riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione).

Cassazione penale , sez. un., 28 marzo 2006, n. 13041

giudizio di opposizione a decreto penale di condanna – dichiarazione di nullità del decreto di citazione per la genericità del fatto criminoso – abnormità – esclusione - limiti

Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento, nel giudizio di opposizione a decreto penale di condanna, rimetta gli atti al p.m. dichiarando la nullità del decreto di citazione per la genericità del fatto criminoso, quando egli non utilizzi al di là del ragionevole limite il potere conferitogli dall'ordinamento ed individui l'elemento della contestazione che deve essere specificato, al fine di rendere adeguata la descrizione del fatto contestato, in modo che il p.m. possa modificare agevolmente la contestazione con tale elemento.

Cassazione penale , sez. III, 22 febbraio 2006, n. 12443

In tema di impugnazione di provvedimenti abnormi, vale anche per le ordinanze dibattimentali che determinano la regressione del procedimento, ove ritenute tali, il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585 comma 1 lett. a) c.p.p. (fattispecie riguardante il ricorso per cassazione proposto avverso la ordinanza con la quale il giudice di pace aveva disposto la restituzione degli atti al p.m. avendo rilevato una nullità dell'atto di citazione. La Corte, oltre a reputare abnorme tale provvedimento, ha anche osservato che il termine per l'impugnazione decorre dalla lettura in udienza e che non rileva la presenza a tale incombenza del solo ufficiale di polizia giudiziaria delegato alle funzioni di p.m., essendo il primo tenuto a dare al p.m. titolare la immediata comunicazione del provvedimento).

Cassazione penale , sez. V, 31 gennaio 2006, n. 8270

giudice del dibattimento – carenza delle indicazioni previste dal comma 2 dell'art. 369 bis - dichiarazione di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio – abnormità - sussistenza

È abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento abbia dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e, conseguentemente, del decreto di citazione a giudizio, ordinando quindi la restituzione degli atti al p.m., in quanto carente delle indicazioni previste dal comma 2 dell'art. 369 bis c.p.p. (nella specie, l'indicazione del recapito telefonico del difensore d'ufficio). Tali indicazioni, infatti, sono necessarie solo quando debba essere compiuto un atto cui il difensore abbia il diritto di assistere, riguardando un provvedimento - l'informazione sul diritto di difesa - che attiene ad una articolazione del procedimento solo eventuale, e comunque diversa ed antecedente rispetto a quella introdotta dall'avviso di conclusione delle indagini.

Cassazione penale , sez. V, 17 gennaio 2006, n. 8366

Non è abnorme e quindi non ricorribile in cassazione il provvedimento con cui il tribunale restituisce gli atti al p.m., perché provveda agli adempimenti indebitamente omessi, avendo rilevato che la citazione a giudizio è stata notificata nelle forme della notifica all'imputato irreperibile nonostante la mancata emissione di un nuovo decreto di irreperibilità dopo che aveva perso efficacia quello emesso nel corso delle indagini preliminari.

Cassazione penale , sez. II, 11 gennaio 2006, n. 4042

richiesta di archiviazione – negazione da parte del gip e richiesta di nuove indagini – provvedimento di indicazione al p.m. dello svolgimento dell'interrogatorio dell'indagato - abnormità

Nell'ipotesi in cui il g.i.p. non accolga la richiesta di archiviazione e richieda nuove indagini, ai sensi dell'art. 409 comma 4 c.p.p., deve ritenersi abnorme e quindi impugnabile in cassazione il provvedimento con cui si indichi al p.m. lo svolgimento dell'interrogatorio dell'indagato, non essendo tale atto un mezzo di indagine, bensì soltanto una garanzia difensiva.

Cassazione penale , sez. VI, 19 dicembre 2005, n. 1783

§ 2.10 Obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità

Il comma 2 dell'art. 609 c.p.p. stabilisce che la Corte decide, oltre che sui motivi proposti nel ricorso ai sensi del comma 1 medesima disposizione, sulle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo"e, quindi, anzitutto, deve verificare la sussistenza delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p.. una parte della giurisprudenza, valorizzando il limite della testualità quale requisito essenziale del giudizio di legittimità, ha affermato che siffatto vincolo opera anche quando, sussistendo la causa estintiva della prescrizione, la Corte è chiamata dall'art. 129 c. 2 a verificare se sussistono le condizioni per prosciogliere l'imputato per una causa più favorevole: questa infatti può essere desunta solo dalla stessa sentenza impugnata. nel senso opposto, invece, c'è chi ritiene che, ai fini della verifica della sussistenza di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, la Cassazione possa operare una vera e propria *cognitio facti ex actis*. La Corte ha poi precisato che nel giudizio di legittimità, è possibile accertare e dichiarare la prescrizione del reato, pur se l'appello e il successivo ricorso siano stati proposti per motivi diversi, solo quando la data di consumazione sia già processualmente certa, e non quando la relativa contestazione venga sollevata per la prima volta davanti al giudice di legittimità, perché ciò implicherebbe l'indagine su una questione di fatto preclusa in quella sede. E inoltre le Sezioni unite hanno affermato che, in presenza di una causa estintiva del reato, non è consentito al giudice di legittimità l'annullamento con rinvio al giudice di merito, perché ciò sarebbe incompatibile con il principio secondo il quale non è possibile la prosecuzione di un procedimento penale nel quale si è già verificata una causa di estinzione del reato e questa sia stata dichiarata dal giudice di merito con motivata esclusione dell'incolpevolezza dell'imputato.

Per quanto riguarda le altre questioni che la Corte deve rilevare d'ufficio si sottolinea che deve rilevare d'ufficio la violazione del principio di legalità della pena, se non dedotta nei motivi di ricorso; che è libera di attribuire ai fatti, così come compiutamente ricostruiti sotto il profilo storico dal giudice di merito, la corretta qualificazione giuridica, anche in assenza del ricorso del p.m., con il limite costituito dal divieto di *reformatio in peius*; che è chiamata a rilevare d'ufficio l'abnormità del provvedimento impugnato, in quanto l'assoluta estraneità ed incompatibilità del provvedimento abnorme rispetto al sistema processuale ne impone l'immediata espunzione dal mondo del diritto con la precisazione che, in tanto il vizio in parola può essere rilevato, in quanto esso incida sul *thema decidendum* devoluto alla Corte Suprema.

Con riferimento alla formazione progressiva del giudicato si ricorda una pronuncia delle sezioni Unite per la quale la cosa giudicata si formerebbe sui capi e non sui punti della sentenza, sicché, nel caso di condanna, la mancata impugnazione del punto attinente all'affermazione di responsabilità dell'imputato farebbe sorgere la preclusione su tale punto, ma non farebbe acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata. Di conseguenza, secondo tale autorevole opinione, la Corte deve rilevare l'eventuale causa di estinzione intervenuta con riferimento al capo per il quale il giudizio non si è esaurito integralmente. Successivamente a questa pronuncia ne sono state altre di segno opposto per le quali la mancata impugnazione del punto attinente all'affermazione della responsabilità non produce una semplice preclusione,

ma un vero e proprio giudicato, tale da impedire al giudice di legittimità la declaratoria delle eventuali cause di estinzione del reato sopravvenute.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Prescrizione delle contravvenzioni successiva alla sentenza di secondo grado - Declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione - Prevalenza.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione prevale su quella di estinzione delle contravvenzioni per prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado, é, pertanto, preclusa la possibilità di dichiarare il reato estinto per prescrizione (Cass., Sezioni unite 22 marzo 2005, Bracale). Fattispecie in tema di responsabilità del datore di lavoro e del responsabile di cantiere per lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica, in danno di lavoratore dipendente, per omessa informazione dei rischi specifici inerenti all'attività lavorativa di posa in opera di tubazioni per fognatura e per omessa adozione di qualsivoglia opera provvisoria di antismottamento volta ad impedire i prevedibili franamenti del terreno argilloso in cui l'operaio infortunato prestava l'attività lavorativa, nonché per le contravvenzioni previste dal D.P.R. n. 164/1956, articolo 77, lettera c) in relazione al D.P.R. n. 547/1955, artt. 4 e 389 lettera c), e D.P.R. n. 164/1956, artt. 13, comma 1 e 77, lettera b). (dichiara inammissibile ricorso avverso sent. n. 3677/2008 della Corte di Appello di Palermo, del 17/12/2009). Pres. Zecca - Est. Piccialli - P.G. Stabile - Ric. Cu. Vi e altri.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n. 13749

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Prescrizione di reato contravvenzionale maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata - Declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione - Prevalenza.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione prevale su quella di estinzione delle contravvenzioni per prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, con conseguente preclusione della possibilità di dichiarare il reato estinto per prescrizione (Cass. S.U. 21.12.2000 n. 32). Fattispecie in tema di smaltimento di materiale vario composto da detriti di varia natura provenienti da demolizioni (in prevalenza calcinacci anche di notevoli dimensioni e parti di cemento), con riconoscimento dell'ipotesi di reato di cui all'art. 256 co. 1 lett. a) D.Lgs. 152/2006. (dichiara inammissibile ricorso avverso sent. del 9 luglio 2009 pronunciata dal Tribunale di Cremona). Pres. Ferrua - Est. Grillo - P.M. D'Ambrosio - Ric. Ro. Ma..

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 6/04/2011, Sentenza n. 13717

Corte di Cassazione – avvenuta declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione – possibilità di riesame dei fatti – rilevamento del vizio di motivazione – esclusione

In presenza di una avvenuta declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato è precluso alla Corte di Cassazione un riesame dei fatti finalizzato ad un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione.

Il sindacato di legittimità circa la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2 deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire ad una sua pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività estintiva, determinando il

congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata: qualora, dunque, il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo.

Cassazione Penale, Sez. IV, 4 gennaio 2011, n. 104

Corte di Cassazione – avvenuta declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione – possibilità di riesame dei fatti – rilevamento del vizio di motivazione - esclusione

In presenza di una (già avvenuta) declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato, è precluso alla Corte di cassazione un riesame dei fatti finalizzato a un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione. Il sindacato di legittimità circa la prospettata mancata applicazione del comma 2 dell'art. 129 c.p.p. deve essere invece circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire a una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule ivi prescritte: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità a esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini e ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata. Pertanto, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo.

Cassazione penale , sez. IV, 06 marzo 2008, n. 16466

Ricorso in Cassazione - condanna per violazione codice della strada – omessa irrogazione della sanzione amministrativa – possibilità di accertamento della prescrizione - esclusione

Il ricorso del p.m. avverso la sentenza che, condannando l'imputato per una violazione al codice della strada (nella specie, la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica), abbia omesso di irrogare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, esclude la possibilità di accertare la prescrizione del reato nelle more eventualmente verificatasi, poiché vi è ormai il giudicato in tema di responsabilità e di pena principale.

Cassazione penale , sez. IV, 02 ottobre 2007, n. 40303

Cosa giudicata – punti e capi della sentenza – giudicato sui capi – preclusione sui punti – condanna – mancata impugnazione della responsabilità dell'imputato – giudice - indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena – autorità di giudicato sul punto – esclusione

Poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto

devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce. (Fattispecie relativa a prescrizione del reato).

Cassazione penale , sez. un., 19 gennaio 2000, n. 1

Ricorso in Cassazione – causa estintiva del reato – avvenuta cessazione della condotta violatrice anteriore alla sentenza di primo grado - normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro – accertamento fondato sugli atti del processo - sussistenza

La dimostrazione dell'avvenuta cessazione di condotte violatrici della normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro prima della pronuncia della sentenza di condanna in primo grado, con conseguente anticipazione al momento di detta cessazione della decorrenza del termine prescrizionale (altrimenti decorrente, atteso il carattere normalmente permanente delle violazioni in questione, dalla summenzionata pronuncia), può fondarsi su prove tanto fattuali quanto logiche (desumibili, queste ultime, tra l'altro, dalla natura del precetto violato, o dall'eventuale precarietà dell'attività che ha dato luogo alla violazione), la cui sussistenza, anche in sede di legittimità va verificata, mediante compulsazione, quando necessario, degli atti processuali, trattandosi dell'applicazione, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., di una causa estintiva del reato. [O4 S03 A1998 N215](#)

Cassazione penale , sez. III, 20 novembre 1998, n. 215

Sentenza di condanna – impugnazione limitata alla misura della pena – formazione del giudicato sulla affermazione di condanna – sussistenza – rilevabilità delle sopravvenute cause di estinzione del reato - esclusione

Per il principio della formazione progressiva del giudicato, qualora l'imputato abbia impugnato la sentenza di condanna limitatamente alla misura della pena, l'aspetto relativo all'affermazione della sua responsabilità penale è coperto dal giudicato, sicché nel corso del giudizio di impugnazione non sono più rilevabili sopravvenute cause di estinzione del reato. (Nella specie, l'imputato, condannato in primo grado, aveva proposto appello limitatamente al punto sulla pena e, nel successivo giudizio di cassazione, il p.m. aveva concluso per la declaratoria di estinzione del reato, stante il compimento del termine di prescrizione del reato, intervenuto successivamente alla pronuncia di secondo grado). [O4 S06 A1998 N13416](#)

Cassazione penale , sez. VI, 21 ottobre 1998, n. 13416

Causa estintiva di prescrizione del reato – obbligo di immediata declaratoria – in genere

In presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, l'obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p., postula che le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento. Conseguentemente, che nel giudizio di cassazione, qualora venga riscontrato un vizio di motivazione della sentenza impugnata implicante il rinvio al giudice di merito, e le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse interpretazioni, deve essere pronunciato l'annullamento senza rinvio in applicazione della causa estintiva della prescrizione, quando sia decorso il relativo termine, in quanto il rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato. [O4 S06 A1998 N12320 O4 S06 A1998 N12320](#)

Cassazione penale , sez. VI, 09 luglio 1998, n. 12320

Sentenza di condanna – impugnazione limitata ai motivi attinenti la pena –rilevabilità della prescrizione del reato - sussistenza

Nel giudizio di cassazione è possibile accertare e dichiarare la prescrizione del reato anche se l'appello e il successivo ricorso per cassazione siano stati proposti esclusivamente per motivi attinenti alla pena e non alla responsabilità dell'imputato. [O4 S03 A1998 N8639](#)

Cassazione penale , sez. III, 01 giugno 1998, n. 8639

Nel giudizio di legittimità, la regola posta dall'art. 129 c.p.p. è vincolante, a norma dell'art. 609 dello stesso codice, senza che possano valere i limiti della formazione progressiva del giudicato, quale disciplinata dal comma 1 dell'art. 624 c.p.p. Pertanto, ancorché il ricorso per cassazione sia circoscritto esclusivamente a motivi inerenti al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata, ove sia maturato il termine relativo, deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione. Cassazione penale , sez. VI, 15 maggio 1998, n. 7903

preclusioni processuali – differenza con formazione progressiva del giudicato – obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità - impugnazione limitata ai motivi attinenti l'entità della pena –rilevabilità della prescrizione del reato - sussistenza

L'operatività di preclusioni processuali quali previste, in materia di impugnazioni, dagli art. 597 comma 1, 606 comma 3, e 609 comma 1 c.p.p., a differenza di quanto si verifica con riguardo alla formazione progressiva del giudicato, disciplinata dall'art. 624 comma 1 c.p.p., non impedisce - salvo il caso di inammissibilità originaria dell'impugnazione - l'applicazione della regola dettata dall'art. 129 comma 1, stesso codice, concernente l'obbligo di immediata declaratoria, in ogni stato e grado del processo di determinate cause di non punibilità, indipendentemente da quello che è stato l'oggetto dell'impugnazione proposta; regola, quella anzidetta, che, nel giudizio di cassazione, trova riscontro nella previsione di cui all'art. 609 comma 2 c.p.p., in base alla quale la Corte deve decidere in ogni caso "le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che

non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello". (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto operante l'intervenuta prescrizione del reato in favore di soggetto che aveva proposto ricorso per cassazione, unicamente con riguardo all'entità della pena). [O4 S06 A1998 N563](#)

Cassazione penale , sez. VI, 09 febbraio 1998, n. 563

giudizio d'appello volto all'accertamento di nullità - sentenza di appello – omessa dichiarazione di estinzione del reato – accertamento di nullità della sentenza di primo grado – ricorribilità in cassazione avverso sentenza d'appello - esclusione

L'obbligo dell'immediata declaratoria di cause di non punibilità, ove, si verta sull'estinzione del reato per prescrizione, non vige nel giudizio d'appello volto all'accertamento di nullità, incorse nel giudizio di primo grado, che si concluda col conseguente annullamento del giudizio stesso e della relativa sentenza. Non può proporsi alla Corte di cassazione, ancorché in seno a censura, contro sentenza di appello, che per la ragione suddetta abbia ommesso di dichiarare l'estinzione del reato, la richiesta di tale declaratoria, mancando per un provvedimento in tal senso, il referente indicativo della stessa possibilità tecnico-formale della sua adozione, ossia una precedente pronuncia di merito sul reato, ancora suscettibile di esser devoluta, come dato processuale in vigore, alla cognizione del giudice di legittimità, con l'annullamento senza rinvio della quale possa quest'ultimo sancire - l'avvenuta estinzione del reato. Da tale improponibilità deriva l'inammissibilità della richiesta e del motivo di ricorso, che la contiene.

Cassazione penale , sez. V, 26 giugno 1993

§ 2.11 Ius superveniens

Ricorso in Cassazione - "ius superveniens – applicabilità - sussistenza

In sede di ricorso per cassazione, va tenuto conto dello "ius superveniens" introdotto con l'art. 1 bis d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, conv., con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2006 n. 49, che ha modificato in senso favorevole al reo le pene previste per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (riduzione dei minimi edittali: sei anni di reclusione, in luogo degli otto anni precedentemente previsti), pur quando la pena irrogata non sia stata applicata nel minimo, giacché nella dosimetria della pena il giudice ha il compito di stabilire una sanzione che, pur ritenuta congrua, in termini assoluti, nel caso concreto, normalmente tiene conto, nell'ambito dei limiti edittali, anche di quello minimo. (La Corte, per l'effetto, tenuto conto del nuovo, più favorevole trattamento sanzionatorio, ha annullato la sentenza rinviando sul punto al giudice di merito).

Cassazione penale , sez. IV, 23 gennaio 2008, n. 15219

Ricorso in Cassazione - "ius superveniens" - richiesta difensiva di rideterminazione della pena - pena determinata nel provvedimento impugnato in misura superiore al minimo edittale – pena non divenuta illegale –inammissibilità del ricorso

In sede di ricorso per cassazione, non può essere accolta la richiesta difensiva di rideterminazione della pena ovvero di annullamento con l'invio per rideterminazione della pena inflitta per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in conseguenza del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dall'art. 4 bis d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, conv., con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2006 n. 49, che ha ridotto da anni otto ad anni sei di reclusione il minimo edittale, laddove la pena sia stata determinata nel provvedimento impugnato in misura superiore al minimo edittale. Lo "ius superveniens", infatti, può assumere rilievo solo nel caso in cui la pena sia stata determinata partendo dal minimo edittale previgente o nel minimo edittale previgente: in questo caso non è dubbio che ci si trova in presenza, in ragione della modifica normativa, di una "pena (divenuta) illegale". Diverso discorso deve farsi allorché la pena sia stata determinata in misura comunque superiore a quello che all'epoca era il minimo edittale: in questo caso, infatti, la pena non sarebbe definibile come illegale, per la ragione che la determinazione discrezionale del giudicante non può essere definita "a posteriori" illegale neppure alla luce del nuovo minimo edittale.

Cassazione penale , sez. IV, 04 maggio 2007, n. 22526

ricorso in Cassazione – inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi – possibilità di applicare la norma più favorevole - esclusione

L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di applicare, ex art. 609 comma 2 c.p.p., la norma penale più favorevole. (Nella specie, in materia di disciplina degli stupefacenti, la Corte ha escluso l'applicabilità dello "ius superveniens" più

favorevole, rappresentato dall'art. 4 bis d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, conv. con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2006 n. 49, che ha ridotto da otto a sei anni di reclusione il minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).[O4 S06 A2006 N37648](#)

Cassazione penale , sez. VI, 16 ottobre 2006, n. 37648

Corte di Cassazione - questione di applicabilità dello ius superveniens – rilevanza d'ufficio – sussistenza – limite – ammissibilità del ricorso

La questione dell'applicabilità dello ius superveniens più favorevole introdotto dall'art. 4 bis d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, conv., con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2006 n. 49, che ha ridotto da otto ad anni sei di reclusione il minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è rilevabile anche d'ufficio in Cassazione, salvo il limite dell'ammissibilità del ricorso.

Cassazione penale , sez. VI, 09 giugno 2006, n. 24774

Non è applicabile in Cassazione la legge penale più favorevole, conseguente alla riduzione dei minimi edittali della pena della reclusione prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (si veda il d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, conv., con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2006 n. 49, con cui si è fissato in sei anni, al posto dell'originaria misura di otto anni, il limite minimo della pena detentiva), allorquando (come nella specie) la pena per il reato di cui al citato art. 73 sia stata applicata solo a titolo di continuazione come aumento della pena prevista per il reato più grave (nella specie, quello di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990). Ciò in quanto nel reato continuato, ai fini del computo della pena, non assume concreta rilevanza la pena stabilita per i reati satelliti, essendo l'aumento di pena per tali reati determinato solo in relazione alla pena del reato più grave e sulla base di una valutazione di equità che tiene conto della gravità del reato secondo i parametri di cui all'art. 133 c.p. e che non necessita di apposita motivazione.

Cassazione penale , sez. IV, 21 aprile 2006, n. 22824

Una volta che sia stato chiesto, con il ricorso per cassazione, il controllo della motivazione sul punto relativo alle dichiarazioni predibattimentali rese da coimputati o imputati in procedimenti connessi, e gli elementi di prova desunti dalla lettura dei relativi verbali siano rilevanti ai fini della decisione, la Corte di cassazione, indipendentemente dall'eventuale eccezione di parte che reclami, a norma dell'art. 6 della l. n. 267 del 1997 e della declaratoria di illegittimità costituzionale "in parte qua" dell'art. 513 c.p.p. intervenuta con sentenza n. 361 del 1998 della Corte cost., l'inutilizzabilità delle dette dichiarazioni, deve controllare la conformità della motivazione alle regole del diritto sopravvenuto, rilevando anche se la sentenza impugnata si fondi su elementi conoscitivi il cui uso non sia più consentito dalla legge. [O4 S01 A1999 N7277](#)

Cassazione penale , sez. I, 19 aprile 1999, n. 7277

§ 2.12 Ambito di cognizione della Corte di Cassazione

Corte di Cassazione - ambito di cognizione – attribuibilità al fatto di qualificazione giuridica diversa – sussistenza – limite – “reformatio in peius”

Il potere del giudice di attribuire al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, salvo il divieto di "reformatio in peius", vale anche nel giudizio di legittimità e può riguardare altresì il fatto per come accertato nella sentenza impugnata.

Annulla in parte con rinvio, App. Roma, 13 dicembre 2006

[Cassazione penale , sez. IV, 16 gennaio 2008, n. 11335](#)

misure cautelari personali - insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari – ricorribilità in Cassazione – sussistenza – limite - violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione - fondamento

In tema di misure cautelari personali, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Da ciò derivando che, ove venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di legittimità spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

[Cassazione penale , sez. I, 12 dicembre 2007, n. 2080](#)

Corte di cassazione - sindacato di legittimità – ricostruzione dinamiche incidente stradale – esclusione

La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito e integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione.

Cassazione penale , sez. IV, 05 dicembre 2007, n. 885

Corte di Cassazione – processi indiziari – possibilità di nuovo accertamento su gravità, precisione e concordanza degli indizi – esclusione

In tema di processi indiziari, alla Corte di cassazione compete solo la verifica della correttezza logico-giuridica dell'iter argomentativo seguito per qualificare le circostanze emerse come indiziarie, ma non certo un nuovo accertamento sulla effettiva gravità, precisione e concordanza degli indizi medesimi.

Cassazione penale , sez. I, 04 dicembre 2007, n. 238

Corte di Cassazione – estinzione del reato per oblazione - rilevabilità dell'avvenuto pagamento – sussistenza – limite – cognizione documentale

In tema di estinzione del reato per oblazione, il mancato accertamento da parte del giudice dell'avvenuto pagamento da parte dell'imputato, cui consegue l'illegittima condanna dello stesso, è rilevato, quando risulti documentalmente, anche dalla Corte di cassazione, che può annullare senza rinvio la sentenza gravata e, in applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., dichiarare estinto il reato.

Annulla senza rinvio, Giud.pace Ostia, 1 giugno 2005

Cassazione penale , sez. IV, 07 novembre 2007, n. 5106

Cassazione - sentenza di applicazione della pena su richiesta – errata qualificazione giuridica del fatto – possibilità di ricorso – sussistenza – limite – errore manifesto

La possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta per errata qualificazione giuridica del fatto deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui trattasi di un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, dovendosi, per converso, escludere detta possibilità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, qualora la diversa qualificazione presenti oggettivi margini di opinabilità. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del procuratore generale con il quale si denunciava l'asserita erroneità dell'avvenuta qualificazione di un determinato comportamento come violenza sessuale tentata e non invece consumata).

Dichiara inammissibile, Gip Trib. Padova, 24 Gennaio 2007

Cassazione penale , sez. III, 23 ottobre 2007, n. 44278

giudizio di cassazione – rilevabilità di una questione di legittimità costituzionale

Nel giudizio di cassazione la q.l.c. di una norma, qualora manchi la contemporanea impugnazione del capo e del punto della sentenza di merito, diventa irrilevante, in quanto la decisione sui capi e sui punti regolati dalla norma di riferimento è divenuta irrevocabile per non essere essi stati oggetto del ricorso.

Cassazione penale , sez. V, 29 maggio 2007, n. 23881

L'imputato con il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di riesame da lui richiesto non può dedurre questione di motivazione su un punto specifico della motivazione dell'ordinanza che ha confermato l'applicazione della misura, se non l'abbia già proposta in sede di riesame. Ciò dovendolo desumere, principalmente, dal combinato disposto degli art. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p., in ragione del fatto che il tribunale del riesame è un giudice speciale di impugnazione, il quale, pur se investito con devoluzione implicita del riesame integrale del merito, laddove conferma la misura è tenuto a rispondere specificamente solo a quanto specificamente dedotto dal richiedente in contraddittorio. (Affermazione resa in una vicenda in cui il ricorrente aveva proposto la richiesta di riesame senza corredo di motivi, e questi neppure erano stati proposti in udienza).

Cassazione penale , sez. V, 21 marzo 2007, n. 20529

Corte di cassazione – vizio di motivazione – manifesta illogicità – in genere

Il controllo della Corte di cassazione sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purchè la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere proposta quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza - cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi - e valorizzi piuttosto una congettura, cioè una ipotesi non fondata sullo "id quod plerumque accidit", insuscettibile di verifica empirica, od anche una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità. (In applicazione di tale principio, la Corte ha censurato l'assunto secondo cui costituisce massima di esperienza conforme al principio di saggezza popolare del "tentar non nuoce" che un avvocato generalmente solleciti i pubblici dipendenti delle cancellerie per ottenere notizie coperte dal segreto d'ufficio).

(Annulla con rinvio, App. Napoli, 16 novembre 2004)

[Cassazione penale , sez. VI, 13 febbraio 2007, n. 16532](#)

Corte di cassazione – vizio di motivazione – possibilità di sovrapposizione di valutazioni - esclusione

In tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire — nell'ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato — se questi ultimi abbiano esaminato

tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano analizzato il materiale istruttorio facendo corretta applicazione delle regole della logica, delle massime di comune esperienza e dei criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. La Corte di cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, né può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.

Cassazione penale , sez. IV, 29 gennaio 2007, n. 12255

La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice di merito, sottratto al controllo di legittimità, se motivato anche attraverso l'evidenziazione di quelli tra i criteri di cui all'art. 133 c.p. ritenuti rilevanti al fine del decidere.

Cassazione penale , sez. II, 04 ottobre 2006, n. 40383

Ricorso in Cassazione – indagine di legittimità – ambito di applicazione

L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Cassazione penale , sez. IV, 12 luglio 2006, n. 33619

Ricorso in Cassazione – motivi di ricorso – vizio di motivazione – riforma art. 606 lett. e) – limite della contestualità - sussistenza

Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. ad opera della l. n. 46 del 2006, la previsione che il vizio della motivazione può essere dedotto quando risulti anche «da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame» non fa venire meno il limite della contestualità, espresso dalla necessità che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato, e quindi va letta con riferimento esclusivo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva. (La Corte chiarisce che la novella normativa non consente la censura della selezione delle prove da parte del giudice del merito, neppure se il ricorso risulti autosufficiente contenendo la trascrizione dei verbali di prova, perché il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto all'ambito di cognizione della Corte di cassazione).

Cassazione penale , sez. V, 12 aprile 2006, n. 16955

In tema di sindacato di legittimità per difetto di motivazione, laddove l'art. 606 comma 1 lett. e), c.p.p. esige che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Né tale interpretazione può risultare superata in ragione della modifica apportata alla citata disposizione dall'art. 8 legge 20 febbraio 2006 n. 46, con la previsione che il vizio di motivazione può essere dedotto quando risulti, non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche “da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”. Detto riferimento va infatti interpretato in un senso che non privi di qualsiasi significato il limite della contestualità imposto dalla stessa disposizione e, quindi, come relativo solo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito (ad esempio, la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva). Se, infatti, il vizio di motivazione deve risultare dal testo della decisione impugnata, come tradizionalmente si riconosce anche quando si attribuisce in via esclusiva al giudice del merito la selezione delle prove, tale selezione non può essere censurata neppure se il ricorso risulti effettivamente autosufficiente, perché il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto all'ambito di cognizione della Corte di cassazione, non ha una funzione solo logica, che possa essere soddisfatta mediante la trascrizione dei verbali di prova nel ricorso.

Cassazione penale , sez. V, 11 aprile 2006, n. 18119

Ricorso in Cassazione – riforma dell’art. 606 lett. e) – natura del sindacato – sindacato di legittimità – verifica della correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali - esclusione

Anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) c.p.p., per effetto della l. n. 46 del 2006, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto precluso, al giudice di legittimità, verificare la correttezza della stessa in rapporto ai dati processuali. (In motivazione la Corte ha precisato che anche nel vigore del codice di procedura abrogato - nel quale non era richiesto che il vizio risultasse dal testo del provvedimento impugnato - non si era dubitato che alla Corte fosse estraneo il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, e tale deve ritenersi ancora oggi la immutata caratteristica del sindacato di legittimità, indipendentemente dalla novellata formulazione dell'art. 606 lett. e), la quale altro non fa che fornire una ancor più dettagliata definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione).

Cassazione penale , sez. V, 03 aprile 2006, n. 13648

Corte di Cassazione – questioni rilevabili d’ufficio - questioni oggetto di impugnazione – rinuncia dell’imputato – potere della Corte di decidere – insussistenza

Il potere della Corte di cassazione di decidere in ordine alle questioni rilevabili d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p. non sussiste con riferimento alle questioni che, pur rilevando d'ufficio, abbiano formato oggetto di impugnazione in appello ed alle quali l'imputato, successivamente alla loro riproposizione, abbia espressamente rinunciato. Diversamente operando, l'imputato otterrebbe l'effetto, incompatibile con l'irrevocabilità ed immodificabilità del consenso prestato, di rimettere

unilateralmente in discussione, senza il consenso dell'altra parte, l'accordo raggiunto.[O4 S05 A2005 N16522](#)

Cassazione penale , sez. V, 19 febbraio 2005, n. 16522

Corte di Cassazione – questioni non deducibili in appello – possibilità di decidere della corte – sussistenza – limite – questioni di diritto sorte per "ius superveniens"

L'art. 609 comma 2 c.p.p., nella parte in cui stabilisce che la Corte di cassazione decide anche le questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, trova applicazione a condizione che trattisi di questioni di solo diritto, sorte a cagione dello "ius superveniens" o per circostanze sopravvenute, rimanendo quindi esclusa la sua operatività quando la decisione implicherebbe valutazioni di fatto, quali quelle aventi ad oggetto l'unicità del disegno criminoso, ai fini della riconoscibilità della continuazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse dedursi come motivo di ricorso per cassazione la mancata applicazione della continuazione tra il fatto ancora "sub iudice" ed altro fatto per il quale era stata pronunciata sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la celebrazione del giudizio d'appello).[O4 S02 A2004 N48308](#)

Cassazione penale , sez. II, 15 ottobre 2004, n. 48308

Ricorso in Cassazione – questioni rilevabili d'ufficio

È rilevabile d'ufficio in sede di giudizio di legittimità, ex art. 609 comma 2 c.p.p., l'illegittima applicazione di una pena non più prevista dall'ordinamento. (Fattispecie nella quale la Corte, nell'esaminare un ricorso proposto dall'imputato per difetto di motivazione avverso una sentenza emessa, ex art. 444 c.p.p., per il reato di cui all'art. 187 comma 4 c. strad. ha rilevato d'ufficio l'illegittimità della applicazione della pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, in violazione dell'art. 2 comma 3 c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 64 d.lg. n. 274 del 2000). [O4 S04 A2004 N24661](#)

Cassazione penale , sez. IV, 20 aprile 2004, n. 24661

Ricorso in Cassazione – questioni rilevabili d'ufficio – illegittimità della pena

L'illegittimità della pena è rilevabile d'ufficio ed è, quindi, sindacabile indipendentemente dalla deduzione di specifiche doglianze in sede di impugnazione; tuttavia, essa non determina il superamento della preclusione processuale derivante dall'inammissibilità del gravame, che impedisce il passaggio del procedimento all'ulteriore grado di giudizio ed inibisce la cognizione della questione e la rivisitazione del decisum per la formazione del giudicato interno. (In applicazione di questo principio la S.C., pur rilevando l'illegittimità della pena applicata dal giudice di appello per il reato di lesioni lievissime - che rientra nella competenza del giudice di pace ed è punito, ex artt. 4, 63, 64, d.lg. n. 274 del 2000, con la multa e non con la reclusione, sanzione che

deve essere irrogata anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il processo sia celebrato dal giudice ordinario - e pur ritenendo, in assenza di specifiche doglianze al riguardo da parte del ricorrente, che si tratti di questione rilevabile d'ufficio, ha affermato - sussistendo una causa di inammissibilità del ricorso - la prevalenza di quest'ultima, in quanto preclusiva della formazione di un valido rapporto di impugnazione e, quindi, in grado di impedire l'esercizio del potere di cognizione del giudice ad quem anche per le questioni rilevabili ex officio). [O4 S05 A2003 N24926 O4 S05 A2003 N24926](#)

Cassazione penale , sez. V, 03 dicembre 2003, n. 24926

Corte di Cassazione – questioni non deducibili in appello – questioni di diritto sorte per "ius superveniens" - possibilità di decidere della corte – sussistenza

Le questioni non dedotte unicamente perché sorte per effetto di una sopravvenuta normativa, e che rimettano in discussione il processo formativo della decisione, rientrano tra quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello e, quindi, nella cognizione della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 609 c.p.p.; il divieto di cui all'art. 526 c.p.p. non è convertibile nella reciproca previsione che le prove a suo tempo legittimamente acquisite siano senz'altro e definitivamente utilizzabili, così da restare insensibili a qualsiasi innovazione normativa di segno opposto che sopravvenga nel corso del processo. Allorché il "novum" incide sull'inutilizzabilità sopravvenuta della prova, proprio in base al "tempus regit actum" esso è di immediata applicazione anche in sede di legittimità. Quando la legge sanziona l'inutilizzabilità di un tipo di prova perché reputato non più appagante come verità processuale da porre a base di una giusta decisione, è solo l'ostacolo del giudicato che può frapporsi tra l'"intentio legis" e la sua applicazione. [O4 SUU A1998 N10086](#)

Cassazione penale , sez. un., 13 luglio 1998, n. 10086

Poiché il ricorso attribuisce alla Corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti, qualora sia stato impugnato dal solo condannato il provvedimento di applicazione della continuazione "in executivis" a più sentenze "patteggiate", non ne può essere dichiarata "ex officio" la nullità ove esso abbia determinato la pena complessiva in misura inferiore a quella risultante dal cumulo delle pene applicate nelle singole sentenze (nella specie superiore ai due anni stabiliti nell'art. 188 disp. att. c.p.p.). Invero, non è configurabile, nella specie, una questione rilevabile d'ufficio, in quanto il mancato rispetto della citata disposizione non è sancito a pena di nullità e, comunque, non sussiste nullità ai sensi degli art. 178 ss. c.p.p. [O4 S01 A1996 N4471](#)

Cassazione penale , sez. I, 03 luglio 1996, n. 4471

Il comma 2, ultima parte, dell'art. 609 del vigente codice di rito conferisce alla Corte di cassazione la facoltà di decidere anche le questioni non dedotte nei motivi di appello, la cui deducibilità sia divenuta possibile solo successivamente. Tale facoltà si riferisce a nuove questioni di diritto che sorgano per "ius superveniens" ovvero per circostanze - non emerse prima - che abbiano

un'indubbia valenza di legittimità sul piano della congruità della motivazione. [O4 S01 A1995 N8276](#)

Cassazione penale , sez. I, 02 febbraio 1995, n. 8276

**Cognizione della Corte di Cassazione – limite ai motivi proposti e questioni rilevabili d’ufficio
– applicabilità ai provvedimenti abnormi - esclusione**

Il limite alla cognizione della cassazione imposto dall'art. 609 c.p.p. con la sola deroga delle questioni rilevabili di ufficio prevista dal comma 2, non è applicabile ai provvedimenti abnormi la cui anomalia deve essere rilevata sempre che essa incida sul tema in decisione.

Cassazione penale , 19 ottobre 1990

3. TESTI INTEGRALI

§ 3.1 Provvedimenti ricorribili

Procedimento penale – istanza di ricusazione – dichiarazione di inammissibilità – ricorribilità in Cassazione – sussistenza – ricorso alle Sezioni civili – esclusione

Qualora nell'ambito di un procedimento penale sia dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 41 c.p.p., l'istanza di ricusazione di un giudice, l'ordinanza può essere impugnata soltanto con il ricorso per cassazione previsto dall'art. 606 c.p.p., secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 41 citato, sicché è inammissibile il ricorso proposto alle sezioni unite civili, per giunta, con i motivi indicati dall'art. 360 c.p.c.

Cassazione civile , sez. un., 09 marzo 2006, n. 5041

Fatto

1. L'avvocato S.S., con ricorso alla Corte di Appello di Palermo del 17 marzo 2003, ha proposto istanza di ricusazione del Giudice dell'udienza preliminare di quella città davanti al quale era imputato, denunciandone l'inimicizia grave in suo confronto. La ricusazione è stata decisa con ordinanza del 25 marzo 2003 ed è stata dichiarata inammissibile.

2. L'avvocato S.S., difensore di se stesso, ha impugnato l'ordinanza mediante ricorso alle sezioni unite civili di questa Corte. Con il primo motivo del ricorso è denunciato che la sezione civile della Corte di appello che si è pronunciata sulla ricusazione è carente di giurisdizione: censura di violazione dell'[art. 360 c.p.c., nn. 1, 3 e 4](#), in relazione all'[art. 1 c.p.c.](#) e degli [artt. 1, 20 e 41 cod. proc. pen.](#)

3. Ricorrendo una delle ipotesi di cui all'[art. 375 cod. proc. civ.](#), gli atti sono stati rimessi al P.M. per le sue conclusioni sul ricorso. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo che sia dichiarato inammissibile il motivo di ricorso attinente alla giurisdizione. Gli intimati Ministero della Giustizia e Presidente della Corte di appello di Palermo non hanno svolto attività difensiva.

Fissata l'udienza per la discussione del ricorso, l'avvocato S. ha proposto istanza di ricusazione nei confronti dei magistrati componenti del collegio di quell'udienza e l'istanza è stata dichiarata inammissibile con ordinanza 15 novembre 2005 n. 23024/05 bis. Con ricorso del 30 gennaio 2006 l'avvocato S. ha proposto altra istanza di ricusazione in confronto dei componenti di questo Collegio ed anche questa istanza è stata dichiarata inammissibile con ordinanza del 2 febbraio 2006 n. 2343/06 da altro Collegio.

Il ricorrente ha depositato anche memoria.

Diritto

4. L'avvocato S. con la memoria difensiva ha eccepito che la pendenza sostanziale di due precedenti istanze di ricusazione non consentirebbe ai magistrati componenti di questo Collegio di decidere il presente ricorso. Altra ragione impeditiva della decisione del ricorso deriverebbe dalla nullità dell'ordinanza d'inammissibilità della ricusazione del 15 novembre 2005, perchè decisa dagli stessi giudici che erano stati ricusati per la decisione dei ricorsi chiamati all'udienza del 26 maggio 2005. Una terza causa impeditiva della trattazione di questo ricorso dipenderebbe dal fatto che il procedimento, già sospeso con ordinanza interlocutoria emessa all'udienza del 26 maggio 2005, non è stato riassunto. La trattazione del presente procedimento in camera di consiglio, infine, non

sarebbe

legittima.

Le eccezioni non possono essere accolte.

4.1. Fermo restando che l'istituto della ricusazione non può essere utilizzato in maniera da determinare una sostanziale paralisi della giurisdizione (così, già [Cass. 30 settembre 1989 n. 3947](#)), la prima eccezione non è fondata.

Essa non considera che il Collegio non è chiamato a pronunciarsi su alcuna istanza di ricusazione, ma a decidere il ricorso contro l'ordinanza della Corte di appello di Palermo del 25 marzo 2003. Le istanze di ricusazione indicate nella memoria difensiva e quella del 30 gennaio 2006, infatti, sono state già dichiarate inammissibili: le prime due con l'ordinanza 15 novembre 2005 n. 23024/05 bis; l'ultima da altro Collegio di queste [sezioni unite con ordinanza 2 febbraio 2006 n. 2343/06 bis](#).

4.2. La seconda eccezione è altrettanto infondata, perchè la decisione di inammissibilità della ricusazione dei magistrati componenti il collegio dell'udienza del 26 maggio 2005, impedisce non solo di rimettere in discussione l'originaria istanza di ricusazione, stante la sua non impugnabilità ai sensi del [secondo comma dell'art. 53 cod. proc. civ.](#), ma di produrre l'effetto paralizzante della presente decisione.

4.3. La terza eccezione non riguarda questo giudizio, perchè la sospensione indicata dal ricorrente fu adottata con riferimento al ricorso n. 15803/03, diverso dal presente.

4.4. L'eccezione di incostituzionalità dell'[art. 375 cod. proc. civ.](#), infine, è manifestamente infondata. Queste sezioni unite al riguardo, infatti, hanno già enunciato i seguenti principi, condivisi dal Collegio.

La pubblicità del giudizio che si svolge dinanzi ad organi giudiziari, pur costituendo un cardine dell'ordinamento democratico, fondato sulla sovranità popolare sulla quale si basa l'amministrazione della giustizia ai sensi dell'[art. 101 Cost., comma 1](#), non ha una applicazione assoluta, potendo essere limitato, oltre che nell'interesse morale, nell'ordine pubblico, nella sicurezza nazionale, dei minori e della vita privata delle stesse parti del processo, ma anche nell'interesse della giustizia. Anche l'art. 6, comma 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, invocato dal ricorrente, consente che, per esigenze di giustizia, il principio di pubblicità delle udienze può essere derogato. In ragione di queste considerazioni, l'eccezione di incostituzionalità dell'[art. 375 cod. proc. civ.](#) è manifestamente infondata (così [ord. 20 aprile 2004 n. 7583](#)).

5. Il ricorso oggetto di questo giudizio è rivolto alle sezioni unite civili di questa Corte ed i motivi in esso contenuti sono quelli indicati dall'[art. 360 cod. proc. civ.](#). Questo ricorso non è ammissibile, in base alle considerazioni di seguito indicate.

5.1. La ricusazione, nel vigente ordinamento, è diversamente disciplinata, secondo che sia ricusato un magistrato che svolga funzioni di Giudice civile o di Giudice penale. L'elemento indicativo della distinzione, rilevante in questa sede, sta nel diverso regime dell'impugnazione dell'ordinanza che decide la ricusazione: l'[art. 53 cod. proc. civ.](#) dichiara non impugnabile l'ordinanza stessa; al contrario, l'[art. 41 del codice di procedura penale, comma 2](#), dichiara che contro l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità della ricusazione è proponibile il ricorso per Cassazione.

Altre differenze si ricavano dal diverso regime delle spese come disciplinato, rispettivamente, dagli [art. 54 cod. proc. civ.](#) e [art. 44 cod. proc. pen.](#) 5.2. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata si ricava che essa è stata resa dal Collegio per la trattazione dei ricorsi per ricusazione della Corte di appello

di Palermo, composto da magistrati addetti alla terza sezione civile della stessa Corte. Quel Collegio, nel decidere, ha applicato le norme del codice di procedura penale e segnatamente il [primo comma dell'art. 41 cod. proc. pen.](#), secondo il quale la ricsuzione è dichiarata inammissibile quando è proposta da chi non ne aveva diritto o senza l'osservanza dei termini e delle forme o quando i motivi addotti sono manifestamente inammissibili. Ed, infatti, la decisione resa dalla Corte di appello di Palermo è di inammissibilità della ricsuzione.

Da queste indicazioni si ricava: a) che la decisione di inammissibilità della ricsuzione proposta dall'avv. S. è stata adottata da un collegio penale, la cui composizione solo formalmente corrisponde a quella della terza sezione civile della Corte di Appello di Palermo; b) che l'ordinanza della Corte di Palermo è stata resa nell'ambito di un procedimento penale.

5.3. L'ordinanza di inammissibilità della revocazione pronunciata il 25 marzo 2003 dalla Corte di appello di Palermo, pertanto, poteva essere impugnata solo con ricorso per Cassazione ai sensi degli [art. 606 cod. proc. pen.](#), come stabilisce il [primo comma del citato art. 41 c.p.c.](#), e non già con ricorso alle sezioni unite civili di questa Corte contenente, per giunta, con i motivi indicati dall'[art. 360 cod. proc. civ.](#)

Il ricorso per Cassazione proposto con il presente ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile.

5.4. Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, perchè gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2006.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2006

Istruttoria dibattimentale – istanza di oblazione – diversa e più favorevole qualificazione del fatto – omissione di pronuncia da parte del giudice – impugnabilità della sentenza – sussistenza

In tema di oblazione, nel caso in cui l'imputato, nel corso della istruttoria dibattimentale, abbia presentato istanza di oblazione subordinata ad una diversa e più favorevole qualificazione giuridica del fatto, dalla quale discenda la possibilità di essere ammesso all'oblazione stessa, il giudice, se effettivamente proceda a tale modifica, deve attivare il meccanismo di cui all'art. 141 comma 4 bis c.p.p., delle disposizioni di attuazione del c.p.p., anche all'esito dell'istruttoria dibattimentale; nel caso in cui ometta di pronunciarsi sull'istanza o si pronunci applicando erroneamente la legge penale, tale omissione o errore potrà essere fatta rilevare in appello, attraverso il meccanismo di cui all'art. 604 comma 7, c.p.p., ovvero, in caso di sentenza inappellabile, con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c, c.p.p

Cassazione penale , sez. un., 28 febbraio 2006, n. 7645

Fatto

A.S. veniva citato a giudizio davanti al Tribunale monocratico di Reggio Calabria per rispondere del reato di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 1, perchè essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, era stato trovato sprovvisto della carta precettiva. Il Tribunale, con sentenza in data 26 novembre 2004, dichiarava l'imputato colpevole del reato di cui all'art. [650 c.p.](#), così modificando la qualificazione giuridica del fatto contestato, e lo condannava alla pena di Euro 200,00 di ammenda. Proponeva ricorso per Cassazione personalmente A., deducendo violazione di legge, in quanto il Tribunale, avendo derubricato il reato di cui all'imputazione, non oblabile, in altro oblabile, avrebbe dovuto consentire all'imputato di esercitare il suo diritto, costituzionalmente indiscutibile, di estinguere il reato attraverso l'oblazione, determinando con la stessa sentenza (che assumerebbe la forma della sentenza ordinanza) la somma da versare (ex art. 141 disp. att. c.p.p., comma 4) e fissando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere al pagamento della somma dovuta, subordinando l'efficacia della condanna all'inutile scadenza del termine assegnato; in caso, invece, di pagamento nel termine, il Giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, avrebbe potuto dichiarare estinto il reato ex art. [676 c.p.p.](#) Il ricorrente precisava, altresì, che la difesa aveva richiesto la derubricazione del reato in sede di conclusioni segnalando tempestivamente la più corretta e favorevole qualificazione giuridica del fatto, concludeva chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata o, in subordine, con rinvio.

La Sezione 1^a di questa Corte, cui il ricorso veniva assegnato, pronunciava, il 2 novembre 2005, ordinanza di rimessione alla Sezioni Unite ai sensi dell'art. [618 c.p.p.](#), rilevando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale.

Nella motivazione della suddetta ordinanza si osserva che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 530 del 1995, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. [516](#) e [517](#) c.p.p. nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi dell'art. [162 c.p.](#) e art. [162 bis c.p.](#), relativamente a fatto diverso o reato concorrente contestati in dibattimento. Il legislatore si era adeguato a tale pronuncia aggiungendo, con la [L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 53,](#)

comma 1, lett. c), e art. 141 disp. att. c.p.p., comma 4 bis, a norma del quale "in caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. Il Giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il Giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato". Analoga norma l'art. 9 della stessa legge introduceva all'art. [162 bis c.p.p.](#), u.c., successivamente abrogata, perchè da ritenere superflua, dal D.L. 7 aprile 2000, n. 82, art. 2 quattordices, convertito in L. 5 giugno 2000, n. 144. Il legislatore, peraltro, osserva ancora l'ordinanza di rimessione, lasciava aperto il problema per i casi in cui l'imputazione originaria non fosse modificata a seguito di contestazione del pubblico ministero nel corso del dibattimento, ma dal Giudice nella sua decisione finale. In tal caso, sarebbe contrario al diritto di difesa di cui all'art. [24 Cost.](#), nonchè al principio di uguaglianza di cui all'art. [3 Cost.](#), privare l'imputato del diritto di chiedere l'oblazione. L'ordinanza di rimessione rileva che, per trovare soluzione a tale problema, si sono formati tre orientamenti giurisprudenziali. Secondo un primo orientamento, l'imputato in tanto ha diritto all'oblazione in quanto l'abbia tempestivamente richiesta in via "preventiva" o "cautelativa", così che il Giudice, nell'ipotesi in cui decidesse la derubricazione del reato, nel corso o all'esito dell'istruttoria dibattimentale, dovrebbe provvedere con ordinanza a rimettere l'imputato in termini per richiedere l'oblazione. Un altro orientamento giurisprudenziale ritiene, invece, che, in caso di derubricazione disposta dal Giudice, l'imputato debba presentare domanda di oblazione con l'atto di appello, in applicazione analogica dell'art. [604 c.p.p.](#), comma 7. Secondo una terza soluzione, infine, il Giudice, con la stessa sentenza con la quale riqualifica il reato e pronuncia la relativa condanna, rimette in termini ex officio l'imputato per provvedere all'oblazione, subordinando l'efficacia della condanna all'inutile scadenza del termine assegnato, non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se la procedura di oblazione si perfeziona con il pagamento della somma stessa entro il termine stabilito, il Giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, dichiarerà estinto il reato ex art. [676 c.p.p.](#), in caso contrario, la sentenza diventerà incondizionatamente efficace ed eseguibile. Il Primo Presidente, con provvedimento del 25 novembre 2005, assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l'udienza del 28 febbraio 2006.

Diritto

Il motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato. La norma invocata nella fattispecie è quella di cui all'art. [141 disp. att. c.p.p.](#), comma 4 bis, introdotta dalla [L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 53](#). La stessa legge con l'art. 9 aveva integrato anche l'art. [162 c.p.p.](#), bis, al comma 7 con norma analoga, successivamente abrogata dal [D.L. 7 aprile 2000, n. 82, art. 2 quattordices](#), convertito con [L. 5 giugno 2000, n. 144](#), non solo perchè incongruamente inserita in un contesto di normativa di diritto sostanziale, ma anche perchè produttiva di possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito di operatività del procedimento di oblazione riferibile non solo alla oblazione c.d. discrezionale (art. [162 bis c.p.](#)), ma anche all'oblazione c.d. obbligatoria (art. [162 c.p.](#)). Il riconoscimento all'imputato del diritto alla rimessione in termini per chiedere l'oblazione in caso di "modifica dell'originaria imputazione" in altra per la quale l'oblazione stessa sia ammissibile non è una "novità", limitandosi a recepire una regola già introdotta nel sistema dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 53 0 del 1995, rilevato che "non sussistono ostacoli di ordine tecnico-sistematico all'ammissione dell'oblazione nel corso del dibattimento", affermava che la preclusione dell'accesso al medesimo istituto ed ai connessi benefici, in caso di nuove contestazioni dibattimentali, per fatto diverso (art. [516 c.p.p.](#)) o per reato concorrente (art. [517 c.p.p.](#)) risultava lesiva del diritto di difesa nonchè priva di razionale giustificazione. La nuova normativa, pertanto, allorchè parla di "modifica dell'imputazione", mutuando il dato testuale dell'art. [516 c.p.p.](#), intende chiaramente fornire precise regole procedurali per l'applicazione della citata pronuncia di illegittimità costituzionale, inserendosi in un contesto nel quale intervengono il Pubblico Ministero, con la contestazione suppletiva, il Giudice, con la

rimessione in termini, l'imputato con l'istanza di oblazione, il pubblico ministero, ancora, per il parere (come disposto dall'art. 141 disp. att. c.p.p., comma 4), di nuovo il Giudice per la valutazione di accoglimento o rigetto della domanda (in caso di oblazione c.d. discrezionale). Il collegio ritiene che diverso sia il caso, come quello di specie, in cui il Giudice "nella sentenza" dia "al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione" (art. [521 c.p.p.](#)), si tratta di una soluzione interpretativa in punto di diritto, che può essere adottata anche nel giudizio di legittimità, rispetto alla quale le suddette regole procedurali possono trovare applicazione soltanto nel caso in cui l'errore di diritto sia stato rilevato dalla difesa contestualmente alla formulazione di istanza di oblazione, sulla quale il p.m. abbia potuto esprimersi; solo in tal modo, infatti, il Giudice viene formalmente investito della questione, non potendosi ritenere, perchè non previsto dal complessivo sistema procedurale disciplinato dalla legge, che egli abbia l'obbligo di rimettere in termini ex officio l'imputato, per di più al di fuori di qualsiasi contraddittorio, imprescindibile soprattutto nel caso di oblazione c.d. discrezionale. Se il Giudice abbia omesso di pronunciarsi sull'istanza o si sia pronunciato con erronea applicazione della legge penale, in caso di sentenza appellabile provvedere il Giudice dell'appello (come si desume dall'art. 597 c.p.p., comma 2, lett. a), e art. [604 c.p.p.](#), comma 7) e in caso di sentenza impugnabile solo con ricorso per Cassazione potrà essere formulata la relativa doglianza (art. [606 c.p.p.](#), comma 1, lett. c), davanti alla Suprema Corte. L'ulteriore questione se la richiesta di modifica della definizione giuridica del fatto con contestuale istanza di oblazione debba essere formulata prima dell'apertura del dibattimento o possa essere presentata anche successivamente nel corso dell'istruzione dibattimentale o con le conclusioni non assume rilevanza nel caso di specie, poichè, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, dal verbale dell'udienza del 26 novembre 2004, risulta che il difensore dell'imputato con le conclusioni chiedeva "l'assoluzione con formula ampia. Deposita giurisprudenza". In mancanza, pertanto, di una istanza valutabile in applicazione dei principi sopra formulati, il ricorso deve essere rigettato con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2006.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2006

§ 3.2 Obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità

SENTENZA - CAUSA DI ESTINZIONE REATO - RESPONSABILITA' - PROVA CONTRADDITTORIA O INSUFFICIENTE - OBBLIGO DECLARATORIA ESTINZIONE - LIMITI

Le SS.UU. hanno affermato che all'esito del giudizio dibattimentale il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità. Tale principio di diritto ha però due temperamenti: il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova, sia nel caso in cui, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., il giudice di appello - intervenuta una causa estintiva del reato - è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili; sia nel caso in cui ad una sentenza di assoluzione ex art. 530, comma 2 c.p.p., appellata dal P.M., sopravvenga una causa estintiva del reato e il giudice ritenga infondato nel merito l'appello.

Sentenza n. 35490 udienza del 28 maggio 2009 - depositata il 15 settembre 2009

(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore V. Romis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, in data 11 luglio 2001, il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, assolveva A.T., ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., perché il fatto non costituisce reato, da uno dei fatti di appropriazione indebita ("limitatamente alla somma di lire 50 milioni") contestatigli; dichiarava, al contempo, l'imputato colpevole per la residua imputazione - concernente altro episodio di appropriazione indebita - e lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione e di lire 600.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Il Tribunale condannava, inoltre, l'imputato a risarcire il danno alle costituite parti civili, da liquidarsi in sede civile, ai sensi dell'articolo 539 c.p.p., ed a pagare alla parte civile Patrizia P.T., a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva, la somma di lire 8 milioni.

Disponeva, infine, che l'esecuzione della pena inflitta fosse sospesa ai sensi degli articoli 163 ss. c.p. e che, ai sensi dell'articolo 175 c.p., non fosse fatta menzione della condanna nel certificato del casellario a richiesta di privati.

Detta sentenza veniva appellata dalle parti civili e dall'imputato, mentre il pubblico ministero proponeva appello incidentale.

Con sentenza del 20 ottobre 2004 la Corte d'Appello dell'Aquila, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti del A.T. in ordine ai reati allo stesso ascritti perché estinti per prescrizione; confermava le statuizioni civili e condannava l'imputato a rifondere alla parte civile le spese processuali del grado. I giudici dell'appello ritenevano che il reato << nella sua interezza >> dovesse ritenersi prescritto, non potendosi applicare l'art. 129 c.p.p. in quanto sussistevano << chiare ed evidenti prove, illustrate nella completa sentenza di primo grado e non contraddette dai motivi di appello >>.

La Corte territoriale precisava altresì che, quanto all'addebito in relazione al quale era stata pronunciata sentenza di proscioglimento, gli elementi posti a base di detta statuizione, ancorché dubitativi, non rendevano processualmente possibile << anche in questo caso, il ricorso all'art. 129 c.p.p. >> (pag. 3 della sentenza).

Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando quattro motivi.

Primo motivo: erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p. e carenza di motivazione in ordine alle ragioni giustificatrici della meno favorevole pronuncia dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione.

Trattasi di censura che, per come enunciata ed argomentata, si riferisce specificamente alla declaratoria di prescrizione con la quale è stata riformata la sentenza assolutoria emessa dal primo giudice ai sensi dell'art. 530, secondo comma, c.p.p. in relazione ad uno degli episodi di appropriazione indebita contestati al A.T..

Dopo aver trascritto i rilievi, devoluti al giudice di appello con una memoria con la quale era stata segnalata l'inammissibilità o l'infondatezza dell'appello della parte civile e di quello proposto, in via incidentale, dal pubblico ministero, il ricorrente deduce che la Corte d'Appello avrebbe omesso qualsiasi valutazione su tali impugnazioni, limitandosi ad affermare che gli elementi posti a base della pronuncia di primo grado, ancorché dubitativi, non rendevano processualmente possibile il ricorso all'art. 129 c.p.p. per la conferma dell'assoluzione ex art. 530, secondo comma, c.p.p., decisa dal primo giudice.

Richiamate la sentenza n. 13170 del 2002 della Corte di cassazione e le ordinanze n. 300 e n. 362 del 1991 della Corte costituzionale, il ricorrente, per un verso, evidenzia il vizio del ragionamento seguito dal giudice di appello, in quanto frutto di un'antistorica attribuzione di rilevanza penale al dubbio e in palese contrasto con i principi regolatori dell'attuale sistema processuale, e, per altro verso, sottolinea che, nel caso di specie, la conferma della sentenza nella parte relativa all'assoluzione non poteva incontrare ostacolo nel requisito dell'evidenza dei presupposti per il proscioglimento nel merito risultanti dagli atti (art. 129, comma 2, c.p.p.): anche ammesso che la declaratoria ex art. 129 c.p.p. possa atteggiarsi quale decisione rebus sic stantibus, la nozione di evidenza dovrebbe però considerarsi non fissa, ma variabile e dipendente dal quantum di conoscenza di cui il Giudice dispone, sicché mentre in una fase anteriore al dibattimento non vi sarebbe spazio operativo per l'art. 530 cpv. c.p.p. ai fini necessari per la valutazione dell'evidenza, lo stesso non potrebbe dirsi allorché la causa estintiva intervenga dopo che il dibattimento sia giunto al suo epilogo, giacché in tale caso il giudice potrà attingere alla regola di cui alla norma citata. La Corte d'Appello, nella concreta fattispecie, avrebbe omesso del tutto di dar rilievo ai rapporti tra l'art. 129 c.p.p. e la regola ex art. 530 cpv. c.p.p., dando luogo ad una decisione monca, priva di motivazione in ordine alla reformatio in peius e manifestamente illogica; sussisterebbero quindi i presupposti per il sindacato di legittimità, conformemente ad un principio in tal senso già affermato (viene ricordata Sez. IV, 27 aprile 2000 n. 9944).

Secondo motivo: violazione degli artt. 438, comma 5, e 190 c.p.p., in relazione all'art. 192 c.p.p..

Facendo richiamo alla sentenza n. 11037 del 2001 della Prima Sezione della Suprema Corte ed alla sentenza n. 115 del 2001 della Corte Costituzionale, il ricorrente sottolinea che da quest'ultima emergerebbe che in nessun caso lo sbocco del giudizio abbreviato, per effetto del condizionamento richiesto dall'imputato, potrebbe consistere in una surrettizia integrazione probatoria delle indagini preliminari condotte in termini di non sufficiente esaustività dal pubblico ministero, e ciò anche in

considerazione del principio di economia processuale che regola l'istituto in questione. Nel caso di specie, sia la regola di economia processuale, sia quella di inammissibilità delle prove superflue, sia il criterio fissato dalla sentenza n. 115 del 2001 del giudice delle leggi, sarebbero stati violati dall'ordinanza del giudice di primo grado che autorizzava la prova contraria a favore del P.M.. Inoltre, la sentenza del Tribunale di Teramo e quella della Corte d'Appello dell'Aquila avrebbero obliterato il canone dettato dagli artt. 192 e 194 c.p.p., secondo cui sussiste per il giudicante l'obbligo di valutare con estremo rigore il contenuto della testimonianza della persona offesa (Sez. I, 8 marzo 2000 n. 7207, Di Tella; Sez. II, 11 giugno 1998 n. 3438, Di Salvo); in particolare, in nessun conto sarebbero state tenute le evidenti contraddizioni tra i querelanti, contraddizioni evidenziate nel ricorso in cui si sottolinea come non sia dato sapere <>.

Terzo motivo: violazione dell'art. 646 c.p..

Si sostiene, in particolare, che l'usurpazione di un potere dispositivo spettante al dominus può significare abuso del possesso, ma non ancora necessariamente appropriazione; richiamate alcune decisioni della Suprema Corte, il ricorrente sottolinea che appropriarsi significa assoggettare la cosa altrui a una nuova signoria espropriandone con ciò stesso il dominus.

Nel caso di specie, mancherebbe negli atti di causa qualsiasi elemento in grado di dimostrare << l'intento convertitorio da parte del possessore e, soprattutto, di mistificazione della destinazione del danaro prescritta dal dominus.....>>.

Quarto motivo: violazione degli artt. 61 n. 11 e 646 c.p..

Si afferma nel ricorso che le trattative intraprese dall'imputato si sarebbero svolte all'insaputa della parte offesa; ad avviso del ricorrente non si sarebbe mai prodotto l'abuso di relazioni, sicché la querela avrebbe dovuto essere considerata tardivamente proposta, con conseguente improcedibilità del reato e prevalenza della relativa formula di proscioglimento, ex art. 129 c.p.p., rispetto a quella prescelta dalla Corte territoriale.

Il procedimento è stato assegnato alla Seconda Sezione penale di questa Suprema Corte, la quale, con ordinanza n. 13717 del 17 marzo 2009, dep. il 27 marzo 2009, ne ha disposto la rimessione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618 c.p.p..

Detto provvedimento, dopo aver ripercorso la motivazione della sentenza della Corte d'Appello oggetto di impugnazione e le censure dedotte, mette in luce, con riferimento al primo motivo di ricorso, l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, in ordine alla prevalenza o meno del "proscioglimento nel merito rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova".

Secondo un primo orientamento, la formula di proscioglimento nel merito non prevale sulla dichiarazione immediata della causa di non punibilità nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p..

Altro orientamento ritiene che in una situazione di incertezza probatoria debba prevalere la formula di merito ex art. 530, comma 2, c.p.p., rispetto alla declaratoria della causa di estinzione.

Un ulteriore indirizzo interpretativo ritiene occorra distinguere a seconda che la causa di estinzione del reato sia intervenuta nelle fasi anteriori al dibattimento ovvero all'esito dell'istruttoria dibattimentale.

Con decreto del 1° aprile 2009, il Presidente Aggiunto di questa Corte ha assegnato il ricorso in esame alla Sezioni Unite penali, fissandone la trattazione all'odierna udienza pubblica.

Con memoria in data 8 maggio 2009 il difensore delle parti civili M.F., P.T. e S.G.F. S.r.l., ha depositato una memoria con una serie di argomentazioni in ordine ai quattro motivi articolati dal ricorrente.

Per quanto concerne il primo motivo, viene richiamata la nozione di "evidenza" di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p., che contrasta con il contenuto dell'art. 530, cpv., c.p.p.. Allorché il giudice rilevi il maturarsi dei termini di prescrizione deve soprassedere rispetto al giudizio di merito ed è obbligato a dichiarare l'estinzione del reato; la previsione di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p., deroga agli effetti potenzialmente pregiudizievoli derivanti dalla declaratoria di improcedibilità quando dagli atti risulti evidente l'innocenza dell'imputato.

La nozione di "evidenza" imporrebbe per sua natura la radicale mancanza di "prove a carico" o la sussistenza di una o più "prove a discarico", tali da possedere un grado di certezza che permetta al giudicante di addivenire ad una pronuncia assolutoria senza un'approfondita analisi delle

risultanze istruttorie, ossia una disamina compiuta tra gli eventuali contrastanti elementi di prova. L'art. 129, comma 2, c.p.p. non potrebbe trovare applicazione in presenza di una mera contraddittorietà ovvero di un'insufficienza probatoria: in entrambe le ipotesi si devolvrebbe al giudice un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze e ciò in netto contrasto con il contenuto della norma che richiede esclusivamente la rilevabilità de plano degli elementi a discarico dell'imputato. Richiamate alcune pronunce della Corte di cassazione, la memoria esclude che l'orientamento sostenuto comporti disparità di trattamento, alla luce del diritto dell'imputato a rinunciare alla prescrizione.

Quanto alla reformatio in peius evocata dal ricorrente, con la memoria in esame si evidenzia che la Corte d'Appello dell'Aquila, tenuto conto delle impugnazioni dell'imputato, del pubblico ministero e delle parti civili, era stata investita della più ampia cognizione del procedimento ed era competente, pertanto, a pronunciarsi sul capo (che aveva costituito) oggetto di assoluzione da parte del primo giudice, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius: l'imputato, venuto a conoscenza dell'appello del P.M., avrebbe potuto rinunciare alla prescrizione.

Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso, sarebbe legittima la richiesta del P.M., come prova contraria rispetto all'integrazione probatoria richiesta dall'imputato, di audizione delle persone offese, con conseguente correttezza dell'ordinanza di ammissione adottata dal Tribunale di Teramo.

In ordine al terzo motivo, i fatti dettagliatamente riportati nella sentenza del Tribunale (e confermati dal giudice di secondo grado) smentiscono integralmente gli assunti enunciati dal ricorrente, ed anzi dimostrano compiutamente le gravi responsabilità penali riferibili all'imputato sotto il profilo oggettivo e sotto quello soggettivo.

Il quarto motivo di ricorso, conclude la memoria, sarebbe destituito di fondamento giuridico alla luce della costante giurisprudenza di legittimità: al riguardo viene richiamata Cass. Sez. II, 12 ottobre 2000, n. 11078.

All'odierna udienza, il Procuratore Generale ha depositato note scritte, con articolate argomentazioni a sostegno delle conclusioni riportate in epigrafe.

MOTIVI

DELLA

DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso – formulato con specifico riferimento alla declaratoria di prescrizione pronunciata in secondo grado, con la quale è stata riformata la sentenza assolutoria emessa dal primo giudice ai sensi dell'art. 530, secondo comma, c.p.p. in relazione ad uno degli episodi delittuosi contestati al A.T. - investe la questione dei rapporti tra la declaratoria immediata di determinate cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (nella concreta fattispecie, la prescrizione) e la pronuncia assolutoria per insufficienza o contraddittorietà della prova ex art. 530, comma 2, c.p.p..

La questione può così essere sintetizzata: “se il proscioglimento nel merito prevalga rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova”.

2.1 Sul punto, come detto, si registra un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

Secondo un primo indirizzo interpretativo, la formula di proscioglimento nel merito non prevale sulla dichiarazione immediata della causa di non punibilità nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p..

Nell'ambito di questo orientamento si pongono: Sez. III, 26 febbraio 1993 n. 3440, Gablai, rv. 194120; Sez. I, 22 marzo 1993, n. 5895, Ballerini, rv. 195107; Sez. 5[^], 2 dicembre 1997 n. 1460, Fraticello; Sez. 1[^], 30 giugno 1993 n. 8859, Mussone; Sez. III, 23 aprile 2002 n. 20807, P.m. in proc. Artico, rv. 221618; Sez. VI, 5 marzo 2004 n. 26027, Pulcini, rv. 229968; Sez. II, 18 maggio 2007 n. 26008, P.G. in proc. Roscini, rv. 237263; Sez. V, 16 luglio 2008 n. 39220, P.G. in proc. Ferrarese; Sez. II, 19 febbraio 2008 n. 9174, Paladini, rv. 239552.

Muovendo dalla considerazione che per l'applicazione dell'art. 129, secondo comma, c.p.p., è richiesta l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato, i sostenitori di detto indirizzo ritengono che la formula di proscioglimento nel merito debba prevalere sulla causa di estinzione del reato – con obbligo per il giudice di pronunziare la relativa sentenza – solo allorché i relativi presupposti (l'inesistenza del fatto, l'irrilevanza penale dello stesso, il non averlo l'imputato commesso) risultino dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione avuto riguardo alla chiarezza della situazione processuale: in presenza di una causa estintiva del reato non è quindi applicabile la regola probatoria, prevista dall'art. 530, comma 2, c.p.p., da adottare quando il giudizio sfoci nel suo esito ordinario, ma è necessario che emerga "positivamente" dagli atti, senza necessità di ulteriori approfondimenti, la prova dell'innocenza dell'imputato. È stato affermato che, in questi casi, il giudice procede, più che ad un "apprezzamento", ad una "constatazione", con la conseguenza che non gli è consentito di applicare l'art. 129 c.p.p. in casi di incertezza probatoria o di contraddittorietà degli elementi di prova acquisiti al processo, anche se, in tali casi, il compendio probatorio con caratteristiche di ambivalenza potrebbe condurre all'assoluzione.

Secondo un altro orientamento, in una situazione di incertezza probatoria prevale la formula di merito ex art. 530, comma 2, c.p.p., rispetto alla declaratoria della causa di estinzione.

A detto filone giurisprudenziale vanno ricondotte: Sez. II, 21 giugno 1990 n. 5455/91, Lagodana, rv. 187510; Sez. IV, 8 marzo 1993 n. 3742, Fink, rv. 193878; Sez. V, 20 febbraio 2002 n. 13170, Scibelli, rv. 221257; Sez. II, 5 marzo 2004 n. 18891, Sabatini, rv. 228635; Sez. I, 16 settembre 2004, n. 40386, Fagan, rv. 230621; Sez. V, 18 gennaio 2005, Martelli, rv. 231567; Sez. V, 10 giugno 2008 n. 25658, Ganci, rv. 240450.

Tale indirizzo interpretativo si ispira fondamentalmente al principio che imponeva, nella vigenza

del codice abrogato, l'equiparazione dell'ipotesi della sussistenza di prove dell'evidenza della non commissione del fatto all'ipotesi della mancanza assoluta della prova che l'imputato lo avesse commesso. Raffrontando il sistema vigente a quello precedente, è stato osservato che mentre l'art. 129 comma 2, c.p.p. vigente riproduce sostanzialmente l'art. 152 comma 2 c.p.p. 1930, l'art. 530 c.p.p. del 1988 equipara al secondo comma (così recependo le indicazioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 1975) la prova positiva dell'innocenza alla mancanza di prova della colpevolezza e a tali ipotesi anche quelle dell'insufficienza e della contraddittorietà della prova: non vi sarebbe pertanto alcun argomento sistematico per estrapolare dal secondo comma del citato art. 530 quest'ultima ipotesi, sottraendola al principio di equiparazione logico-sistematica.

Vi è poi un ulteriore orientamento che distingue a seconda che la causa di estinzione del reato sia intervenuta nelle fasi anteriori al dibattimento ovvero all'esito dell'istruttoria dibattimentale: nel primo caso si ritiene che la pronuncia di merito possa essere adottata solo in presenza della "evidenza" dell'innocenza dell'imputato richiesta dall'art. 129, comma 2, c.p.p. - non essendo stato acquisito ancora alcun significativo compendio probatorio e non potendo quindi essere espressa alcuna valutazione al riguardo - mentre, nel secondo caso, troverebbe applicazione l'equiparazione, di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p., della prova insufficiente o contraddittoria, alle situazioni delineate nel primo comma della stessa disposizione.

Nell'ambito di questo orientamento vanno segnalate: Sez. II, 15 ottobre 1992 n. 1221/03, Tuliani, rv. 193017, Sez. VI, 13 gennaio 2005 n. 7272, De Angelis, rv. 231231.

2.1. Per un contributo ermeneutico ai fini della soluzione della questione in oggetto, relativamente alle formule da adottare, è opportuno richiamare la giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite.

Con la sentenza n. 5 del 1975, la Corte Costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 152, secondo comma, c.p.p. 1930, nella parte in cui non comprendeva tra le ipotesi in cui il giudice, ad istruttoria ultimata, doveva pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito, anziché declaratoria di estinzione del reato per amnistia, anche il caso in cui mancava del tutto la prova che l'imputato avesse commesso il reato stesso.

Sul rapporto tra la disciplina ex art. 129, comma 2, c.p.p. e quella di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p., è intervenuta poi la Corte Costituzionale con due ordinanze - la n. 300 e la n. 362 - del 1991.

Nel primo caso, il giudice a quo aveva sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo comma, c.p.p., affermando di essere pervenuto a giudizio di assoluzione per insufficienza di prove per i reati oggetto dell'imputazione e di non aver potuto assolvere ex art. 530 c.p.p. gli imputati con la formula "perché il fatto non sussiste", in quanto, rientrando il reato in questione nell'amnistia, si sarebbe dovuto applicare il secondo comma dell'art. 129 c.p.p., a termini del quale, in presenza di una causa estintiva, l'assoluzione nel merito prevale solo nel caso in cui risulti evidente l'innocenza dell'imputato.

A seguito del provvedimento di clemenza, sarebbe risultata preclusa all'imputato l'assoluzione con la più favorevole formula, mentre, nella stessa situazione probatoria di prova insufficiente, l'imputato del più grave reato non coperto da amnistia si sarebbe giovato della formula dell'insussistenza del fatto; il decreto di amnistia, al pari dell'intervento di ogni altra causa estintiva, dunque, finiva con il ridare rilevanza al dubbio probatorio, espunto dal sistema del nuovo codice, e gli imputati si sarebbero trovati assoggettati ad un'ingiustificata disparità di trattamento.

Dichiarando la manifesta infondatezza della questione, la Corte ha affermato che il principio della prevalenza delle formule assolutorie di merito su quelle dichiarative dell'estinzione del reato è razionalmente temperato, anche a fini di economia processuale, con l'esigenza che appaia del tutto evidente dalle risultanze probatorie che "il fatto non sussiste" o che "l'imputato non lo ha commesso" o che "il fatto non costituisce reato" o "non è previsto dalla legge come reato". Comunque, l'applicazione dell'amnistia, nei confronti degli imputati per i quali non ricorrevano tali ipotesi, non concretava violazione del principio di eguaglianza, attesa la rinunciabilità della causa estintiva che – costituendo esplicazione del diritto di difesa – è posto a tutela del diritto << di chi sia perseguito penalmente ad ottenere non già solo una qualsiasi sentenza che lo sottragga alla irrogazione della pena, ma precisamente quella sentenza che nella sua formulazione documenti la non colpevolezza >>.

Il medesimo itinerario argomentativo è stato riproposto, con riferimento alla causa estintiva della prescrizione, dall'ord. n. 362 del 1991: in questo caso, il giudice costituzionale ha richiamato l'ord. n. 300 del 1991, sottolineando che con essa era già stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione concernente l'applicazione dell'amnistia – questione sostanzialmente analoga a quella in esame - in base all'assorbente rilievo della rinunciabilità della causa estintiva.

A completamento delle decisioni del giudice delle leggi in materia, è opportuno un rapido cenno a quelle con le quali la Corte Costituzionale rilevò esplicitamente la incostituzionalità della mancata previsione della rinunciabilità delle cause estintive dell'amnistia e della prescrizione: rinunciabilità che è stata poi inserita nell'art. 157 c.p. con la legge 5 dicembre 2005, n. 251.

La prima, è la sent. n. 175 del 1971 con la quale fu dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 151, comma 1, c.p. 1930, per violazione dell'art. 24 Cost., nella parte in cui escludeva la rinuncia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia. La Corte Costituzionale sottolineò che << la rinuncia all'amnistia costituisce esplicazione del diritto di difesa, sembrando chiaro discendere da tale affermazione come in quest'ultimo sia da considerare inclusa non solo la pretesa al regolare svolgimento di un giudizio che consenta libertà di dedurre ogni prova a disculpa e garantisca piena esplicazione del contraddittorio, ma anche quella di ottenere il riconoscimento della completa innocenza, da considerare il bene della vita costituente l'ultimo e vero oggetto della difesa, rispetto al quale le altre pretese al giusto procedimento assumono funzione strumentale >>; ed evidenziò, altresì, come all'interesse morale ad una sentenza di assoluzione con formula piena si affianchi quello patrimoniale, in quanto l'assoluzione da amnistia lascia integra – oltre ad eventuali responsabilità amministrative – l'azione civile al risarcimento del danno, laddove << corrisponde all'interesse dell'imputato di ottenere dal giudice penale una pronuncia che, ai sensi dell'art. 25 cod. proc. pen., e ricorrendone i presupposti, renda improponibile l'azione civile >>.

La sent. n. 275 del 1990 dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 c.p. 1998, per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., nella parte in cui non prevedeva che la prescrizione del reato potesse essere rinunciata dall'imputato.

La sentenza, muovendo dal duplice rilievo della discrezionalità della prescrizione in sede applicativa e del fatto che raramente le cause che portano al suo perfezionarsi sono ascrivibili all'imputato, osservò che dinanzi a questa realtà, il legislatore, nel disciplinare l'istituto sostanziale della prescrizione, doveva tener conto del carattere inviolabile del diritto di difesa, inteso come diritto al giudizio e, con esso, a quello della prova, e così conclusivamente si espresse: << è privo di ragionevolezza rispetto ad una situazione processuale improntata a discrezionalità, che quell'interesse a non più perseguire (sorto a causa di circostanze eterogenee e comunque non dominabili dalle parti) debba prevalere su quello dell'imputato, con la conseguenza di privarlo di un diritto fondamentale. Dev'essere, pertanto, affermata la rinunciabilità anche della prescrizione

dichiarando la parziale illegittimità dell'art. 157 del codice penale che non la prevede >>.

2.2. Utili spunti di riflessione si rinvencono in Sez. Un., 9 giugno 1995 n. 18, P.G. in proc. Cardoni, rv. 202374 - 202375 che ha affermato i seguenti principi di diritto: << Il giudice per le indagini preliminari il quale, richiesto dell'emissione di decreto penale di condanna o dell'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., ritenga che dagli atti, pur non risultando la prova positiva dell'innocenza della persona sottoposta a indagini, risulti quella negativa della sua colpevolezza, nel senso radicale dell'impossibilità di acquisirla, deve, per evidenti ragioni di economia processuale, emettere sentenza di proscioglimento, e non restituire gli atti al Pubblico Ministero, il quale, peraltro, ha la possibilità di ottenere una nuova riflessione sul tema proponendo ricorso per cassazione >> (rv. 202374); << Il giudice per le indagini preliminari può, qualora lo ritenga, prosciogliere la persona nei cui confronti il Pubblico Ministero abbia richiesto l'emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129 cod. proc. pen., e non anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530, comma secondo, stesso codice, alle quali, prima del dibattimento - non essendo stata la prova ancora assunta - l'art. 129 non consente si attribuisca valore processuale >> (rv. 202375).

La decisione è intervenuta sulla questione relativa alla possibilità, per il giudice delle indagini preliminari, richiesto dal p.m. di emissione di decreto penale, di pronunciare sentenza di proscioglimento soltanto a norma dell'art. 129 c.p.p., ovvero anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'articolo 530, comma 2, dello stesso codice.

Per come si rileva dal testo della sentenza Cardoni, gli indirizzi delineatisi in materia, in seno alla giurisprudenza di legittimità, convergevano nell'attribuire rilevanza, nell'applicazione dell'art. 129 c.p.p., alla prova positiva della innocenza, così come convergevano nell'escludere che il giudice, richiesto della emissione del decreto penale, potesse, avvalendosi di tale norma, prosciogliere anche se le prove fossero mancanti, insufficienti o contraddittorie. Uno dei due orientamenti si era tuttavia posto l'ulteriore quesito, risolvendolo positivamente e sul quale fondamentalmente era stato richiesto l'intervento delle Sezioni Unite, se nel procedimento per l'emissione del decreto penale dovesse essere sottolineata anche la mancanza assoluta della prova, nel senso di prova mancante e non altrimenti acquisibile: la sentenza Cardoni ha aderito a quest'ultima impostazione.

Aderendo a quest'ultima impostazione, la sentenza Cardoni accoglie la tesi secondo cui la norma dell'art. 129, comma 1, c.p.p. non lascia spazio, nel procedimento per decreto, alla mancanza, alla insufficienza e alla contraddittorietà della prova; tesi che trova conferma, nell'argomentare della sentenza, nel secondo comma della citata disposizione, che regola il concorso processuale tra una causa di estinzione del reato e una formula di assoluzione nel merito, stabilendo la prevalenza della formula di assoluzione nel merito ogni volta che sia assistita dall'evidenza della prova.

Altri spunti di possibile interesse si ricavano da decisioni delle Sezioni Unite che hanno contribuito a delineare determinati profili della disciplina degli istituti che vengono in rilievo nel caso in esame.

La ricostruzione degli ambiti applicativi della declaratoria immediata di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e del proscioglimento pre-dibattimentale di cui all'art. 469 c.p.p. si deve a Sez. Un. 19 dicembre 2001 n. 3027/02, PG in proc. Angelucci, rv. 220555: << La sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 cod. proc. pen. può essere emessa solo ove ricorrano i presupposti in esso previsti (mancanza di una condizione di procedibilità o perseguibilità dell'azione penale ovvero presenza di una causa di estinzione del reato per il cui accertamento non occorra procedere al dibattimento) e sempre che le parti, messe in condizione di interloquire, non si siano opposte, in quanto non può trovare applicazione, in detta fase, la disposizione dell'art. 129 stesso codice che presuppone necessariamente l'instaurazione di un giudizio in senso proprio.

Avverso la predetta sentenza, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, l'unica impugnazione ammessa è il ricorso per cassazione >>.

La sentenza Angelucci sottolinea la portata generale dell'art. 129 c.p.p. sicché l'art. 469 c.p.p., se non escludesse la contemporanea applicazione dell'art. 129 c.p.p., costituirebbe un inutile doppione nel sistema. Laddove fa riferimento ad "ogni stato e grado del processo", l'art. 129 c.p.p., sottolinea la sentenza in esame, << deve essere inteso in relazione al giudizio in senso tecnico, ossia al dibattimento di primo grado o ad ai giudizi in appello ed in cassazione, perché quelle sono le fasi in cui si instaura la piena dialettica processuale tra le parti e si dispone di tutti gli elementi per la scelta delle formule assolutorie più opportune, rispettando le legittime aspettative dell'imputato. Nella fase predibattimentale dell'attuale processo (diversamente la questione poteva porsi in base all'art. 152 c.p.p. del 1930) la fondamentale cesura tra fase dell'indagine e fase del dibattimento porta ad escludere che possa emettersi una sentenza allo stato degli atti ex art. 129 c.p.p. >>.

Sez. Un., 25 gennaio 2005 n. 12283, P.G. in proc. De Rosa, ha affrontato la questione se il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta del p.m. di rinvio a giudizio, possa in applicazione dell'art. 129 c.p.p. pronunciare immediatamente, in presenza di una causa di non punibilità, sentenza di non luogo a procedere senza fissare l'udienza preliminare, risolvendola nel senso di cui al principio così massimato: << Il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, non può emettere sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio. (La Corte ha osservato che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo - artt. 425, 469, 529, 530 e 531 stesso codice -, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio) >> (RV. 230529).

3. Ritengono queste Sezioni Unite di dover aderire al primo degli orientamenti sopra illustrati.

Dal panorama giurisprudenziale - costituzionale e di legittimità - emerge chiaramente che, ai fini della soluzione della questione che in questa sede rileva, occorre soffermarsi, in particolare, sulla nozione di "evidenza" (art. 129, comma secondo, c.p.p.), per passare poi all'esame dei principi dell'economia processuale e del diritto alla prova.

3.1. Per quel che riguarda il presupposto della evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato – ai fini della prevalenza della formula di proscioglimento sulla causa estintiva del reato – in giurisprudenza è stato costantemente affermato, senza incertezze o oscillazioni di sorta, che il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, al punto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" (percezione ictu oculi), che a quello di "apprezzamento", incompatibile, dunque, con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento; in altre parole, l'"evidenza" richiesta dall'art. 129, comma 2, c.p.p. presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi così addirittura in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia.

Tale significato deve essere decisamente riaffermato anche in questa sede, perché assolutamente condivisibile.

3.2. La valenza della disposizione prevista dall'art. 129, secondo comma, c.p.p., in relazione al principio dell'economia processuale – ribadito anche in epoca recente con la ritenuta necessità della ragionevole durata del processo – è stata sottolineata già con risalenti pronunce della Corte Costituzionale, in particolare con il richiamo all'economia processuale di cui all'ordinanza n. 300 del 1991, nonché con la stessa sentenza delle Sezioni Unite Cardoni, nella quale è stato ribadito che la norma dell'articolo 129 c.p.p. vigente, come già quella dell'articolo 152 dell'abrogato codice di rito, tende, tra l'altro, ad assicurare la speditezza, l'immediatezza, l'economia del processo.

3.3. Il diritto alla prova, poi, trova espressa previsione normativa nell'art. 190 c.p.p.; in particolare, il diritto alla prova contraria risulta garantito all'imputato dall'art. 495, comma secondo, c.p.p. in conformità dell'art. 6, par. 3 lett. d) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici, e attualmente a livello costituzionale dall'art. 111, comma terzo, della Costituzione.

3.4. Quanto alla individuazione del momento processuale in cui l'evidenza (e non anche la contraddittorietà o l'insufficienza) della prova dell'innocenza dell'imputato impone al giudice, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, di pronunciare la sentenza di proscioglimento nel merito, taluni punti fermi sono stati già condivisibilmente posti dalle decisioni delle Sezioni Unite, sopra ricordate.

E, tenuto conto degli approdi cui sono già pervenute le Sezioni Unite con le decisioni innanzi richiamate, deve concludersi che la questione concernente i rapporti tra il proscioglimento nel merito per insufficienza o contraddittorietà della prova e la causa di estinzione del reato rilevi, allo stato, esclusivamente con riferimento alla fase del giudizio.

Come già si è accennato, ritiene il Collegio corretta la scelta ermeneutica del primo indirizzo giurisprudenziale, tra quelli, sopra illustrati, che hanno dato vita al contrasto de quo: devono, pertanto, essere approfondite ed illustrate le ragioni che giustificano tale scelta.

Il punto di partenza è ravvisabile nel percorso motivazionale seguito dalle Sezioni Unite nella sentenza De Rosa. Tale decisione ricostruisce le finalità della disciplina ex art. 129 c.p.p., collocandole sul duplice piano del principio di economia processuale (exitus processus) e della tutela dell'innocenza dell'imputato (favor rei). Sulla base di questo inquadramento, le Sezioni Unite rilevano che << l'art. 129, collocato sistematicamente nel titolo II del libro secondo del codice tra gli 'atti e provvedimenti del giudice', non attribuisce a costui un potere di giudizio ulteriore, inteso quale occasione - per così dire - 'atipica' di decidere la res iudicanda, rispetto a quello che gli deriva dalle specifiche norme che disciplinano i diversi segmenti processuali (art. 425 per l'udienza preliminare; art. 469 per la fase preliminare al dibattimento; artt. 529, 530 e 531 per il dibattimento), ma, nel rispetto del principio della libertà decisoria, detta una regola di condotta o di giudizio, la quale si affianca a quelle proprie della fase o del grado in cui il processo si trova e alla quale il giudice, in via prioritaria, deve attenersi nell'esercizio dei poteri decisori che già gli competono come giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento di ogni grado. Tale regola prevede l'obbligo (recte dovere) dell'immediata declaratoria, d'ufficio, di determinate cause di non punibilità che il giudice "riconosce" come già acquisite agli atti. Si è di fronte ad una prescrizione generale di tenuta del sistema, nel senso che, nella prospettiva di privilegiare l'exitus processus ed il favor rei, s'impone al giudice il proscioglimento immediato dell'imputato, ove ricorrano determinate e tassative condizioni, che svuotano di contenuto - per ragioni di merito - l'imputazione, o ne fanno venire meno - per la presenza di ostacoli processuali (difetto di condizioni di procedibilità) o per l'avverarsi di una causa estintiva - la effettiva ragion d'essere >>. La norma di cui all'art. 129 c.p.p. <<...non è alternativa ad altre previsioni di analoghi effetti, né entra in conflitto con queste, ma,

affiancando e integrando tali previsioni, definisce meglio, per tempi e modalità, i poteri decisorii del giudice....>>.

D'altra parte, prosegue ancora la sentenza De Rosa, è sintomatico che l'art. 129 c.p.p. si limiti a prevedere la già evidenziata regola di condotta o di giudizio e ne imponga al giudice l'osservanza "in ogni stato e grado del processo", senza nulla disporre in ordine al rito da seguire per la "immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità", il che conferma che tale norma, sotto il profilo dei tempi e dei modi di applicazione, deve trovare attuazione nel corso delle fasi e dei gradi del processo e nell'ambito della corrispondente disciplina prevista, alla quale deve uniformarsi. L'espressione "immediata declaratoria", presente soltanto nella rubrica dell'art. 129 c.p.p., assume una valenza diversa da quella percepibile prima facie: non denuncia, evidenziano le Sezioni Unite, una connotazione di "tempestività temporale" assoluta (fino a legittimare, pur nel silenzio della norma, il rito de plano), ma evidenzia che, qualora ne sussistano le condizioni, tale declaratoria deve avere la precedenza su altri eventuali provvedimenti decisionali adottabili dal giudice. La norma ex art. 129 c.p.p. – precisa ancora la sentenza in argomento – non può essere ritenuta superflua: essa << non è ripetitiva di forme e poteri decisorii previsti, nella sede specifica (artt. 425, 469, 529 e ss. c.p.p.), dal sistema e funzionali all'opzione proscioglitrice che può definire la fase o il grado del processo, ma è integrativa - sotto il profilo modale - di tali forme e poteri, che, pur nel contemperamento di valori concorrenti, devono tendenzialmente assicurare la semplificazione del processo e il favor rei >>.

Le ampie considerazioni svolte nella sentenza De Rosa, e gli argomenti adottati a sostegno dei principi ivi enunciati, inducono, dunque, a dissentire da quell'orientamento secondo cui, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, pur in presenza di una causa estintiva, dovrebbe essere comunque applicato il secondo comma dell'art. 530 c.p.p. in virtù del quale la prova insufficiente o contraddittoria è equiparata alle situazioni delineate nel primo comma dello stesso articolo. A voler seguire detta opzione ermeneutica, non si comprenderebbe il riferimento contenuto nel primo comma dell'art. 129 c.p.p. – in relazione all'obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, ivi compresa, quindi, la causa di estinzione del reato – ad "ogni stato e grado del processo", così come non si comprenderebbe il richiamo, nel secondo comma dello stesso articolo, all'art. 531 c.p.p. (norma, questa, che segue l'art. 530 c.p.p. dedicato alla sentenza di assoluzione con l'indicazione delle relative formule) secondo cui il proscioglimento nel merito deve prevalere sulla causa di estinzione del reato se dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.

A ciò aggiungasi che già prima della sentenza De Rosa, le Sezioni Unite, con la sentenza Cardoni, avevano avuto modo di fornire analoghe indicazioni.

Ma è soprattutto il contenuto dell'art. 531 c.p.p. a dare una conferma normativa a quanto fin qui detto, nella parte in cui è espressamente previsto l'obbligo della pronuncia di sentenza di non doversi procedere in presenza di una causa estintiva del reato, "salvo quanto disposto dall'art. 129, comma 2,", vale a dire tranne nel caso in cui vi sia la prova evidente della insussistenza del fatto o della sua non commissione da parte dell'imputato o della sua irrilevanza penale. Situazione questa ben puntualizzata da Sez. III, 19 marzo 2003 n. 21994, P.m. in proc., Musto, rv. 225443, secondo cui << la conclusione che, nel concorso tra una causa estintiva del reato ed un'altra più favorevole di non punibilità, quest'ultima deve risultare in modo palese è confermata dalla espressa clausola di salvezza contenuta nell'art. 531, comma 1, c.p.p. >>.

Mette conto ribadire, dunque, che il giudice, solo all'esito dell'istruttoria dibattimentale, quindi allorché si accinge alla valutazione del compendio probatorio acquisito, può disporre di tutti gli

elementi per addivenire anche alla esatta qualificazione giuridica del fatto: orbene nel caso di ritenuta configurabilità di un reato diverso e meno grave rispetto a quello contestato, tale da risultare prescritto, non pare che possano esservi dubbi che, in siffatta ipotesi, il giudice, in mancanza della prova evidente (nel senso della sua “constatazione” e non del suo “apprezzamento”) dell’innocenza, ha il dovere di pronunciare declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, senza procedere ad alcun approfondimento nella valutazione del materiale probatorio agli atti.

Parimenti, intervenuta la causa estintiva del reato di cui all’imputazione, non potrà il giudice, all’esito dell’istruttoria dibattimentale ed in presenza di un compendio probatorio insufficiente o contraddittorio, esercitare i poteri di ufficio ex art. 507 c.p.p. (possibilità ammessa anche per il giudice ritiratosi in camera di consiglio per la deliberazione della sentenza: cfr. Sez. 3, n. 8528 del 19/08/1993 Ud. - dep. 14/09/1993 - Rv. 195160), ma dovrà dichiarare l’estinzione del reato enunciandone la causa nel dispositivo. Altrimenti, a voler privilegiare una formula liberatoria nel merito, a fronte di una causa estintiva, allorché si è in presenza di una prova insufficiente o contraddittoria, si perverrebbe al risultato paradossale che la evidenza di cui all’art. 129 cpv. c.p.p. ricorrerebbe anche nel caso di ambiguità probatoria ex art. 530, secondo comma, stesso codice: il che determinerebbe una ingiustificata equiparazione tra una posizione processuale di evidenza di innocenza ed una situazione processuale di incertezza probatoria.

In definitiva, la regola probatoria di cui all’art. 530, comma 2, c.p.p. - cioè il dovere per il giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità - appare dettata esclusivamente per il normale esito del processo che sfocia in una sentenza emessa dal giudice al compimento dell’attività dibattimentale, a seguito di una approfondita valutazione di tutto il compendio probatorio acquisito agli atti; tale regola, giova ribadirlo, non può trovare applicazione in presenza di una causa estintiva del reato: in una situazione del genere – a meno che il giudice non sia chiamato a dover approfondire ex professo il materiale probatorio acquisito (come si avrà modo di dire in prosieguo) - vale invece la regola di giudizio di cui all’art. 129 c.p.p. in base alla quale, intervenuta una causa estintiva del reato, può essere pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito solo qualora emerga dagli atti processuali ‘positivamente’ (... risulta evidente ...’: art. 129, comma 2, c.p.p.), senza necessità di ulteriore approfondimento, l’estraneità dell’imputato a quanto contestatogli.

Coerente con questa impostazione è anche la uniforme giurisprudenza di legittimità secondo cui deve escludersi che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre all’annullamento con rinvio, possa essere rilevato dal giudice di legittimità che, in questi casi, deve invece dichiarare l’estinzione del reato.

In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione che gli impone l’obbligo della immediata declaratoria della causa di estinzione del reato: e ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l’inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva, così come precisato da Sez. Un. 28 novembre 2001 n. 1021/02, Cremonese, rv 220511.

Nel solco della sentenza Cremonese si colloca poi la puntualizzazione operata da Sez. Un. 27 febbraio 2002 n. 17179, Conti, rv. 221403.

4. Deve essere ora esaminato l’ulteriore profilo, di cui si è già fatto cenno, rilevante ai fini della soluzione della questione controversa: il diritto alla prova.

Al riguardo, una risposta positiva ed inequivocabile, circa la compatibilità di tale diritto con l'indirizzo interpretativo che queste Sezioni Unite ritengono condivisibile, è riscontrabile nelle decisioni della Corte Costituzionale in precedenza evocate.

Ed invero, il Giudice delle leggi - dopo essere intervenuto affermando la equiparazione tra la evidenza della prova dell'innocenza e la mancanza di prova di colpevolezza - ha limitato i suoi successivi interventi, in materia, ad una declaratoria di incostituzionalità quanto alla mancata previsione della rinunciabilità della causa estintiva (amnistia e prescrizione), sottolineando come detta rinunciabilità debba considerarsi quale strumento efficace per l'esplicazione del diritto di difesa ai fini del perseguimento dell'interesse morale ad un'assoluzione con formula piena e di un interesse patrimoniale sul versante dei riflessi civilistici, a fronte dell'interesse a non più perseguire (principio dell'economia processuale); la Corte Costituzionale, dunque, in alcun modo ha accennato a profili di incostituzionalità (disparità di trattamento, violazione del diritto di difesa, etc.) con riferimento all'art. 129, comma secondo, c.p.p., avendo ritenuto del tutto conforme ai principi costituzionali siffatta disposizione, ritenendola adeguatamente bilanciata con la rinunciabilità della causa estintiva: maturata la prescrizione del reato, ed a fronte della mancanza dell'evidenza della prova dell'innocenza, l'imputato, volendo, può far valere il suo diritto alla rinuncia alla prescrizione, correndo il rischio consapevole di un verdetto sfavorevole all'esito del richiesto approfondimento.

E non è priva di rilievo la natura della rinuncia della prescrizione quale diritto personalissimo dell'imputato, come pacificamente ritenuto nella giurisprudenza di questa Corte: si veda, ex plurimis, Sez. 2, n. 23412 del 09/06/2005 Ud. (dep. 21/06/2005) Rv. 231879, secondo cui << la rinuncia alla prescrizione non rientra nel novero degli atti processuali che possono essere compiuti dal difensore a norma dell'art. 99 c.p.p., in quanto costituisce, dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 157 nella parte in cui non prevedeva tale possibilità a favore dell'imputato, un diritto personalissimo dello stesso che è a lui personalmente ed esclusivamente riservato. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha escluso altresì la possibilità che il silenzio dell'imputato, in presenza di una richiesta avanzata dal difensore, possa essere equiparato ad un comportamento concludente diretto a manifestare una positiva volontà alla rinuncia) >>. Detta decisione - peraltro intervenuta prima ancora che la rinuncia della prescrizione fosse normativamente prevista con la legge cd. "ex Cirielli" n. 251/2005 del 5 dicembre 2005 entrata in vigore l'8 dicembre 2005 - appare inequivocabile nel senso che il silenzio dell'imputato non può essere interpretato in altro modo se non come esercizio del diritto a non rinunciare alla prescrizione. Sulla stessa linea si pongono Sez. 6, n. 12380 del 21/9/2004 Ud. (dep. 1/4/2005), Rv. 231030, Lucchesu ed altri, e - con riferimento al novellato art. 157 c.p. in conseguenza della legge "ex Cirielli" - Sez. 1, n. 18391 del 13/3/2007 Cc. , Rv. 236576, con la quale è stato precisato che << la rinuncia alla prescrizione - esercitabile dall'imputato di persona ovvero con il ministero di un procuratore speciale, solo dopo la maturazione del relativo termine di legge - presuppone, ai sensi dell'art. 157 c.p., così come novellato dall'art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 251, una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti >>.

Ulteriore e autorevole conferma, a sostegno della prevalenza della causa estintiva della prescrizione, in presenza di un compendio probatorio insufficiente o contraddittorio, sulla formula di proscioglimento nel merito, viene da quanto evidenziato, proprio in relazione al diritto alla rinuncia alla prescrizione, nella sentenza delle Sezioni Unite, Conti già citata, argomentando che la disposizione di cui all'art. 129 c.p.p. opera <> (Sez. Un., Conti, 27 febbraio 2002 n. 17179).

Infine, volendo seguire il secondo orientamento, si dovrebbe ammettere la possibilità per l'imputato, non rinunciante alla prescrizione (avendo dunque esercitato, con il silenzio, il diritto a non rinunciare alla causa estintiva) e nei cui confronti è stata dichiarata la prescrizione sul presupposto di un compendio probatorio insufficiente o contraddittorio, di proporre poi ricorso per

cassazione – anche nel caso di mancanza di statuizioni civili (quanto ai riflessi della questione posta al vaglio di queste Sezioni Unite sulle statuizioni civili, con riferimento all’art. 578 c.p.p., si dirà oltre) - deducendo violazione di legge e/o vizio di motivazione sull’asserito rilievo della obbligatorietà per il giudice di pronunciare assoluzione con la formula di merito: il che comporterebbe, innanzi tutto, la violazione del principio di economia processuale, nei sensi già posti in rilievo.

Può dunque essere enunciato il seguente principio di diritto: “All’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità”.

5. Per completezza argomentativa, non può essere omissa l’esame della disciplina contemplata nell’art. 578 c.p.p., la cui interferenza con quella ex art. 129 c.p.p. sembra significativa nell’economia delle valutazioni concernenti il ricorso rimesso alla cognizione di queste Sezioni Unite.

La disposizione di cui al secondo comma dell’art. 129 c.p.p. deve coordinarsi con la presenza della parte civile e con una pronuncia di una condanna in primo grado: in tal caso, infatti, il giudice dell’appello – nel prendere atto di una causa estintiva del reato verificatasi nelle more del giudizio di secondo grado – è tenuto a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 578 c.p.p., sull’azione civile: deve quindi necessariamente compiere una valutazione approfondita dell’acquisito compendio probatorio, senza essere legato ai canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di estinzione del reato quando la prova della innocenza non risulti *ictu oculi*.

Le decisioni di questa Corte che hanno affrontato l’argomento risultano sostanzialmente univoche nel senso della riconosciuta incidenza, sulla statuizione penale, delle valutazioni operate dal giudice, sul materiale probatorio acquisito, ai fini delle statuizioni civili.

Spunti di riflessione offre la sentenza della Sesta Sezione, n. 1748/06, del 10 novembre 2005, Bisci ed altri, posto che, oltre a proporre ulteriori considerazioni a favore della prevalenza, in generale, della causa estintiva su quella del proscioglimento nel merito nel caso di compendio probatorio ambivalente, affronta anche specificamente la questione del rapporto dell’art. 129 con l’art. 578 c.p.p..

Tale decisione, dopo aver ricostruito i profili salienti degli orientamenti giurisprudenziali (innanzi illustrati), adotta, a sostegno del primo (da queste Sezioni Unite ritenuto coindivisibile, come detto), due ordini di argomentazioni, incentrate ora su considerazioni di carattere istituzionale e di temperamento degli interessi in gioco, ora sull’analisi sistematica della disciplina ex art. 578 c.p.p.. Quanto alle prime, in detta sentenza si sottolinea che l’estinzione del reato priva, in linea di principio, il giudice penale di ogni motivo per l’esercizio della sua giurisdizione, sicché soltanto esigenze di tutela dei diritti fondamentali della persona possono costituire una deroga per prorogarlo; ora, tali esigenze sussistono << quando vi sia la evidenza della innocenza sostanziale dell’imputato (per elementi positivi o per mancanza assoluta di prove a suo carico), con necessità dunque di restaurare immediatamente la sua sfera di onorabilità, ma non potrebbe ravvisarsi alcuna tutela della onorabilità o di altri diritti fondamentali qualora il giudice, invece di prendere atto della causa estintiva del reato, dovesse persistere nella sua cognizione di merito per concludere che agli atti vi sono uno o più elementi probatori a carico, sia pure non di tale momento da fondare una dichiarazione di responsabilità penale >>. Per quanto riguarda il temperamento degli interessi, la sentenza Bisci fa leva sulla rinunciabilità all’amnistia e alla prescrizione, già a suo tempo introdotta dalle decisioni del giudice delle leggi: << posto che l’imputato ha il diritto costituzionalmente garantito ad una decisione penale di merito, attraverso la rinuncia alla causa di estinzione, non è

ragionevole che, nella ipotesi di mancata rinuncia e quindi di operatività della causa estintiva, l'esercizio della giurisdizione sia prorogato di ufficio, in modo tale che l'imputato si giovi della efficacia preclusiva connessa alla sentenza penale dall'art. 652 c.p.p., pur in presenza di elementi che nel giudizio civile o amministrativo, eventualmente promossi dai danneggiati, potrebbero essere debitamente valorizzati >>. Ne deriva che, << in presenza di una causa estintiva del reato, non è più applicabile la regola probatoria prevista dal secondo comma dell'art. 530 c.p.p., da adottare quando il processo sfoci nel suo esito ordinario, ma è necessario che emerga "positivamente" dagli atti, e senza necessità di ulteriori accertamenti, la prova della innocenza dell'imputato>>, procedendo il giudice in questi casi << più che ad un "apprezzamento", ad una "constatazione" >>. Da ciò consegue inoltre che << non è consentito al giudice di applicare l'art. 129 c.p.p. in casi di incertezza probatoria o di contraddittorietà degli elementi di prova acquisiti al processo, anche se, in tali casi, ben potrebbe pervenirsi alla assoluzione dell'imputato per avere il quadro probatorio caratteristiche di ambivalenza >>. Se è vero, prosegue la sentenza Bisci, che l'art. 129 c.p.p. impone di dichiarare la causa estintiva quando non risulti evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, ecc., è altresì chiaro che << tale principio deve coordinarsi con la presenza della parte civile e di una condanna in primo grado che impone ai sensi dell'art. 578 c.p.p. di pronunciarsi sulla azione civile e quindi di non essere legati ai canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di proscioglimento quando la prova della innocenza non risulti *ictu oculi*. Sta di fatto che la pronuncia ex art. 578 c.p.p. fa stato tra le parti e dunque si impone, pur in presenza della causa estintiva, un esame approfondito di tutto quanto rilevi ai fini della responsabilità civile (mentre ciò che riguarda esclusivamente la responsabilità penale senza incidere su quella civile non deve essere oggetto di esame quando ricorre la causa estintiva). Se da questo esame emerge la prova della innocenza, si dovrà ricorrere alla corrispondente formula assolutoria, in quanto l'obbligo di declaratoria immediata della causa estintiva si basa sul principio di economia processuale; pertanto, quando l'esame ex professo di altri aspetti è effettuato, sia pure per esigenze di decisione non penale, l'accertamento effettuato non può essere posto nel nulla e può portare ad una assoluzione di merito, riprendendo vigore come canone interpretativo quello del *favor rei* >>.

Così ricostruita la disciplina di cui all'art. 578 c.p.p., la sentenza Bisci afferma che << in questi limiti, può dunque ritenersi che la valutazione approfondita a fini civilistici, che porti all'accertamento della evidenza della mancanza di responsabilità penale con una formula assolutoria ampia, possa incidere sulla decisione penale, pur in presenza di una causa estintiva, sebbene non risulti *ab initio* evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, ecc. >>; di conseguenza, << una eventuale assoluzione in luogo del proscioglimento per causa estintiva può avere luogo solo se l'esame ai fini civilistici porti ad affermare la applicabilità della relativa ampia formula assolutoria, e quindi senza pregiudizio per il principio di economia processuale, ma qualora non emerga che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, ecc., non potrà addivenirsi ad una pronuncia assolutoria. Pertanto, fuori dal caso in cui non opera il principio di economia processuale, dovendosi comunque valutare la responsabilità ex professo ai fini civilistici, l'unico modo per ottenere un esame più approfondito, in mancanza della evidenza che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, ecc., consisterà nel rinunciare alla causa estintiva >>.

Considerazioni del tutto analoghe vengono svolte in Sez. IV, 3 febbraio 2004 n. 14863, Micucci, rv. 228597.

Le argomentazioni delle sentenze Bisci e Micucci appaiono del tutto condivisibili nella parte in cui sottolineano la rilevanza della rinuncia alla causa estintiva e l'influenza che la valutazione di merito del compendio probatorio, imposta ex lege dal dettato dell'art. 578 c.p.p. al giudice dell'appello - in presenza di una causa estintiva del reato e di una condanna di natura riparatoria in primo grado, anche generica, a favore della parte civile - esplica anche sulla statuizione penale: nel senso che la ritenuta innocenza, accertata all'esito di un completo ed approfondito esame svolto ex professo, per

dettato normativo, e quindi senza violazione del principio dell'economia processuale cui si ispira il secondo comma dell'art. 129 c.p.p., deve essere affermata con la formula di proscioglimento di merito in luogo della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Ad avviso di queste Sezioni Unite non sussiste alcuna ragione per la quale, in sede di appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 578 c.p.p., non debba prevalere la formula assolutoria nel merito rispetto alla causa di estinzione del reato: e ciò, non solo nel caso di acclarata piena prova di innocenza, ma anche in presenza di prove ambivalenti, posto che alcun ostacolo procedurale, né le esigenze di economia processuale (che, come più volte detto, costituiscono, con riferimento al principio della ragionevole durata del processo, la ratio ed il fondamento della disposizione di cui all'art. 129, comma secondo, c.p.p.), possono impedire la piena attuazione del principio del favor rei con l'applicazione della regola probatoria di cui al secondo comma dell'art. 530 del codice di rito. In proposito giova evidenziare che, per quanto concerne specificamente la vicenda oggetto della sentenza Bisci sopra richiamata, appare riscontrabile una mancanza di omogeneità tra le statuizioni, penali e civili, adottate dalla Corte d'Appello con la decisione oggetto del ricorso: da un lato, la declaratoria di prescrizione sul versante penale, pronunciata sul rilievo di un compendio probatorio ambivalente (in ordine all'elemento psicologico del reato) che – in quanto così valutato all'esito di un completo ed approfondito esame delle prove, effettuato ai sensi dell'art. 578 c.p.p. senza i limiti imposti dal principio dell'economia processuale, come rilevato dalla stessa Corte territoriale – avrebbe dovuto comportare l'assoluzione nel merito, dovendo, in tal caso, trovare applicazione la regola probatoria di cui all'art. 530, comma secondo, c.p.p.; dall'altro lato, la revoca delle statuizioni civili pronunciate dal primo giudice (il quale aveva condannato gli imputati), che avrebbe dovuto trovare il suo logico presupposto nella mancanza di responsabilità e, quindi, in una sentenza assolutoria.

Da segnalare, per completezza di esposizione, che muovendo dagli stessi presupposti di carattere generale evidenziati nelle sentenze Bisci e Micucci, in linea con le stesse si pone altresì Sez. 4, n. 33309 del 08/07/2008 (Rv. 241962, imp. Rizzato).

Deve dunque affermarsi che, in presenza di amnistia o prescrizione, la valutazione approfondita a fini civilistici, che porti all'accertamento della mancanza di responsabilità penale – anche per la insufficienza o contraddittorietà delle prove – esplica i suoi effetti sulla decisione penale, con la conseguenza che deve essere pronunciata, in tal caso, la formula assolutoria nel merito.

Va quindi enunciato il seguente principio di diritto: “allorquando, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., il giudice di appello - intervenuta una causa estintiva del reato - è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova”.

Fuori dal caso in cui non opera il principio di economia processuale - dovendo essere valutata la responsabilità ex professo ai fini civilistici - l'unico modo per ottenere un esame più approfondito, in mancanza della evidenza che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, ecc., consisterà, dunque, nel rinunciare alla causa estintiva.

La naturale conseguenza di tutte le considerazioni dianzi svolte, e dei principi sopra enunciati, è che analoga soluzione deve essere evidentemente adottata anche qualora, pur in assenza della parte civile, ad un'assoluzione pronunciata in primo grado ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., impugnata dal P.M., sopravvenga una causa estintiva del reato ed il giudice di secondo grado ritenga infondato detto appello: ed invero, anche in tal caso, l'approfondimento della valutazione delle emergenze processuali - reso necessario dall'impugnazione proposta dal P.M., risultata

inidonea a mutare le connotazioni di ambivalenza riconosciute dal primo giudice alle prove raccolte - impone la conferma della pronuncia assolutoria in applicazione della regola probatoria, ispirata al favor rei, di cui al secondo comma dell'art. 530 del codice di rito.

Donde l'affermazione di un ulteriore principio di diritto: "qualora ad una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'articolo 530 comma 2 c.p.p., appellata dal P.M., sopravvenga una causa estintiva del reato ed il giudice di appello ritenga infondato nel merito l'appello del P.M., deve essere confermata la sentenza di assoluzione".

6. Così fissati i principi ai quali deve ispirarsi qualsiasi operazione ermeneutica concernente i rapporti tra la causa estintiva e la sentenza di proscioglimento nel merito nel caso di prova ambivalente, può procedersi all'esame della concreta fattispecie sottoposta al vaglio del Collegio.

Il ricorrente, con la prima doglianza, ha specificamente denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di prescrizione nella parte in cui è stata riformata la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale ai sensi dell'art. 530, secondo comma, c.p.p. con riferimento al secondo fatto delittuoso contestato con l'imputazione al A.T..

La censura, così come proposta, è fondata.

Ed invero, il A.T., relativamente a tale fatto, era stato assolto in primo grado con la formula "perché il fatto non costituisce reato", ai sensi dell'art. 530, secondo comma, c.p.p., come precisato dal giudice in sentenza, e, dunque, sul rilievo della ritenuta sussistenza di elementi di prova dubitativi.

Siffatta situazione è rimasta immutata in appello, pur a fronte dell'impugnazione del P.M. e dopo la disamina del quadro probatorio da parte del giudice del gravame resa indispensabile dalla intervenuta prescrizione e dalla presenza della parte civile (art. 578 c.p.p.), nonché dallo stesso appello incidentale del P.M..

Dal testo dell'impugnata sentenza si rileva che la Corte d'Appello ha valutato come infondati i motivi dell'impugnazione del P.M., inidonei dunque ad indurre ad un convincimento di colpevolezza (al quale non avrebbe potuto far seguito la sentenza di condanna solo perché era frattanto maturata la prescrizione): mette conto sottolineare che la Corte territoriale ha espressamente precisato che, al riguardo, permanevano quegli elementi dubitativi già evidenziati dal primo giudice.

Orbene, appare evidente l'errore in cui è incorsa la Corte distrettuale, laddove – pur sul presupposto della ritenuta infondatezza dell'appello del P.M., che, (solo) se fondato, avrebbe ben legittimato l'applicazione della causa estintiva – ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, erroneamente invocando la disposizione di cui all'art. 129 c.p.p. (posto che, per tutto quanto in precedenza detto, non è richiesta l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato, ai fini del proscioglimento nel merito, in sede di valutazione ex art. 578 c.p.p.), e violando quindi la regola probatoria stabilita nell'art. 530, cpv., c.p.p., secondo cui deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito anche allorquando la prova è insufficiente o contraddittoria.

Le ulteriori censure dedotte dal ricorrente, concernenti l'altro addebito oggetto dell'imputazione ed in ordine al quale è stata pronunciata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, risultano prive di fondamento tenuto conto delle argomentazioni svolte nelle integrative pronunce di primo e secondo grado (laddove è stato posto l'accento su "chiare ed evidenti prove"); e, comunque, in applicazione dei principi enunciati sul punto da questa Corte, in alcun modo potrebbero comportare l'annullamento con rinvio: in caso di annullamento, infatti, il

giudice del rinvio, si troverebbe nella medesima situazione che impone l'obbligo della immediata declaratoria della causa di estinzione del reato (cfr. Sez. un., sentenza Cremonese, già citata). L'impugnata sentenza deve essere quindi annullata, limitatamente al secondo episodio del contestato reato di appropriazione indebita, "perché il fatto non costituisce reato".

Per quel che riguarda gli effetti civili, resta ovviamente fermo quanto deciso al riguardo dal Tribunale, con riferimento al solo primo episodio (oggetto di condanna, prima, e di declaratoria di prescrizione poi) essendo stata pronunciata assoluzione per il secondo addebito.

Il ricorrente va poi condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili M.F. e P.T., liquidate in complessivi euro 4.275,00, oltre I.V.A e C.P.A..

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al secondo episodio dell'appropriazione di lire 50.000.000 perché il fatto non costituisce reato.

Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili M.F. e P.T., liquidate in complessivi euro 4.275,00, oltre I.V.A e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2009

Ricorso in Cassazione - questioni rilevabili d'ufficio – questioni inerenti all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità – limite ammissibilità del ricorso

Allorché non tutti i motivi di ricorso per cassazione siano inammissibili, sono rilevabili di ufficio le questioni inerenti all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma primo, cod. proc. pen. che non comportino la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità. (In applicazione del principio, la S.C. ha esaminato d'ufficio la questione relativa alla configurabilità dell'unità o pluralità di reati "ex" art. 570, comma secondo, cod. pen., in presenza dell'omessa prestazione dei mezzi di sussistenza in danno di più congiunti conviventi).

Rigetta, App. Trieste, 20 Aprile 2006

Cassazione penale , sez. un., 20 dicembre 2007, n. 8413

Fatto-Diritto

1) La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza 20 aprile 2006, ha respinto l'appello proposto da C.A. contro la sentenza 4 dicembre 2003 che l'aveva condannata alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 150,00 di multa per il delitto di cui all'art. [570 c.p.](#), commi 1 e 2, per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli E.M., E.A. e E.F. S. (questi ultimi due minori di età) omettendo di corrispondere al marito separato EP.AN. quanto stabilito dal giudice in sede di separazione (L. 250.000 complessive). La Corte di merito - dopo aver precisato che l'imputazione doveva ritenersi riferita soltanto all'art. [570 c.p.](#), comma 2, n. 2 - ha confermato la valutazione del primo giudice sottolineando che era stato accertato che l'imputata disponeva, almeno in parte, delle risorse necessarie per adempiere all'obbligo nei confronti dei figli che erano stati affidati al padre e che era irrilevante che all'obbligo di mantenimento avesse adempiuto un terzo (il marito separato). Infine la Corte ha ritenuto adeguata la pena inflitta dal primo giudice.

2) C.A. ha proposto ricorso contro la sentenza del giudice di appello e ha dedotto i seguenti motivi d'impugnazione:

- l'inosservanza dell'art. [516 c.p.p.](#), [art. 521 c.p.p.](#), comma 2 e art. [522 c.p.p.](#), nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione; la ricorrente sottolinea di essere stata rinviata a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. [570 c.p.](#), commi 1 e 2, mentre poi è stata condannata soltanto per l'ipotesi prevista dal comma 2 della norma indicata; ciò avrebbe generato indeterminatezza dell'accusa, il pubblico ministero non vi avrebbe ovviato con la modificazione dell'imputazione e il giudice avrebbe omesso di adottare le necessarie iniziative trattandosi di fatto diverso da quello contestato;

l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. [570 c.p.](#), nonchè la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione: la Corte di merito avrebbe infatti correttamente premesso che il mancato versamento dell'assegno fissato dal giudice civile non comporta necessariamente la violazione della norma indicata - dovendosi verificare se l'avente diritto sia rimasto privo dei mezzi di sussistenza - ma non avrebbe tratto le necessarie conseguenze da questa premessa sia non tenendo conto della circostanza che i figli non si trovavano affatto in stato di bisogno (erano infatti alloggiati in accademie militari che sostenevano le spese di vitto e alloggio e corrispondevano loro una paga giornaliera); inoltre la sentenza impugnata non avrebbe preso in considerazione l'oggettiva impossibilità, da parte della ricorrente, di corrispondere l'assegno in questione dovendo far fronte, con il suo stipendio, al mutuo contratto per l'acquisto della casa e ai frequenti viaggi a Trieste per

visitare i figli; la ricorrente evidenzia inoltre, producendo la relativa dichiarazione, che il marito ha revocato la costituzione di parte civile; l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. [81](#) e [570](#) c.p.; erroneamente, secondo la ricorrente, i giudici di merito avrebbero ritenuto l'esistenza del concorso formale per l'esistenza di più aventi diritto ai mezzi di sussistenza dovendosi ritenere, al contrario, l'unicità del reato; il vizio di motivazione con riferimento ai criteri di valutazione della testimonianza della persona offesa per non avere, la sentenza impugnata, indicato alcun elemento a sostegno della veridicità delle dichiarazioni della persona offesa; il medesimo vizio con riferimento al trattamento sanzionatorio per non avere, i giudici di merito, tenuto conto della non particolare gravità del fatto applicando la pena nel minimo di legge.

3) La ricorrente depositava motivi nuovi con i quali si ribadivano, in particolare, la censura che si riferisce alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; quella che si riferisce alla violazione dell'art. [570 c.p.](#) non avendo, i giudici di merito, accertato nè lo stato di bisogno degli aventi diritto nè la possibilità per la ricorrente di far fronte all'obbligo su di lei gravante; l'inapplicabilità dell'istituto del concorso formale nel caso di più aventi diritto ai mezzi di sussistenza e la censura attinente alla valutazione della persona offesa. Con ordinanza 3 ottobre 2007 la sesta sezione di questa Corte trasmetteva gli atti a queste sezioni unite avendo rilevato un contrasto, nella giurisprudenza di legittimità, sulla possibilità di ipotizzare il concorso formale nel caso di violazione dell'art. [570 c.p.](#), in presenza di più aventi diritto alla corresponsione dei mezzi di sussistenza.

4) Osservano le sezioni unite che la più parte dei motivi proposti con il ricorso e con i motivi aggiunti è inammissibile. Manifestamente infondato è innanzitutto il primo motivo che si riferisce alla violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e sentenza di condanna difettando proprio il presupposto per potersi affermare l'esistenza di questo scostamento. La ricorrente la ricava dalla circostanza che, nell'imputazione originaria, è stato indicato anche l'art. [570 c.p.](#), comma 1, mentre la condanna è avvenuta per l'ipotesi prevista dalla citata norma, comma 2, n. 2 ma è sufficiente rilevare, in contrario, che nel capo d'imputazione è indicato anche il comma 2 della norma e che la condotta descritta nel capo d'imputazione corrisponde esattamente a quella per cui è intervenuta condanna per rendersi conto della palese pretestuosità della censura. E' infatti ovvio che non è violato il ricordato principio di corrispondenza qualora solo una parte dei fatti contestati venga ritenuta esistente; tanto più se - come nel caso in esame - il dappiù sia costituito dalla sola enunciazione normativa senza che vi corrisponda la descrizione di una condotta.

5) Inammissibili sono anche i motivi secondo (per una parte) e quarto del proposto ricorso. Quanto al secondo motivo deve rilevarsi la manifesta infondatezza per quanto riguarda l'asserita erronea applicazione dell'art. [570 c.p.](#) Non corrisponde infatti al vero che i giudici di merito abbiano preso ad esclusivo riferimento - per ritenere realizzato il fatto tipico di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli - l'importo dell'assegno fissato in sede di separazione dal giudice civile. Al contrario i primi giudici, con analitica motivazione condivisa dalla Corte d'Appello, hanno preso in considerazione il reddito di cui l'imputata godeva per sottolineare come, indipendentemente dall'importo dell'assegno, alcun contributo, nell'ambito delle disponibilità economiche dell'imputata, fosse stato dato dalla medesima per il mantenimento dei figli. Inammissibile - perchè manifestamente infondato e concernente una censura che si risolve in una richiesta di rivalutazione dei fatti accertati nei precedenti gradi di giudizio - è parimenti il secondo motivo per quanto riguarda l'esistenza dello stato di bisogno degli aventi diritto avendo, i giudici di merito, incensurabilmente accertato l'esistenza di tale stato rilevando come tutti i costi del mantenimento dei figli, le rette per la frequentazione delle scuole e degli istituti militari e tutte le altre necessità fossero state sostenute dal padre correttamente sottolineando come l'adempimento da parte di un terzo non elida la rilevanza penale della condotta accertata (v. [Cass., sez. 6, 9 gennaio](#)

2004 n. 17692, Bencivenga, rv.
228491; 21 marzo 1996 n. 5525, Pulga, rv. 204875).

Manifestamente infondato è infine il quarto motivo, per quanto attiene alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa risolvendosi, anche questa censura, nella richiesta di rivalutazione dell'accertamento logicamente condotto dai giudici di merito. Va peraltro sottolineato che il motivo si caratterizza anche per la mancanza di decisività essendo incontrovertibile la mancata corresponsione di alcuna somma da parte della ricorrente fino al luglio 2002 ed avendo il primo giudice (la cui sentenza è richiamata da quella d'appello) fondato essenzialmente la sua decisione sulle allegazioni difensive della ricorrente e sulle dichiarazioni testimoniali diverse da quelle del marito.

6) Infondata è invece la parte del secondo motivo che si riferisce all'accertamento della possibilità di adempiere i propri obblighi da parte dell'imputata. Su questo punto la motivazione contenuta nella sentenza impugnata è effettivamente da ritenere insufficiente perchè si limita ad affermare che la possibilità di adempiere, almeno parzialmente, agli obblighi di assistenza emerge dalla circostanza che, da un certo momento (luglio 2002) in avanti, C.A. iniziò ad inviare piccole somme per il mantenimento dei figli, sia pure inferiori all'assegno di separazione.

Non v'è, nella sentenza impugnata, una disamina precisa sul dedotto stato di bisogno in cui si sarebbe trovata la ricorrente prima dell'epoca indicata ma la motivazione può ritenersi integrata da quella della sentenza di primo grado - espressamente richiamata da quella d'appello sia pure in termini generali - che ha effettuato un calcolo analitico delle disponibilità dell'imputata nel periodo in questione pervenendo alla conclusione della possibilità per la medesima di adempiere, sia pure parzialmente, ai suoi obblighi di solidarietà familiare. E poichè l'insufficienza della motivazione non può costituire motivo di annullamento della sentenza impugnata e la motivazione della sentenza di appello può ritenersi integrata da quella di primo grado che, nella sostanza, aveva fornito una risposta alle censure contenute nell'appello, il motivo di ricorso deve essere respinto perchè infondato.

7) Passando all'esame del terzo motivo di ricorso, ribadito nel terzo motivo nuovo, va premesso che occorre preliminarmente esaminarne l'ammissibilità ai sensi dell'art. [606 c.p.p.](#), comma 3, perchè la violazione di legge dedotta con questa censura non era stata proposta con i motivi di appello. Ritene la Corte che la questione proposta con il motivo in esame, non essendo il ricorso da dichiarare inammissibile per tutti i motivi, sia rilevabile d'ufficio e che possa dunque essere esaminata (v, in questo senso, tra le altre, [Cass., sez. 5, 9 luglio 2004 n. 36293](#), Raimo, rv. 230636). Ma la doglianza deve ritenersi ammissibile anche sotto un diverso profilo; una censura rivolta all'affermazione dell'unicità del reato, piuttosto che del concorso formale o della continuazione, comporta l'affermazione che l'imputato deve essere ritenuto responsabile per un solo reato e non per più reati. Può dunque legittimamente affermarsi che la richiesta è rivolta all'applicazione dell'art. [129 c.p.p.](#), comma 1, perchè vi si contesta la sussistenza, verificabile d'ufficio, dei reati ulteriori di cui è stata affermata l'esistenza, e senza che questa verifica comporti accertamenti in fatto o valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità. Ne consegue che, sotto il duplice profilo indicato, è consentito l'esame del motivo proposto per la prima volta con il ricorso in Cassazione.

8) Il motivo è peraltro da ritenere infondato. Il contrasto creatosi all'interno della sesta sezione di questa Corte trova la sua origine in una diversa visione del bene tutelato dalla norma incriminatrice; fermo restando che i due orientamenti non disconoscono l'ordine familiare come bene protetto dalla norma, essi si differenziano però quanto alla tutela dei singoli aventi diritto che, per l'orientamento maggioritario, costituirebbe soltanto una conseguenza naturale e riflessa della tutela primaria. Secondo [Cass., sez. 6, 14 gennaio 2004 n. 1251](#), Cipriani, rv. 228226 - che costituisce il più recente ed argomentato precedente che si rifà a questa linea di tendenza - "la norma penale indica come oggetto di repressione una condotta indifferenziata rispetto al numero ed alla qualità dei soggetti lesi, sicchè in sostanza il legislatore, non considerando singolarmente le posizioni degli individui,

difende il complesso di obblighi che fa capo alla famiglia come entità distinta dai suoi componenti". Il diverso orientamento, minoritario, ritiene invece che i singoli aventi diritto sarebbero soggetti direttamente tutelati dalla norma e fonda questo convincimento sulle profonde trasformazioni che hanno caratterizzato, nella seconda metà del secolo scorso, l'istituzione familiare "con uno spostamento di attenzione del legislatore dal gruppo in sé ai suoi componenti all'interno della formazione sociale famiglia che questi contribuisce a formare, con una valorizzazione dei singoli rapporti che in essa traggono origine e si sviluppano" (così [Cass., sez. 6, 19 giugno 2002 n. 36070](#), Armeli, rv. 222666).

9) Ritengono le sezioni unite che la soluzione corretta del problema sia quella proposta dal secondo orientamento riferito anche se il percorso argomentativo di queste decisioni non appare del tutto condivisibile.

Va premesso che, come correttamente si afferma in alcune delle sentenze adesive all'orientamento maggioritario, la natura plurioffensiva del reato in esame non vale a risolvere il problema dandosi casi di reati certamente plurioffensivi (per es. la strage, il falso in bilancio ecc.) che restano ipotesi di reato unico anche se le persone offese sono più d'una. Parimenti non sembra che il problema possa essere risolto in base alla formulazione letterale dell'art. 570 cpv. c.p., n. 2 sul rilievo che la norma non considererebbe singolarmente le posizioni degli individui; argomento ambivalente perché la formulazione letterale della norma potrebbe giustificare anche l'opposta soluzione fondata sulla circostanza che la norma individua gli aventi diritto ai mezzi di sussistenza - la cui mancata somministrazione è penalmente sanzionata - ma non fa riferimento, a differenza del comma 1, a condotte contrarie "all'ordine e alla morale delle famiglie". E' condivisibile invece la ricostruzione del percorso storico giuridico riguardante la famiglia con la considerazione che l'impianto originario, ma tuttora vigente, del codice penale - che inserisce il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nel titolo 11[^] (delitti contro la famiglia) - era forse idoneo a legittimare una considerazione globale dell'ordine familiare tale da giustificare una tutela unitaria e indifferenziata senza che venissero in considerazione le specificità delle situazioni individuali dei singoli componenti. Già in questa costruzione era difficile individuare una concezione della famiglia come formazione sociale esclusiva che in qualche modo ricomprende in sé anche i diritti dei suoi componenti. Tanto più, come è stato affermato nella [sentenza 19 giugno 2002 n. 36070](#), Armeli, rv. 222666, che "il concetto di famiglia nel diritto penale non è esattamente delineato essendo controverso se in esso sia adottata una propria ed autonoma nozione ovvero se si debba far riferimento a quella recepita nel diritto civile, anch'essa peraltro non compiutamente formulata e quindi tale da richiedere di volta in volta le necessarie specificazioni per stabilire a quale nozione di famiglia ci si intenda riferire (legittima o illegittima, naturale o civilmente riconosciuta, etc.)". Ma le norme della Costituzione (artt. [2](#), [29](#), [30](#) e [31](#) Cost.) e le riforme legislative successivamente intervenute in tema di diritto di famiglia hanno sicuramente rafforzato anche la tutela dei singoli componenti. Non sembra però corretta la premessa metodologica dalla quale prendono le mosse entrambi i contrastanti orientamenti che sembrano prendere le mosse dal presupposto che la norma incriminatrice (l'intero art. [570 c.p.](#)) preveda condotte assimilabili in categorie omogenee. In realtà si tratta di una norma che fa riferimento ad un ventaglio di condotte di natura diversa che, fermo restando il fine di tutela della famiglia e dei rapporti di assistenza nell'ambito familiare, prende in considerazione condotte ed eventi di diversa natura per i quali ben possono individuarsi beni non omogenei ma parimenti tutelati. E per ciascuna di queste ipotesi ben possono darsi soluzioni diverse quanto al tema dell'unicità o pluralità di reati. Per esemplificare: l'abbandono del domicilio domestico previsto dal 1 comma dell'art. [570 c.p.](#), in esame costituisce un reato unico perché diretto a tutelare esclusivamente la convivenza familiare e non essendo ipotizzabile una tutela differenziata dei vari componenti della famiglia (non si può abbandonare il domicilio domestico soltanto nei confronti di uno dei componenti della famiglia). Chi abbandona la famiglia sottraendosi agli obblighi di assistenza non la abbandona in relazione alle singole posizioni individuali; per questa ipotesi sarebbe dunque impossibile affermare una

lesione per così dire "frazionata" dell'interesse protetto. E così chi si sottrae ai medesimi obblighi, serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, analogamente compromette quest'ordine indipendentemente da quanti e quali sono i componenti della famiglia. In questi casi è dunque legittimo affermare che il bene protetto dei singoli si identifica con quello della famiglia intesa nella sua unità e che quindi il reato deve essere considerato unico indipendentemente da quanti siano i componenti del nucleo familiare. Del resto, come si fa ad abbandonare il domicilio domestico soltanto nei confronti di taluni di coloro che vi abitano? 10) Ben diverso è il contesto in cui si collocano le ipotesi previste dall'art. [570 c.p.](#), comma 2, dirette a tutelare non un'astratta unità familiare o un ordine o una morale familiare dai contorni indistinti ma ben precisi interessi economici quali la tutela del patrimonio del soggetto "debole" (n. 1) e la vera e propria sopravvivenza economica di questi soggetti (n. 2). Non è possibile parlare di tutela indifferenziata per l'interesse patrimoniale o economico di singoli soggetti i quali, oltre tutto, possono trovarsi nelle più diverse situazioni. Questa tutela patrimoniale ed economica del singolo componente della famiglia ben poteva essere distinta da quella generica della famiglia già nell'impianto originario della norma; e non è possibile affermarla oggi che addirittura alcune posizioni (quelle del più debole, il minore) sono state distinte dalle altre che sono divenute perseguibili a querela. In realtà v'è una considerazione dirimente che vale a risolvere ogni dubbio che possa legittimamente perdurare su questo problema. Come - nel caso previsto dall'art. [570 c.p.](#), comma 2, n. 1 - è possibile che l'agente malversò o dilapidò i beni di uno dei soggetti protetti e non degli altri così, nel caso previsto dal n. 2, è possibile che l'adempimento degli obblighi di assistenza economica avvenga per uno o più degli aventi diritto e non per l'altro o per gli altri e questa considerazione vale, da sola, ad escludere l'unicità del reato. Se si pone mente alla formulazione della norma nella logica del reato unico quando vi siano più aventi diritto sarebbe addirittura esclusa - nel caso di adempimento solo a favore di taluno degli aventi diritto - la tipicità della condotta perchè l'adempimento soggettivamente frazionato non è descritto nella condotta prevista dalla norma incriminatrice. E va precisato che, in adesione al principio affermato, ove più siano le omissioni (per es. nel caso in cui l'agente fosse tenuto a separati versamenti) deve ritenersi, sia pure con identiche conseguenze sul trattamento sanzionatorio, l'esistenza del reato continuato di cui al primo cpv. dell'art. 81 in esame e non il concorso formale. E' dunque corretta la soluzione dei giudici di merito che hanno ritenuto l'esistenza del concorso formale perchè l'agente, con un'unica omissione, ha commesso più violazioni della medesima disposizione di legge (art. [81 c.p.](#), comma 1). Questa soluzione non differisce peraltro da quella che la giurisprudenza di legittimità ha accolto in altri casi, in particolare per l'ipotesi analoga relativa al reato di maltrattamenti di cui all'art. [572 c.p.](#), nel caso di più soggetti passivi della condotta (v. Cass., sez. 6, 21 gennaio 2003 n. 7781, Simonella, rv. 224048).

Deve dunque affermarsi che "configura una pluralità di reati l'omessa somministrazione di mezzi di sussistenza nell'ipotesi in cui la condotta sia posta in essere nei confronti di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare". 11) Inammissibile è invece l'ultimo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, con il quale la ricorrente si duole che non sia stata, dal giudice d'appello, ridotta la pena inflitta dal primo giudice in considerazione della scarsa gravità del fatto contestato. E' infatti da considerare che la determinazione della pena da infliggere in concreto rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito che, per l'art. [132 c.p.](#), l'applica discrezionalmente indicando i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale. In sede di legittimità è invece consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell'uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici e abbia motivato adeguatamente il suo convincimento e salvo che il caso concreto non consenta anche una motivazione implicita (per es. quando la pena viene applicata

nel minimo di legge).
Nel caso in esame la sentenza impugnata si è attenuta ai criteri indicati facendo riferimento, per motivare il diniego di riduzione della pena, alle circostanze indicate nell'art. [133 c.p.](#), e ha ritenuto adeguata quella inflitta del primo giudice ritenendo, incensurabilmente in questa sede, che il primo giudice (che peraltro aveva applicato una pena non lontana dal minimo) avesse tenuto conto, oltre che dell'incensuratezza, della condotta dell'imputata che non aveva comunque fatto mancare ai figli il sostegno morale.
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

La Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2008

Cosa giudicata – punti e capi della sentenza – giudicato sui capi – preclusione sui punti – condanna – mancata impugnazione della responsabilità dell'imputato – giudice - indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena – autorità di giudicato sul punto – esclusione

Poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce. (Fattispecie relativa a prescrizione del reato).

Cassazione penale , sez. un., 19 gennaio 2000, n. 1

Fatto

Con sentenza del 13.7.1998, la Corte d'Appello di Firenze confermava la pronuncia emessa il 19.2.1997 dal GUP presso il Tribunale della stessa città, con cui all'esito di giudizio abbreviato, <T. A.> era stato dichiarato colpevole dei reati di cui all'art. 628, comma 2, c.p. (capo A), agli artt. 582, 585, 576, in relazione all'art. 61 n. 2 c.p. (capo B) e all'art. 80, comma 12, del codice della strada (capo C), commessi in Firenze il 21.5.1991, ed era stato condannato alla pena di un anno di reclusione e di lire 320.000 di multa, concesse le attenuanti generiche, applicate le riduzioni di pena di cui agli artt. 89 c.p. e 442 c.p.p., e ritenuta la continuazione fra i tre reati contestati. Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione in punto di richiesta di applicabilità dell'art. 81 c.p., sul rilievo che la Corte territoriale aveva del tutto omissso di pronunciare sul motivo di appello a mezzo del quale era stata richiesta l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto del processo e vari reati della medesima natura, commessi nello stesso periodo di tempo, per i quali il Pretore di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, aveva già riconosciuto l'esistenza di un identico disegno criminoso e aveva, quindi, applicato la disciplina del reato continuato. La Seconda Sezione Penale di questa Corte, all'udienza del 25.10.1999, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite, rilevando che la decisione implica la soluzione di due distinte questioni sulle quali è registrabile un contrasto nella giurisprudenza di legittimità: la prima questione verte sull'esistenza o non dell'interesse a proporre ricorso per cassazione nell'ipotesi in cui il giudice della cognizione, in grado di appello, abbia omissso di pronunciare sulla richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p., formulata con apposito motivo di gravame; la seconda questione concerne la possibilità per il giudice dell'impugnazione di dichiarare o non l'estinzione del reato per prescrizione quando i motivi di ricorso non abbiano per oggetto l'accertata sussistenza del reato e la responsabilità dell'imputato, ma punti differenti della sentenza impugnata riguardanti la determinazione della pena.

Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la decisione l'odierna udienza pubblica.

Diritto

1. - Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perché tardivo, deducendo che nel giudizio di appello svoltosi in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 599 c.p.p. non è applicabile la disposizione di cui agli artt. 442, comma 3, c.p.p. e 134 disp. att., che impone la notifica della sentenza per estratto all'imputato non comparso nel giudizio abbreviato, onde nel caso di specie la decorrenza del termine per ricorrere deve essere individuata non dalla notifica della decisione di secondo grado ma dalla scadenza del termine stabilito per il deposito della sentenza ex art. 585, comma 2, lett. b) c.p.p. Le argomentazioni svolte dal Procuratore Generale non possono essere condivise. Posto che l'art. 443, comma 4, c.p.p. stabilisce che, a seguito dell'impugnazione della sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato, «il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'art. 599», nessun produttore elemento ermeneutico può essere ricavato, a sostegno dell'eccezione di inammissibilità, dalla circostanza che per il rito camerale di appello non è stata riprodotta una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 442, comma 3, a norma della quale «la sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso». Nella Relazione al progetto definitivo del codice è stata giustificata l'aggiunta del terzo comma dell'art. 442, osservando che «dal momento che la disciplina della contumacia non può trovare applicazione per l'udienza preliminare, ma considerato che quest'ultima e il correlativo giudizio abbreviato possono ritualmente celebrarsi anche in assenza dell'imputato, è sembrato opportuno prevedere espressamente che la sentenza debba essere notificata all'imputato non comparso» (p. 189). In tale specifica prospettiva, le Sezioni Unite hanno precisato che la disposizione dell'art. 442, comma 3, si è resa necessaria perché nel giudizio abbreviato non è prevista una dichiarazione di contumacia e quindi il comma 3 dell'art. 548, relativo alla notifica dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza contumaciale, sarebbe stato inapplicabile, nonostante il rinvio agli artt. 529 e seguenti operato dall'art. 442, comma 1 (Cass., Sez. Un., 15 dicembre 1992, <C.> ed altri): ditalché proprio nell'impossibilità di configurare la contumacia nei confronti dell'imputato non comparso nel giudizio abbreviato (Cass., Sez. Un., 19 gennaio 1994, <C.>), va identificata la ratio dell'art. 442, comma 3. Alla luce di tali rilievi risulta chiaro che al mancato inserimento di una identica disposizione nel testo dell'art. 599 c.p.p. non può assegnarsi il significato di escludere la notifica della decisione assunta nel processo di appello svoltosi, senza che l'imputato sia comparso, con le forme del procedimento in camera di consiglio e che il silenzio dell'art. 599 non legittima il ricorso al canone ermeneutico "ubi lex voluit, dixit". Va rilevato, innanzi tutto, che mancherebbe certamente di coerenza logica e sistematica una disciplina che dovesse negare all'imputato fondamentali garanzie a lui riconosciute nel giudizio di primo grado, in mancanza di una ragionevole situazione giustificativa della scelta del differente trattamento normativo. Una convincente spiegazione dell'inesistenza nell'art. 599 c.p.p. di una norma analoga a quella dell'art. 442, comma 3, è rinvenibile nel fatto che una disposizione del genere, riferita al procedimento di appello, sarebbe stata del tutto superflua, per la precisa ragione che l'art. 599, comma 1, espressamente richiama le forme del procedimento camerale previste dall'art. 127 e rende, dunque, applicabile sia la disposizione dell'art. dell'art. (*) 127, comma 7, c.p.p. sia quella dell'art. 128, che, ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione, prescrivono la notifica della decisione alle parti. Tali norme svolgono, pertanto, una funzione di garanzia, finalizzata ad agevolare l'esercizio del diritto di impugnazione, del tutto corrispondente a quella che nel giudizio abbreviato è assicurata dal citato terzo comma dell'art. 442, sicché deve escludersi che nell'art. 599 esistano lacune e vuoti di disciplina, che differenzino i due procedimenti, dovendo, al contrario, riconoscersi che - pur in mancanza della disposizione dettata per il giudizio abbreviato di primo grado - la sentenza emessa a conclusione del giudizio di appello tenutosi con le forme

camerali ex artt. 599 c.p.p. deve essere notificata all'imputato non comparso, a norma degli artt. 127, comma 7, e 128 c.p.p. (Cass., Sez. III, 14 settembre 1993, <L.>; Cass., Sez. I, 8 febbraio 1993, <D'A.>; Cass., Sez. V, 18 febbraio 1992, <R.>).

Dalle precedenti considerazioni si evince che il ricorso del <T.> è tempestivo, in quanto la decisione di appello è stata notificata all'imputato in data 25.11.1998 e il difensore ha presentato ricorso per cassazione il 23.12.1998, onde, stante l'equiparazione alle sentenze dibattimentali ai fini della durata del termine per impugnare, il ricorso è stato proposto quando non era ancora scaduto il termine perentorio stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. b) c.c.p.

2. - Con l'unica censura formulata col ricorso proposto nell'interesse del <T.> è stata denunciata la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione per il fatto che la Corte territoriale ha del tutto omesso di pronunciare in ordine alla richiesta di applicazione della disciplina di cui all'art. 81 c.p., che formava oggetto dello specifico motivo di appello con cui era stato sollecitato il riconoscimento della continuazione fra i reati per cui è processo ed altri reati per i quali l'imputato era stato già (*) condannato con sentenze irrevocabili.

Sulla questione dedotta col motivo di ricorso la Sezione rimettente ha segnalato un contrasto di giurisprudenza, rilevando che mentre un primo orientamento esclude l'interesse all'impugnazione in caso di omesso esame della richiesta di continuazione, dal momento che l'art. 671 c.p.p. offre all'interessato la facoltà di richiedere l'applicazione della disciplina del reato continuato al giudice dell'esecuzione (Cass., Sez. V, 17 febbraio 1992, <M.>; Cass., Sez. II, 7 novembre 1990, <B.>; Cass., Sez. V, 2 marzo 1990, <A.>), una opposta posizione interpretativa (*) è alla base di altre pronunce di questa Corte, con le quali è stato stabilito che la possibilità di chiedere l'applicazione della continuazione in sede esecutiva non incide sull'interesse dell'imputato a chiederne, invece, l'applicazione al giudice della cognizione, con la conseguente facoltà, in ipotesi di provvedimento sfavorevole, di adire il giudice dell'impugnazione al fine di ottenere il riconoscimento della disciplina del reato continuato (Cass., Sez. V, 21 ottobre 1992, <B.>; Cass., Sez. III, 3 marzo 1992, <C.>; Cass., Sez. I, 10 febbraio 1992, <D'A.>; Cass., Sez. II, 2 dicembre 1991, <T.>). Il medesimo principio è stato affermato per l'ipotesi, identica a quella di specie, in cui il giudice della cognizione abbia omesso di esaminare la richiesta di continuazione esplicitamente avanzata dall'imputato (Cass., Sez. III, 17 aprile 1994, <A.>).

2.1. - Le Sezioni Unite ritengono di aderire alla seconda linea interpretativa, la cui correttezza è resa manifesta da precisi ed inequivoci elementi di ordine logico e sistematico. Deve premettersi che, benché nell'ordinanza di rimessione sia stato posto l'accento sulla configurabilità dell'interesse al ricorso, tale profilo è direttamente collegato con la più generale tematica della facoltà della parte (imputato o condannato) di richiedere l'applicazione della continuazione e, correlativamente, dei poteri del giudice della cognizione e del giudice dell'esecuzione, nell'ottica delle possibili interferenze verificabili tra la decisione del primo e quella del secondo.

Fissate in tali termini le coordinate dell'analisi ricostruttiva della disciplina, è indubbio che spetta unicamente all'interessato stabilire se invocare il riconoscimento della continuazione nel processo di cognizione ancora in corso ovvero se, dopo la conclusione di questo, attivare un procedimento di esecuzione diretto all'applicazione della disciplina del reato continuato: l'unico limite alla facoltà di opzione della parte è indicato dalla disposizione dell'art. 671, comma 1, c.p.p. nella già avvenuta esclusione della continuazione ad opera del giudice della cognizione. Ciò posto, è parimenti indubbio che, una volta che l'imputato abbia formulato uno specifico motivo di gravame sulla mancata applicazione della continuazione, il giudice dell'impugnazione ha l'obbligo di pronunciare sul tema di indagine devolutogli, per l'evidente ragione che al principio devolutivo, espresso dal brocardo "tantum devolutum quantum appellatum", è coesistente il potere - dovere del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnante: sicché, stante la correlazione tra motivi di impugnazione ed ambito della cognizione e della decisione, non è ammissibile che il giudice possa esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione, e possa, così, sovrapporre all'iniziativa rimessa al potere dispositivo della parte la propria valutazione

circa l'opportunità di esaminare o non l'istanza dell'imputato. In una delle più lucide ed argomentate sentenze favorevoli all'indirizzo qui condiviso è stato giustamente posto in risalto che, in materia di applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato, la legge processuale assegna al giudice dell'esecuzione una mera funzione sussidiaria e suppletiva, subordinata all'inesistenza di un preesistente giudicato negativo, ditalché, in presenza di un esplicito motivo di gravame, deve reputarsi illegittima e senz'altro censurabile nel giudizio di cassazione la pronuncia del giudice dell'impugnazione, il quale, investito della cognizione della richiesta di riconoscimento dei presupposti della continuazione, abbia declinato l'adempimento del dovere di decidere sull'intera regiudicanda, rimettendo la predetta istanza all'esame del giudice dell'esecuzione (Cass., Sez. V, 21 ottobre 1992, <B.>, cit.).

2.2. - L'esistenza di un preciso dovere di pronuncia del giudice dell'impugnazione e del corrispondente diritto alla decisione dell'impugnante ha come diretto e lineare corollario la configurabilità dell'interesse al ricorso nel caso in cui il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di continuazione formulata con specifico motivo di impugnazione. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'interesse previsto dall'art. 568, comma 4, c.p.p., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso la eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Cass., Sez. Un., 13 dicembre 1995, <T.>). In applicazione di tale principio nessun plausibile dubbio può sussistere sulla identificabilità, nel caso di specie, dell'interesse al ricorso, risultando palese che il vizio di omessa pronuncia, da cui è inficiata la sentenza di secondo grado, ha causato la lesione dell'interesse dell'impugnante ad ottenere la decisione sulla continuazione richiesta con apposito motivo di appello e che è innegabile il concreto ed attuale vantaggio derivante da una decisione di annullamento che imponga al giudice di rinvio di pronunciare sulla richiesta non esaminata dal giudice di appello. Deve sottolinearsi che la precedente conclusione è di per sè sufficiente a dimostrare che il <T.> ha certamente interesse a ricorrere per cassazione, anche se dovesse condividersi l'indirizzo giurisprudenziale che esclude l'operatività della preclusione a far valere in sede esecutiva l'istanza di continuazione dedotta nel processo di cognizione quando il giudice abbia omesso di pronunciarsi sul punto (Cass., Sez. V, 2 marzo 1990, <A.>, cit.). Ed, invero, è incontestabile che l'impugnante, anche se non gli fosse preclusa la successiva istanza al giudice dell'esecuzione, resta comunque titolare di un evidente interesse ad una immediata decisione e che l'omissione del giudice della cognizione pregiudica l'esercizio del potere rimesso dalla legge all'iniziativa dell'imputato, in quanto - come ha perspicuamente osservato il Procuratore Generale nella sua requisitoria - il carattere sussidiario e suppletivo della giurisdizione di esecuzione dà ragione della sussistenza dell'interesse alla proposizione della richiesta nella sede funzionalmente destinata alla formazione del giudicato, anche in riferimento ad un ovvio principio di economia processuale ed alla maggiore ampiezza quantitativa e qualitativa dei mezzi di gravame ammessi contro la decisione del giudice della cognizione.

3. - Il secondo tema sul quale le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi verte sulla possibilità o non di dichiarare estinto il reato per avvenuta prescrizione quando i motivi di impugnazione non abbiano ad oggetto l'accertata sussistenza del reato e la ritenuta responsabilità dell'imputato, ma riguardino soltanto la pena. Deve chiarirsi preliminarmente che la questione dedotta è diversa da quella più volte esaminata e uniformemente risolta dalle Sezioni Unite nel senso che le cause di estinzione del reato non sono operanti nell'ipotesi del giudicato progressivo formatosi a seguito dell'annullamento cori rinvio limitato a parti della sentenza diverse da quella relativa alla responsabilità dell'imputato (Cass., Sez. Un., 26 marzo 1997, <A.>; Cass., Sez. Un., 19 gennaio 1994, <C.> ed altri; Cass., Sez. Un., 11 maggio 1993, <L.>; Cass., Sez. Un., 23 novembre 1990, <A.>). Nel caso in esame il problema dell'applicabilità o non delle cause di estinzione del reato non è collegato con la portata degli effetti rescindenti delle sentenze di annullamento della Corte di cassazione, ma è collocabile in un

momento processuale anteriore, direttamente correlato al principio devolutivo che regola le impugnazioni, in quanto deve stabilirsi se possa o non dichiararsi la prescrizione del reato quando i motivi dell'appello o i motivi del ricorso per cassazione non abbiano investito la statuizione relativa all'accertamento della responsabilità dell'imputato per il reato contestatogli ed essa sia divenuta, quindi, non più controvertibile, vertendo la cognizione del giudice dell'impugnazione su differenti punti della decisione gravata.

3.1. - Su tale questione si registra un netto contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Secondo un primo indirizzo, l'operatività delle preclusioni processuali previste dagli artt. 597, comma 1, 606, comma 3, e 609, comma 1, c.p.p., a differenza di quanto si verifica con riguardo alla formazione progressiva del giudicato, disciplinata dall'art. 624, comma 1, c.p.p., non impedisce - salvo il caso di inammissibilità originaria dell'impugnazione - l'applicazione della regola dettata dall'art. 129, comma 1, dello stesso codice, concernente l'obbligo di immediata declaratoria, in ogni stato e grado del processo, di determinate cause di non punibilità, indipendentemente da quello che è stato l'oggetto dell'impugnazione proposta, come è confermato, per il giudizio di cassazione, dalla previsione di cui all'art. 609, comma 2, c.p.p., in base alla quale il giudice di legittimità deve decidere in ogni caso "le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in caso di appello" (Cass., Sez. III, 28 ottobre 1997, <Di C.>: in senso conforme v. Cass., Sez. II, 25 novembre 1998, <P.>; Cass., Sez. III, 13 ottobre 1998, <P.>; Cass., Sez. III, 1 giugno 1998, <P.>; Cass., Sez. VI, 15 maggio 1998, <V.>; Cass., Sez. III, 3 ottobre 1996, <Di M.>). L'orientamento contrario ritiene, invece, che la formazione progressiva del giudicato si verifichi non solo in caso di annullamento parziale, ma anche quando la sentenza non sia stata impugnata nella parte concernente l'affermazione della responsabilità dell'imputato, sul punto sussistendo, anche in quest'ultimo caso, l'immutabilità della decisione per giudicato interno, a somiglianza di quanto accade per effetto del meccanismo previsto dall'art. 624 c.p.p., onde le cause di estinzione del reato restano inapplicabili quando il tema di decisione devoluto al giudice dell'impugnazione riguardi il trattamento sanzionatorio e non l'accertata responsabilità dell'impugnante (Cass., Sez. IV, 14 aprile 1999, <S.>; Cass., Sez. IV, 5 febbraio 1999, <M.>; Cass., Sez. VI, 21 ottobre 1998, <D'A.>; Cass., Sez. IV, 20 febbraio 1998, <I.>; Cass., Sez. I, 11 luglio 1997, <Di L.>).

I termini del contrasto rivelano che per la soluzione di esso occorre stabilire se l'impulso e il potere dispositivo delle parti, sui quali poggia l'effetto devolutivo delle impugnazioni, possano ostacolare o non l'esercizio del potere del giudice di applicare di ufficio la disposizione di cui all'art. 129, comma 1, c.p.p. in ogni stato e grado del processo, non ancora completamente definito per essere sub iudice la decisione del punto riguardante la determinazione della pena.

3.2. - Le Sezioni Unite ritengono che il primo dei due indirizzi sopra indicati meriti consenso perché risulta aderente alle linee fondamentali del sistema processuale penale, all'interno del quale l'effetto devolutivo delle impugnazioni e l'istituto della res iudicata hanno assunto una precisa conformazione in virtù della lunga ed approfondita elaborazione compiuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza in termini sufficientemente omogenei. L'indagine deve muovere dall'ammissibilità del giudicato parziale, a proposito del quale è stato precisato che, in relazione allo sviluppo dinamico del rapporto processuale, il giudicato può avere una formazione non simultanea, ma progressiva, e «ciò può accadere sia quando nel processo confluiscono più azioni penali, suscettibili di autonoma decisione, sia quando il procedimento riguarda un solo reato attribuito ad un solo soggetto, perché anche in quest'ultimo caso la sentenza definitiva può essere la risultante di più decisioni, intervenute attraverso lo sviluppo progressivo dei mezzi di impugnazione» (Cass., Sez. Un., 23 novembre 1990, <A.> ed altri, cit.). L'irrevocabilità della sentenza può essere, dunque, il risultato finale di un percorso frammentato, segnato da una pluralità di decisioni cristallizzate su singoli punti in fasi e gradi diversi del processo, in corrispondenza di una graduale e simmetrica riduzione della regiudicanda, fino a quando questa, nella sua interezza, diventa irretrattabile ed immutabile ed acquista, cioè, il crisma dell'irrevocabilità, essendo consumato il potere decisorio del giudice della cognizione sull'oggetto

del giudizio. È questo il momento in cui la res iudicanda diventa res iudicata. Tali rilievi, di carattere descrittivo, non bastano, però, ad illustrare le condizioni alle quali la legge processuale subordina la formazione del giudicato, dovendo chiarirsi se questo inerisca ad ogni singolo accertamento in fatto o in diritto non investito dai motivi di gravame ovvero se la conclusione della vicenda processuale - con la quale coincide la cosa giudicata in senso formale, cui inerisce il divieto del bis in idem - debba essere identificata nel momento processuale in cui diventa immutabile la pronuncia emessa nei confronti di un imputato su tutte o su alcune delle imputazioni.

3.3. - La soluzione deve essere individuata sulla scia della tradizionale distinzione tra i concetti di capi della sentenza e di punti della sentenza, da tempo utilizzati dalla dottrina e dalla giurisprudenza per individuare l'ambito dell'effetto devolutivo dei mezzi di impugnazione e le situazioni processuali in presenza delle quali è giustificato configurare il giudicato. Nel sistema delle impugnazioni la nozione di «capo della sentenza» è riferita soprattutto alla sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell'unico processo dell'esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione, sicché per capo deve intendersi ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato. Recependo le posizioni di una autorevole dottrina - risalente, ma tuttora riconosciuta di indiscussa validità logica e sistematica - può, quindi, affermarsi che il capo corrisponde ad «un atto giuridico completo, tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza»: ond'è che la sentenza che conclude una fase o un grado del processo può assumere struttura monolitica o composita, a seconda che l'imputato sia stato chiamato a rispondere di un solo reato o di più reati, nel senso che, nel primo caso, nel processo è dedotta un'unica regiudicanda, mentre, nel secondo, la regiudicanda è scomponibile in tante autonome parti quanti sono i reati per i quali è stata esercitata l'azione penale. Il concetto di «punto della decisione» ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione: ditalché, se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, c.p.p., coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, in primo luogo, all'accertamento della responsabilità ed alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto, due distinti punti della sentenza. Ne consegue che ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio.

3.4. - Alla stregua della distinzione tra capi e punti della sentenza - applicata nell'esperienza giudiziaria non sempre con la dovuta chiarezza - deve ritenersi che la cosa giudicata si forma sul capo e non sul punto, nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irrettrabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto ad uno dei reati attribuitigli. Nel caso di processo relativo ad un solo reato la sentenza passa in giudicato nella sua interezza, mentre nell'ipotesi di processo cumulativo o complesso la cosa giudicata può coprire uno o più capi e il rapporto processuale può proseguire per gli altri, investiti dall'impugnazione, onde, in una simile situazione, è corretto utilizzare la nozione di giudicato parziale. I punti della sentenza non sono, invece, suscettibili di acquistare autonomamente autorità di giudicato, potendo essere oggetto unicamente della preclusione correlata all'effetto devolutivo delle

impugnazioni (*tantum devolutum quantum appellatum*) ed al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, da cui consegue che - in mancanza di un motivo di impugnazione afferente una delle varie questioni la cui soluzione è necessaria per la completa definizione del rapporto processuale concernente un reato - il giudice non può spingere la sua cognizione sul relativo punto, a meno che la legge processuale non preveda poteri esercitabili *ex officio*. In altri termini, pur essendo certamente vero che al giudice dell'impugnazione è interdetto l'esame del punto non impugnato e che l'accertamento ad esso corrispondente non è più controvertibile, tranne la sussistenza di questioni rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, tuttavia il fondamento della preclusione operante rispetto al punto della sentenza non può essere spiegato con l'utilizzazione del concetto di giudicato, riferendosi questo, per sua natura, esclusivamente all'intera regudicanda, coincidente con lo specifico capo di imputazione e non già con le componenti di essa, alle quali corrispondono le singole statuizioni, che, pur essendo caratterizzate dalla possibilità di autonoma valutazione, hanno la peculiare funzione di convergere e di essere finalizzate alla pronuncia finale su quella imputazione. In conclusione, in caso di sentenza di condanna, l'indagine sulla responsabilità dell'imputato e quella sull'accertamento delle circostanze e sulla determinazione della pena costituiscono altrettanti, distinti, punti della decisione inseriti all'interno di un medesimo capo, sicché la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a fare acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata quando, per quello stesso capo, l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena. Il giudicato si forma allorché anche tali punti sono definiti dal giudice dell'impugnazione e le relative statuizioni non sono censurate con ulteriori mezzi di gravame: soltanto in presenza di tali inderogabili condizioni deve considerarsi realizzata la consunzione del potere di decisione del giudice dell'impugnazione, anche con riguardo alle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e la pronuncia sul capo, divenuta ormai completa, assume il carattere della immutabilità, ostacolando, perciò, l'applicazione delle cause estintive del reato.

3.5. - È necessario sottolineare, a questo punto, che il riconoscimento dell'operatività del giudicato limitata ai capi della sentenza, con esclusione dei punti, non si traduce nell'adesione ad una linea interpretativa divergente dalla giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite, sopra ricordata, secondo cui, in caso di annullamento parziale *ex art. 624 c.p.p.*, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato rende definitive tali parti della sentenza, con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito della decisione sulla determinazione della pena, non può applicare le cause estintive del reato sopravvenute alla pronuncia di annullamento. Una attenta ed approfondita disamina delle pronunce delle Sezioni Unite consente, infatti, di affermare che esse non costituiscono smentita dei risultati dell'indagine sin qui condotta, per la precisa ragione che la loro *ratio decidendi* risiede nella specialità della forza precettiva dell'*art. 624, comma 1, c.p.p.*, a norma della quale «se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata». L'*art. 624, comma 1*, che indubbiamente riconosce l'autorità del giudicato sia ai capi che ai punti della sentenza, non rappresenta, tuttavia, l'espressione di un principio applicabile al di fuori della specifica situazione dell'annullamento parziale, dato che la disposizione detta una regolamentazione particolare, attinente unicamente ai limiti obiettivi del giudizio di rinvio, e, dunque, è legata indissolubilmente alle peculiari connotazioni delle sentenze della Corte di cassazione ed alla intrinseca irrevocabilità connaturata alle statuizioni dell'organo posto al vertice del sistema giurisdizionale, onde è da escludere che la disposizione stessa possa essere utilmente richiamata per sovvertire i principi generali desumibili dalle linee fondanti dell'ordinamento processuale relativo alle impugnazioni penali. Quest'ultimo profilo traspare chiaramente da una delle più lucide ed argomentate pronunce delle Sezioni Unite, con la quale - a proposito dell'*art. 545 del codice del 1930, integralmente riprodotto nell'art. 624 del codice vigente* - è stato precisato che l'intreccio dei limiti ai quali è vincolato il giudice di rinvio «sono tutti

riconducibili alla rilevanza ed all'efficacia della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione» e che «gli effetti preclusivi che impediscono al giudice di rinvio di estendere la sua indagine oltre i limiti oggettivi del giudizio a lui affidato non sono in alcun modo assimilabili a quelli che conseguono alla delimitazione del contenuto dei motivi di impugnazione: essi, infatti, sono diretta ed includibile conseguenza dell'irrevocabilità della pronuncia della Corte di Cassazione in relazione a tutte le parti diverse da quelle annullate ed a queste non necessariamente connesse» (Cass., Sez. Un., 23 novembre 1990, <A.> ed altri, cit.). È significativo che - al di fuori della specifica ipotesi di annullamento con rinvio parziale e in riferimento all'efficacia devolutiva dei mezzi di impugnazione - in quest'ultima decisione sia fatto riferimento alla nozione di giudicato soltanto con riguardo ai capi autonomi della sentenza, rispetto ai quali l'art. 545 del codice abrogato (e l'art. 624 del codice vigente) «si segnalerebbe per la sua assoluta superfluità, non essendo certo contestabile l'autonomia delle azioni penali confluenti nel processo cumulativo, sia in relazione al loro esercizio che alla loro consumazione». Nella medesima prospettiva interpretativa è stato chiarito, inoltre, che le preclusioni processuali riconducibili agli artt. 597, comma 1, e 609, comma 1, c.p.p. tendono a regolare lo svolgimento ordinato e logico delle questioni preparatorie alla decisione finale, senza che le stesse, nell'ambito di un processo che non si esaurisca per il permanere di altre questioni sub iudice, possano essere indefinitivamente riproposte, tant'è che da esse deriva una situazione endoprocessuale che consente il riconoscimento di cause di non punibilità sopravvenute a norma degli artt. 129 e 609, comma 2, c.p.p. (Cass., Sez. Un., 26 marzo 1997, <A.>, cit.). Altrettanto esplicite ed univoche risultano le indicazioni desumibili da un'altra pronuncia delle Sezioni Unite, con cui, nel riaffermare l'autorità di giudicato delle parti della sentenza che non hanno connessione essenziale con quelle annullate, è stato precisato che «non a caso il legislatore del 1930 (e non diversamente quello del 1988) ha espressamente parlato di autorità di cosa giudicata solo in relazione alle parti della sentenza vagliate e non annullate dalla Corte di cassazione, il che ulteriormente conferma la diversa caratterizzazione delle situazioni processuali considerate nelle succitate norme rispettivamente ricollegabili alla pronuncia in via definitiva emessa dal Supremo giudice di legittimità ed alla volontà del soggetto impugnante nell'attuazione di quel principio di disponibilità nei procedimenti di impugnazione che si estrinseca nell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione stessa, cui consegue per le parti non impugunate della sentenza una mera preclusione processuale che, di per sè, non costituisce limite insuperabile alla operatività dell'art. 152 c.p.p.» (Cass., Sez. Un., 19 gennaio 1994, <C.> ed altri, cit.). Pertanto, lo schema logico e sistematico sotteso alle citate sentenze delle Sezioni Unite - condiviso dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 367 del 1996 - rappresenta, se correttamente ricostruito, sicura conferma della distinzione tra giudicato e preclusione processuale, nonché della non idoneità di quest'ultima ad impedire l'applicazione delle cause estintive del reato, onde il principale errore interpretativo dell'indirizzo giurisprudenziale qui confutato va identificato nell'aver compiuto una indebita trasposizione delle regole sul giudicato conseguente all'annullamento parziale ex art. 624, comma 1, c.p.p. nell'ambito proprio delle preclusioni derivanti dall'effetto devolutivo dell'impugnazione e dalla disponibilità del rapporto processuale in sede di gravame. Un'operazione tendente ad ampliare la categoria del giudicato deve considerarsi, quindi, impraticabile perché trascura il risolutivo peso interpretativo dell'art. 129, comma 1, c.p.p., che rende applicabili le cause di non punibilità fino a quando il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza che ha definito il reato cui si riferisce la causa di estinzione, e non tiene in minimo conto la previsione dell'art. 609 c.p.p. che, per il giudizio di cassazione, stabilisce in perfetta consonanza con l'art. 129 c.p.p. - che la Corte deve pronunciare, oltre che sui motivi proposti (comma 1), anche sulle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo (comma 2).

La differenza concettuale tra capo e punto della sentenza e quella simmetrica tra giudicato e preclusione, oltre ad essere il paradigma di riferimento, più o meno esplicito, delle sentenze riconducibili all'interno dell'orientamento riconosciuto esatto dalle Sezioni Unite (cfr., in particolare, Cass., Sez. III, 28 ottobre 1997, <Di C.>, cit., e Cass., Sez. III, 3 ottobre 1996, <Di M.>,

cit.), costituiscono le basi di un filone cospicuo ed ininterrotto della giurisprudenza di questa Corte, in cui, fin da quando era in vigore il codice del 1930, è stato precisato che, in caso di sentenza cumulativa relativa a più imputazioni i singoli capi della sentenza sono autonomi ad ogni effetto giuridico e, perciò, anche ai fini dell'impugnazione, stante il principio della pluralità delle azioni penali, tante per quanti sono gli imputati e, per ciascun imputato, tante quante sono le imputazioni. Ne deriva che, per quanto i diversi capi siano contenuti in una sentenza documentalmente (*) unica con la quale il giudice di merito ha statuito in ordine alle distinte imputazioni, ognuno di essi conserva la propria individualità e passa in cosa giudicata se non investito da impugnazione: con l'ulteriore conseguenza che le cause estintive del reato sono applicabili indipendentemente dai limiti devolutivi dell'impugnazione, tranne l'ipotesi in cui esse attengano ad un capo di sentenza passato in giudicato perché non toccato, nella sua interezza, dalle censure formulate con i motivi di gravame (Cass., Sez. II, 29 ottobre 1998, <Z.>; Cass., Sez. II, 23 gennaio 1997, <M.>; Cass., Sez. I, 2 marzo 1992, <F.>; Cass., Sez. I, 10 dicembre 1990, <T.>; Cass., Sez. I, 29 ottobre 1987, <P.>; Cass., Sez. I, 13 giugno 1987, <A.>).

4. - Nel caso in esame il motivo del ricorso per cassazione proposto nell'interesse del <T.> investe tutti i capi della sentenza di secondo grado, dato che la doglianza concernente l'omessa pronuncia sulla continuazione richiesta al giudice di appello involge la determinazione del trattamento sanzionatorio da applicare all'imputato per tutti e tre i reati oggetto delle imputazioni delle quali l'imputato era stato chiamato a rispondere, sicché per nessuno di detti capi si è formato il giudicato e la preclusione esistente rispetto al punto dell'accertamento della responsabilità non impedisce, a norma dell'art. 129, comma 1, c.p.p., l'applicazione della causa estintiva del reato costituita dalla prescrizione (*) maturata il 21 novembre 1998 in ordine al delitto di lesioni volontarie (capo B) consumato il 21 maggio 1991. Pertanto, per tale capo, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. La pronuncia di annullamento senza rinvio si impone altresì in ordine al capo C), dato che l'inesistenza del giudicato anche riguardo all'imputazione di guida senza patente permette di dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato in forza della depenalizzazione disposta con l'art. 19 del d. l.vo 30 dicembre 1999, n. 507. Trattandosi, peraltro, di reato già prescritto alla data di entrata in vigore del provvedimento di depenalizzazione, la previsione dell'art. 102, comma 1, del d. l.vo n. 507-99 dispensa dal disporre la trasmissione degli atti del procedimento penale all'autorità amministrativa competente (*)

L'annullamento senza rinvio per i capi B) e C) giustifica l'eliminazione della pena ad essi relativa, stabilita dai giudici di merito in giorni quaranta di reclusione. Per quanto riguarda il reato di rapina impropria, oggetto del residuo capo A), le argomentazioni precedentemente svolte (v. 2) rivelano che la sentenza impugnata è inficiata dal vizio di omessa pronuncia sullo specifico motivo di appello concernente il riconoscimento della continuazione con altri reati per i quali il <T.> è stato condannato con sentenze già divenute irrevocabili, onde, per tale capo, deve pronunciarsi l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze, che dovrà accertare l'esistenza della continuazione e, in caso di indagine affermativa, dovrà rideterminare la pena.

P.Q.M

La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, annulla senza rinvio l'impugnata sentenza in ordine ai capi b) e c), rispettivamente perché il reato sub b) è estinto per prescrizione e perché il fatto sub c) non è previsto dalla legge come reato, ed elimina la relativa pena di giorni quaranta di reclusione. Annulla altresì l'impugnata sentenza in ordine al capo sub a) limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di continuazione e rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze per l'esame sul punto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 gennaio 2000.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 28 GIU. 2000
(* ndr: così nel testo.

§ 3.3 Vizi processuali

Ricorso in Cassazione – sentenza impugnata per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità – annullamento della sentenza – efficacia determinante della prova illegittimamente acquisita – necessità - fondamento

La sentenza impugnata, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul "dictum" del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quella prova, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sè ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento. (Fattispecie nella quale, tra gli altri elementi a carico, era stata valutata la falsità di un alibi, rivelatasi non determinante ai fini della dichiarazione di colpevolezza).

Cassazione penale , sez. un., 21 giugno 2000, n. 16

Fatto

1. - Con sentenza del 24 Febbraio 1999 la corte d'appello di Salerno confermava quella 27 Febbraio 1998 del g.i.p. del locale tribunale con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, <T. S.> veniva dichiarato colpevole del delitto di cui agli articoli 110, 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen. e condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e con la diminuzione del rito, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e lire 100 mila di multa. In riferimento alla vicenda della rapina eseguita poco prima delle ore 11.50 del 21 giugno 1996 in danno dell'ufficio P.R.A. di Salerno, i giudici di merito hanno ritenuto provato che il <T.>, agendo dall'interno dell'ufficio dove aveva sbrigato una pratica relativa al trasferimento di proprietà di un veicolo, previo accordo con i due autori materiali della rapina, avesse deliberatamente lasciato aperta la porta secondaria di tale ufficio dopo l'orario di chiusura, permettendo così l'accesso dei complici nei locali. La mattina del 21 giugno 1996 il <T.>, coadiutore dell'agenzia di pratiche automobilistiche di cui era titolare la moglie, si recava presso il P.R.A. di Salerno per ritirare un certificato, ricevuto il quale alle ore 11,01 si tratteneva ancora senza plausibili ragioni per allontanarsi dagli uffici dopo avere fatto una telefonata con un cellulare quando era terminato l'orario di apertura al pubblico e non vi erano in sala altri utenti; egli usciva non dalla porta riservata al pubblico già chiusa, ma da un'altra porta secondaria apribile solo dall'interno e dotata di un sistema automatico di chiusura dalla quale entravano subito dopo due uomini a volto scoperto, dei quali uno teneva i dipendenti sotto la minaccia di una pistola, e l'altro, poggiata sul banco una cartella di colore aragosta, s'impossessava di lire 33 milioni custoditi in cassa. I giudici di merito valorizzavano come indizi certi, univoci e convergenti fortemente indicativi del rapporto esistente tra l'imputato, nel ruolo di basista, e gli ignoti autori materiali della rapina le seguenti circostanze di fatto: il <T.>, operante presso l'omonima agenzia automobilistica e abituale frequentatore dell'ufficio, s'era trattenuto senza alcuna plausibile ragione negli uffici del P.R.A. dalle ore 11,01 fino all'ora di chiusura per l'ingresso al pubblico, uscendo per ultimo qualche minuto prima della rapina, dopo avere fatto una telefonata con un cellulare, dalla porta secondaria a chiusura automatica da lui neutralizzata per consentire l'ingresso dei rapinatori; dall'esame dei

tabulati documentanti il traffico telefonico tra il cellulare nella disponibilità del <T.> emergeva che questi aveva effettuato due telefonate, una alle ore 11,27 interpretata come un segnale ai rapinatori l'altra alle ore 11,52 immediatamente dopo la rapina, dirette al cellulare di una persona che si trovava nella stessa zona della città ove era ubicato l'ufficio del P.R.A., rimanendo entrambi gli utenti in continuo contatto fino alle ore 11.37 per poi allontanarsi velocemente da Salerno, la grafia delle annotazioni scritte su taluni fogli della cartella abbandonata dal rapinatore era riconducibile all'imputato secondo le risultanze, di una consulenza grafica; le dichiarazioni da lui rese come persona informata dei fatti agli agenti di polizia il giorno successivo alla rapina - di non possedere un cellulare e di essere rimasto nella città di Salerno nelle ore immediatamente successive alla rapina incontrandosi con un congiunto - erano state smentite dai successivi controlli investigativi, si che trattavasi di alibi falso. La certezza, la gravità, la precisione e la concordanza degli indizi dimostravano pienamente la fondatezza della ipotesi accusatoria e, in considerazione delle modalità del fatto e della personalità dell'imputato, le attenuanti generiche erano sconosciute solo equivalenti alle contestate aggravanti.

La corte distrettuale, nel confermare la sentenza di primo grado, riteneva quanto alle eccezioni in rito: che era da disattendere l'eccezione di nullità della consulenza grafica espletata dal consulente del p.m. in mancanza di un saggio grafico dell'imputato, osservando che l'indagine era stata comunque condotta su scritti provenienti certamente - come ammesso in sede d'interrogatorio di garanzia - dal medesimo, taluni acquisiti dal cugino <T. G.> e altri sequestrati all'atto della notifica dell'ordinanza coercitiva; che non erano inutilizzabili le dichiarazioni rilasciate dal <T.> alla polizia giudiziaria. quale persona informata dei fatti posto che queste erano state rese il giorno successivo alla rapina in assenza di qualsivoglia elemento di sospetto nei suoi confronti, mentre solo successivamente, a seguito dello sviluppo delle indagini mediante il controllo dei tabulati e la comparazione grafica, erano sorti indizi a suo carico; che, pertanto, correttamente tali dichiarazioni erano state utilizzate come prova nel giudizio abbreviato, sotto il profilo della falsità dell'alibi, anche perché l'inutilizzabilità non era stata dedotta prima di formulare la richiesta di giudizio abbreviato; che per la stessa ragione non poteva essere accolta l'eccezione di inutilizzabilità dei tabulati della Telecom, fondata sulla mancanza di autorizzazione del giudice.

2. - Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto;

- 1) la violazione dell'articolo 63 Cpp. in quanto erano state utilizzate a carico del <T.> - per evidenziare il fallimento dell'alibi - le dichiarazioni da lui rese in veste di persona informata sui fatti, sia perché in un quel momento egli doveva considerarsi sostanzialmente indagato, sia perché, avendo egli successivamente assunto, tale condizione, di esse non poteva essere fatta alcuna utilizzazione a suo carico;
 - 2) l'inutilizzabilità dei tabulati della Telecom in quanto acquisiti senza la prescritta autorizzazione del giudice, in violazione degli articoli 267 e 271 Cpp in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, deducibile anch'essa nel giudizio abbreviato in forza della generale previsione dell'articolo 191 Cpp;
 - 3) la manifesta illogicità della motivazione, sotto il profilo dei denunciati vizi di nullità e inutilizzabilità della consulenza grafica in relazione agli articoli 335 Cpp. e 75 disp. att., in quanto l'atto probatorio era stato espletato omettendo il prelievo di un saggio grafico dell'imputato e senza che si fosse immediatamente provveduto all'iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati; 4) Il vizio di motivazione in relazione ai criteri di valutazione della prova indiziaria, poiché, esclusa la valenza dei tabulati telefonici e delle dichiarazioni rese dal <T.> quale persona informata sui fatti, il quadro probatorio emergente dalle residue risultanze processuali - il rinvenimento della cartellina abbandonata da uno dei rapinatori, recanti scritte non univocamente riconducibili alla grafia del <T.>, era inidoneo a fondare con cortezza l'affermazione di colpevolezza dell'imputato,
 - 5) il vizio di motivazione in punto di bilanciamento delle circostanze e di applicazione della pena in misura superiore al minimo editto.
3. - Il ricorso, assegnato alla seconda Sezione penale della Corte di cassazione, è dato rimesso da

quest'ultima alle Sezioni Unite con ordinanza del 27 ottobre 1999, sul rilievo dell'esistenza del contrasto interpretativo manifestatosi in ordine alle questioni sollevate dal ricorrente con il primo e con il secondo motivo di gravame: da un lato, se sia consentito dedurre nel giudizio abbreviato eccezioni di inutilizzabilità di elementi probatori; dall'altro, se l'acquisizione dei tabulati relativi ai dati esterni alle conversazioni telefoniche richieda l'applicazione della disciplina delle intercettazioni ed in particolare dell'articolo 267 Cpp. Circa il primo problema, rileva la Sezione remittente che la corte d'appello ha disatteso le eccezioni di inutilizzabilità, affermando che non è invocabile nel rito abbreviato tale sanzione, e meno che la questione non sia sollevata prima della richiesta del procedimento speciale, con conseguente accettazione del rischio che il rito non sia ammesso per difetto del requisito della definibilità del giudizio allo stato degli atti, secondo un orientamento giurisprudenziale ispirato all'intento "non irragionevole" di evitare che, "stante anche il concorrente divieto di ulteriori acquisizioni probatorie", il procedimento sia "esposto al rischio di strumentalizzazioni insidiose". Peraltro, seguendo tale impostazione, risulterebbero sacrificati i principi sanciti dall'articolo 191 Cpp, e di ciò si sarebbe fatto carico l'opposto indirizzo, secondo cui il giudice può bensì utilizzare tutti gli atti di indagine, ma a condizione che essi siano stati "legittimamente" acquisiti al fascicolo del pubblico ministero.

Quanto al secondo motivo di ricorso, osserva la Sezione remittente che esso ripropone la questione della riconducibilità dei tabulati telefonici nell'area della previsione dell'articolo 266-bis Cpp, e quindi della necessità dell'intervento autorizzatorio o di convalida del giudice ai fini della acquisizione dei tabulati a norma dell'articolo 267 Cpp, come affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite, 13 luglio 1998, <G.>. I persistenti dubbi sull'esattezza di tale soluzione, stante anche il diverso orientamento espresso dalla Corte costituzionale con sentenza n. 281 del 1998, secondo la quale l'acquisizione dei dati esterni alle comunicazioni telefoniche non è retta dalla disciplina dell'intercettazione dei flussi informatici o telematici, ma da quella di cui all'articolo 256 Cpp, rendevano opportuno sottoporre nuovamente l'esame della questione alle Sezioni Unite. Il Primo, Presidente Aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali fissando per la trattazione l'odierna udienza pubblica.

Diritto

1 - La prima questione controversa sottoposta all'esame delle Sezioni Unite consiste nello stabilire se sia consentito all'imputato dedurre nel corso del giudizio abbreviato eccezioni riguardanti la validità e l'utilizzabilità degli elementi di prova acquisiti nelle indagini preliminari, quando esso non siano state sollevate prima della richiesta di accesso al rito semplificato, accettando in tal modo il rischio di vedersi esclusa l'opzione inquisitoria qualora il giudice, accogliendo la relativa eccezione, ritenga il processo non definibile allo stato degli atti. Il controllo ermeneutico dovrà innanzi tutto svolgersi alla stregua della previgente disciplina codicistica - articolo 439 ss. Cpp, propria del tempo di celebrazione del giudizio de quo, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata di essa desumibilmente dai plurimi interventi, anche additivi, della Corte costituzionale, per verificarne quindi il risultato alla stregua delle rilevanti innovazioni normative apportate all'istituto del giudizio abbreviato prima dagli articoli 27-31 della legge n. 479 del 1999 - cosiddetta legge Carotti - e poi dal successivo d.l. n. 82 del 2000, convertito con modificazioni in legge n. 144 del 2000.

Sul tema della deducibilità e della rilevanza del vizio d'inutilizzabilità dell'atto probatorio nel giudizio abbreviato si contrappongono due indirizzi interpretativi nella giurisprudenza di legittimità. Da un lato si sostiene che, una volta introdotto il rito abbreviato, non possono porsi questioni d'invalidità o d'inutilità degli atti probatori su cui la decisione deve fondarsi, poiché essa comporta la necessaria utilizzazione di tutte le prove, in relazione alla consistenza e completezza delle quali il giudice abbia ritenuto, ai sensi del previgente articolo 440 comma 1 Cpp, di poter decidere allo stato degli atti. Di talché, sarebbe onere dell'interessato di eccepire preliminarmente tali vizi accettando la

tal modo il rischio che, per la rilevato invalidità o inutilizzabilità di alcuno degli elementi probatori, il processo possa essere considerato non definibile allo stato degli atti e la richiesta respinta dal giudice (sull'inutilizzabilità, cfr. Cass. Sez. II, 27 maggio 1999, <A.>, rv. 214250; Sez. I, 14 aprile 1999, <I.>, rv. 213460; Sez. II, 10 marzo 1998, <R.>, rv. 210590; Sez. I, 8 gennaio 1997, <Z.> rv. 206791; Sez. I, 5 settembre 1993, <L.>, rv. 196517, ed altro conformi; v. altresì, sulla nullità di ordine generale di cui all'articolo 178 lett. c) Cpp., Cass., Sez. IV, 11 novembre 1994, <P.>, rv. 201551, e sulla nullità relativa, Cass., Sez. VI, 11 giugno 1997, <S.>, rv. 209736). Si è affermato, in, senso contrario, che nel giudizio abbreviato il giudice non può valutare nè porre a fondamento della decisione gli atti probatori viziati da nullità o inutilizzabilità assolute, non risultando il principio della rilevanza di ufficio nonché della insanabilità di queste situazioni patologiche derogato, nè espressamente nè implicitamente, da alcuna norma, e dovendosi escludere l'incompatibilità del rito speciale con il precetto che le concerne, di guisa che, il giudice, fatta eccezione per i casi di inutilizzabilità "fisiologica" prevista solo per il dibattimento, non può utilizzare prove affette da inutilizzabilità "patologi", quella cioè inerenti agli atti probatori assunti contro legem il cui impiego è vietato in modo assoluto dall'articolo 191 Cpp (Cass., Sez. V, 21 ottobre 1999, <B.>, rv. 214723; Sez. I, 8 ottobre 1998, <A.>, Sez. V, 12 novembre 1994, <V.>; cui adde, per l'identico rilievo in tema di nullità assoluta, anch'essa rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex articolo 179 Cpp, Cass., Sez. VI, 15 febbraio 1993, <B.>, rv. 194538).

2. - Le Sezioni Unite, premesso che la prima tesi interpretativa, secondo la quale la richiesta del giudizio abbreviato di parte dell'imputato comporta, unitamente alla rinuncia al diritto alla prova e all'accettazione degli atti d'indagine come supporto logico della decisione, anche l'abdicazione del diritto di eccepire le più gravi patologie degli atti probatori in forza di una pretesa sanatoria del vizio, collide innanzi tutto con la formulazione letterale della disciplina positiva, che delinea il fenomeno dell'inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita e quello della nullità assoluta dell'atto in termini di radicale insanabilità e rilevanza anche di ufficio "in ogni stato e grado del procedimento" (articoli 179 e 191 comma 2 Cpp) - forme di invalidità entrambe sottratte quindi al potere dispositivo o negoziale delle parti -, condividono l'opposto, più rigoroso, indirizzo giurisprudenziale per le seguenti ragioni di ordine logico - sistematico. Il giudizio abbreviato, nei caratteri essenziali delineati dal previgente regime di cui agli articoli 438 e ss. Cpp, corrisponde ad un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale "sul rito" a mezzo del quale le parti accettano che la regudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti d'indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così, consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del dibattimento (Cass., Sez. Un., 13 dicembre 1995, <C.>). È evidente tuttavia che tale negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere - dovere del giudice di essere anche in quel giudice speciale garante della legalità del procedimento probatorio. Può pertanto convenirsi che nel giudizio abbreviato non rileva l'inutilizzabilità cosiddetta "fisiologica" della prova, funzionale cioè ai peculiari connotati del processo accusatorio in forza dei quali il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove, pure assunte secundum legem, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'articolo 526 Cpp, con i correlati divieti di lettura di cui all'articolo 514 (Cass. Sez. Un., 1 ottobre 1991, <S.>, rv. 188581, seguita da conforme e costante giurisprudenza delle Sezioni semplici). In tal caso il vizio - sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti d'indagine compiuti senza le forme del contraddittorio dibattimentale, così paralizzando l'operatività dell'ordinario regime d'impermeabilità della fase dibattimentale agli elementi di prova raccolti nella fase procedimentale delle indagini preliminari. E parimenti non rilevano nel rito alternativo le ipotesi d'inutilizzabilità "relativa" stabilite dal legislatore in via esclusiva "nel dibattimento", quali, ad esempio, quelle previste dall'articolo 350

comma 7 Cpp per le dichiarazioni spontanee rese alla p.g. dall'indagato (cft., ex plurimis, Cass., Sez. IV, 31 gennaio 1997, <P.>, rv. 207872; Sez. IV, 19 novembre 1996, <M.>, ry. 207147), dall'articolo 360 comma 5 Cpp per l'accertamento tecnico non ripetibile eseguito dal p.m. in difetto delle condizioni indicate e dall'articolo 403 comma 1 Cpp per l'incidente probatorio cui non abbia partecipato il difensore dell'imputato. Deve al contrario attribuirsi piena rilevanza nel giudizio abbreviato alla categoria sanzionatoria della inutilizzabilità cosiddetta "patologica", inerente cioè agli atti probatori assunti contra legem, il cui impiego è vietato in modo assoluto non solo nel dibattimento ma in qualsiasi altra fase del procedimento, ivi comprese le indagini preliminari, l'udienza preliminare, le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito. Nell'affermare esplicitamente questo principio in riferimento, ad alcune situazioni (Cass., Sez. Un., 13 luglio 1998, <G.>, e Sez. Un., 23 febbraio 2000, <D'A.>, in tema di tabulati telefonici, Sez. Un., 25 marzo 1998, <D'A.>, e Sez. Un., 25 marzo 1999, <S.>, sulle modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione; Sez. Un., 20 novembre 1996, <G.>, e Sez. Un., 27 marzo 1996, <M.>, sulle conseguenze della mancata allegazione al g.i.p. o al tribunale della libertà dei decreti autorizzativi di intercettazioni telefoniche, ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; Sez. Un., 27 marzo 1996, <S.>, sulla perquisizione invalida e sul conseguente sequestro di corpo del reato o di cose pertinenti al reato), queste Sezioni Unite hanno peraltro sottolineato come nel descritto fenomeno rientrano tanto le prove oggettivamente vietate quanto le prove comunque formate o acquisite in violazione - o con modalità lesive - dei diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione e, perciò, assoluti e irrinunciabili, a prescindere dall'esistenza di un espresso o tacito divieto al loro impiego nel procedimento contenuto nella legge processuale (C. cost., n. 34 del 1973). In questo caso la disciplina normativa costruisce il divieto di utilizzazione della prova in termini di operatività assoluta: l'inosservanza del divieto non è affatto sanabile in virtù della mera richiesta dell'imputato di accesso al rito alternativo ed è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento a norma dell'articolo 191 Cpp; costituisce, come error in procedendo, motivo autonomo e autosufficiente di censura della decisione mediante il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606 lett. e) Cpp, proponibile anche in via immediata ex art. 569 comma 3 Cpp; può essere rilevato dal giudice di legittimità oltre il devolutum a norma dell'articolo 609 comma 2 Cpp e addirittura nel giudizio di rinvio dopo annullamento ex articolo 627 comma 4 Cpp, a differenza della nullità anche assoluta e dell'inammissibilità, beninteso salvo che sul punto non si sia formato il giudicato parziale secondo il disposto dell'articolo 624 comma 1 Cpp. La soluzione ermeneutica prospettata da queste Sezioni Unite appare coerente, sotto il profilo letterale e logico - sistematico, con l'obbligo d'interpretazione restrittiva di norme processuali, la cui surrettizia disapplicazione potrebbe altrimenti svuotare di contenuti, nell'ambito dei riti alternativi di matrice negoziale, il fondamentale principio di legalità della prova: quest'ultima intesa come risultato conoscitivo che il giudice, dopo avere selezionato i dati acquisiti secondo le regole del procedimento probatorio, pone, con determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, a fondamento della decisione, sia essa la pronuncia conclusiva del dibattimento o quella che definisce il procedimento speciale ovvero anche quella incidentale in tema di libertà personale. Essa si salda inoltre con la ricostruzione pressoché unanimemente proposta dalla dottrina, con l'autorevole indicazione della Corte costituzionale contraria ad una pretesa efficacia sanante della richiesta di giudizio abbreviato in ordine agli eventuali difetti d'imparzialità del giudice (C. cost., n. 155 del 1996) e con l'argomento testuale, pure fortemente icastico, tratto dalla meno recente sentenza delle Sezioni Unite, 1 ottobre 1991, Sini, secondo cui "...nel giudizio abbreviato, mancando la fase del dibattimento, è ovviamente inapplicabile il divieto sancito dall'articolo 526 c.p.p. (inutilizzabilità di prove diverso da quelle ivi acquisite), vigendo invece il principio della decisione "allo stato degli atti" stabilito dall'articolo 440 comma 1 Cpp, che non altrimenti può essere inteso se non come facoltà di utilizzazione di tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, l'unico disponibile in detto giudizio..."

Intendendosi ovviamente per tali tutti e soltanto quegli atti probatori non affetti da gravi e irreversibili patologie, quali l'inutilizzabilità e la nullità assolute, caratterizzate da insanabilità e rilevanza anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Mette conto d'altra parte di osservare che i termini del problema circa gli effetti pregiudizievoli dell'accertata invalidità o inutilizzabilità del materiale probatorio sul presupposto della definibilità del processo allo stato degli atti, quando questa fosse già stata positivamente valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 440 comma 1 Cpp, si presentavano particolarmente controversi in un contesto normativo - quello codicistico originario - , nel quale non solo non era consentito allo stesso giudice di revocare l'ordinanza ammissiva del rito abbreviato con la conseguente regressione del procedimento nell'alveo del giudizio ordinario (C. cost., n. 318 del 1992; Cass., Sez. V, 22 febbraio 1999, <C.>, rv. 212930; Sez. II, 10 marzo 1998, <R.>, cit.; Sez. I, 27 maggio 1996, <G.>, rv. 205683, ed altre conformi), ma non era neppure ammessa una limitata integrazione probatoria, per essere il rito alternativo costruito positivamente come giudizio "a prova contratta". Di talché, il giudice, rilevata l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto probatorio, era chiamato a decidere nel merito della regiudicanda prescindendo da quelle prove irrimediabilmente viziate. La questione si pone tuttavia oggi in termini assai meno rigidi a seguito delle profonde innovazioni normative apportate all'istituto dagli articoli 27-31 della legge n. 479 del 1999, perché, da un lato, la definibilità del processo allo stato degli atti non si configura più come condizione di ammissibilità della richiesta e, dall'altro, il giudice, pur dovendo decidere nel merito senza tenere conto di quel materiale probatorio affetto dal rilevato vizio di nullità o di inutilizzabilità ha comunque il potere di assumere anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione nelle forme previste dall'articolo 422: il modulo dell'integrazione probatoria officiosa, in caso d'indecidibilità allo stato degli atti, è infatti espressamente contemplato dall'articolo 441 comma 5 Cpp, sost. dall'articolo 291 legge n. 479 cit. E anche l'esplicito richiamo dell'articolo 438 comma 5 Cpp, novellato dall'articolo 271 legge n. 479 del 1999, al giudice perché tenga conto, nel delibare l'ammissibilità e la rilevanza dell'integrazione probatoria (se "necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento") cui l'imputato abbia eventualmente condizionato la richiesta del rito speciale degli "atti già acquisiti ed utilizzabili" appare coerente con la suesposta tesi interpretativa.

3. - Ma, nonostante l'astratto dispiegarsi della tesi interpretativa sostenuta dal ricorrente le censure mosse agli specifici atti d'indagine asseritamente inficiati dal vizio d'inutilizzabilità, non colgono in concreto nel segno.

3.1. - Il secondo tema d'indagine consiste nello stabilire se la disciplina prevista dall'articolo 267 Cpp concernente le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche sia applicabile anche in materia di acquisizione di tabulati telefonici. Ma in ordine a tale questione queste Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2000 n. 6, <D'A.>) hanno offerto una recente risposta ermeneutica, in termini di disomogeneità delle due categorie concettuali, pienamente condivisa dal Collegio. Si è infatti affermato, in piena coerenza con l'interpretazione data anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 81 del 1993 e n. 281 del 1998) che per l'acquisizione dei dati "esterni" relativi al traffico telefonico - concernenti gli autori, il tempo, il luogo, il volume e la durata della comunicazione, fatta esclusione del contenuto di questa - , archiviati dall'ente gestore del servizio di telefonia, "è sufficiente il decreto motivato del pubblico ministero, giustificato dalla limitata invasività dell'atto", secondo lo schema delineato dall'articolo 256 Cpp "eterointegrato dal precetto del secondo comma dell'articolo 15 Cost.", aggiungendosi che il provvedimento "consente al p.m. di acquisire a fini investigativi e probatori materiale informatico costituito dai dati precisati, purché dia corretta ragione del privilegio che fa prevalere sul diritto alla privacy l'interesse pubblico di perseguire i reati" e che, "pur se manca la previsione di un immediato controllo giurisdizionale di detto decreto motivato, tuttavia il recupero del controllo su detto provvedimento, che attiene ad un mezzo di ricerca della prova, avviene attraverso la rilevanza, anche di ufficio, dell'eventuale relativa

inutilizzabilità, in ogni stato e grado del procedimento così nelle indagini preliminari nel contesto incidentale relativo all'applicazione di una misura cautelare, o nell'udienza preliminare ovvero nel dibattimento o nel giudizio di impugnazione". Fermi dunque gli approdi interpretativi cui sono giunte le Sezioni Unite, nel caso in esame non ricorre il denunciato vizio di inutilizzabilità, posto che dagli atti risulta che i tabulati relativi al traffico telefonico sulle utenze cellulari nella disponibilità del <T.> furono acquisiti dalla squadra mobile della Questura di Salerno a seguito di decreti adeguatamente motivati del pubblico ministero in date 23 agosto 1996 e 8 novembre 1996.

3.2. - Parimenti infondate si palesano le eccezioni di nullità ed inutilizzabilità delle risultanze della consulenza grafica in mancanza di un saggio grafico dell'imputato, poiché è stato già posto in rilievo dal giudice di merito, con motivazione puntuale e logicamente corretta anche in ordine all'attendibilità dell'accertamento - perciò incensurabile in sede di legittimità -, che l'indagine comparativa è stata condotta su scritture provenienti con assoluta certezza dall'imputato (che ne aveva ammesso l'autenticità in sede d'interrogatorio di garanzia), talune acquisite dal cugino <T. G.> e altre sequestrate all'atto della notifica dell'ordinanza coercitiva: tra le scritture di comparazione e quelle riportate nei fogli della cartella abbandonata da uno dei rapinatori nell'ufficio del P.R.A. è stata riscontrata piena compatibilità stilistica, genografica, strutturale e d'interpretazione gestuale, nonché inequivoca corrispondenza di tono e contenuto. Non esiste, d'altra parte, alcuna norma di diritto positivo che pretenda (neppure nei procedimenti per delitti di falsità in atti: articolo 75 disp. att. Cpp), per la validità della perizia grafica, il rilascio da parte dell'imputato di una scrittura di comparazione alla presenza del perito. Quanto all'eccepita inutilizzabilità della medesima consulenza grafica in conseguenza della denunciata iscrizione tardiva del <T.> nel registro degli indagati, eseguita solo dopo il deposito della relazione del consulente, deve ribadirsi il principio giurisprudenziale ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale l'omessa annotazione della notizia criminis sul registro previsto dall'articolo 335 Cpp, con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti fino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'articolo 407 Cpp, al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla. Presupponendo l'obbligo d'iscrizione che a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indiziari e non di meri sospetti, ne consegue che l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è comunque sottratto, in ordine all'an e al quando, al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del p.m. negligente (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. V, 27 marzo 1999, <L.>, rv. 214866, Sez. I 11 marzo 1999, <T.>, rv. 213827, Sez. V, 26 maggio 1998, <N.>, rv. 211968; Sez. I, 27 marzo 1998, <D. A.>; rv. 210545, e numerose altre conformi).

3.3. - Il ricorrente si duole inoltre dell'illegittima utilizzazione delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria quale persona informata sui fatti e, quindi, senza le garanzie difensive: le dichiarazioni rese dal <T.> come persona informata dei fatti agli agenti di polizia il giorno successivo alla rapina - di non possedere un cellulare e di essere rimasto nella città di Salerno nelle ore immediatamente successive alla rapina incontrandosi con un congiunto -, siccome smentite dai successivi controlli investigativi, erano state invero valutate dal giudice di merito come prova a carico sotto il profilo dell'alibi falso.

Il motivo di ricorso si fonda su una duplice considerazione: una di fatto, affermandosi che in realtà, nel momento in cui il Tammaro era stato sentito, già esistevano indizi a suo carico, il che evoca il disposto del comma 2 dell'articolo 63 Cpp; l'altra di diritto, assumendosi sia pure genericamente che, una volta acquisita da parte di tale soggetto la qualità di indagato (e poi di imputato) non

potevano essere utilizzate a suo carico le dichiarazioni dal medesimo rese, sia pure in un precedente e separato atto di indagine quale persona informata sui fatti, e ciò in ossequio alla previsione dell'ultimo periodo di cui al comma 1 della, medesima norma che così recita: "Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese". La quaestio facti, non può essere esaminata in questa sede di legittimità, risolvendosi essa nella verifica circa la congruità della motivazione resa sul punto dal giudice di merito, il quale ha puntualmente argomentato sulla circostanza che alcun dato investigativo collegava ancora la persona del <T.> ai rapinatori quando fu sentito il giorno successivo alla rapina, siccome identificato dagli impiegati come l'utente che era uscito per ultimo dall'ufficio del P.R.A, poco prima dell'arrivo dei rapinatori; mentre, solo successivamente, a seguito dello sviluppo delle indagini mediante il controllo dei tabulati telefonici e la comparazione grafica, erano sorti concreti indizi a suo carico,

Quanto al secondo profilo, rileva il Collegio che, nel caso in esame, non viene in realtà in discussione il problema interpretativo se l'inutilizzabilità, contro la persona che le ha rese, delle "precedenti dichiarazioni" autoindizianti presupponga che l'assunzione delle medesime sia avvenuta con forme diverse da quelle prescritte con riguardo alla posizione processuale - in senso sostanziale che il dichiarante rivestiva nel momento in cui è stato sentito, a prescindere da eventuali sviluppi investigativi che modificchino, in una fase successiva o in un diverso grado di giudizio, la situazione di tale soggetto, il quale (ad esempio, in conseguenza della diversa qualificazione del fatto) da originario testimone diventi imputato.

Modificazione questa che, secondo il prevalente orientamento della Corte di cassazione, non potrebbe inficiare gli atti legittimamente compiuti nel precedente momento procedimentale in base al principio di conservazione degli atti e della regola ad esso connessa del tempus regit actom (Cass., Sez. VI, 19 novembre 1997, <C.>, rv, 210083; Sez. VI, 1 luglio 1997, <C.>, rv.209747; Sez. VI, 6 novembre 1996, <C.>, rv. 207505).

Vero è, invece, che non era consentito al giudice di merito di inferire dalle dichiarazioni rese dal <T.> alla Polizia il giorno successivo alla rapina in qualità di persona informata dei fatti - non di indagato - "un ulteriore elemento indiziante" a suo carico in termini di alibi "falso", per l'ontologica contraddizione esistente tra le due figure giuridiche della testimonianza e dell'alibi. La prova d'alibi è, per definizione, la classica prova contraria o negativa, di tipo indiretto, la quale, al fine d'inficiare la fondatezza dell'ipotesi ricostruttiva dell'affermazione di colpevolezza dell'imputato prospettata dall'accusa in ordine al fatto descritto nell'imputazione, mira a confermare un'asserzione che nega il fatto principale, dimostrando autonomamente l'esistenza di un fatto diverso, che per il principio logico di alternatività si palesi incompatibile col primo. L'addebito di falsità dell'alibi, considerato nella sua intrinseca strutturazione in rapporto alla situazione processuale concreta, presuppone dunque concettualmente che un soggetto, al quale sia contestato un fatto criminoso, si difenda dall'accusa e che la prova contraria da lui offerta mediante le dichiarazioni difensive, sottoposta a verifica, risulti falsa.

E, poiché nel caso in esame nessun dato investigativo collegava ancora la persona del <T.> ai rapinatori quando fu sentito dalla polizia il giorno successivo alla rapina, si che egli in quel momento rivestiva la posizione processuale, in senso sostanziale, di persona informata dei fatti, in quelle originarie dichiarazioni non poteva legittimamente configurarsi da parte del giudice di merito la prova d'alibi "falso", cioè quello rivelatosi mendace e sintomatico - a differenza di quello "fallito" - del tentativo di sottrarsi all'accertamento della verità, da utilizzare, nel contesto delle complessive risultanze probatorie, come ulteriore elemento indiziante sfavorevole a carico del dichiarante, divenuto in seguito agli sviluppi investigativi imputato.

Mette conto peraltro di osservare, all'esito del controllo sul menzionato atto probatorio, che, pur essendo stato concretamente utilizzato sotto il profilo del non corretto addebito all'imputato di avere esibito un alibi falso, esso risulta affatto innocuo e subvalente ai fini della deliberazione, altri e ben più pregnanti essendo stati gli elementi di prova, obiettivamente rilevanti ed essenziali, per la formazione del convincimento e per le conseguenti scelte decisionali del giudice di merito.

Queste Sezioni Unite hanno infatti affermato il principio per il quale la sentenza impugnata, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena d'inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul dictum del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nega struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza quella dichiarazione nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sè ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento (Cass., Sez. Un., 23 febbraio 1998, <G.>).

Il che non è certamente avvenuto, nel caso in esame, nel quale il ragionamento giudiziale sulla valutazione analitica e complessiva di gravità, precisione e concordanza degli indizi di reità - specificatamente identificati nella premessa in fatto - risulta ancorato ad un solido quadro probatorio e resiste comunque all'elisione dei dato viziato.

4. - Esclusa quindi ogni rilevanza della pretesa inutilizzabilità o nudità degli atti di indagine posti dal giudice di merito a fondamento della decisione di condanna all'esito del giudizio abbreviato, restano da esaminare le censure di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione complessiva delle prove di responsabilità.

La corte distrettuale ha peraltro efficacemente evidenziato, con completezza e puntualità di riferimenti, gli elementi fattuali e le fonti probatorie da cui inferire la consapevole partecipazione del <T.> alla vicenda criminosa de qua, di talché le deduzioni del ricorrente circa pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata risultano prive di pregio alcuno.

Ed invero, il ricorrente, pur denunciando formalmente la violazione dell'articolo 192 comma 2 Cpp, non svolge una critica logico - deduttiva della valutazione dei molteplici e convergenti indizi, che sarebbe stata compiuta con palese inosservanza di regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma piuttosto offre una propria diversa verità processuale, la quale non può essere delibata in sede di legittimità allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata ha una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia, senza contraddizioni o salti logici, saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, al nucleo fondamentale delle risultanze del complessivo quadro probatorio.

Esula infatti dai poteri di questa Corte la rilettura, della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (Cass., Sez. Un., 24 dicembre 1999, Spina; Sez. Un., 30.4.1997, <D.>).

Quanto infine alle doglianze riguardanti l'adeguatezza della pena e il negativo apprezzamento di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, appare assolutamente corretto e insindacabile in sede di legittimità il rilievo fattuale del giudice di merito circa i connotati di allarmante gravità della rapina - accuratamente preparata e commessa con armi, nel centro cittadino. in luogo frequentato da più persone -, che rendevano l'imputato immeritevole di un più mite trattamento sanzionatorio.

Di talché le invero generiche censure del ricorrente circa pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata in ordine ai punti suindicati risultano manifestamente infondate.

Il ricorso dev'essere pertanto respinto con le conseguenze di legge.

P.Q.M

La Corte suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in camera di consiglio il 21 giugno 2000.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 giugno 2000

§ 3.4 Vizio di motivazione

Travisamento della prova – nuova formulazione dell’art. 606 lett. e) – motivazione – verifica di compatibilità con atti del processo – necessità

In tema di travisamento della prova in virtù della nuova formulazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p., la giurisprudenza di questa Corte si è attestata saldamente nel ritenere che, per effetto di tale nuova formulazione, la Corte, nel valutare la motivazione del giudice a quo, deve verificare oltre che la rispondenza ai consueti parametri della effettività, della non manifesta illogicità e della non contraddittorietà, anche la non incompatibilità con atti del processo).

In quest’ultima (nuova) ipotesi, si deve trattare di atti dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticolata (proprio per la inesatta percezione di essi da parte del giudice) l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini, al suo interno, radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione. Ciò che equivale a dire che l’atto o gli atti indicati dal ricorrente devono potere inficiare o compromettere in modo decisivo la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione.

Questo significa, in positivo, che il travisamento della prova ricorre, quando il giudice abbia affermato in sentenza un fatto clamorosamente smentito da una risultanza probatoria in modo tale che l’eliminazione di quel fatto e la ristabilita verità abbia da sola, di per sé, la capacità di stravolgere la motivazione della sentenza, e, in negativo, che detto travisamento non ricorre (non risponde cioè alla fattispecie astratta prevista e voluta dal legislatore) quando il fatto che si assume falsamente affermato in sentenza per travisamento della prova, debba e possa essere valutato insieme con altre risultanze probatorie di segno contrario e diverso, al punto di implicare una rivalutazione di tutto il materiale dimostrativo già acquisito al processo.

In quest’ultima ipotesi si finisce inammissibilmente per richiedere al giudice di legittimità una rivalutazione delle prove non consentita, dovendosi nuovamente confrontare dichiarazioni tra di loro contrastanti.

Cassazione, Sez. VI, 7 settembre 2010, n. 32723

Fatto e diritto

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Milano confermava quella del Tribunale di Monza del 2 marzo 2006 appellata da G. Z. condannata in primo grado alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati di millantato credito e di calunnia in danno di C.M. e M. C. (in Cologno Monzese, nel febbraio 2004).

2. Secondo la tesi accusatoria e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, l’imputata si era presentata alla M. e al C. millantando credito presso funzionari dell’INPDAP e adducendo di essere contitolare del contratto di locazione quale conduttrice, insieme con N. M., dell’appartamento INPDAP indicato in imputazione; ai predetti prospettava la possibilità di estendere loro la locazione, ventilando anche la eventualità di essere preferiti nell’acquisto dell’immobile in caso di alienazione da parte dell’ente. La Z. aveva chiesto in cambio il pagamento di 8.000 euro “somma determinata anche in ragione delle spese che aveva sostenuto”. Raggiunto l’accordo, l’imputata consegnava ai predetti M. e C. - i quali avevano chiesto e ottenuto un finanziamento bancario per far fronte all’impegno - le chiavi dell’appartamento, le bollette delle utenze per le volture ed il contratto di locazione. C. e M. non erano riusciti a ottenere il trasferimento di residenza nella abitazione, rifiutato loro dall’ufficio di anagrafe, e invitavano quindi la Z. a chiarire la posizione con l’ufficio comunale competente. Prosegue la sentenza nel senso che in quell’occasione l’impiegata comunale, accertato che l’imputata non era stata delegata dalla M. ad

agire in suo nome, aveva affermato che ella stava truffando le persone offese. I due non avevano pagato alcunché. La Z. quindi presentava querela il 25 febbraio 2004, denunciando il C.e M. per il loro ingresso fraudolento e abusivo nell'appartamento.

3. Propone ricorso per cassazione l'imputata personalmente deducendo, con un primo motivo inosservanza della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 368 c.p. In ordine a tale reato mancavano del tutto gli elementi costitutivi della consapevolezza della innocenza e della attribuzione di un fatto non vero, mentre era del tutto evidente che aveva accusato C.e M., conformemente al vero, di avere occupato abusivamente dell'immobile che era di proprietà INPDAP, a nulla rilevando il suo consenso. Con un secondo mezzo, deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione poiché la ritenuta configurabilità del reato di millantato credito sarebbe frutto di travisamento della prova testimoniale. M. e C. non avevano mai detto che l'imputata aveva dichiarato che la somma di euro 8.000 costituiva compenso per la mediazione presso funzionari INPDAP. Bensì la M. aveva detto che "i soldi dovevano essere dati perché la signora aveva avuto delle spese per questo appartamento e voleva un risarcimento... Erano tutti per risarcimento perché aveva pagato l'affitto, aveva avuto delle spese e voleva un risarcimento per questo appartamento" (pag. 18 della trascrizione). Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di millantato credito. Ella si era limitata ad affermare che era locataria (insieme con la M.) del contratto di affitto e aveva chiesto la somma per sublocare (sia pure illecitamente) l'immobile.

4. Il ricorso non può trovare accoglimento.

5. Circa il primo motivo, relativo al reato di calunnia, non è fondato sostenere, come assume la difesa dei ricorrenti, che non potesse configurarsi il reato di calunnia per avere l'imputata affermato nella denuncia un fatto illecito vero, costituente reato, con la conseguenza che non era neppure configurabile, sotto il profilo del dolo, la certezza della innocenza delle persone offese. La Z., nella sua esposizione della notizia di reato, non si era doluta del fatto affermando che le parti civili avevano invaso un appartamento di proprietà pubblica, così ledendo l'interesse della pubblica amministrazione. L'imputata, al contrario, ha omesso di dichiarare che le parti civili si trovavano nell'interno dell'appartamento con il suo consenso, addirittura convalidato dalla consegna delle chiavi, proprio al fine di far abitare l'immobile al C.e alla M., i quali non avevano affatto iniziato ad occupare i locali impadronendosi delle chiavi o con altro mezzo fraudolento. Il significato oggettivo della dichiarazione accusatoria della Z. era quello di sottolineare la lesione di un suo diritto posta in essere dalla parti civili attraverso un atto arbitrario perché in contrasto con il suo diritto di locataria di abitare l'immobile con esclusione di qualsiasi altra persona. Gli elementi oggettivo e soggettivo del reato di calunnia vanno ricostruiti verificando ciò che il denunciante vuole effettivamente fare apparire all'autorità giudiziaria (nel caso violazione del diritto della Z. per invasione dell'immobile che solo lei poteva abitare) e non valutando ciò che implicitamente le dichiarazioni del denunciante potrebbero anche avere, ma che l'autore della calunnia non ha inteso minimamente denunciare (lesione dell'interesse pubblico a che un immobile pubblico sia abitato da chi non ne è il legittimo detentore). Nel caso, conclusivamente, va affermato che la Z. ha denunciato sostanzialmente un fatto non vero, ben sapendo che gli imputati erano nel diritto di fare ciò che hanno fatto in virtù del rapporto contrattuale tra loro intercorso, sia pure privo di effetti nei confronti dell'ente pubblico. Le implicazioni ulteriori, sotto il profilo penale, che potevano derivarne nei confronti dell'INPDAP, non hanno alcun rilievo al fine di escludere i profili oggettivo e soggettivo del reato di calunnia commesso dalla Z..

6. I motivi secondo e terzo possono essere congiuntamente esaminati risolvendosi in due diversi aspetti della stessa questione giuridica.

7. La ricorrente introduce il tema del travisamento della prova per contrarietà di quanto affermato in sentenza rispetto alla deposizione della M. la quale non avrebbe mai sostenuto che l'imputata avrebbe richiesto l'importo sopra indicato per la sua opera di mediazione con impiegati INPDAP al fine di favorire il loro subentro nel contratto di locazione, ma si sarebbe limitata a dire che la

somma era richiesta per le spese che lei aveva sostenuto per l'appartamento, in quanto "aveva avuto delle spese"; i denari "erano tutti per risarcimento perché aveva pagato l'affitto"; "aveva avuto delle spese e voleva un risarcimento".

8. Orbene, in tema di travisamento della prova in virtù della nuova formulazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., la giurisprudenza di questa Corte si è attestata saldamente nel ritenere che, per effetto di tale nuova formulazione, la Corte, nel valutare la motivazione del giudice a quo, deve verificare oltre che la rispondenza ai consueti parametri della effettività, della non manifesta illogicità e della non contraddittorietà, anche la non incompatibilità con atti del processo (specificamente indicati dal ricorrente). In quest'ultima (nuova) ipotesi, si deve trattare di atti dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli (proprio per la inesatta percezione di essi da parte del giudice) l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini, al suo interno, radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (Sez. 6, Sentenza n. 10951 del 15/03/2006 Cc. - dep. 29/03/2006, Casula, Rv. 233708). Ciò che equivale a dire che l'atto o gli atti indicati dal ricorrente devono potere inficiare o compromettere in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione.

9. Ma ciò significa non solo, in positivo, come ora detto, che il travisamento della prova ricorre, quando il giudice abbia affermato in sentenza un fatto clamorosamente smentito da una risultanza probatoria in modo tale che l'eliminazione di quel fatto e la ristabilita verità abbia da sola, di per sé, la capacità di stravolgere la motivazione della sentenza, ma significa anche, in negativo, che detto travisamento non ricorre (non risponde cioè alla fattispecie astratta prevista e voluta dal legislatore) quando il fatto che si assume falsamente affermato in sentenza per travisamento della prova, debba e possa essere valutato insieme con altre risultanze probatorie di segno contrario e diverso, al punto di implicare una rivalutazione di tutto il materiale dimostrativo già acquisito al processo. In quest'ultima ipotesi si finisce inammissibilmente per richiedere al giudice di legittimità una rivalutazione delle prove non consentita, dovendosi nuovamente confrontare dichiarazioni tra di loro contrastanti. Ed è noto che il processo davanti al giudice di legittimità non è certo uno spazio giurisdizionale in cui si possa chiedere e procedere a una siffatta operazione.

10. Ora, va messo in chiara evidenza, anzitutto, che nella stessa pag. 18 del verbale stenotipico della udienza del 9 gennaio 2006, subito dopo le specifiche frasi sopra riportate tra virgolette, citate dalla ricorrente, la M. dice che la Z. aveva affermato di essere stata funzionaria INPDAP (ora in pensione), aveva mostrato il contratto di locazione e aveva detto "che in un secondo momento, tramite conoscenze che lei aveva, poteva, o farci mettere il nominativo del contratto, cioè farci avere il contratto a nome nostro, oppure se mettevano l'appartamento in vendita, lei faceva una rinuncia, visto che aveva il nominativo, e avremmo potuto acquistare noi l'appartamento, perché lei rinunciava".

11. Non solo. Sulla questione ha deposto anche il Capano. Egli ha affermato che la Z. dopo aver chiesto il compenso di 8.000 euro per fare entrare lui e sua moglie nell'appartamento, e dopo aver precisato che il contratto era intestato a lei e ad altra signora (Norma M.) che si trovava in clinica, ha affermato: La Zanetti "avrebbe fatto aggiungere altri due nomi sopra il contratto - riferendosi evidentemente a quelli del C.e della M., n.d.e. - con le conoscenze che aveva, e in futuro loro avrebbero rinunciato all'acquisto dell'appartamento per agevolare noi nell'acquisto" (pag. 4 dello stesso verbale). E ancora. A domanda del difensore che chiedeva al teste se sapesse che gli immobili INPDAP non possono essere "gestiti da coloro che li abitano, e bisogna eventualmente accedervi tramite richiesta formale", il C. ha risposto: "Sì, ma la signora ci aveva garantito che tramite conoscenze che aveva... Ci ha detto che aveva conoscenze, e l'INPDAP non l'abbiamo interpellato, tramite le conoscenze che aveva, ci ha detto che era riuscita a fare..." (pag. 12 e 13 del verbale).

12. Da tutto quanto sopra discende che le dichiarazioni della M. richiamate dalla difesa non sono affatto decisive per scardinare la motivazione della sentenza. Esse sono addirittura contraddette da altre dichiarazioni della stessa M. di segno opposto e sono contraddette anche dalle dichiarazioni di Capano. La Corte d'appello non ha affatto travisato le prove ma le ha valutate ritenendo,

nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, di cui ha dato conto, che la somma richiesta dalla Z. era domandata, quanto meno, anche per mettere in evidenza nei confronti del C.e della M. una sua opera di mediazione nei confronti di imprecisati funzionari INPDAP per fare intestare il contratto anche alle persone offese. Tale valutazione delle prove non è sindacabile da parte della Corte di cassazione. Deriva da tutto ciò, infine, anche la piena configurabilità del reato di millantato credito di cui ricorrono tutti gli estremi oggettivi e soggettivi.

Il ricorso va conseguentemente rigettato e al rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

§ 3.5 Contenuto del ricorso per cassazione

Ricorso in Cassazione – motivi di ricorso – generica negazione di responsabilità dell'imputato – ammissibilità del ricorso - esclusione

Poiché la generica negazione, formulata nei motivi di appello, della responsabilità per reato aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, oggetto degli scopi della concorrente associazione per delinquere di stampo mafioso, non può ritenersi comprensiva anche della contestazione in ordine alla compatibilità della citata circostanza aggravante con l'imputazione di partecipazione all'associazione, la deduzione di detta incompatibilità nei motivi di ricorso per cassazione, in quanto si configura come novum, rende il ricorso medesimo inammissibile a norma dell'art. 606 comma 3 c.p.p.

Cassazione penale , sez. un., 24 novembre 1999, n. 24

Fatto-Diritto

Con sentenza in data 3.10.96 il giudice per le indagini preliminari di Palermo, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava <S. F.> colpevole di concorso in rapina pluriaggravata (artt. 110, 112, 628 terzo comma n. 1, 61 n. 7 cod. pen., 7 D.L. 13.5.91 n. 152, conv. in L. 12.7.91 n. 203) e sequestro di persona, assolvendolo dall'imputazione di porto e detenzione di armi. Appellante l'imputato ed il pubblico ministero, il giudice del gravame riteneva integrati anche i reati concernenti le armi, rideterminando la pena; tale decisione veniva tuttavia annullata dalla Corte di cassazione, su ricorso dell'imputato, per vizio della motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità.

La diversa sezione della Corte d'appello di Palermo cui, in sede di rinvio, era stato assegnato il processo, rigettava l'appello dello <S.> e, in accoglimento del gravame del pubblico ministero, dichiarava l'imputato colpevole anche dei delitti in materia di armi, già esclusi in primo grado, aumentando conseguentemente la pena.

La Corte di merito, in sintesi, riteneva fondata l'ipotesi accusatoria secondo la quale lo <S.>, esponente della famiglia della <N.>, aveva concorso nell'organizzazione di una grossa rapina ai danni della Direzione delle Poste di Palermo concretamente suggerendo l'azione criminosa ed ottenendo dai responsabili del "mandamento" mafioso, nella cui zona di influenza l'ufficio postale si trovava, l'autorizzazione alla commissione del delitto; basava le proprie conclusioni essenzialmente sulle dichiarazioni dei coimputati <N. A.> e <N. M.>, che avevano collaborato con la giustizia, alle quali avevano dato riscontro individualizzante le ulteriori provalazioni provenienti da altro coimputato, tale <G. A.>, nonché l'esito di alcune intercettazioni effettuate presso la casa circondariale ove i due <N.> erano ristretti; ribadiva quindi -così confermando la precedente statuizione di secondo grado che, con riferimento ai concorrenti nel reato, aveva superato anche sullo specifico punto il vaglio di legittimità - l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti concernenti le armi e negava il riconoscimento delle attenuanti generiche, osservando che l'incensuratezza dello <S.> cedeva "di fronte al suo accertato spessore criminale desumibile dal suo inserimento nel sodalizio mafioso con un ruolo di vertice e dall'essersi concretamente adoperato per rafforzare l'articolazione criminale di cui faceva parte mediante il provento della rapina". Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando: in via principale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità per il concorso nella rapina; osserva in proposito il ricorrente come dalla valutazione unitaria degli elementi di prova si rilevi che le dichiarazioni dei coimputati non siano coincidenti in ordine alla commissione del fatto oggetto dell'imputazione e che i contrasti da esse

evidenziati non assicurino alla chiamata in correità un grado di affidabilità tale da superare l'alone di sospetto connaturato alla sua provenienza: in via subordinata, vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei delitti concernenti le armi, violazione dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, ancora vizio della motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche; osserva il ricorrente, con specifico riferimento alla dedotta violazione di legge (motivo in relazione al quale è stata disposta la rimessione alle sezioni unite), che l'aggravante prevista dalla norma di cui denuncia la violazione non può ritenersi sussistente in quanto incompatibile con la ritenuta appartenenza all'associazione per delinquere, sul presupposto della quale è stata affermata la sua colpevolezza quale concorrente nella rapina. La sesta sezione penale di questa Corte, investita del ricorso, ha rilevato che i giudici di merito, a fondamento sia del giudizio di responsabilità del ricorrente nel delitto di rapina che della sussistenza della circostanza aggravante speciale di cui all'art. 7 D.L. 152-91, avevano valorizzato la circostanza dell'appartenenza dell'imputato a sodalizio mafioso, cui i proventi del reato erano almeno in parte destinati; osservava che si riproponeva, dunque, la questione, oggetto di contrasto giurisprudenziale, della compatibilità della predetta circostanza, contestata con riferimento ai reati fine, con l'adesione dell'imputato ad un'associazione per delinquere (e ciò ancorché tale adesione risultasse oggetto, come nel caso di specie, di diverso procedimento penale); rimetteva pertanto la decisione alle sezioni unite. Va preliminarmente rilevato che la sentenza impugnata non ha affrontato in alcun modo la questione concernente la configurabilità, nella specie, dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (contestata, come si deduce dalla lettura del capo d'imputazione e della sentenza di primo grado, sotto il profilo dell'agevolazione del sodalizio mafioso, cui almeno parte dei proventi della rapina erano destinati); ciò in quanto essa non ha formato oggetto di specifica doglianza nei motivi di appello, con i quali l'attuale ricorrente aveva lamentato l'erroneità dell'affermazione della sua penale responsabilità, l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. (con riferimento al reato satellite di sequestro di persona) ed il diniego delle attenuanti generiche. Ciò malgrado, la sezione remittente ha ritenuto di essere stata ritualmente investita della predetta questione, pur non dedotta in appello, in quanto la negazione, da parte dello <S.>, del suo concorso nella rapina aggravata sotto il profilo della sua totale estraneità al sodalizio mafioso ha coinvolto, in quanto essenzialmente connesso, anche il collegato profilo dell'applicabilità dell'aggravante ad un soggetto aderente al sodalizio mafioso. La tesi non può però essere accolta (onde il motivo di gravame che tale questione prospetta va dichiarato inammissibile) perché è in contrasto con l'orientamento costante di questa Corte (da ultimo, SS.UU. 30.6.99, <P.>, rv. 213.981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione. Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, primo comma cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (artt. 581, 1 co, lett. c) e 591, 1 co., lett. c) cod. proc. pen.) - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, 3 co., nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e, come rileva la più recente dottrina, costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti, è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale.

Come già accennato, le censure svolte in via principale dalla difesa di <F. S.> attengono al dedotto vizio di manifesta illogicità della sentenza con riguardo: alla valutazione di attendibilità intrinseca di <A. N.>, "fortemente incrinata" dal mendacio consistito nell'autodefinirsi "uomo d'onore" e dai motivi di risentimento e acrimonia che costui nutriva nei confronti del ricorrente; al fatto che, pur avendo la polizia tenuto il <N.> per circa un anno costantemente sotto controllo, mediante pedinamenti e intercettazioni telefoniche, neppure uno degli incontri e contatti telefonici che costui avrebbe avuto con lo <S.> per coordinare l'impresa criminosa aveva mai costituito oggetto di segnalazione; alla circostanza che, secondo quanto dichiarato da <A. G.>, altro collaboratore di giustizia, il <N.> si era rivolto a lui perché con <S.> non intendeva incontrarsi a causa dei pessimi rapporti esistenti tra di loro, sicché i contatti con <S. C.> per l'autorizzazione alla rapina non si erano svolti attraverso lo <S.> ma erano passati attraverso il <Di N.>, prima, e il <G.>, poi, nella loro qualità di "reggenti" della famiglia della <N.>; alla circostanza che il messaggio inviato dal <N.> al ricorrente, per indurlo a procurargli un incontro in carcere con <S. G.>, serviva a preordinare una falsa accusa nei confronti dello <S.>, risultando da altra intercettazione ambientale come il <N.> fosse consapevole dell'esistenza di microspie all'interno della sala colloqui del carcere; al fatto che tutti i contatti, antecedenti e successivi alla rapina, avevano avuto luogo soltanto tra il <N.>, il <G.> e il <C.>, mentre allo <S.> non poteva imputarsi alcuna condotta penalmente apprezzabile nella vicenda. Premesso che la sentenza impugnata, pronunciata a seguito di annullamento con rinvio, sembra avere sufficientemente motivato e argomentato - sotto il profilo della congruità e della logicità - su tutte le questioni devolute, sia quanto alla ricostruzione storica e logica effettuata, sia quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizzati per l'affermazione di responsabilità, anche il motivo suesposto va dichiarato inammissibile, perché esula dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (SS.UU. 30.4.97, <D.>) che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. La illogicità, quale vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (SS.UU. cit.).

Inammissibili sono, infine, anche il secondo e il quarto motivo di gravame. Che alcuni coimputati, nonché il collaborante <G.>, abbiano parlato di armi finte, che <A. N.> non abbia mai detto di aver utilizzato nella rapina le armi rinvenute presso di lui, che <M. N.> abbia parlato dell'impiego di una Magnum 357 munita di silenziatore (Mentre tale dispositivo sarebbe applicabile solo alle pistole automatiche) sono circostanze sulle quali la sentenza si è soffermata (p. 25 s.) con affermazioni immuni da vizio logico. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, corretto appare il rilievo secondo cui l'incensuratezza del ricorrente non lo rendeva meritevole delle stesse, "di fronte al suo accertato spessore criminale, desumibile dal suo inserimento nel sodalizio mafioso con un ruolo di vertice e dell'essersi

concretamente adoperato per rafforzare l'articolazione criminale di cui faceva parte mediante il provento della rapina".

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 novembre 1999
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 6 DIC. 1999

§ 3.6 Ambito di cognizione della Corte di Cassazione

Cognizione della Corte di Cassazione – questioni non rilevabili in appello – mancata deduzione per effetto di sopravvenuta normativa - novum che incide sull'inutilizzabilità sopravvenuta della prova – applicabilità in sede di legittimità - sussistenza

Le questioni non dedotte unicamente perché sorte per effetto di una sopravvenuta normativa, e che rimettano in discussione il processo formativo della decisione, rientrano tra quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello e, quindi, nella cognizione della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 609 c.p.p.; il divieto di cui all'art. 526 c.p.p. non è convertibile nella reciproca previsione che le prove a suo tempo legittimamente acquisite siano senz'altro e definitivamente utilizzabili, così da restare insensibili a qualsiasi innovazione normativa di segno opposto che sopravvenga nel corso del processo. Allorché il "novum" incide sull'inutilizzabilità sopravvenuta della prova, proprio in base al "tempus regit actum" esso è di immediata applicazione anche in sede di legittimità. Quando la legge sanziona l'inutilizzabilità di un tipo di prova perché reputato non più appagante come verità processuale da porre a base di una giusta decisione, è solo l'ostacolo del giudicato che può frapporsi tra l'"intentio legis" e la sua applicazione. [O4 SUU A1998 N10086](#)

Cassazione penale , sez. un., 13 luglio 1998, n. 10086

Fatto

Con sentenza in data 9 aprile 1997 la Corte di Appello di Milano confermava la condanna di <M. R.>, presidente del consiglio di amministrazione del <"F. P." della "C.">, e di <C. S.>, segretario amministrativo della <"D. C.">, per alcune ipotesi di corruzione aggravata (artt. 319 e 319 bis C.P.) e di finanziamento illecito in favore dello stesso partito politico (artt.7 commi 2 e 3 Legge 2.5.1974 n. 195 e 4 comma 1 Legge 18.11.1981 n. 659), condanna che era stata pronunciata dal Tribunale di Milano il 23.11.1995; quindi, ritenuta la continuazione tra tutti i reati ascritti ad entrambi gli imputati e confermato altresì il giudizio di equivalenza che era stato formulato dal Tribunale tra le concesse attenuanti generiche e le contestate aggravanti la Corte di Appello di Milano determinava le pene, per ciascuno, in anni tre di reclusione. Con, la stessa sentenza veniva dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti di <D'A. A.> ed in relazione a tre distinti episodi di corruzione risalenti al 1984, al 1985 ed al 1987, in quanto veniva ritenuta configurabile la meno grave ipotesi prevista dall'art.320 C.P., e, quindi, i reati erano dichiarati estinti per intervenuta prescrizione. Il procedimento instaurato a carico dei tre imputati rappresenta l'epilogo di una più vasta vicenda nella quale erano stati coinvolti anche altri componenti del consiglio di amministrazione del <"F. P." della "C."> ed altri imprenditori, le cui posizioni erano state definite con il ricorso al procedimento previsto dall'art.444 C.P.P.. Sulla base delle dichiarazioni rese da costoro nel corso delle indagini preliminari si perveniva alla conclusione che alcuni immobili erano stati venduti al <"F. P." della "C."> a condizioni non vantaggiose per l'acquirente, in quanto si era preteso ed ottenuto che le imprese venditrici versassero rilevanti somme sia alla <"D. C."> che al <"P. S. I.">, e cioè ai due partiti ai quali era stata riservata la designazione di coloro che dovevano essere preposti all'amministrazione di quell'ente.

Secondo le concordi valutazioni dei giudici di merito, i finanziamenti concessi ai due partiti non erano stati eseguiti nel rispetto delle vigenti disposizioni, in quanto non erano stati deliberati dai consigli di amministrazione delle società che li avevano effettuati, nè risultavano iscritti nei relativi bilanci.

Quanto alla posizione di <M. R.>, sia il Tribunale che la Corte di Appello di Milano rilevavano che l'imputato oltre ad essere stato presidente del consiglio di amministrazione del <"F. P." della "C.">, aveva ricoperto analogo incarico presso la speciale commissione preposta alle scelte degli investimenti immobiliari sicché del tutto irrilevante veniva giudicato il fatto che l'imputato non avesse partecipato alle trattative che avevano preceduto la conclusione dei singoli contratti di compravendita, una volta accertatosi, sulla base delle dichiarazioni rese dagli altri coimputati, che anche <M.> aveva conosciuto, approvato e perseguito quella che era ormai divenuta una prassi costante, e cioè quella di preferire, negli acquisti, le offerte di coloro che si impegnavano a finanziare i due partiti.

Tale conclusione, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, era suffragata dal fatto che in occasione della vendita di un immobile da parte della società amministrata da tale <G. S.>, era stato proprio <M.> a rivelare con quali modalità quell'imprenditore avrebbe dovuto mettersi in contatto con <C. S.>, al fine di effettuare un finanziamento a favore della <"D. C.">. Entrambi i giudici di merito, posti di fronte alla possibilità, prospettata alternativamente dell'accusa, di ritenere <M.> un pubblico ufficiale ovvero un incaricato di un pubblico servizio, preferivano la prima soluzione, in quanto ritenevano che la funzione pensionistica e quella previdenziale, perseguite dal "Fondo Pensioni" alla cui amministrazione era preposto l'imputato, erano entrambe riconducibili nell'area della "pubblica funzione", in base al contenuto dell'art.38 della Costituzione, nella parte in cui questa norma individua le strutture alle quali lo Stato deve fare ricorso per assicurare ai cittadini un adeguato trattamento pensionistico e previdenziale. Secondo la sentenza impugnata, nella stessa prospettiva si armonizzava la legge 12 giugno 1990 n. 146, allorché, nel disciplinare l'esercizio del diritto di sciopero, comprende tra i "servizi pubblici essenziali" quelli che riguardano la previdenza sociale e si osservava che i reati attribuiti a <M.> ed a <C.> erano stati commessi nel corso della gestione delle riserve accantonate dal "Fondo Pensioni", e cioè nell'esecuzione di un'attività strumentale rispetto a quella previdenziale e, quindi, da questa non dissociabile.

Quanto, invece, a <D'A. A.>, la Corte di Appello di Milano escludeva che l'imputato avesse avuto rapporti diretti con quanti erano stati preposti all'amministrazione del "Fondo Pensioni" e, quindi, derubricata l'originaria imputazione in quella meno grave prevista dall'art.320 C.P., dichiarava i reati a lui ascritti estinti per prescrizione, confermando, però, le statuizioni civili di condanna contenute nella sentenza del primo giudice.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti e tre gli imputati, nonché il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano. Quest'ultimo, nel censurare la decisione assunta nei confronti di <D'A. A.> ha denunciato la mancata applicazione dell'art.319 C.P., nonché, la contraddittorietà della motivazione dell'impugnata sentenza, sostenendo che una volta riconosciuta l'esistenza di una prassi consolidata in virtù della quale un'offerta di vendita in tanto poteva essere accettata in quanto chi quell'offerta proponeva avesse manifestato la sua disponibilità a finanziare quei due partiti politici, del tutto irrilevante doveva essere considerato il fatto che <D'A.> non avesse avuto rapporti diretti con gli amministratori del <"F. P." della "C.">, bensì con alcuni intermediari posto che a quella prassi l'imputato si era responsabilmente adeguato.

A sua volta, <D'A. A.> ha denunciato, con il suo ricorso, la violazione dell'art.578 C.P.P., osservando che illegittime dovevano considerarsi sia la conferma delle statuizioni civili di condanna contenute nell'impugnata sentenza che l'ulteriore pronuncia di condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile per il giudizio di appello, in quanto i reati a lui ascritti si erano prescritti ancor prima che venisse pronunciata la sentenza del primo giudice. Con una successiva memoria l'imputato ha contestato i rilievi dedotti dal Procuratore Generale,

osservando che la funzione esercitata dal <"F. P." della "C."> non consentiva di ravvisare l'ipotesi delittuosa prevista dall'art.319 C.P. <M. R.> ha affidato ad otto motivi le censure da lui prospettate nei confronti dell'impugnata sentenza.

Con il primo e terzo motivo l'imputato ne ha denunciato il difetto di motivazione sia in relazione alla ritenuta sua partecipazione ai reati di corruzione che alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art.112 n. 1 C.P., sostenendo che la prova della responsabilità si identificava in un'arbitraria supposizione, priva di qualsiasi riscontro, in quanto si era accertata la sua mancata partecipazione alle trattative per l'acquisto dei singoli immobili e che, quanto alla ritenuta aggravante, questa era incompatibile con la natura plurisoggettiva del reato di corruzione. Con il secondo motivo l'imputato ha dedotto la violazione degli artt. 319 e 357 C.P., contestando la qualifica di pubblico ufficiale che era stata a lui attribuita dai giudici di merito. In relazione a tale censura la difesa del ricorrente ha presentato una dettagliata memoria nella quale ha spiegato, anche attraverso alcuni riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, le ragioni per le quali il <"F. P." della "C."> non esercitava una pubblica attività, e quindi, nè una "pubblica funzione", nè un "pubblico servizio".

Con il quarto motivo di ricorso l'imputato ha rilevato l'errata applicazione dell'art. 319 bis C.P., sostenendo che si era ommesso di considerare che la maggior parte degli episodi di corruzione a lui attribuiti risalivano ad epoca precedente all'entrata in vigore della legge 26 aprile 1990 n.86, legge che quella circostanza aggravante aveva introdotto nel nostro ordinamento positivo. Con il quinto motivo <M.> ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza in relazione alla condanna per le varie ipotesi di finanziamento illecito a lui attribuite, in concorso con <C.>.

Ha osservato il ricorrente che non si erano tratte le conseguenti determinazioni dal fatto che si era accertato che i contributi alla <"D. C."> erano stati, spontaneamente offerti dagli amministratori delle società che avevano venduto gli immobili al "Fondo Pensioni" ed erano stati corrisposti quando ancora le trattative erano in corso, sicché nessun rapporto di connessione sussisteva tra quei finanziamenti e la conclusione dei relativi contratti.

Con il sesto e settimo motivo l'imputato ha denunciato l'immotivata reiezione della richiesta di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle ravvisate aggravanti, nonché la mancata applicazione della prescrizione in relazione a tutti i reati contestati. Infine, con l'ottavo motivo di ricorso, <M.> ha dedotto la violazione degli artt.185 C.P. e 2403-1304 C.C., sostenendo che la sua condanna al risarcimento dei danni in favore del "Fondo Pensioni" era priva del suo essenziale presupposto, in quanto non era stata fornita la prova dell'esistenza di un danno riferibile alla condotta a lui attribuita dall'accusa.

Nell'interesse dello stesso imputato la difesa ha presentato motivi nuovi, con i quali si è denunciata la nullità dell'impugnata sentenza, per avere questa utilizzato il contenuto delle dichiarazioni rese dai coimputati alla polizia giudiziaria ed al pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, ma poi non confermate nel corso del dibattimento e, quindi, in violazione dei divieti introdotti dalla legge 7 agosto 1997 n.267.

Pertanto, si è chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza per consentire, nella sede competente, la riassunzione di quelle dichiarazioni, secondo le modalità previste dall'art.6 della suddetta legge. Si è altresì dedotto che qualora la Corte ritenesse preclusa tale facoltà in questa sede, perché non espressamente prevista dalle disposizioni transitorie, una siffatta conclusione si sarebbe posta in contrasto con gli artt.3, 24 e 111 della Costituzione, sicché la questione doveva essere comunque rimessa alla Corte Costituzionale.

Un analogo rilievo ed un'analogha richiesta, negli stessi termini sono contenuti nei motivi di ricorso presentati nell'interesse di <C. S.>. Inoltre, la difesa di <C.> ha contestato che il <"F. P." della "C."> abbia mai rivestito la qualifica di ente pubblico, sicché ha escluso la possibilità di configurare i reati previsti dagli artt.319 e 320 C.P..

Infine, le organizzazioni sindacali di categoria (FISAC-SINFUB-FABI-UIB) costituite parti civili hanno presentato una memoria con la quale hanno prospettato l'inapplicabilità, nel giudizio di legittimità, delle disposizioni transitorie contenute nell'art.6 della legge 7 agosto 1997 n.267.. I ricorsi, assegnati alla sesta sezione di questa Corte, con ordinanza del 20 aprile 1998 venivano rimessi alle Sezioni Unite. Nel giustificare tale provvedimento, assunto pochi giorni dopo il deposito della sentenza deliberata dalle Sezioni Unite il 25 febbraio 1998 (ric. Gerina) e con la quale si era affermata l'estensibilità ai procedimenti pendenti presso la Corte di Cassazione della nuova disciplina introdotta dalla legge 7 agosto 1997 n.267 sull'acquisizione ed utilizzazione processuale delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da coloro che avevano rivestito la qualifica di coimputati dello stesso reato o di imputati di reati connessi, la sezione remittente osservava che sussistevano le condizioni perché la stessa questione venisse riesaminata, in quanto giudicava non condivisibile la motivazione contenuta in quella sentenza e, quindi, riteneva concreto ed attuale il pericolo di un nuovo contrasto interpretativo sulla risoluzione di quel problema. L'ordinanza, oltre a diffondersi nell'illustrare le obiezioni alla precedente sentenza delle Sezioni Unite, recependo per lo più quelle già prospettate da una parte della dottrina, evidenziava altresì che l'attività esercitata nell'ambito della gestione del <"F. P." della "C."> non si era svolta con le modalità previste dall'art.357 C.P., sicché non poteva configurarsi come "pubblica funzione", bensì come "pubblico servizio". Nella stessa ordinanza si ricordava che a tale conclusione la stessa sezione era pervenuta con la sentenza pronunciata il 24 gennaio 1995 (ric. Ronchi), a conclusione del procedimento instaurato a carico degli altri imputati che erano stati coinvolti nella stessa vicenda e che avevano definito le loro posizioni nelle forme del patteggiamento.

Diritto

1. Il problema che il Collegio deve esaminare e dalla cui soluzione dipende la stessa possibilità di verificare se sussistono motivi idonei a giustificare una decisione diversa rispetto a quella già assunta dalle Sezioni Unite con la sentenza del 25 febbraio 1998, consiste nel verificare se l'attività riconducibile al <"F. P." della "C."> e concernente la gestione delle risorse patrimoniali possa essere sussunta nell'ambito di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, ovvero in nessuna delle due categorie. La problematicità di tale verifica è resa evidente oltre che dai cospicui rilievi formulati dalla difesa degli imputati ricorrenti, dalla stessa contestazione dell'accusa, avendo questa previsto, in forma alternativa, sia la possibilità di riconoscere nell'imputato <M.>, preposto alla presidenza del consiglio di amministrazione di quell'ente, la qualifica di "pubblico ufficiale", ipotesi questa condivisa dai giudici di merito, sia quella dell'incaricato di un "pubblico servizio", conclusione, recepita dalla sesta sezione di questa Corte, sia nella precedente sentenza del 24 gennaio 1995, che nella successiva ordinanza del 20 aprile 1998. Le incertezze manifestatesi nella vicenda sottoposta all'esame di questa Suprema Corte riproducono una diffusa realtà nella quale non è difficile cogliere un'inadeguata attenzione della giurisprudenza verso i connotati innovativi della riforma degli artt. 357 e 358 C.P., riforma realizzatasi con la legge del 26 aprile 1990 n.86. L'indubbia difficoltà della delimitazione dell'attività pubblica riconducibile alla "pubblica funzione" o al "pubblico servizio" attraverso un'appropriata utilizzazione delle nuove formule ha, talvolta, finito per rimettere in gioco, quasi inconsapevolmente, gli schemi del passato, tanto che sono stati recuperati i risultati ai quali la giurisprudenza era pervenuta prima della riforma del 1990. Ma se comprensibili possono essere le ragioni che hanno reso non facile il distacco dal retaggio del passato, è doveroso prendere atto, innanzi tutto, che le nuove formule definitorie della "pubblica funzione" e del "pubblico servizio" non solo non consentono il recupero dei risultati conseguiti nel corso dell'applicazione della precedente normativa, ma nemmeno l'utilizzazione di quei criteri

sintomatici ai quali si era soliti fare ricorso. È necessario ricordare che l'adozione del criterio oggettivo, realizzatosi con quell'auspicata riforma, si è tradotta in una connotazione funzionale dell'attività concretamente esercitata e che in tale prospettiva è essenziale la ricerca e l'individuazione della disciplina normativa alla quale essa è sottoposta, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore. Infatti, mentre il primo comma dell'art.357 C.P. ha un valore meramente descrittivo delle relazioni di tipo oggettivo che debbono sussistere tra la qualifica del soggetto e l'attività dallo stesso svolta, è al secondo comma dello stesso articolo che va riconosciuto il ruolo di fornire un'analitica definizione della "pubblica funzione", non esposta al rischio di discrezionali scelte interpretative, ma destinata a riflettersi, attraverso una comparazione negativa, sulla nozione residuale del "pubblico servizio".

La norma delimita l'attività pubblica da quella privata ed all'interno della prima fissa i criteri oggettivi che debbono essere tenuti presenti al fine di accertare se effettivamente trattasi di una "pubblica funzione", con l'ovvia conseguenza che se i connotati che questa caratterizzano non sussistono, l'attività pubblica, benché disciplinata da norme di diritto pubblico, non supera la soglia del "pubblico servizio".

Con ciò non si intende ignorare o contestare che il tecnicismo delle nuove formule definitorie, pur avendo avuto l'indubbio pregio di aver ripudiato tautologiche affermazioni e di aver posto un argine all'espansione concettuale della "pubblica funzione" agli effetti penali ha poi, di fatto, finito per trasferire l'onere interpretativo ed il suo travaglio dagli aspetti ontologici dell'attività alla connotazione qualitativa dei parametri normativi di riferimento, dando quasi per scontato che fosse sempre agevole distinguere il diritto pubblico da quello che tale non è. Ma è altrettanto indubbio che l'utilizzazione dei nuovi criteri ha sensibilmente ridotto l'area delle incertezze interpretative quanto alla funzione legislativa e giudiziaria, è agevole ricordare che entrambe sono caratterizzate da connotazioni intrinseche così tipicizzate da non offrire certamente spazio a dubbi o perplessità, nè in relazione alla disciplina normativa alla quale esse sono sottoposte, nè con riferimento alle modalità del loro esercizio.

Una certa difficoltà si ravvisa, invece, per la delimitazione della funzione amministrativa, ma non già perché questa non sia, al pari delle altre due, compiutamente definibile, bensì perché oggi si assiste, proprio nell'ambito della pubblica amministrazione, al moltiplicarsi di forme organizzative complesse nelle quali convergono e si sovrappongono interessi pubblici e privati. Tutto ciò, però, non toglie che anche in relazione alla funzione amministrativa non sia impossibile individuare schemi tipici nei quali quell'attività dev'essere inserita per soggiacere ad una regolamentazione di carattere pubblicistico.

Non va peraltro dimenticato che il rapporto che si pone tra diritto pubblico e diritto amministrativo è un rapporto di genere a specie, nè che il primo concerne l'organizzazione generale dello Stato, mentre il secondo riguarda, in particolare, concreta organizzazione della pubblica amministrazione, e cioè di quell'attività solo è diversa da quella legislativa e giudiziaria, ma è, in positivo, quella volta a realizzare, in concreto, le finalità perseguite dallo Stato. E sulla base di tali premesse è agevole osservare che se vero è che in base alla più tradizionale concezione del diritto pubblico, questo viene individuato nelle norme organizzative che rendono possibile la concreta attuazione degli interessi pubblici realizzabili attraverso appropriate strutture operative, non potrà certo contestarsi che l'attività previdenziale sia un'attività pubblica, sottoposta ad una disciplina di diritto pubblico, sia in ordine alla sua organizzazione che con riferimento, alle modalità di esercizio.

2. Del resto, se si ha cura di soffermarsi sulla stessa genesi del <"F. P." della "C."> non si avrà difficoltà nel riconoscere che la legge che ne prevede la costituzione, e cioè quella del 20 febbraio 1958 n.55, altro non fece se non trasferire ad un fondo aziendale obbligatorio quelle funzioni pensionistiche e previdenziali che sino ad allora lo Stato aveva a sè riservato, attuandole attraverso veri e propri modelli organizzativi che costituiscono strutture della pubblica amministrazione, e cioè l'INPS e l'INAM: e tale trasferimento, lungi dal dissolvere i connotati pubblicistici di quelle attività,

li esaltava attraverso l'imposizione obbligatoria di specifici oneri, nonché attraverso la stessa disciplina organizzativa dell'ente che all'esercizio di quelle funzioni era preposto. Infatti, la legge n. 55 del 1958 non solo poneva alcune imprescindibili condizioni perché il trasferimento di quelle attività potesse realizzarsi, ma stabiliva altresì le regole alle quali bisognava soggiacere in relazione alla gestione delle risorse e prevedeva a quali controlli si sottoposti. Quella legge, quindi, si armonizzava con l'espressa decisione dell'art.38 della Costituzione norma che nell'attribuire allo Stato l'esercizio dell'attività previdenziale, espressamente stabilisce che tale esercizio dev'essere compiuto "attraverso organi ed istituti predisposti od integrati dallo Stato". Ed infatti, il controllo che lo Stato, attraverso il Ministro del Tesoro, esercita sui fondi obbligatori di previdenza, non è un mero controllo estrinseco di legittimità formale degli atti, ma ha una ben più radicata incisività, perché comprende la correttezza sostanziale della gestione. E non a caso è stata riservata al Ministro del Tesoro la nomina del presidente del collegio sindacale per ciascun fondo obbligatorio di previdenza: e compito essenziale del collegio sindacale è la verifica della conformità degli atti di gestione alle finalità oggettive che l'ente è obbligato a perseguire. Non è, quindi, arbitrario concludere che il trasferimento dell'esercizio dell'attività pensionistica e previdenziale dallo Stato ai fondi obbligatori aziendali non ha rappresentato nè una rinuncia dello Stato alla realizzazione di quell'attività pubblica, nè un affievolimento della connotazione pubblicistica di questa.

Nè a diversa conclusione può pervenirsi per il periodo successivo al 1 gennaio 1991, quando, in virtù del decreto legislativo del 20 novembre 1990 n. 357 il <"F. P." della "C."> assunse un ruolo integrativo nell'esercizio dell'attività pensionistica e previdenziale: con quel provvedimento, infatti, lo Stato riattribuì all'INPS ed all'INAM l'esercizio della funzione pensionistica e previdenziale, stabilendo che il fondo aziendale concorreva con entrambi quegli enti pubblici, in condizioni paritetiche, all'erogazione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali a favore dei dipendenti della <"C.">, così come a carico di questi ultimi e del datore di lavoro gravava un obbligo contributivo verso l'INPS, l'INAM ed il "Fondo Pensioni". L'attività pensionistica e previdenziale, in virtù di quella riforma, ispirata dalla necessità di evitare trattamenti differenziati per alcune categorie di dipendenti, fu affidata a quegli enti e dagli stessi fu esercitata con assoluta parità di diritti e di doveri. Non sussiste, quindi alcun rapporto di analogia con i fondi integrativi volontari ai quali, con progressiva accentuazione, si va facendo ricorso nella prospettiva di ottenere, a lungo e medio termine, la corresponsione, di indennità aggiuntive rispetto al trattamento pensionistico e previdenziale obbligatorio. Nelle numerose e varie forme di assistenza integrativa volontaria, al pari di quelle assicurative, vi è un'indubbia convergenza di interessi pubblici e privati che giustifica l'attività di controllo da parte dello Stato, ma la loro operatività resta condizionata dalle scelte discrezionali delle parti contraenti, scelte che non esonerano affatto lo Stato dall'assolvimento dei suoi istituzionali doveri. D'altronde, chi contrattualmente si assume l'onere dell'assistenza integrativa pensionistica o previdenziale non per questo si inserisce nella struttura organizzativa dello Stato o degli enti dallo stesso predisposti per la concreta attuazione di quelle attività. Ne consegue che del tutto ultroneo è il riferimento che la difesa degli imputati ricorrenti ha fatto ai fondi pensionistici volontari nella prospettiva di dimostrare che nè l'attività pensionistica, nè quella previdenziale sono attività pubbliche.

3. Ed allora, se è incontestabile che ai fini di una corretta applicazione degli artt.357 e 358 C.P., come già si è avuto modo di osservare, dev'essere valorizzata, sul piano oggettivo, la funzione specifica attribuita ad un determinato soggetto, appare evidente che nelle attività pensionistica e previdenziale, previste e disciplinate entrambe da norme di diritto pubblico, debbano essere comprese la gestione delle risorse finanziarie e, quindi, la loro trasformazione in patrimonio immobiliare: è sufficiente a dissipare ogni dubbio considerare che se i contributi versati dai dipendenti e dai datori di lavoro non possono avere altra destinazione se non quella dalla legge imposta, e cioè servire ad assicurare il trattamento pensionistico e previdenziale, è evidente che le riserve devono essere capitalizzate per non essere disperse e, quindi, vanificare ogni legittima

aspettativa.

In questo senso la gestione dei fondi aziendali la cui obbligatorietà scaturisce non già da accordi contrattuali bensì da norme di diritto pubblico, è essa stessa parte integrante dell'attività pensionistica e previdenziale. E sotto questo aspetto non appare condivisibile quanto affermato nell'ordinanza del 20 aprile 1998 della sesta sezione di questa Corte, e cioè che la gestione delle risorse finanziarie da parte di un fondo pensionistico aziendale sarebbe legata da un mero rapporto di strumentalità rispetto all'attività essenziale dallo stesso perseguita e che tale rapporto sarebbe sufficiente ad attrarre nell'area della pubblica attività anche quella accessoria: una siffatta impostazione non si armonizza con una corretta interpretazione degli artt. 357 e 358 C.P., posto che dal contenuto di quelle norme si evince che va valorizzata soltanto la specifica attività, oggetto di indagine, a prescindere dal rapporto che è dato cogliere tra questa e le altre ad essa connesse. Del resto, se così non fosse, ogni attività esercitata per conto di un ente pubblico finirebbe per attribuire una pubblica qualificazione al soggetto che la esercita, giacché non sarebbe difficile sostenere sempre che quell'attività è "strumentale" o "funzionale" rispetto alla realizzazione degli scopi primari o essenziali. Ma, così facendo, si finirebbe, quasi inavvertitamente, per riesumare una concezione soggettiva della pubblica funzione, in quanto l'indagine ricognitiva della pubblica attività si trasferirebbe dal suo contenuto intrinseco e dalla fonte normativa che tale attività disciplina alla connotazione soggettiva dell'ente di riferimento e, quindi, proprio a quel criterio che la riforma del 1990 ha voluto definitivamente abbandonare, nella condivisibile prospettiva di porre un argine alle discrezionali scelte interpretative. Il fatto poi che nella concreta esplicazione materiale di quella doverosa attività di gestione il <"F. P." della "C."> abbia fatto ricorso agli strumenti operativi offerti dall'ordinamento positivo, e cioè ai contratti preliminari e definitivi di compravendita, indubbiamente sottoposti ad una disciplina privatistica, è del tutto irrilevante ai fini del problema in esame, posto che per l'individuazione di una pubblica attività ciò che rileva è la connotazione pubblicistica della fonte normativa dalla quale tale attività trae la sua legittimazione, nonché le regole del suo esercizio, ma non certamente le norme che disciplinano i singoli mezzi, materiali o giuridici, necessari per la concreta esecuzione di quell'attività.

Del pari ultroneo appare il richiamo all'art.1 della legge 12 giugno 1990 n. 146, e cioè a quella norma che, nel disciplinare l'esercizio del diritto di sciopero, ha compreso tra i "servizi pubblici essenziali" quelli diretti a garantire l'assistenza e la previdenza sociale: in quella previsione normativa, preordinata alla regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero, all'ampia elencazione delle attività che sono state riconosciute degne di particolare tutela si è pervenuti sulla base soltanto della loro rilevanza contenutistica perché era questa, e questa soltanto, correlata all'esigenza di assicurare sempre il godimento dei diritti della persona, oggetto di tutela costituzionale. Ed infatti in quella previsione normativa si rinvengono sia attività regolate dal diritto pubblico che quelle sottoposte esclusivamente ad una disciplina privatistica, e, quindi, non riconducibili né alle funzioni pubbliche, né ai servizi pubblici. Né può essere in alcun modo condiviso quanto affermato nella sentenza impugnata, e cioè che il <"F. P." della "C."> eserciterebbe una "pubblica funzione" sol perché la sua attività è sottoposta ad un permanente controllo da parte dello Stato: se vero è che l'attività di controllo si manifesta con atti autoritativi riconducibili nella tipologia normativa della "pubblica funzione", non altrettanto può dirsi per l'attività che è sottoposta a controllo, attività che ha una sua autonomia strutturale e funzionale e, quindi, una altrettanto autonoma disciplina normativa. Contrariamente a quanto dedotto dagli imputati ricorrenti, a nulla rileva anche il fatto che il <"F. P." della "C."> sia riconducibile nella categoria dei patrimoni con destinazione vincolata e, quindi, nell'alveo delle "fondazioni", sottoposte a mera autorizzazione amministrativa: la sua intrinseca natura privatistica non può essere in alcun modo contestata, ma ciò che rileva, ai fini della presente indagine, è l'attività dallo stesso esercitata, attività che, come già si è osservato, è interamente disciplinata da norme di diritto pubblico, in perfetta sintonia con la connotazione pubblicistica degli

interessi perseguiti. E poiché ciò che distingue la pubblica funzione dal pubblico servizio non è il carattere pubblico o privato della relativa disciplina normativa, posto che per entrambe le categorie è condizione imprescindibile che la disciplina, pur nei limiti su indicati sia riconducibile nell'alveo del diritto pubblico, ma è, invece, la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa quali risultano puntualmente indicati dall'art. 357 comma 2 C.P., non è difficile concludere che l'attività riferibile al <"F. P." della "C.">, così come delineata dai giudici di merito sulla base delle risultanze acquisite, non ha i connotati qualificanti della "pubblica funzione" e, pertanto, è riconducibile nella categoria residuale del "pubblico servizio". L'attività svolta, da chi, come <M.>, era alla presidenza di quell'ente, concorreva soltanto alle scelte da questo assunte, ma non certamente alla formazione o alla manifestazione della volontà della P.A., ossia dello Stato o delle strutture pubbliche preposte all'assolvimento della funzione pensionistica e di quella previdenziale. Nè tanto meno può affermarsi che quell'ente disponesse di poteri autoritativi o certificativi e che di tali poteri si sia avvalso nella sua istituzionale attività. E non ricorrendo tali condizioni, deve escludersi che <M.> rivestisse la qualifica di "pubblico ufficiale", così come, invece, è stato ritenuto dai giudici di merito e deve, invece, giudicarsi fondata la conclusione alla quale è pervenuta, sia pure con diversa e non del tutto condivisibile motivazione, la sesta sezione di questa Corte, e cioè che gli episodi di corruzione contestati sotto il profilo della violazione dell'art.319 C.P. sono sussumibili nella meno grave ipotesi delittuosa prevista dall'art.320 C.P. dello stesso codice.

Ed analoga declaratoria dev'essere adottata nei confronti del coimputato <C. S.>, concorrente del <M.> negli stessi reati.

4. Dalle considerazioni su esposte discende altresì che il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano nei confronti di <D'A. A.> non può essere accolto, posto che la decisione impugnata è giuridicamente ineccepibile in ordine alla qualificazione giuridica dei reati attribuiti allo stesso imputato.

Merita, invece, accoglimento il ricorso proposto dall'imputato <D'A.>. Risulta dalla stessa formulazione dell'accusa, nonché dalla ricostruzione effettuata dai giudici di merito, che gli episodi di corruzione attribuiti all'imputato risalivano, rispettivamente, al 1984, al 1985 ed al 1987: pertanto, trattandosi di reati punibili con pene inferiori ai cinque anni di reclusione, essi erano già tutti prescritti allorché fu pronunciata la sentenza di condanna da parte del Tribunale di Milano, sicché nessuna statuizione poteva essere assunta in relazione all'esercizio dell'azione civile. E non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art.578 C.P.P., illegittima è la conferma di quelle statuizioni, contenuta nell'impugnata sentenza, così come non legittima è l'ulteriore condanna dello stesso imputato al pagamento delle spese processuali per il giudizio di appello in favore della parte civile: ne consegue che entrambe le sentenze debbono essere annullate senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili in esse contenute.

5. Infondato è, invece, il motivo dedotto da <M.> e <C.> in ordine alla mancata applicazione della prescrizione.

Tutte le ipotesi delittuose ad essi contestate sono state unificate sotto il profilo della continuazione ed ai sensi del primo comma dell'art. 158 C.P. il termine di prescrizione, per il reato continuato, comincia a decorrere, dal giorno in cui è cessata la continuazione. È poiché secondo la ricostruzione dei giudici di merito (non contestata dai ricorrenti) tale evento, che coincide con l'ultimo dei reati di corruzione attribuito ad entrambi gli imputati ricorrenti (capo 55 della rubrica), risale a un termine iniziale rispetto al quale non era e non è ancora decorso il tempo necessario per la prescrizione (ex artt. 157 n. 4 e 160 ultimo comma C.P., con riferimento alla pena stabilita dall'art. 320 C.P.), il dedotto motivo non può essere accolto.

6. Resta da affrontare la questione di diritto, rimessa nuovamente alle Sezioni Unite, concernente l'applicabilità, ai procedimenti pendenti presso la Corte di Cassazione, della legge 7 agosto 1997 n. 267, che, come è noto, ha modificato l'art. 513 C.P.P. (art. 1) nonché altre norme del C.P.P. (art. 2-5, dettando inoltre disposizioni transitorie per i procedimenti penali in corso (art. 6). Poiché la

soluzione affermativa, adottata dalle Sezioni Unite con la sentenza del 25 febbraio 1998 (ric. Gerina) e seguita da altra delle Sezioni semplici (confr. sent. 2 aprile - 9 luglio 1998, ric. Canegallo), non è stata ritenuta condivisibile da un collegio della sesta sezione di questa Corte, occorre individuare, innanzitutto, quali sono i rilievi critici che sono stati formulati per poi verificarne la rilevanza e la fondatezza. Nell'ordinanza del 20 aprile 1998 la sezione remittente, pur riconoscendo che il procedimento probatorio si compone di più fasi, tra loro strettamente connesse, ha tuttavia osservato che tale rapporto di connessione non fa venire meno l'autonomia strutturale di ciascuna di esse, con la conseguenza che allorquando sopravvenga una nuova disciplina normativa che concerne non l'intero procedimento, ma soltanto una fase dello stesso, bisognerebbe fare riferimento al compimento di questa per stabilire quale sia la norma applicabile, giacché una diversa soluzione finirebbe per porsi in contrasto con la regola generale contenuta nell'art.11 delle pre-leggi, regola che, in mancanza di un'espressa deroga da parte del legislatore, dev'essere osservata. Secondo la stessa ordinanza tale conclusione sarebbe confermata dal contenuto dell'art.526 C.P.P. nella parte in cui questa norma afferma che il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle acquisite in dibattimento, perché essa avrebbe tracciato una frattura tra il momento formativo ed acquisitivo della prova rispetto a quello successivo della utilizzazione e della valutazione. In tale prospettiva, il ruolo dell'utilizzazione, verrebbe ad essere molto ampio, perché da un lato si collegherebbe al momento formativo della prova e, dall'altro, al momento valutativo, e cioè alla fase culminante del procedimento probatorio, con la conseguenza che l'utilizzazione avrebbe una "bivalenza significativa", perché riferibile ad entrambe quelle fasi. L'ordinanza poi, dopo avere diffusamente indicato i limiti invalicabili del giudizio di legittimità, respinge ogni possibilità di approccio da parte della Corte di Cassazione alla valutazione della prova e si sofferma sull'analisi dei risultati ai quali le stesse Sezioni Unite erano pervenute, anche in un non recente passato, a proposito degli effetti conseguenti alla dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma processuale, per concludere che al giudice preposto al compimento di un atto processuale compete tale onere e che questo va assolto secondo i parametri normativi vigenti nel momento in cui l'attività processuale si compie, sicché anche la successiva verifica della sua legittimità deve essere eseguita sempre con esclusivo riferimento alla legge vigente nel momento in cui l'atto si è formato. L'ordinanza si sofferma altresì a ricordare la funzione delle disposizioni transitorie allorquando queste disciplinano il passaggio da una precedente ad una nuova normativa che riguardi una soltanto delle molteplici fasi che compongono un procedimento, per poi, ribadire l'impossibilità di fare ricorso alla loro interpretazione analogica nel tentativo di attribuire al legislatore una volontà diversa da quella espressa. L'ordinanza, poi, dopo avere analizzato il contenuto dell'art.6 della legge 7 agosto 1997 n.267, osserva che proprio con riferimento ai procedimenti in corso quella norma non aveva eliminato la possibilità di utilizzare ancora le dichiarazioni precedentemente acquisite secondo le modalità previste dall'art.513 C.P.P., anteriormente alla sua modifica: e da tale osservazione trae la conseguenza che quella prova, pur acquisita con quelle modalità, ha ancora la possibilità di essere utilizzata e valutata dal giudice, ai fini della formazione del suo convincimento. Inoltre, nel giustificare la mancata menzione del giudizio pendente presso la Corte di Cassazione nell'art.6 della citata legge, la sezione remittente ha osservato che dai lavori preparatori della legge di riforma dell'art.513 C.P.P. non scaturiva alcuna diversa indicazione, posto che ad un'esplicita richiesta di comprendere quel giudizio in quella norma transitoria erano seguiti alcuni rilievi critici convergenti verso un'opposta conclusione, sicché il silenzio del legislatore non poteva che essere sintomatico della volontà - di escludere il giudizio di legittimità. A conferma di tale conclusione si è anche rilevata la materiale impossibilità, nel giudizio di cassazione, sia del recupero del contraddittorio nel procedimento acquisitivo della prova che dell'acquisizione delle scelte discrezionali delle parti ed alle quali è subordinata la riassunzione della prova, specie quando si sia in presenza di un ricorso "per saltum".

Nel farsi carico, infine, degli effetti conseguenti alla soluzione proposta, l'ordinanza del 20 aprile 1998 ha riconosciuto la possibilità dell'insorgenza di trattamenti differenziati tra più imputati coinvolti nella stessa vicenda, ma ha ritenuto tale possibile inconveniente un effetto fisiologico delle scelte discrezionali del legislatore in relazione alla determinazione della disciplina transitoria e, quindi, insuscettibile di essere censurato sotto il profilo di una possibile incompatibilità con alcuni principi generali, aventi rilevanza costituzionale.

7. Tale analitica disamina dei rilievi prospettati dalla sezione remittente si è resa necessaria per la rappresentazione organica dell'ampio ed articolato ventaglio delle critiche che hanno investito la precedente decisione delle Sezioni Unite ed essa consente al Collegio di affermare che, malgrado il vigore dialettico dell'ordinanza di rimessione ed anche a riconoscere che alcune delle osservazioni ivi contenute sono condivisibili nella loro oggettiva ed astratta enunciazione, nessuna di esse, tuttavia, è, in concreto, idonea a giustificare una decisione diversa rispetto a quella già indicata nella precedente sentenza del 25 febbraio 1998; sicché pur dopo una serena e rimediale analisi dell'intera problematica, quella decisione - adottata, come la presente, su conforme parere del Procuratore Generale - dev'essere, nella sostanza, confermata.

8. È innanzi tutto da premettere che la norma contenuta nell'art. 11 delle pre-leggi è una regola di carattere generale, idonea ad individuare, nella materia processuale, la legge applicabile all'atto da compiere, con la conseguenza, pur essa ineccepibile, che la scelta dei parametri normativi ai quali bisogna fare riferimento, è strettamente correlata al momento in cui l'atto processuale viene compiuto.

È del pari incontestabile che il compimento di un atto non possa e non debba essere confuso con i suoi effetti.

Del resto, è noto che la dottrina, anticipando le conclusioni della giurisprudenza, sin dai suoi primi approcci alla tematica della disciplina normativa applicabile all'atto processuale quando questa subisce variazioni nel tempo, non solo quell'elementare distinzione aveva colto, per dissociare gli effetti dell'atto dalla ricerca dei parametri normativi ai quali bisogna fare riferimento ai fini della sua formazione, ma aveva anche evidenziato che gli effetti dell'atto processuale, riconducibili e correlati all'intrinseca potenzialità produttiva di cui questo dispone, oltre a potersi sviluppare in tempi diversi e successivi, secondo una variegata tipologia, possono essere, a loro volta, partecipi della genesi di una ulteriore attività processuale: non va dimenticato, infatti, che ogni atto processuale si inserisce, per sua naturale destinazione, in un procedimento ed i suoi effetti in questo si irradiano, nè restano insensibili al suo sviluppo.

Ciò premesso, dove ribadirsi che la distinzione contenuta nella precedente decisione delle Sezioni Unite tra l'atto processuale che "si esaurisce senza residui al suo compimento" e quello, invece, che "non ha una funzione autoreferenziale", lungi dal porsi come un'artificiosa escogitazione argomentativa che finisca per confondere l'atto con i suoi effetti, in realtà si limitava a rappresentare un dato incontestabile, e cioè che non tutti gli atti processuali hanno un procedimento formativo così semplice da esaurirsi contestualmente al loro compimento: alcuni hanno una struttura plurifasica, il cui iter formativo è destinato a protrarsi nel tempo e nel quale ogni sequenza è legata alla successiva da uno stretto vincolo di interconnessione strumentale e funzionale. Del resto, è sempre stata la complessità genetica dell'atto processuale ciò che ha reso poco agevole la scelta della norma applicabile allorché la modifica dei parametri normativi di riferimento sia intervenuta prima della definitiva conclusione del procedimento formativo, mentre, di fronte ad un atto a struttura monofasica, la cui realizzazione non è nel tempo frazionata, quel problema non è neppure proponibile, essendo di agevole applicazione l'antica e sempre valida regola prevista dall'art.11 delle pre-leggi, secondo la quale "tempus regit actum". Con ciò non si intende negare che la stessa regola debba essere applicata anche quando si è in presenza di un atto processuale il cui procedimento genetico si realizza attraverso il susseguirsi di varie fasi; nè quella distinzione, contenuta nella sentenza del 25 febbraio 1998, tra atti processuali che hanno un procedimento formativo semplice o complesso era stata evidenziata a tale scopo od in tale prospettiva. Detta distinzione mirava, invece, soltanto ad evidenziare che quella regola, pur

avendo un'indubbia portata generale, non può tuttavia prescindere, nella sua puntuale applicazione, dalla diversa tipologia di atti ai quali è di volta in volta riferibile. Si comprenderà allora che il legame fra "tempus" e "actum" è immediatamente percepibile, così da rendere di piana applicazione quella regola, quando si tratta di fattispecie aventi struttura monofasica ed in sé compiuta, tali cioè da esaurirsi "uno actu" ed "uno tempore" in quanto morfologicamente, ben definite e cronologicamente collocate senza residui nel tempo in cui esse sono (o debbono essere) compiute (così, per esempio, un'impugnazione proposta oltre il termine stabilito dalla legge che "regebat actum" è e resta inammissibile anche se quel termine, ormai scaduto, viene ampliato da una legge sopravvenuta).

Non altrettanto invece può dirsi dell'atto o più esattamente dell'attività a struttura plurifasica, cui si è già accennato, dove il vincolo di interconnessione strumentale e funzionale che avvince una fase all'altra, oltre a dispiegarsi nel tempo, si compendia nel risultato finale che ciascuna fase e tutte nel loro insieme concorrono finalisticamente a produrre. Di modo che quella regola, nei casi in cui è riferibile a quest'ultima categoria di atti, con tale realtà dovrà misurarsi, non potendo confondersi la conclusione del procedimento con quella che concerne le singole fasi; nè, tanto meno, il procedimento stesso può sfociare nel risultato finale cui tende, e che solo lo valorizza, se proprio questo è impedito dalla legge frattempo sopravvenuta. Sgombrato il campo da ogni possibile equivoco, deve ribadirsi - e tale realtà non è mai stata contestata - che la prova viene ammessa, formata, acquisita, utilizzata e valutata non già attraverso il compimento di un singolo atto, bensì attraverso un complesso procedimento che si sviluppa in più fasi, tra loro distinte anche sul piano cronologico, ma tutte, pur se ognuna dotata di autonomia strutturale, strettamente connesse, e finalisticamente orientate verso un risultato finale. Perché la prova si trasformi da "mezzo" a "risultato" e perché quest'ultimo possa essere usato per la formazione e la giustificazione del libero convincimento del giudice, è indispensabile, innanzi tutto, che subisca la valutazione pregiudiziale della sua ammissibilità ed allorquando la prova non sia essa stessa una realtà extraprocessuale, è necessario che nel corso del procedimento venga formata; una volta conclusosi il procedimento formativo, subentra la fase acquisitiva che dà titolo alla prova di essere partecipe della realtà processuale; esauritosi, quindi, il procedimento formativo ed acquisitivo, si apre la possibilità della sua valutazione, ma questa possibilità richiede, com'è evidente, che il mezzo probatorio abbia prodotto un risultato, utile e giuridicamente utilizzabile allorché esso verrà a formare oggetto della valutazione da parte del giudice: e ciò di cui si dispone per consentire al mezzo di prova, una volta acquisito al procedimento, di esprimere un determinato risultato, altro non è se non l'utilizzazione, sempre che questa sia ammessa dalla legge nel momento del giudizio, poiché è solo in funzione di questo che il materiale probatorio è acquisito al processo, (ed è nel processo utilizzabile). Sotto questo aspetto appare, quindi, del tutto superfluo prospettare, come invece ha fatto l'ordinanza del 20 aprile 1998, la differenza concettuale tra la "utilizzabilità" di una prova e la sua "utilizzazione". Non vi è alcuna difficoltà nel convenire sul fatto che con il termine "utilizzabilità" altro non può indicarsi se non la potenziale capacità della prova ad essere partecipe del procedimento formativo del convincimento del giudice, e che, invece, la "utilizzazione" esprime la concreta manifestazione di quella potenziale capacità: resta comunque il fatto che l'operatività dell'utilizzazione, sia essa soltanto potenziale o anche concreta, è sempre correlata, da un lato, al procedimento formativo ed acquisitivo della prova e, dall'altro, alla valutazione del risultato cognitivo nel momento decisorio, che è quello per il quale l'intero meccanismo probatorio è predisposto.

Deve quindi ribadirsi, e con rinnovata convinzione, che nel procedimento probatorio le singole fasi si susseguono in un rapporto di inscindibile connessione, giacché tutte hanno un'unica prospettiva finale di riferimento, e cioè quella di offrire al giudice la conoscenza processuale di un fatto o di un aspetto di esso, e ciascuna ha in sé la potenziale attitudine a dar vita alla fase successiva, condizionando lo sviluppo e la conclusione dell'intero procedimento probatorio, ma sempre in vista di quella prospettiva..

In questo senso si può anche concordare con quanto affermato nella citata ordinanza della sezione remittente, e cioè che il procedimento probatorio si scompone in vari "sub-procedimenti", ciascuno corrispondente alle singole fasi, e ciascuno dotato di una propria autonomia strutturale; ma ciò non dissolve una realtà incontestabile, ossia che ogni "sub-procedimento" è e rimane una tappa di un lungo e complesso percorso che si conclude e si esaurisce solo quando si è raggiunto lo scopo al quale l'intero procedimento era diretto, e cioè la valutazione che del risultato probatorio dovrà fare il giudice ai fini della decisione; con la conseguenza che sino a quando questa è ancora "sub iudice" la vicenda non si può dire conclusa e non può quindi restare insensibile a una "novatio legis" in tema di (in)utilizzabilità della prova.

Accentuare la distinzione delle varie fasi per sostenere che ciascuna di esse è regolata dalla legge del tempo in cui si compie non è certo sufficiente per escludere che il risultato cognitivo del procedimento probatorio, conseguente all'utilizzabilità della prova, assume rilevanza decisiva solo al momento del giudizio, per il quale appunto non può valere se non la legge che vige allorché questo deve essere emesso, e in perfetta sintonia con l'art.11 delle preleggi. Infatti la riforma legislativa 7 agosto del 1997 (non a caso intitolata: "Modifica...in tema di valutazione delle prove") non si è limitata a rivedere, da un punto di vista meramente procedurale, il "modo" con il quale una prova deve essere assunta (come sarebbe per esempio il termine per la citazione dei testimoni o le modalità del loro esame); essa invece, collocandosi anche e soprattutto nel versante del diritto sostanziale (nel quale pure rientra e a pieno titolo il regime probatorio), ha risolto negativamente il problema del "se" una certa prova, tipologicamente ripudiata, possa entrare nel patrimonio cognitivo su cui il giudice è autorizzato a fondare il suo convincimento ai fini della decisione. Ed il nuovo testo dell'art.513, stabilendo precisamente che "... tali dichiarazioni non possono essere utilizzate...", impedisce al magistrato giudicante di valersene. Di modo che, fermo restando l'intimo collegamento funzionale fra la prova (acquisita) e la sentenza (da emettere), una volta escluso che questa possa fondarsi su quella per l'inutilizzabilità disposta dal "ius superveniens", non si vede come si possa negare applicazione alla legge nuova e già in vigore prima che il giudizio sia definitivo senza sovrapporre arbitrariamente l'ultrattività della legge ormai abrogata; con ciò violandosi sia l'art.11 preleggi che il successivo art.15, norma questa che, come è noto, nega la sopravvivenza di una legge non più esistente.

In questa ottica, volta a sottolineare la struttura plurifasica della prova per distinguerla da altri atti processuali (a struttura semplice e in sé compiuta), ma diretta ancor più ad esaltarne il nesso strumentale rispetto alla conoscenza e alla decisione del giudice, l'impostazione del problema, in sede ermeneutica, risulta totalmente ribaltata. Ed invero, se una sentenza non può fondarsi su prove inutilizzabili, proprio perché non riconosciute come idonee e legittime fonti di convincimento del giudice, il fatto che esse siano state assunte prima che la legge, sopravvenuta nel corso del processo, ne sanzionasse l'inutilizzabilità non può, di regola, sottrarle a questo destino per l'ovvia ragione che è al momento della decisione, e non prima, che emerge la correlazione tra la sentenza e la prova: a meno che non esista un'espressa volontà legislativa che, in deroga a questa regola, abbia inteso comunque preservare l'utilizzabilità delle prove già assunte.

9. Non può però servire a questo fine il riferimento all'art. 526 c.p.p., che pone al giudice il divieto di utilizzare prove diverse da quelle legittimamente acquisite in dibattimento. Nel richiamarsi a tale disposizione la sezione remittente non ha considerato che l'art. 526 c.p.p. - che è una norma di chiusura e tende solo a preservare la decisione giudiziale dall'inquinamento di fonti di cognizione estranee (cfr. per il processo civile l'art.115 c.p.c. e l'art.97 disp. att. c.p.c.) - si limita a stabilire, in negativo, che il giudice "non può utilizzare" prove diverse da quelle legittimamente acquisite; ma da questo divieto non è dato trarre, in positivo, la reciproca e cioè che le prove a suo tempo legittimamente acquisite siano per ciò stesso utilizzabili. Fra la prima e la seconda proposizione vi è, in realtà, il salto logico del ribaltamento di un precetto la cui interpretazione non ne consente questa lettura ambivalente, poiché fermo restando il divieto di utilizzare prove diverse da quelle legittimamente acquisite (nel che si esaurisce il precetto contenuto nell'art.526), nulla esclude che per ragioni giuridiche diverse, coeve o successive al momento

acquisitivo, il materiale probatorio risulti non utilizzabile. Quella norma non consente di affermare, come si è erroneamente sostenuto nell'ordinanza della sezione remittente, che essa avrebbe individuato nella chiusura del dibattimento il crinale tra l'operatività delle norme dettate per l'ammissione e l'acquisizione delle prove e l'operatività, invece, di quelle utilizzabili per la loro valutazione, con la conseguenza che se la prova è stata formata secondo la legge del tempo, alla stregua della stessa dovrebbe essere valutata. Affermare ciò significa non solo trasformare una norma proibitiva a contenuto negativo, quale è e rimane l'art.526 C.P.P., in una norma prescrittiva a contenuto positivo, ma soprattutto dimenticare che quel divieto, giustificato appunto dalla necessità di sottrarre la decisione giudiziale all'influenza di fonti di cognizione illegittime, pur esaltando l'indubbio rapporto di connessione tra il procedimento formativo ed acquisitivo della prova rispetto alla possibilità della valutazione del risultato conseguito, non impedisce affatto di ritenere che la causa dell'inutilizzabilità di una prova possa ricercarsi anche al di fuori delle modalità acquisitive. Affermare poi che la chiusura del dibattimento renderebbe insensibile le pregresse fasi del procedimento probatorio alle sopravvenute modifiche della disciplina normativa, in tema di utilizzabilità e valutazione della prova, è assunto del tutto insostenibile. A parte il rilievo decisivo che un "ius superveniens" incidente sulla inutilizzabilità di una prova, ancorché a suo tempo regolarmente assunta, attiene proprio alla fase della valutazione e tocca quindi il momento culminante del giudizio, non è chi non veda quanto impreciso ed equivoco sia l'evocato criterio della chiusura del dibattimento come spartiacque tra le due fasi. Basta considerare che, nei casi in cui come spesso avviene, l'istruzione dibattimentale si svolge in numerose udienze e perciò in un considerevole lasso di tempo, non si comprende - secondo la tesi qui in esame - quale dovrebbe essere il destino delle prove acquisite prima e di quelle acquisite dopo la novazione normativa che sia intervenuta "medio tempore", ossia nelle more del dibattimento. Infatti se si ritiene che quelle già acquisite in base alle regole precedenti restano valide, mentre a quelle successive si applica il "ius superveniens", allora si avrebbe la compresenza, nello stesso processo, di due disomogenee modalità di acquisizione probatoria, e non sarebbe affatto vero che il crinale è segnato dalla chiusura del dibattimento; se, viceversa, si ritiene che unico ed omogeneo deve essere il regime probatorio, non si potrebbe allora sfuggire a questa alternativa: o sono ultrattivate le vecchie regole o sono retroattive quelle nuove, ma in entrambi i casi evadendo dal criterio secondo il quale "tempus regit actum" e smentendo ancora una volta l'assunto secondo il quale il crinale sarebbe segnato dalla chiusura del dibattimento. Non si può poi ignorare che l'art. 526 C.P.P. è una norma inserita nel capo primo del titolo terzo del codice di procedura penale, e cioè proprio tra le disposizioni generali che concernono le modalità di "deliberazione della sentenza", sicché essa non contiene una regola limitata al procedimento di primo grado, bensì un principio di più ampia portata, nella parte in cui sottolinea la stretta correlazione tra la decisione del giudice ed il materiale probatorio da utilizzare e, quindi, investe direttamente il rapporto tra la sentenza e la prova. Quella norma, riferendosi al momento culminante del giudizio, richiama il suo esito finale, e cioè quello nel quale, attraverso la sentenza, una volta che questa sia divenuta definitiva, si attua la giurisdizione al caso concreto. Quella regola, quindi, non si esaurisce nel giudizio di primo grado, ma vale, sia pure nei limiti del devoluto, per le ulteriori fasi del processo, finché questo è ancora "sub iudice", e sempre che, beninteso, non sussista una causa preclusiva conseguente alla formazione di un giudicato parziale. Di modo che, se nel corso del processo interviene una nuova regola di giudizio "in tema di valutazione delle prove" - secondo le parole significativamente usate proprio nel titolo della legge 7 agosto 1997 n.267 - è evidente che tale nuova disciplina non può che riguardare il momento del giudizio, posto che è questo, e non altro, il momento in cui il giudice, utilizzando la prova, la "valuta", dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati (art. 192, co. 1 c.p.p.). Pertanto, se il risultato probatorio già acquisito allorquando era applicabile la norma abrogata non può essere più utilizzato ai fini della decisione, affermare che esso è insensibile alla sopravvenuta normativa significa, per ciò solo, attribuire un'arbitraria ultrattività alla norma

abrogata e, nel contempo, negare applicazione alla nuova norma, trascurando per di più di considerare che la prima concerneva la fase acquisitiva della prova, mentre è proprio quella sopravvenuta che incide direttamente e primariamente sulla valutazione in quanto, di quella prova, sanziona l'inutilizzabilità.

È del pari innegabile che se per giudizio - com'è indubbio - deve intendersi l'esito finale del processo, poco importa che, il "novum" sia sopravvenuto anteriormente o posteriormente alla sentenza di primo grado o d'appello, in quanto il comando giurisdizionale, che si compendia nell'atto conclusivo del processo, non può essere in contrasto con il comando legislativo intervenuto prima che il giudizio si sia concluso, e cioè prima che la sentenza definitiva sia stata emessa.

10. Nell'insistere sull'esclusione del giudizio di cassazione ai fini dell'immediata applicazione della riforma dell'art.513 C.P.P., non solo non si è tenuto conto dei rilievi su esposti, ma sono state anche prospettate alcune osservazioni che non possono essere in alcun modo condivise. Si è, infatti, argomentato, da un lato, che la valutazione della prova è compito riservato al giudice del merito e, dall'altro, che non si può, comunque, a tale giudice addebitare l'inosservanza di norme che non esistevano allorquando si provvede all'acquisizione di quella prova ed all'emissione della relativa sentenza.

Di questo secondo argomento si tratterà più diffusamente avanti, non senza fin d'ora anticipare - in termini generali - che esso prova troppo: infatti, dare assiomaticamente per scontato che una sentenza, purché conforme al diritto nel momento in cui fu pronunciata, rimane intoccabile dalle modifiche legislative intervenute quando non è ancora passata in giudicato, equivale a disconoscere in radice l'operatività e lo stesso concetto del "ius superveniens".

Quanto al primo argomento, esso poggia su un palese equivoco, consistente nel confondere la valutazione di merito - che di certo appartiene esclusivamente al giudice del fatto - con il controllo di legittimità su tale valutazione, ossia l'indagine tendente ad accertare - proprio e soltanto in punto di diritto - se il giudice di merito, nel valutare la prova "dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati" (art. 192 cit.), si sia fondato su criteri conformi oppure difformi da quelli consentiti dalla legge. Ed è ad un siffatto tipo di controllo - non esercitabile se non attraverso l'esame della "ratio decidendi" quale risulta dalla motivazione - che allude l'art. 191 c.p.p. quando dispone che le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate (comma 1) ed aggiunge che "l'inutilizzabilità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento" (comma 2).

Così come appare sin troppo ovvio che soltanto la decisione definitiva compie ed esaurisce, col giudizio, la valutazione della prova, altrettanto evidente è, da sembrare quasi superfluo il doverlo ricordare in questa sede, che la Corte di Cassazione non partecipa come protagonista, nè al procedimento formativo, nè a quello acquisitivo della prova, nè è preposta alla valutazione intrinseca del risultato probatorio, ma ciò non significa che il suo doveroso sindacato di legittimità si debba tradurre in una negazione dello stesso allorquando abbia ad oggetto la formazione, l'acquisizione, l'utilizzazione e la valutazione della prova. La Corte di Cassazione è abilitata, proprio nell'ambito e nei limiti del sindacato di legittimità, a verificare le modalità con le quali una prova si è formata, si è acquisita, si è utilizzata e come si è espressa la valutazione da parte del giudice del merito, secondo i parametri fissati dall'art.606 lett. E) C.P.P..

Al sindacato della Corte di Cassazione la legge demanda in particolare la ricognizione specifica dell'eventuale inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, d'inutilizzabilità, d'inammissibilità e di decadenza (art.606 lett. C C.P.P.) e tale controllo, se correlato all'accertamento dell'inutilizzabilità, a differenza di quello previsto dalla lettera E dello stesso articolo, è addirittura avulso dall'iniziativa processuale delle parti, posto che l'inutilizzabilità, in base a quanto disposto dal secondo comma dell'art.191 C.P.P., è rilevabile anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

Tale duplice controllo, nei limiti su indicati, non propone possibilità alternative, tra loro inconciliabili, bensì concorrenti, sempre che, beninteso, ne ricorrano i presupposti: e quando viene

ad essere utilizzata ai fini della formazione e della manifestazione del convincimento del giudice una prova che è divenuta, per effetto del "ius superveniens" non più legittima, un "error in procedendo" ha a sua volta generato un "error in iudicando" e, l'uno e l'altro coesistono nel provvedimento che hanno contribuito a far nascere. Nè va omissis che l'art. 609 C.P.P., nel delineare i limiti della cognizione affidata alla Corte di Cassazione, al secondo comma ha previsto espressamente che essa deve decidere non solo le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ma anche "quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello" e, tra queste, è di palese evidenza che vadano ricomprese quelle non dedotte unicamente perché sorte per effetto di una sopravvenuta normativa che abbia rimesso in discussione il procedimento formativo della stessa decisione, come appunto avviene tutte le volte in cui si utilizza una prova non più consentita.

11. Affermare poi che la sanzione dell'inutilizzabilità per essere operante, debba necessariamente preesistere all'acquisizione della prova, significa incorrere in una vera e propria petizione di principio, dando per scontato ciò che tale non è e, nel contempo, dimenticare che l'utilizzazione della prova (se utilizzabile) è il mezzo che consente alla prova acquisita di passare al vaglio del giudice e, quindi, di essere partecipe del procedimento formativo della decisione, decisione che si cristallizza e si esaurisce soltanto nel giudicato. È evidente che se un divieto preesisteva rispetto all'acquisizione di una prova, questa, proprio perché già assunta "contra legem", è colpita "ab origine" dalla sanzione dell'inutilizzabilità, non potendo il giudice "utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento" art.526 c.p.p.). Ma, come si è già spiegato a commento di questa norma, avente natura proibitiva e contenuto negativo, la previsione che fa divieto al giudice di utilizzare prove illegittimamente acquisite non è affatto convertibile nella reciproca, e cioè che le prove a suo tempo legittimamente acquisite sono senz'altro e definitivamente utilizzabili, così da restare insensibili a qualsiasi innovazione normativa di segno opposto che sopravvenga nel corso del processo.

Questo punto non è per nulla dimostrato dalla tesi contraria, posto che questa collega il criterio del "tempus regit actum" al solo momento dell'assunzione della prova, ma non anche a quello della sua valutazione: il punto, anzi, è indimostrabile perché in contrasto con la già sottolineata correlazione inscindibile che esiste tra l'uso del materiale probatorio acquisito, da utilizzare poi ai fini della decisione, ed il momento del giudizio. E questo - come pure si è spiegato - non è il segmento corrispondente ad una fase del processo, ma è l'atto conclusivo che si cristallizza con la sentenza irrevocabile, nella quale trova compiuta e definitiva attuazione il comando giurisdizionale, che deve essere conforme al comando legislativo al momento vigente. Quando la legge, che è la voce imperativa della coscienza sociale, sanziona l'inutilizzabilità di un tipo di prova reputato non più conforme a principi di civiltà giuridica e, perciò, non più appagante come verità processuale da porre a base di una giusta decisione, è proprio questa garanzia di giustizia che si intende preservare ed attuare: per cui è solo l'ostacolo del giudicato che può frapporsi tra "l'intentio legis" e la sua applicazione.

12. Ecco perché un'interpretazione diversa da quella qui ribadita da queste Sezioni Unite, oltre che insostenibile sotto il profilo tecnico-giuridico già per le ragioni innanzi esposte, darebbe luogo a disparità di trattamento profondamente ingiuste. Basti pensare che, a parità di situazioni sostanziali e processuali, la circostanza puramente casuale che talune di esse siano state vagliate in sede di merito anche un giorno prima del 12 agosto 1997 (data di entrata in vigore della legge n.267 del 1997), ed altre invece il giorno dopo, riserverebbe solo alle prime - benché' ancora "sub iudice" in Cassazione al pari delle altre - il destino di essere definite in base ad una regola di giudizio non più accettata dalla coscienza sociale ed abrogata dalla legge che vige proprio nel momento in cui il giudizio conclusivo deve essere ancora formulato. Orbene, dal punto di vista tecnico giuridico, non vi è alcuna apprezzabile differenza che possa giustificare un diverso trattamento fra due imputati nelle medesime condizioni, salvo che la nuova "regula iuris" sopravviene per il primo quando il processo è in grado d'appello e per il secondo nelle more fra l'appello e il ricorso in Cassazione,

trattandosi in ambo i casi di procedimenti ancora in corso. Dal punto di vista poi della giustizia: sostanziale, la disparità di trattamento sarebbe tanto più odiosa se si considera quanto spartito e in via di esaurimento sia il numero dei procedimenti che risulterebbero iniquamente discriminati: tali infatti sono, nè altri possono essere, se non quelli riguardanti sentenze di merito emesse prima del 12 agosto 1997 e che siano state gravate di ricorso per Cassazione mentre, se ancora pendenti in quella data in una fase qualsiasi di merito (primo grado, appello, giudizio di rinvio), l'applicazione della nuova "regula iuris" discende pacificamente dalla normativa transitoria (art. 6 commi 2-5 legge n. 267 del 1997).

Ne deriverebbe allora che, mentre per tutti i processi (nessuno escluso) pendenti davanti a qualsiasi ufficio giudiziario italiano è in corso la "depurazione" dei risultati probatori conseguiti in base al testo originario dell'art. 513 C.P.P - da "depurare" appunto perché ripudiati con effetto immediato dalla novazione normativa del 1997 - solo per quei pochi pendenti in sede di legittimità si dovrebbe decretare il passaggio in giudicato di sentenze che, altrove e nello stesso momento, non è più consentito emettere o confermare su quella base probatoria. Di modo che la Corte di Cassazione, con un aberrante capovolgimento della sua funzione istituzionale, si dovrebbe trasformare da supremo garante della legittimità in superstite zona franca di illegalità.

Ma la cosa appare ancora più assurda se si aggiunge - come già rilevato nella precedente sentenza del 25 febbraio 1998 - che un'ulteriore disparità di trattamento, ancor più stridente e irrazionale per la più marcata specificità del confronto, si verificherebbe tra le stesse sentenze della Corte di Cassazione, secondo che anteriori o posteriori al 12 agosto 1997: con la paradossale conseguenza che, mentre è certo che nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento disposto dalle prime si applica la nuova "regula iuris" (commi 4 e 5 dell'art.6 cit.), pur trattandosi di sentenze emesse sotto il regime previgente, dovrebbero invece restare ancora soggette all'ormai abrogata vecchia "regula iuris" proprio e soltanto le sentenze successive al 12 agosto 1997, ossia proprio e soltanto quelle pronunciate quando era già in vigore la nuova "regula iuris".

13. Queste ed altre aporie si dissolvono una volta che il criterio "tempus regit actum", anziché astrattamente recepito in modo schematico e indifferenziato (e quindi semplicisticamente), sia ricondotto alle sue reali dimensioni operative e, soprattutto, adeguato alla diversa tipologia degli atti processuali: con particolare riguardo alla struttura plurifasica del procedimento probatorio e al risultato al quale esso tende, una volta concluso. Si comprenderà allora che, anche a tener distinta ogni fase dalle altre, onde sottolineare che ciascuna di esse è retta dalla legge vigente all'atto del suo compimento, certo è che tutte insieme concorrono a costituire il patrimonio di conoscenze intorno ai fatti rilevanti nel processo (ex art. 187 C.P.P.) e dal quale il giudice dovrà poi attingere nel momento della decisione, procedendo appunto alla valutazione delle prove acquisite, sempre se e in quanto utilizzabili. Ora, posta l'innegabile distinzione anche ontologica che esiste tra il "formare" un patrimonio (cioè acquisire la prova) ed il "farne uso" (cioè valutarla e utilizzarla per la sentenza), è chiaro che l'evocato criterio del "tempus regit actum" deve poter valere tanto per l'uno quanto per l'altro di questi due momenti: senza che il primo possa sovrapporsi ultrattivamente al secondo e senza che questo possa a sua volta retroagire su quello.

E difatti: a) resta fermo il materiale probatorio, se acquisito in conformità allo schema legale vigente al tempo della sua formazione, ma non per questo potrà ultragire anche al momento successivo, che riguarda l'uso che di esso possa o debba farsi ai fini della decisione; b) la disciplina di quest'ultimo aspetto, invero, rimane nella disponibilità del legislatore, il quale può ben statuire innovativamente e con efficacia immediata - come ha statuito nella vicenda legislativa in esame - la non utilizzabilità di quella prova, che, pur restando formalmente in vita (in quanto non travolta retroattivamente), diventa tuttavia "inutile" ai fini del giudizio, in quanto non più riconosciuta come fonte di conoscenza idonea a sorreggere la decisione giudiziale. Si può dire, in altri termini, che secondo le regole a suo tempo vigenti, il "raccolto" fu bene eseguito, ma i suoi frutti risultano "avvelenati", e perciò inservibili, in base alle regole vigenti nel momento in cui di essi dovrebbe farsi (ma non può farsi) uso.

Ciò in pratica significa che, poiché il "novum" incide sulla inutilizzabilità sopravvenuta della prova

e quindi, proprio in base al "tempus regit actum" è di immediata applicazione anche in sede di legittimità (nel senso che la Corte non ne può ignorare l'esistenza e la vigenza), la sentenza che su quella prova si regge dovrebbe essere cassata alla stregua della nuova normativa di regime risultante dagli artt. 1 e 2 della legge n. 267 del 1997 che quella prova, appunto, considera in radice inutilizzabile e dunque in nessun modo recuperabile. Così dovrebbe essere se il legislatore del 1997 non avesse provveduto a introdurre la disciplina transitoria di cui all'art. 6: disciplina che, privilegiando l'esigenza primaria di ripristino della regola del contraddittorio nei processi in corso, ma al tempo stesso temperandola con quella di evitare la totale dispersione delle conoscenze acquisite mediante la già avvenuta lettura di dichiarazioni non confermate in dibattimento, ha previsto varie modalità di recupero: imperniate sulla citazione dei dichiaranti "per un nuovo esame" (comma 2) e, con riguardo alle fasi di appello e di rinvio, "previa rinnovazione parziale del dibattimento" (commi 3, e 4), non senza inoltre contemplare gli effetti conseguenti all'esito eventualmente negativo di quella citazione. Tale essendo la "ratio legis" dell'art. 6, chiaramente diretto a salvare il salvabile di ogni procedimento penale in corso che risulti compromesso dall'inutilizzabilità delle prove acquisite in base all'abrogato art. 513, non può la Corte di Cassazione pregiudicare questa possibilità di recupero senza porsi in contrasto con la volontà del legislatore, che è sicuramente espressa nel senso di rimettere al giudice di merito - il solo abilitato al compimento delle necessarie attività processuali proprie, del giudizio di fatto - il "salvataggio" del processo e, entro certi limiti, delle già acquisite fonti di conoscenza. Così ricostruita la "voluntas legis" quale risulta in modo inequivoco dalla interpretazione letterale e logica dell'art. 6, non ha alcuna rilevanza che in tale disposizione manchi uno specifico riferimento al caso del procedimento pendente davanti alla Corte di Cassazione, poiché nulla in proposito si poteva e si doveva dire che non fosse già implicito, per un verso, nello stesso art. 6 e, per altro verso, nell'ordine istituzionale delle competenze che il sistema assegna alla Corte. Infatti:

a) sotto il primo profilo, non di altro la disciplina transitoria poteva e doveva occuparsi se non delle varie modalità di recupero nelle diverse fasi del giudizio di merito (compreso quello di rinvio) e con l'esclusione quindi del giudizio di legittimità: non certo, si badi, per lasciarlo al di fuori della vicenda processuale come fosse un troncone ad essa estraneo, ma per la semplice ed evidente ragione che nessuna attività processuale finalizzata a quel recupero avrebbe potuto compiersi davanti alla Corte di Cassazione, che non è certo un giudice di merito;

b) sotto il secondo profilo, poi, è già il sistema a stabilire quali sono il contenuto ed i limiti del potere rescindente della Corte di Cassazione quando pronuncia sentenza di annullamento (cfr. artt. 623 e 624 C.P.P.), nonché la situazione che ne deriva nel giudizio rescissorio (cfr. art. 627 C.P.P.), per cui la disciplina transitoria nulla aveva da aggiungere o modificare, come nulla ha aggiunto o modificato in ordine al giudizio di legittimità. È bene comunque avvertire, ribaltando la critica mossa a queste Sezioni Unite, che ove non fosse condivisa la soluzione qui ribadita - che è coerente con l'omogeneità del disegno legislativo e diretta, quindi, a non sottrarre dal novero dei procedimenti in corso di depurazione soltanto quelli pendenti in sede di legittimità - l'alternativa sarebbe non già l'inammissibile omologazione di una sentenza "infetta" (in quanto basata su prove inficiate da sopravvenuta inutilizzabilità), ma l'impossibilità di salvarla attraverso quelle modalità di recupero, affidate al giudice di merito, che opportunamente sono state predisposte nella disciplina transitoria dettata dall'art. 6.

14. A nulla rileva, quindi, per quanto sopra esposto, che la norma transitoria non abbia espressamente menzionato i procedimenti pendenti presso la Corte di Cassazione. Si aggiunga che l'art. 6 della citata legge abilita al recupero di quella prova, con ben specifiche modalità, non solo il giudice di appello, ma anche quello di rinvio, cioè proprio quel giudice che trae la sua legittimazione di intervento dalla decisione assunta dalla Corte di Cassazione. E se vero è che anche il giudice di rinvio, come quello di appello, è un giudice di merito, è altrettanto vero che la funzione ripristinatoria e restitutoria dallo stesso esercitate, pur inserendosi nell'area del giudizio di merito, non sono concettualmente dissociabili dalla decisione per effetto della quale quel giudizio

sorge: il giudizio di rinvio (rescissorio) rappresenta, anche sul piano cronologico, una fase più avanzata rispetto al giudizio dal quale trae origine (rescindente); inoltre, è nella fase rescindente che si delinea il contenuto devoluto al giudice di rinvio e si fissano le regole di diritto alle quali esso deve uniformarsi. Sicché sarebbe, a dir poco, irrazionale concepire l'operatività del "ius superveniens" solo per il giudizio di rinvio e non per quello che a quel giudizio dà vita. In ogni caso, poi, la mancata menzione del giudizio di cassazione nell'art.6 della legge n.267 del 1997, come già si è accennato, ha una sua razionale giustificazione, sicché sarebbe veramente arbitrario dedurre da quel silenzio la conseguenza che in tale fase del giudizio non è più rilevante la sopravvenuta normativa, come se la vicenda processuale fosse chiusa e ad essa fosse estraneo il giudizio di cassazione. Fare di questa menzione nel contesto di una disciplina riguardante il possibile recupero di una prova acquisita con modalità che la rendevano non più utilizzabile, non avrebbe avuto alcun senso, posto che non veniva ad essere sovvertito o modificato il ruolo istituzionale della Corte di Cassazione. Ed allora, convenendosi sul punto che il riferimento al giudizio di legittimità sarebbe valso soltanto per affermare che, se il problema dell'utilizzabilità fosse sorto in quella sede, la Corte nulla avrebbe potuto fare di diverso se non avvalersi delle facoltà ad essa già riconosciute dall'ordinamento processuale agli artt.606 e 609 C.P.P., e cioè delle facoltà che rientrano, a pieno titolo, nelle sue istituzionali attribuzioni, non può poi contestarsi l'assoluta superfluità di quella menzione e, quindi, l'altrettanto assoluta irrilevanza di quel silenzio rispetto al problema in esame; problema che non consiste certamente nell'estendere al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione quelle specifiche disposizioni transitorie che regolano le modalità di recupero delle dichiarazioni non confermate. In questo senso, quindi, non ha alcun fondamento l'accusa di contraddittorietà formulata nei confronti della precedente decisione delle Sezioni Unite, in quanto nè in quella sede, nè tanto meno in questa si è sostenuto, attraverso un'interpretazione analogica di quelle disposizioni transitorie, che la fonte normativa che dava titolo all'estensione della riforma ai giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione era soltanto l'art.6 della legge 7 agosto 1997 n.267: la verità è un'altra e cioè, come già si è spiegato, che senza quella provvida normativa transitoria l'immediata operatività del nuovo testo dell'art. 513 (che rendeva le sentenze fondate su prove inutilizzabili non più conformi al diritto vigente nel momento del controllo di legittimità) avrebbe impedito alla Corte di Cassazione di rimettere il processo al giudice di merito per consentirgli il salvataggio che è invece possibile mediante le modalità di recupero stabilite appunto dall'art. 6.

15. Alle su esposte argomentazioni deve aggiungersi - e tale rilievo è di notevole importanza - che tutte le osservazioni critiche formulate nei confronti della precedente decisione delle Sezioni Unite hanno trascurato di considerare o hanno prospettato in modo forviante che la disciplina transitoria prevista dall'art.6 della citata legge non si è limitata a regolare le modalità con le quali la prova già acquisita può essere recuperata nell'area della legittima utilizzazione attuale, ma ha anche introdotto un nuovo e diverso criterio di valutazione per quella prova se essa non potrà subire il previsto procedimento di recupero: infatti il comma quinto dell'art.6 ha precisato che allorquando risultasse vano o impossibile il tentativo di rinnovare, in dibattimento, l'acquisizione di quelle dichiarazioni, queste, proprio perché acquisite al processo secondo l'ormai abrogata normativa, non potranno più essere valutate con i criteri ai quali sarebbe stato lecito fare ricorso, sulla base di quanto disposto dall'art. 192 C.P.P., ma d'ora in poi, anche nei procedimenti in corso, potranno essere valutate come prova dei fatti in esse affermati soltanto " se la loro attendibilità sarà confermata da altri elementi di prova che non possono però più essere desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria o nell'udienza preliminare". E se a tale nuova regola di valutazione dovrà attenersi, nei procedimenti in corso, il giudice di merito allorquando si sia verificata la materiale impossibilità di procedere alla riacquisizione di quelle dichiarazioni secondo le modalità previste dalla nuova disciplina, agli stessi criteri non potrà certamente sottrarsi la Corte di Cassazione quando è chiamata a verificare, nell'ambito delle sue attribuzioni, se la valutazione della prova, così come espressa nel provvedimento impugnato, sia stata conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente.

Da ciò consegue anche che non è esatto affermare che la legge n.267 del 1997 non avrebbe inteso connotare di illegittimità quella prova perché acquisita secondo le modalità consentite dall'ordinamento preesistente, ma vero è esattamente contrario, tant'è che se il suo recupero, attraverso un procedimento integrativo della sua acquisizione non sarà possibile, la sua valutazione dovrà essere comunque diversa, e ciò proprio perché la sua capacità formativa del libero convincimento del giudice si è affievolita a tal punto da richiedere qualificati riscontri probatori, di ben diversa origine.

Affermare l'insensibilità del giudizio di legittimità rispetto a tale complesso quadro normativo che coinvolge, con effetto immediato, anche nei procedimenti ancora pendenti, persino i criteri di valutazione di una prova, significa non solo disattendere la volontà espressa dal legislatore nella formulazione oggettiva delle singole disposizioni che quella legge compongono, ma voler anche creare un artificioso diaframma tra il giudizio di merito e quello di legittimità quasi che in quest'ultimo giudizio la valutazione della prova non possa o non debba formare oggetto di sindacato.

D'altronde, non è nemmeno superfluo ricordare che in virtù di una ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. S.U. 3.2.1990 ric. Belli), i criteri di valutazione di una prova non possono essere mai sottratti all'immediata applicazione anche nel giudizio di legittimità, pur prescindendo da quella che può essere stata l'intenzione del legislatore, e ciò non solo perché trattasi di norme che ampliano il ventaglio delle garanzie usufruibili dall'accusato, sicché, secondo una certa concezione di una recente dottrina, sarebbero anch'esse, al pari delle norme di diritto sostanziale, suscettibili di immediata applicazione per il loro più favorevole contenuto, ma soprattutto perché esse, limitando i poteri di indagine del giudice, hanno un'immediata e diretta incidenza sulla formazione della decisione e, conseguentemente, anche sull'estrinsecazione delle ragioni sulle quali quella decisione è fondata.

16. Nell'ordinanza del 20 aprile 1998 la sezione rimettente ha sostenuto, infine, a conforto dei rilievi critici prospettati avverso la precedente sentenza delle Sezioni Unite, la materiale impraticabilità della nuova disciplina nel ricorso "per saltum" e si è anche affermato che dinanzi alla Corte di Cassazione risulterebbe di difficile attuazione dare ingresso alla volontà delle parti, volontà che è invece un presupposto condizionante dell'applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso.

Senonché anche queste due rilievi critici non sono fondati. Nel ricorso "per saltum" la Corte di Cassazione ha gli stessi poteri di cui dispone quando è sottoposta al suo esame una sentenza che è già passata al vaglio del giudice di appello e se la sentenza impugnata viene annullata con rinvio, il giudice di rinvio, individuato "ex lege", sarà lui a dover provvedere alle modalità esecutive di recupero di quella prova, secondo l'espressa previsione normativa contenuta nell'art.6 della legge 7 agosto 1997 n.267. Quanto poi alla volontà che le parti debbono poter manifestare, sorprende si sia ignorato che il ricorso è il mezzo processuale con il quale le parti possono esprimere tutte le possibili strategie difensive, funzionali al conseguimento di determinati risultati, compatibili con i limiti del sindacato di legittimità. Ed ancora una volta è proprio nell'ambito del sistema processuale nel quale è inserito il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione che ogni residua perplessità non ha alcuna ragion d'essere, se solo si ha cura di ricordare quanto disposto dall'art. 613 C.P.P., norma che propone i difensori delle parti come loro rappresentanti in quel giudizio, con la conseguenza che ogni richiesta di costoro è ai rappresentati riconducibile. Pertanto, anche tali rilievi critici, lungi dall'armonizzarsi con la tesi che dovrebbero confortare, finiscono per sintonizzarsi con l'opposta soluzione per il semplice fatto che, anche sulla base di quelle osservazioni, riemerge ancora una volta quanto fosse superfluo menzionare il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione nella disposizione transitoria, in quanto quella norma altro non avrebbe potuto indicare se non gli strumenti operativi già acquisiti al sistema e perfettamente adeguati al soddisfacimento delle necessità insorte per effetto dell'entrata in vigore della legge n.267 del 1997.

Va inoltre osservato che se non fosse condivisa la soluzione qui ribadita, soluzione che è coerente con l'omogeneità del disegno legislativo, si verrebbero a sottrarre alla possibilità di recupero di quella prova soltanto i procedimenti pendenti presso la Corte di Cassazione, con l'aberrante conseguenza - già sottolineata -, che questa dovrebbe omologare una sentenza fondata su di una prova non più utilizzabile e valutata con criteri non più consentiti, attribuendosi quindi al legislatore una scelta arbitraria, fonte di ingiustificate disparità di trattamento, e di conseguenze inaccettabili, perché in contrasto con la logica del sistema. E nel contempo neppure si terrebbe conto del fatto che la riforma dell'art.513 C.P.P., pur dopo i necessari interventi della Corte Costituzionale, era stata suggerita dall'avvertita necessità di allargare il campo delle garanzie e di determinare un maggiore equilibrio del sistema attraverso il recupero del contraddittorio in una materia, come quella della prova, che rappresenta uno degli aspetti più importanti del processo penale, non fosse altro perché è attraverso la prova che si forma il convincimento del giudice, è nella sua valutazione che si cristallizza la decisione, ed è infine sull'estrinsecazione di quella valutazione che si esercita il sindacato
giurisdizionale.

Il fatto poi che la legge, per i procedimenti ancora pendenti, abbia rimesso all'iniziativa delle parti la possibilità di recupero del contraddittorio in relazione alla prova acquisita con quelle modalità ora non più consentite, non può certamente pregiudicare l'esito della compiuta indagine: trattasi di una scelta che ha voluto temperare, con tale accorgimento, gli effetti conseguenti alla dispersione delle conoscenze acquisite mediante l'avvenuta lettura delle dichiarazioni non confermate in dibattimento, con la conseguenza che se una specifica previsione normativa non fosse intervenuta, quella prova non sarebbe stata recuperabile e, quindi, non si sarebbe più potuta utilizzare: è soltanto in questi termini che quella norma ha limitato la portata della riforma dell'art.513 C.P.P. in relazione ai procedimenti ancora pendenti. D'altra parte l'aver rimesso all'iniziativa delle parti il recupero del contraddittorio per i procedimenti non ancora definiti con sentenza irrevocabile non può e non deve sorprendere: un processo che si qualifica per le sue connotazioni accusatorie non poteva non riconoscere che sono le parti quelle che hanno il "diritto alla prova", sicché era coerente con tale principio rimettere alle loro scelte discrezionali la stessa utilizzazione processuale di una prova comunque già acquisita al procedimento e, quindi, anche la possibilità di rinnovarla attraverso il recupero
del contraddittorio.

17. Un'ultima obiezione trae argomento dal fatto che il legislatore non menzionando il giudizio di Cassazione nella norma dettata in tema di sospensione della prescrizione per il tempo necessario al recupero di quella prova (art. 6 comma sesto), avrebbe con ciò dimostrato l'inapplicabilità di tutta la normativa ai giudizi pendenti presso la Corte di Cassazione. Siffatta affermazione potrebbe avere un senso soltanto se la legge si fosse preoccupata del ritardo conseguente a tutte le attività processuali necessarie per quel recupero, ed avesse quindi sospeso il corso della prescrizione per tutto il tempo corrispondente, giacché solo in tal caso la mancata menzione del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione si sarebbe potuta interpretare come sintomatica di una volontà ad "excludendum". Ma non è certamente in questi termini che può essere interpretata quella norma. Il legislatore, infatti, pur considerando gli effetti negativi della nuova normativa sul decorso della prescrizione nei procedimenti in corso, non ha affatto disposto la sospensione della prescrizione per tutto il tempo necessario all'espletamento delle attività processuali occorrenti per la riacquisizione di quella prova, stabilendo invece che tale sospensione non può avere una durata complessiva superiore a sei mesi, e che essa decorre soltanto dal momento in cui è disposta la citazione dei dichiaranti, ossia non prima del relativo provvedimento giudiziale. Il legislatore, pertanto, ha lasciato al di fuori della sospensione tutto il periodo antecedente: in particolare ha escluso come "dies a quo" quello della richiesta di parte, rispetto alla quale il provvedimento giudiziale di citazione (che fra l'altro, nel giudizio di appello, postula la previa rinnovazione parziale del dibattimento) può seguire anche a notevole distanza di tempo. Questa scelta legislativa è abbastanza rilevante del modo con il quale è stato affrontato e risolto il particolare problema della prescrizione. Il legislatore del 1997, nel momento stesso in cui ripristinava le regole dell'oralità e del contraddittorio affinché questi fondamentali valori fossero

recuperati anche nei procedimenti in corso, ha tenuto presente l'incidenza negativa che ciò avrebbe avuto sul corso della prescrizione e ne ha pure considerato il "costo", riducendolo lievemente, ma non eliminandolo. È evidente che nel bilanciamento tra i due opposti interessi, ossia fra il tempo occorrente per l'utile esercizio della pretesa punitiva dello Stato e quello richiesto dalla necessità di ripristinare le regole a garanzia del giusto processo, si è ritenuta quest'ultima esigenza prevalente sulla prima, quanto meno nel senso di non fare pagare al giusto processo il prezzo di una più lunga prescrizione.

Se questa dunque è l'"intentio legis", assai più attenta a restituire al processo una naturale misura di legalità, piuttosto che a bloccare artificiosamente il corso della prescrizione, non può destare alcuna perplessità il fatto che, di questa, la legge non abbia parlato con riferimento ai tempi del giudizio di cassazione, dato che essa, oltre a limitare a sei mesi la durata massima della sospensione, ha escluso dal relativo computo tutto il tempo dello stesso giudizio di merito antecedente al "momento in cui è disposto il rinnovo della citazione" (comma 6). Non si vede pertanto come la Corte di Cassazione, che l'ordinamento pone a supremo presidio di legittimità, possa sovvertire una scelta legislativa consapevolmente orientata nel senso suddetto e, in pari tempo, abdicare alla sua funzione istituzionale di controllo di legittimità, considerando come già definito un procedimento che invece è pendente, essendo essa stessa chiamata a verificarne la legalità anche alla stregua del "ius superveniens".

18. In definitiva, la soluzione offerta dalle Sezioni Unite al problema rimesso al loro esame non solo si sottrae a tutti i rilievi critici che sono stati diffusamente esaminati, ma è anche coerente con i limiti entro i quali l'ordinamento prevede la ricerca della verità processuale. Dire che l'ordinamento consente al giudice di assumere una prova "atipica", , purché sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, non significa affatto prescindere da qualsiasi limite che sia di ostacolo a quell'obiettivo, nè tanto meno giustificare qualsiasi mezzo di prova purché funzionale a quel fine. A parte il rilievo che, quanto più fosse accentuata una simile tendenza, tanto più la ricerca si allontanerebbe dalla verità anziché avvicinarvisi resta da osservare che ove anche la verità fosse raggiungibile con un mezzo più sicuro ma ripugnante (come per esempio la tortura, un tempo in auge nella prassi e anche nel sistema processuale), la bontà del fine non varrebbe mai a giustificare la illiceità del mezzo. Ciò in quanto, a differenza della ricerca storica o scientifica, che si basa solo sulla autenticità dei fatti e considera del tutto irrilevante il modo con il quale essi sono stati scoperti, l'accertamento giudiziale non può fondarsi sulla sola affidabilità delle fonti informative, non appartenendo alla dimensione etica del processo, nè al sapere ufficiale del magistrato giudicante, un fatto accertato con mezzi che - al momento del giudizio - l'ordinamento non riconosce legittimi. Nè può disconoscersi - come più volte sottolineato - che l'accertamento giudiziale si compie e si esaurisce solo con la risposta definitiva, cioè quando su di esso si cristallizza il giudicato. Se, per riprendere l'icastico esempio sopra adombrato e immaginando un ordinamento che permetta la tortura, una nuova "regula iuris" stabilisse la inutilizzabilità delle confessioni estorte con quel barbaro mezzo, sarebbe, a dir poco, stolto negare applicazione alla nuova regola nei processi ancora in corso invocando il "tempus regit actum". E sarebbe giuridicamente errato, oltre che stolto, perché il "tempus" di cui si deve parlare è quello che, al presente, "regit" la nuova regola di giudizio e non, già quello che, in passato, regebat" l'assunzione della prova.

Chi sostiene il contrario non si rende conto di patrocinare l'ultrattività della vecchia norma, ormai abrogata, sotto il falso pretesto di impedire la retroattività della nuova "regula iuris": falso perché questa, riferendo si al "giudizio" ancora a venire, riguarda il futuro e non il passato (art. 11 preleggi). E poiché attraverso la radicale riforma dell'art. 513 C.P.P., il legislatore ha anche indicato nella disciplina transitoria nuovi criteri di valutazione ai quali non può sottrarsi neppure il procedimento che sia già passato il vaglio del giudice di legittimità (quale è il giudizio di rinvio), sarebbe del tutto arbitrario sottrarre la Corte di Cassazione all'obbligo dell'osservanza della nuova disciplina, condannandola così a rivitalizzare una norma abrogata e proprio nel momento in cui essa, alla stregua del diritto ormai vigente, è chiamata a verificare se la sentenza impugnata sia legittima anche sotto il profilo se si fondi o no su prove utilizzabili.

Se è vero poi che il diritto transitorio, in quanto diretto a disciplinare le determinazioni discrezionali del legislatore nel passaggio dalla precedente alla nuova disciplina, è naturalmente destinato, particolarmente nella materia processuale, ad adottare criteri che possono provocare trattamenti differenziati, è altrettanto certo che anche le norme transitorie, proprio perché fisiologicamente più esposte a tale pericolo, non solo non possono sottrarsi al rispetto dei fondamentali principi aventi rilevanza costituzionale, ma neppure porsi al di fuori della logica del sistema. Ed allorquando è rimesso all'interprete cogliere il significato del contenuto di una norma e la portata dei suoi effetti, se pur fossero astrattamente possibili due antitetiche interpretazioni, non v'è dubbio che debba sempre preferirsi quella che concilia il passaggio dalla precedente alla nuova disciplina normativa con il rispetto dei principi costituzionali e degli scopi perseguiti dal legislatore, salvaguardando l'organicità del sistema ed evitando, nel contempo, un'ingiustificata disparità di trattamento tanto più inaccettabile in quanto riferibile soltanto ad eventi occasionali, insorti nell'ambito della stessa vicenda processuale, tra persone accusate dello stesso o degli stessi reati, e nei confronti dei quali sussistono le stesse, identiche prove. Nè va ommesso, come già rilevato, che tutta l'organica riforma dell'art. 513 C.P.P. si è ispirata all'esigenza di allargare il campo delle garanzie sulla giusta premessa che la prova penale, per poter acquisire un apprezzabile tasso di affidabilità, deve essere assunta in dibattimento, nel pieno rispetto della regola del contraddittorio. Ogni altra possibilità, arcaico residuo di una cultura inquisitoria che deprime il ruolo della difesa e mortifica la terzietà del giudice, finirebbe per accreditare una deroga illiberale rispetto a quella regola, alla cui applicazione, in tutti i procedimenti in corso, non vanno opposti irrazionali rifiuti, causa fra l'altro di aberranti disparità di trattamento. In argomento non è del tutto superfluo ricordare - stante anche le non sempre limpide polemiche suscitate dalla riforma del 1997 - che la reintrodotta regola di giudizio, oltre ad essere connaturata ad un processo di tipo accusatorio, risponde a un così elementare senso di giustizia da trovare riscontro persino nel diritto romano, (di cui è pur nota, in materia penale, la dura impronta autoritaria non certo sospetta di inclinazioni garantistiche "ante litteram". Se ne trova infatti luminoso esempio in un episodio riferito da attendibili fonti storiche, dove si legge quale fu la risposta data da <F.>, procuratore di Roma in Giudea, a quanti, sulla base di accuse formulate contro <P. di T.>, ne reclamavano la consegna per la condanna: "lo risposi - dice il Procuratore - che i Romani non usano consegnare una persona, prima che l'accusato sia stato messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dall'accusa".

19. Dalle su esposte considerazioni discende che l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano in relazione a tutti i capi per i quali <M. R.> e <C. S.> hanno riportato condanna: tale declaratoria va assunta anche nei confronti di quest'ultimo imputato in relazione alle ipotesi di finanziamento illecito in favore della "<D. C.>", benché lo stesso non abbia indicato motivi in riferimento alla condanna per tali reati, potendo egli fruire degli effetti estensivi conseguenti all'accoglimento del ricorso del coimputato <M.>, nella parte in cui si sono contestate l'utilizzazione e la valutazione della prova acquisita nella fase delle indagini preliminari sulla sussistenza dei fatti ad entrambi attribuiti e sulla loro sussumibilità nelle ipotesi delittuose ravvisate dall'impugnata sentenza. Resta, invece, precluso in questa sede l'esame di tutti gli altri motivi di ricorso prospettati dalla difesa dei due imputati ricorrenti in quanto la loro analisi presuppone l'accertamento positivo della loro responsabilità. Sarà pertanto onere del giudice di rinvio provvedere, su richiesta di parte, e secondo quanto disposto nei commi 4 e 5 dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997 n. 267, alla rinnovazione del dibattimento "in parte qua" (dichiarazioni accusatorie non confermate in dibattimento) con le conseguenziali, valutazioni di merito.

P.Q.M

La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nonché quella del Tribunale di Milano in data 23 dicembre 1995 nei confronti di <D'A. A.>, limitatamente alle disposizioni concernenti gli interessi civili e rigetta il ricorso del Procuratore Generale di Milano.

Qualificate le ipotesi di corruzione come violazione dell'art.320 C.P., annulla l'impugnata sentenza nei confronti di <M. R.> e <C. S.> in relazione a tutti i reati loro ascritti e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio. Così deciso in Roma il 13 luglio 1998
DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 24 SET. 1998

Ricorso in sede di legittimità - Nuova valutazione del risultato probatorio e ricostruzione del fatto e delle responsabilità - Inammissibilità - Art.606, lett. e) c.p.p. - Art.8, c. 1°, lett.b) L. n.46/2006.

Il nuovo testo dell'art.606, lett. e) c.p.p. non autorizza affatto il ricorso a fondare la richiesta di annullamento della decisione di merito chiedendo al giudice di legittimità di ripercorrere l'intera ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio e di riesaminare gli elementi di fatto posti a fondamento delle decisioni. Tale impostazione è stata ribadita, anche dopo la modifica della lett.e) dell'art.606 c.p.p. apportata dall'art.8, comma primo, lett.b) della legge 20 febbraio 2006, n.46, dalle sentenze della Cass. Sez. II, Penale, n.23419 del 23/05-14/06/2007, PG in proc.Vignaroli e Cass. Sez. I, Penale, n. 24667 del 15-21/06/2007, Musumeci, secondo le quali l'esame di uno specifico materiale processuale non può mai comportare per la Corte di legittimità una nuova valutazione del risultato probatorio e delle sue ricadute in termini di ricostruzione del fatto e delle responsabilità.

Giudizio di legittimità - Funzione - Corretta applicazione della legge sostanziale e processuale - Ricostruzione dei fatti - Esclusione.

Il giudizio di legittimità rappresenta lo strumento di controllo della corretta applicazione della legge sostanziale e processuale e non può costituire un terzo grado di giudizio volto alla ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione.

Giudice di legittimità - Doglianze generiche - Natura - Artt.581, c. 1°, lett.c) e 591, c. 1°, lett. c) c.p.p..

Si considerano generici - con riferimento al disposto degli artt.581, comma primo, lett.c) e 591, comma primo, lett. c) c.p.p. -, i motivi che ripropongono davanti al giudice di legittimità le medesime doglianze presentate in sede di appello avverso la sentenza di primo grado e che nella sostanza non tengono conto delle ragioni che la Corte di appello ha posto a fondamento della decisione sui punti contestati.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/02/2010 (Ud. 14/01/2010), Sentenza n. 6266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale

RILEVA

Il Sig.Bellini, quale legale rappresentante della società "Foto chimica S.r.l." è stato condannato dal Tribunale di Perugia con sentenza del 12 Luglio 2007 perché ritenuto responsabile di illegale trattamento di materiale qualifica come "rifiuto non pericoloso" e di materiale consistente in imballaggi, ed in particolare perché ritenuto responsabile dei reati previsti: a) dagli artt.51, comma secondo, lett.b del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e 6, lett.m, n. e 14 primo comma del medesimo decreto; b) dagli artt.51, comma primo, lett.a e 51, secondo comma, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 (così riqualificata l'ipotesi di reato oggetto di imputazione).

Il Tribunale per i materiali contestati al capo b) ha accolto la prospettazione difensiva che escludeva la natura di rifiuto "pericoloso" e così riqualificato il fatto

originariamente rubricato dalla pubblica accusa ai sensi dell'art.51, comma secondo, lett.b) del citato decreto legislativo, ora sostituito dall'art.183 del d.lgs. n.152 del 2006).

Avverso tale decisione il Sig.Bellini ha proposto appello, lamentando: a) l'assenza di prova certa circa il superamento dei limiti temporali e quantitativi fissati dalla legge; b) l'assenza, quanto al reato contestato al capo A, di consapevolezza circa il superamento per soli 3.000 litri, al momento del controllo, del tetto previsto; c) la destinabilità dei contenitori sub B a nuovo utilizzo, così escludendosi la natura di "rifiuto".

La Corte territoriale ha esaminato i singoli motivi e li ha ritenuti infondati, per tale ragione confermando la sentenza di primo grado.

Ricorre il Sig.Bellini tramite il Difensore.

Con primo motivo lamenta violazione dell'art.606, lett.b) ed e) c.p.p. in relazione all'art.52, primo comma del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22. Afferma il ricorrente che i contenitori oggetto del capo B) della rubrica non costituivano rifiuto e che, in ogni caso, l'incompleta tenuta dei registri di carico dei rifiuti era all'epoca prevista dal comma secondo dell'art.52, comma secondo del citato decreto legislativo, disposizione che fissava una sanzione amministrativa. In secondo luogo, per i rifiuti non pericolosi è prevista per il responsabile la possibilità di optare fra il criterio quantitativo e quello temporale, così che, mancando la prova che i contenitori di plastica superassero il tetto di 20 metri cubi previsto dalla legge, non sussistono i presupposti per ritenere provata la violazione contestata.

Con secondo motivo lamenta violazione dell'art.606, lett.e) c.p.p. con riferimento all'elemento oggettivo del reato contestato al capo B), mancando ogni elemento che escluda la destinazione dei contenitori ad un futuro riutilizzo.

Con terzo motivo, quanto al capo A), lamenta violazione dell'art.43 c.p. con riferimento al mancato accertamento dell'esistenza dell'elemento soggettivo del reato, avendo la Corte territoriale ommesso di considerare la specifica situazione personale (recentissimo decesso del padre, titolare dell'impresa) e di esaminare i dati risultanti dal registro di carico e scarico che mostra nel tempo limitatissimi superamenti del tetto di legge.

OSSERVA

Ritiene la Corte che il ricorso debba essere respinto nei termini di seguito specificati.

1. La Corte rileva come i motivi secondo e terzo ripropongano in questa sede i temi già affrontati in modo specifico dalla Corte di Appello e siano riproposti con argomenti di fatto riconducibili a quanto esposto coi motivi di appello. Trova così applicazione il costante orientamento di questa Corte secondo il quale si considerano generici - con riferimento al disposto degli artt.581, comma primo, lett.c) e 591, comma primo, lett. c) c.p.p. -, i motivi che ripropongono davanti al giudice di legittimità le medesime doglianze presentate in sede di appello avverso la sentenza di primo grado e che nella sostanza non tengono conto delle ragioni che la Corte di appello ha posto a fondamento della decisione sui punti contestati (cfr. Seconda Sezione Penale, sentenza 6 maggio 2003, Cucillo). Giova, poi ricordare, con riferimento alla censura concernente l'elemento soggettivo del reato, che questa Corte ha già esaminato il tema della responsabilità del titolare che subentra nella gestione dell'opificio e che assume su di sé

la responsabilità per il mancato rispetto del termine fissato dalla legge o da altre fonti normative, in quel caso trimestrale, qualora non si attivi immediatamente per porre rimedio alla violazione (sentenza n.1187 del 2007, Petrelli, rv 238549).

2. Per quanto concerne il primo motivo, si osserva che la questione se i contenitori fossero destinati ad un successivo riutilizzo oppure allo smaltimento quale "rifiuto" è stata affrontata dalla Corte di Appello, che ha motivatamente optato per la seconda ipotesi con argomenti né illogici né contrastanti con i dati processuali. Del resto, il ricorrente non ha fornito prova documentale che supporti con certezza la sua tesi e non è possibile introdurre in sede di legittimità questioni di fatto che siano state risolte dai giudici di merito con motivazione immune da vizi logici, la giurisprudenza ha fissato in ordine ai confini del giudizio di legittimità, con particolare riferimento ai limiti che l'art.606 c.p.p. pone in tema di controllo sulla valutazione del materiale probatorio attraverso le censure di carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Osserva la Corte che il giudizio di legittimità rappresenta lo strumento di controllo della corretta applicazione della legge sostanziale e processuale e non può costituire un terzo grado di giudizio volto alla ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione. Si tratta di principio affermato in modo condivisibile dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali, n.2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, Fachini (rv 203767) e quindi dalla più recente giurisprudenza (si vedano la sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte, 5 maggio-7 giugno 2006, n.19584, Capri ed altra, rv 233773, rv 233774, rv 233775, e la sentenza della Sesta Sezione Penale, 24 marzo-20 aprile 2006, n.14054, Strazzanti, rv 233454).

Una dimostrazione della sostanziale differenza esistente tra i due giudizi può essere ricavata, tra l'altro, dalla motivazione della sentenza n.26 del 2007 della Corte costituzionale, che (punto 6.1), argomentando in ordine alla modifica introdotta dalla legge n.46 del 2006 al potere di impugnazione del pubblico ministero, afferma che la esclusione della possibilità di ricorso in sede di appello costituisce una limitazione effettiva degli spazi di controllo sulle decisioni giudiziali in quanto il giudizio avanti la Corte di cassazione è "rimedio (che) non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito (invece) dall'appello".

Se, dunque, il controllo demandato alla Corte di cassazione non ha "la pienezza del riesame di merito" che è propria del controllo operato dalle corti di appello, ben si comprende come il nuovo testo dell'art.606, lett. e) c.p.p. non autorizzi affatto il ricorso a fondare la richiesta di annullamento della decisione di merito chiedendo al giudice di legittimità di ripercorrere l'intera ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio e di riesaminare gli elementi di fatto posti a fondamento delle decisione. Tale impostazione è stata ribadita, anche dopo la modifica della lett.e) dell'art.606 c.p.p. apportata dall'art.8, comma primo, lett.b) della legge 20 febbraio 2006, n.46, dalle sentenze della Seconda Sezione Penale, n.23419 del 23 maggio-14 giugno 2007, PG in proc.Vignaroli (rv 236893) e della Prima Sezione Penale, n. 24667 del 15-21 giugno 2007, Musumeci (rv 237207), secondo le quali l'esame di uno specifico materiale processuale non può mai comportare per la Corte di legittimità una nuova valutazione del risultato probatorio e delle sue ricadute in termini di ricostruzione del fatto e delle responsabilità.

3. Infine, sempre con riferimento al primo motivo di ricorso, che contesta il superamento dei limiti, le decisioni di merito hanno accertato che all'epoca del controllo risultavano superati sia il più ampio termine di un anno sia il tetto quantitativo, così che risulta priva di rilevanza l'argomentazione circa la natura

alternativa dei due requisiti previsti dalla fattispecie incriminatrice (sul punto si rinvia alle condivisibili motivazioni adottate da questa Sezione con le sentenze n.39544 del 2006, Tresolat e altro, rv 235703 e 19883 del 2009, Fabris, rv 234719).

Occorre, peraltro, precisare che non può condividersi l'interpretazione proposta dal ricorrente secondo la quale per i rifiuti solidi il calcolo volumetrico dovrebbe essere operato non tenendo conto degli spazi vuoti esistenti fra i diversi corpi, spazi ovviamente irregolari e diversi a seconda dei materiali; ciò che la legge individua è l'ingombro dei materiali abbandonati e non la quantità di materia che li compone. La legge, dunque, fissa un tetto che nel caso in esame risulta superato del 50%, e ciò impone anche sotto questo profilo la conferma della decisione impugnata.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art.616 c.p.p.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 14 Gennaio 2010

§ 3.6 Provvedimenti abnormi

Ricorso in Cassazione – provvedimenti abnormi – operatività dei termini per la proposizione dell'impugnazione - esclusione

Le disposizioni del codice di rito concernenti i termini per la proposizione dell'impugnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi; con la sola eccezione delle ipotesi di gravame proposto nei confronti di quei provvedimenti affetti da un'anomalia genetica così radicale che, determinandone l'inesistenza materiale o giuridica e rendendoli inidonei a passare in giudicato, può essere denunciata in qualsiasi momento. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile perché tardivo il ricorso del p.m. il quale aveva denunciato l'abnormità del provvedimento del pretore che, ritenuta la nullità del decreto di citazione per omessa citazione della persona offesa, aveva restituito gli atti al titolare dell'azione penale, osservando come dall'anomalia da cui era affetto detto provvedimento non potesse comunque conseguire l'inesistenza giuridica.

Cassazione penale , sez. un., 09 luglio 1997, n. 11

Fatto-Diritto

1. - Nel giudizio a carico di <Q. C.>, imputato del reato di cui all'art. 594 c.p. in danno di <G. A.>, il Pretore di Velletri, con ordinanza del 27.5.1996, dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio, non essendo stata indicata nè citata la persona offesa, e disponeva rimettersi gli atti al P.M.-

Con atto depositato il 3.7.1996, il P.M. proponeva ricorso per cassazione deducendo che l'ordinanza pretorile costituiva provvedimento abnorme sia per la dichiarata nullità del decreto di citazione a giudizio, non prevista dall'art. 555, comma 2 c.p.p., sia per la disposta restituzione degli atti al P.M., dato che quest'ultimo provvedimento comportava la regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, in violazione dell'art. 143 disp. att. c.p.c., in forza del quale spettava al Pretore provvedere alla rinnovazione della citazione della persona offesa dopo gli eventuali accertamenti necessari per l'identificazione della stessa.

2. - Il ricorso veniva assegnato alla Quinta Sezione Penale di questa Corte per la trattazione con le forme previste dall'art. 611 c.p.p. - Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile in quanto il provvedimento pretorile non poteva considerarsi abnorme in relazione alla previsione di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p., sicché doveva riconoscersi che il Pretore aveva il potere di rilevare la nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omessa citazione della persona offesa. Nella stessa requisitoria veniva, comunque, segnalata l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto al fine della eventuale rimessione della questione alle Sezioni Unite.

La Quinta Sezione Penale, con ordinanza del 18.3.1997, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite a norma dell'art. 618 c.p.c., rilevando l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza creato dalla divergenza riscontrabile in talune sentenze di questa Corte, in alcune delle quali era stata esclusa l'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti al P.M. conseguente alla dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio per non essere stata citata la persona offesa, mentre in altre era stato, al contrario, riconosciuto il carattere abnorme di siffatta statuizione.

3. - Deve esaminarsi, d'ufficio, la questione relativa all'ammissibilità o meno del ricorso, accertando

se i termini prescritti, a pena di decadenza, dall'art. 585, comma 1 c.p.p. debbano essere osservati anche quando il ricorso sia proposto contro un provvedimento abnorme. È noto che la figura dell'abnormità dei provvedimenti del giudice rappresenta il risultato di una lunga elaborazione giurisprudenziale con cui - a partire dall'entrata in vigore di una lunga elaborazione giurisprudenziale con cui - a partire dall'entrata in vigore del codice del 1930 - è stata creata, accanto a quella tradizionale della invalidità, la categoria del provvedimento abnorme. L'intento dichiarato di tale operazione di integrazione normativa è stato quello di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, nel senso che si è inteso apprestare il rimedio del ricorso per cassazione contro quei determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati in alcuno schema legale e da giustificare la qualificazione dell'abnormità. Il ricorso per cassazione costituisce, pertanto, "lo strumento processuale utilizzabile per rimuovere gli effetti di un provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, deve essere considerato avulso dall'intero ordinamento giuridico" (cfr. Cass., Sez. Un., 9 maggio 1989, *Goria*). In mancanza di una definizione legislativa, la giurisprudenza di questa Corte ha configurato il paradigma del provvedimento abnorme ponendone in risalto i caratteri salienti nel fatto che esso si discosta e diverge non solo dalla previsione di determinate norme ma anche dall'intero sistema organico della legge processuale, tanto da porsi come atto insuscettibile di ogni inquadramento normativo e da risultare impreveduto e imprevedibile rispetto alla tipizzazione degli atti processuali compiuta dal legislatore (Cass., Sez. III, 9 luglio 1996, P.M. in proc. *Cammarata*; Cass. I, 19 maggio 1993, *La Ruffa ed altro*; Cass., Sez., VI, 19 novembre 1992, *Bosca*; Cass. 22 giugno 1992, P.M. in proc. *Zinno*). In altre decisioni è stato precisato che è abnorme non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si espliciti al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Cass., Sez. III, 21 febbraio 1997, *Cazzaniga ed altro*, Cass. Sez. I, 11 giugno 1996, P.M. in proc. *Settegrana*; Cass., Sez. V, 13 gennaio 1994, P.M. in proc. *Marino ed altro*). Nella ricerca degli elementi qualificanti la figura del provvedimento abnorme è stato altresì stabilito che l'atto abnorme rappresenta un'evenienza del tutto eccezionale essendo emesso in assoluta carenza di potere, oltre che con radicale divergenza dagli schemi e dai principi ispiratori dell'ordinamento processuale (Cass., Sez. VI, 30 settembre 1993, *Russo ed altro*), e che l'abnormità inerisce soltanto a quei provvedimenti che si presentano avulsi dagli schemi normativi e non anche a quelli che, pur essendo emessi in violazione di specifiche norme processuali, rientrano tra gli atti tipici dell'ufficio che li adotta (Cass., Sez. II, 10 aprile 1995, P.M. in proc. *Saraceno*): inoltre, è stato posto in luce che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, si pone fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass., Sez. III, 14 luglio 1995, P.M. in proc. *Beggiato ed altri*, Cass., Sez. V, 11 marzo 1994, P.M. in proc. *Luchino ed altro*).

4. - L'assenza di criteri omogenei e uniformi di identificazione dei caratteri distintivi del provvedimento abnorme ha contribuito ad una progressiva estensione di tale categoria alla quale la giurisprudenza di legittimità ha fatto ricorso per rimuovere situazioni processuali "extra ordinem" - altrimenti non eliminabili - create da provvedimenti del giudice inficiati da anomalie genetiche o funzionali che ne impediscono l'inquadramento nei tipici schemi normativi e li rendono incompatibili con le linee fondanti del sistema processuale. È opportuno, poi, osservare che il legislatore del 1988, pur prendendo atto del diritto vivente e della flessibilità inerente alla nozione di provvedimento abnorme, ha preferito astenersi da qualsiasi diretto intervento normativo, motivando la scelta dell'esclusione di una espressa previsione dell'impugnazione dei provvedimenti abnormi con "la rilevante difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza di rilevarne l'esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini della impugnabilità. Se infatti, proprio per il principio di tassatività,

dovrebbe essere esclusa ogni impugnazione non prevista, è vero che il generale rimedio del ricorso per cassazione consente comunque l'esperimento di un gravame atto a rimuovere un provvedimento non inquadrabile nel sistema processuale o adottato a fini diversi da quelli previsti dall'ordinamento" (Relazione al prog. prel., pag. 126)

5. - Delineata nei termini sopra indicati la figura del provvedimento abnorme e rilevato che uno dei suoi tratti essenziali è quello di sottrarsi ad una rigida tipizzazione classificatoria, deve porsi in evidenza che l'abnormità è stata considerata dalla costante giurisprudenza di questa Corte come motivo di deroga al principio di tassatività delle impugnazioni e non anche come ragione che dispensi dall'osservanza delle forme e dei termini ordinari prescritti dalla legge processuale per l'ammissibilità del ricorso per cassazione. L'operatività dei normali termini di decadenza per l'impugnazione dei provvedimenti abnormi è stata affermata sia con riferimento alla disciplina dettata dagli artt. 190 e 199 del codice del 1930 (Cass. Sez. I, 28 aprile 1987, Galloni; Cass., 25 novembre 1983, Corleone; Cass. Sez. IV, 11 novembre 1983, Gasparri; Cass., Sez. V, 22 giugno 1983, Podini; Cass., Sez. V, 18 dicembre 1968, Portanova) sia rispetto alla corrispondente normativa posta dagli artt. 569 e 585 del codice vigente (Cass., Sez. V, 3 dicembre 1996, Pavan; Cass., Sez. IV, 16 maggio 1995, ric. P.M., Cass., Sez. I, 28 febbraio 1992, Macedonio). L'indirizzo merita piena conferma in quanto trova solida base giustificativa in precisi e inequivoci argomenti di ordine letterale, logico e sistematico. In primo luogo, va rilevato che l'art. 585 c.p.p. rivela, in termini di incontestabile chiarezza, la portata assoluta e di rigorosa generalizzazione della disciplina dei termini perentori per impugnare, dato che nel tenore letterale della disposizione non è dato cogliere il minimo elemento che possa fare ipotizzare l'eventualità di deroghe allorché l'oggetto dell'impugnazione sia costituito da un provvedimento abnorme. Alla totale mancanza di dati testuali si accompagna l'argomento - di inconfutabile importanza interpretativa sul piano logico e sistematico - desumibile dall'esigenza di certezza e di stabilità dei rapporti connaturata alla perentorietà dei termini per impugnare, dal cui inutile decorso dipende, ai sensi dell'art. 648, comma 2 c.p.p., l'irrevocabilità della decisione del giudice e la formazione del giudicato. La funzione dei predetti termini attiene, pertanto, all'ordine pubblico processuale ed è posta a presidio di uno dei principi fondamentali del sistema, sicché, anche quando l'impugnazione riguardi un provvedimento qualificabile come abnorme, l'interprete è tenuto a riconoscere che una delle condizioni di ammissibilità del gravame è costituita dal rispetto dei termini stabiliti, a pena di decadenza, dall'art. 585 c.p.p., dato che la soluzione opposta si traduce in una non consentita deviazione dal canone delle res iudicata e, di riflesso, in una grave e ingiustificata lacerazione dell'ordinamento processuale. Alla luce di posizioni che rappresentano tradizionali acquisizioni della giurisprudenza e della dottrina deve precisarsi, peraltro, che l'unico caso in cui può escludersi l'operatività del principio del giudicato corrisponde a quello della inesistenza giuridica del provvedimento del giudice, che - come è stato chiarito in recenti pronunce di questa Corte - si riduce a mera apparenza ed è assolutamente privo di effetti giuridici a causa della presenza di un'anomalia genetica così radicale (di macro - anomalie parla un autorevole esponente della dottrina processualistica) da escludere o l'esistenza materiale o l'esistenza giuridica dell'atto (emblematica è l'ipotesi della sentenza emessa a non iudice), ditalché l'inesistenza giuridica impedisce la formazione del giudicato e la denuncia di essa non è assoggettata a termini di decadenza, potendo essere fatta valere in ogni momento, a differenza di quanto stabilito per il provvedimento abnorme (Cass., Sez. V, 3 dicembre 1996, n. 5289 e n. 5291), Pavan: negli stessi termini, per la diversa operatività dei termini perentori di impugnazione, applicabili soltanto ai provvedimenti abnormi e non anche a quelli giuridicamente inesistenti; cfr. Cass., Sez. IV, 16 maggio 1995, ric. P.M. cit.; Cass., Sez. I, 28 febbraio 1992, Macedonio cit.; Cass., Sez. V, 22 giugno 1993, Podini cit.).

6. - Dalle precedenti conclusioni deve evincersi che, poiché il provvedimento del Pretore di Velletri non è certamente riconducibile nella categoria della inesistenza giuridica, il ricorso del P.M. è inammissibile ai sensi de combinato disposto degli artt. 591, comma 1 lett. c) e 585 c.p.p., per la mancata osservanza dei termini di impugnazione.

Invero, posto che il provvedimento impugnato ha assunto la forma dell'ordinanza pronunciata nella fase degli atti introduttivi al giudizio mediante lettura anche della parte motivata alla presenza del P.M., deve riconoscersi che quest'ultimo doveva proporre ricorso per cassazione entro il termine di quindici giorni fissata dall'art. 585, comma 1 lett. a) c.p.c., decorrente dal 27 maggio 1996, data della lettura del provvedimento in udienza. Ne consegue che il ricorso deve ritenersi tardivo perché presentato in data 2 luglio 1996, quando era già scaduto il predetto termine.

P.Q.M

La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 9 luglio 1997.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 31 LUG. 1997

Aggiornamenti

Autorità: Cassazione penale sez. III

Data: 09 febbraio 2012

Numero: n. 13349

GIUDIZIO DI RINVIO IN MATERIA PENALE - Poteri ed obblighi del giudice di rinvio

A seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio non può fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti dalla Cassazione illogici o carenti, però ha libertà di pervenire allo stesso risultato decisorio della sentenza annullata, basandosi su argomentazioni diverse da quelle censurate o integrando quelle già svolte; in ogni caso deve uniformarsi alla sentenza della Suprema Corte relativamente ad ogni questione di diritto con essa decisa.

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Data: 18 ottobre 2011

Numero: n. 44644

GIUDIZIO DI RINVIO IN MATERIA PENALE - Poteri ed obblighi del giudice di rinvio

Non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità. (La Corte ha precisato che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine dell'individuazione del vizio o dei vizi segnalati e, non, quindi, come dati che si impongono per la decisione a lui demandata).

Rigetta, App. Milano, 15/11/2010

.....

Autorità: Cassazione penale sez. II

Data: 07 dicembre 2011

Numero: n. 56

LIBERTÀ PERSONALE - Impugnazioni delle misure cautelari personali: ricorso per cassazione - in genere

Il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto.

Rigetta, Trib. lib. Caltanissetta, 02/08/2011

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 19 ottobre 2011

Numero: n. 41738

Parti: -

Fonti: CED Cass. pen. 2011

MISURE CAUTELARI REALI E SEQUESTRI NEL PROCESSO PENALE NEI CONFRONTI DI IMPUTATI O INDAGATI - Impugnazioni - ricorso per Cassazione

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. (La Corte ha precisato gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione).

Annulla in parte con rinvio, Trib. lib. Palermo, 03 giugno 2011

Conformi e difformi

Vedi anche: Cass. pen., sez. un., n. 23868 del 2009, Cass. pen. n. 45036 del 2010, Cass. pen., sez. V, 25 settembre 2007 n. 39048, Cass. pen., sez. I, 19 settembre 2007 n. 35848, Cass. pen., sez. IV, 10 luglio 2007 n. 35683, Cass. pen., sez. I, 21 giugno 2007 n. 24667

In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 15 marzo 2006 n. 10951

§ 4.BIBLIOGRAFIA

Bargis M.

Rettificazione e merito nel giudizio di cassazione penale, Milano, 1989.

Cantone R.

Note minime a proposito del provvedimento abnorme, Cass. pen., 1996, II, 184.

Canzio G.

L'istituzione della settima sezione penale per l'esame dell'inammissibilità dei ricorsi per cassazione, Foro it., 2001, V, 162.

Canzio G.

Le due riforme processuali del 2006 a confronto: vizio di motivazione, autosufficienza del ricorso e accesso agli atti nei giudizi civili e penali di legittimità, Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 135.

Capone A.

Il "principio di decisività" dei vizi della sentenza nel controllo della corte di cassazione, Cass. pen. 2004, 1463.

Catalano M.

Il concetto di abnormità fra problemi definitivi e applicazione giurisprudenziale, Dir. pen. proc., 2000, 1240.

Lattanzi G.

Cassazione o terza istanza?, Cass. pen., 2007, 1369.

Sammarco A.A.

Violazioni della legge processuale e ricorso per cassazione, Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 833.